

ACC

10000/142/1270

OFFICIAL C
OCT. 1946

10000/142/1270

OFFICIAL GAZETTE, 222-248, 31 OCT. 46
OCT. 1946

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 31 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1° agosto 1946.Nomina del commissario dell'Istituto della enciclopedia
italiana Pag. 2670

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Nomina dei membri tecnici della Commissione di ricorso
contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.
Pag. 2670

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Milano del Banco fratelli
Tolfa di Zara Pag. 2671

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Convalida del provvedimento di riconoscimento, agli ef-
fetti civili, della parrocchia di Sant'Agnese, in frazione
omonima del comune di Civezzano (Trento) Pag. 2671

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1946.

Approvazione dell'elenco dei comuni danneggiati dal ter-
remoto del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno
e Teramo per l'osservanza delle norme tecniche di edilizia
sismica Pag. 2671DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 aprile 1946.Nomina di commissari straordinari di alcune Associazioni
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pag. 2672

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso pre-
sentato da De Stefano Giorgio avverso alla sua iscrizione
nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel
supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica
italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2672Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente
dell'Istituto autonomo per le case popolari della provin-
cia di Palermo Pag. 2672Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga
dei poteri conferiti al commissario della Società coope-
rativa trasporti di San Giacomo delle Segnate. Pag. 2672

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.
Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aidone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.
Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taormina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alussio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campa-
gnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Buggiano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a
Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2673Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bianca-
villa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2673

2670

31-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 248

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acicena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2673

Ministero dell'Industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 71 del 17 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici, dei rottami di ferro e di acciaio, dei rottami di ghisa e delle merci U.N.R.R.A. Pag. 2673

Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: Autovetture derivate di proprietari sconosciuti Pag. 2674

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite Pag. 2675

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2675

Diffida per alienazione di rendite del Debito pubblico. Pag. 2676

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 2676

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 248 DEL 31 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948, delle tre serie emesse in base a regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 308, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nella settima estrazione eseguita il 15 ottobre 1946.

(3449)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946.

Nomina del commissario dell'Istituto della enciclopedia italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente la nomina di commissari straordinari presso enti pubblici;

Ritenuto che il prof. Luigi Einaudi, nominato presidente dell'Istituto dell'enciclopedia italiana con regio decreto 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno successivo, registro 10 Presidenza, foglio 121, ha dichiarato di essere nella impossibilità di accettare l'incarico e che pertanto occorre provvedere alla amministrazione dell'Istituto stesso, in attesa della ricostituzione degli organi normali di amministrazione;

Decreta:

L'avv. Franco Concini De Concini è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto della enciclopedia italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1946.

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 396. — FERRARI

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Nomina dei membri tecnici della Commissione di ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1946, registro numero 5, foglio n. 269, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Considerata la opportunità di assegnare gettoni di presenza ai componenti la Commissione, al componente di diritto, nonché ai suoi rappresentanti nella Commissione stessa, ai tecnici ad essa aggregati ed ai componenti la segreteria di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi in qualità di tecnici:

a) Marotta prof. dott. Domenico, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

b) Caglioti prof. dott. Vincenzo, professore ordinario di chimica generale ed inorganica presso la Università di Roma;

c) Anastasi prof. ing. Anastasio, professore ordinario di macchine termiche ed idrauliche presso la Università di Roma;

d) Focaccia prof. ing. Basilio, professore ordinario di elettrotecnica presso la Università di Roma;

e) Guidi ing. Guido, libero professionista, particolarmente competente nell'esame delle invenzioni.

Inoltre, in qualità di rappresentante del direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, il sig. Ranzi dottor Giorgio, quale capo divisione reggente della divisione IV, per la materia di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, sulle invenzioni industriali, 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali e 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, nominati con il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946

surricchiato, ed ai tecnici, ad essa Commissione aggregati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, appartenenti alla Amministrazione dello Stato, è assegnato un gettone di presenza di L. 50 per ciascun giorno di adunanza, come stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione dei ricorsi ed ai tecnici non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, è assegnato un gettone di presenza di L. 250 per ciascun giorno di adunanza, come stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 372.

Art. 4.

Ai componenti la segreteria della Commissione dei ricorsi sono assegnati i gettoni di presenza di cui al presente art. 2.

Art. 5.

Tutte le spese per i gettoni di presenza derivanti dal funzionamento della Commissione dei ricorsi, graveranno sul cap. 5 del bilancio del Ministero dell'Industria e del commercio per l'esercizio 1945-46 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORRINO
(3377)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Milano del Banco fratelli Tolja di Zara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1930, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco fratelli Tolja, società in nome collettivo con sede in Zara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco fratelli Tolja, società in nome collettivo con sede in Zara, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 8 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Convalida del provvedimento di riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di Sant'Agnese, in frazione omonima del comune di Civezzano (Trento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro numero 7, foglio n. 182, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 17 gennaio 1943, integrato con postilla 24 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di Sant'Agnese, in frazione omonima del comune di Civezzano (Trento);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Trento in data 1° ottobre 1946, n. 34873, div. 1°;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 17 gennaio 1943, integrato con postilla 24 agosto 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Agnese, in frazione omonima del comune di Civezzano (Trento).

Il Prefetto di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 23 ottobre 1946

(3381)

p. Il Ministro: Consi

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1946.

Approvazione dell'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo per l'osservanza delle norme tecniche di edilizia antisismica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105;

Visto l'art. 12 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516;

Visto il voto n. 880 in data 2 settembre 1946 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'Interno;

Decreta:

I sottoindicati Comuni colpiti dal terremoto del 3 ottobre 1943, sono iscritti alla seconda categoria agli effetti dell'osservanza obbligatoria delle norme tecniche di edilizia antisismica approvato col regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

2672

31-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 248

Provincia di Ascoli Piceno: Appignano del Tronto - Castel di Lama - Castignano - Castorano - Colli del Tronto - Maltignano - Monsampolo del Tronto - Montepandone - Offida - Spinetoli - Venarotta.

Provincia di Teramo: Ancarano - Sant'Egidio alla Vibrata - Torano Nuovo - Corropoli - Controguerra - Nereto.

Roma, addì 25 ottobre 1946

(3388)

p. Il Ministro: RESTAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1946.

Nomina di commissari straordinari di alcune Associazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla rappresentanza del partito nazionale fascista e sul passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio di alcune Associazioni già dipendenti dal partito nazionale fascista;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di commissari straordinari per l'amministrazione delle predette Associazioni e per la liquidazione dei patrimoni di associazioni istituite nel Nord dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Storti è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale del pubblico impiego e dell'Associazione nazionale degli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Il prof. Giovambattista Bonelli è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale della scuola.

Il sig. Ennio Gaudi è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale ferrovieri.

Il sig. Pietro Stallone è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale postelegrafonici.

Art. 2.

Il dott. Bruno Storti è incaricato di provvedere alla liquidazione del patrimonio dell'Associazione generale dipendenti da pubbliche amministrazioni costituita in Milano dal sedicente governo della repubblica sociale.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i commissari straordinari dovranno presentare concrete proposte in merito alla trasformazione od alla eventuale soppressione delle Associazioni di cui all'Art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Registrazione n. 9, foglio n. 282, — FERRARI

(3230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da De Stefano Giorgio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

L'anno 1946, il giorno 14 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone A., membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Stefano Giorgio di Giuseppe e fu Addolorata Sgobba, nato a Rutigliano (Bari) il 24 settembre 1894, domiciliato in Roma, viale delle Provincie n. 39, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da De Stefano Giorgio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario

D. CURCIO

(3375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1946, n. 9000, il sig. Caporaso avv. Santi Guido è nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(3362)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa trasporti di San Giacomo delle Segnate

Con decreto in data 20 ottobre 1946 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si prorogano al 30 novembre 1946 i poteri conferiti al commissario della Società cooperativa trasporti di San Giacomo delle Segnate, ing. Gilberto Uranga Tazzoli.

(3363)

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944**

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 243.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1944.

(3261)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 22 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna), di un mutuo di L. 460.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3259)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Taormina (Messina), di un mutuo di L. 460.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3251)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alasio (Savona), di un mutuo di L. 6.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3255)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Campagnano (Roma), di un mutuo di L. 440.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3256)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Buggiano (Pistoia), di un mutuo di L. 630.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3257)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze), di un mutuo di L. 2.800.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3258)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania), di un mutuo di L. 950.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3260)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acicatenà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acicatenà (Catania), di un mutuo di L. 1.070.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3262)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**Riassunto del provvedimento prezzi n. 71 del 17 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici, dei rottami di ferro e di acciaio, dei rottami di ghisa e delle merci U.N.R.R.A.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 71 del 17 ottobre 1946, ha disposto quanto appresso:

PRODOTTI SIDERURGICI

Scegliendo la riserva contenuta nella circolare n. 60 del 9 corrente, vengono stabiliti nella seguente misura i prezzi massimi dei prodotti siderurgici, a modifica di quelli contenuti nella deliberazione n. 78 del Comitato prezzi Alta Italia (bollettino n. 9 del 22 ottobre 1945) e nella circolare prezzi n. 55 di questo Ministero del 17 maggio 1946.

A) Prezzi di vendita del produttore.

1. — I seguenti prezzi si riferiscono ai prodotti siderurgici base, esclusi gli acciai speciali, resi franco partenza su vagone o autocarro stabilimento produttore, imballo escluso:

a) ghisa:

comune per acciaierie, L. 1750 al quintale;

da fonderia:

medio fosforo; ematite, L. 1850 al quintale;

speciale Montecatini tipi ANS-N, L. 2100 al quintale;

speciale Cogne tipi FI-F2-M1-M2, L. 1975 al quintale;

affinate e desolforate:

Montecatini tipi 1-2-3-4; Cogne tipi A-B-MX-MC-S, lire 2140 al quintale;

b) lingotti A00 (in qualità omogeneo commerciale), L. 1930 al quintale;

c) brami e bramme A00 (in qualità omogeneo commerciale), L. 2080 al quintale;

d) billette e bidoni A00 (in qualità omogeneo commerciale), L. 2730 al quintale;

e) laminati a caldo, L. 3250 al quintale;

f) vergella, L. 3468 al quintale;

g) lamiera grosse e larghi piatti, L. 4035 al quintale;

h) lamiera sottili e bande nere, L. 4930 al quintale;

i) tubi (base tubo gas da 1"), L. 5500 al quintale;

l) derivati vergella, L. 4620 al quintale;

m) rotale a fungo, L. 3900 al quintale;

n) rotale a gola, L. 4170 al quintale;

o) nastro laminato a freddo, L. 6700 al quintale;

p) trafilati a freddo, L. 5700 al quintale.

A modifica della circolare prezzi n. 67 del 30 settembre 1946, il prezzo base delle bande stagnate (3/10) nazionali viene stabilito in L. 117,50 al kg. riferito al costo dello stagno di L. 600 al kg.

2. — Per gli extra e gli stacchi fra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti è consentito l'aumento dell'8% con arrotondamento a L. 0,25 sulle differenze autorizzate con circolare n. 55 del 17 maggio 1946.

3. — I prezzi come sopra risultanti valgono per gli stabilimenti di produzione situati nell'Italia settentrionale (compresa l'Emilia).

Per gli stabilimenti situati nelle altre provincie è consentita l'applicazione di un sovrapprezzo non superiore a L. 40 al quintale su tutti i prodotti siderurgici esclusa la ghisa.

B) Prezzi di vendita da parte dei commercianti.

1. — Per le forniture effettuate per tramite dei negozianti direttamente dalla fabbrica al consumatore non si applica alcuna maggiorazione ai prezzi stabiliti per le vendite dal produttore, ad eccezione dell'imposta generale sull'entrata eventualmente corrisposta per un passaggio in più.

2. — Per le vendite da magazzino del commerciante, è consentita sui prezzi autorizzati al produttore l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

quota per rimborso spese di trasporto ferroviario o su strada;

compenso per la distribuzione in misura non superiore al 22 % riferito ai prezzi stabiliti ai produttori.

3. — I Comitati provinciali prezzi sono autorizzati a stabilire i prezzi di vendita al consumo in base alle norme contenute nella presente circolare.

PREZZO DEI ROTTAMI DI FERRO E DI ACCIAIO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 98 del Comitato prezzi Alta Italia pubblicata nel bollettino n. 14 del 10 novembre dello scorso anno e nella circolare prezzi di questo Ministero n. 18 del 16 giugno dello scorso anno, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio da acciaieria pronti al forno vengono stabiliti come appresso per merce resa franco vagone partenza:

Categoria di rottame:	Province dell'Italia settentrionale (compresa Emilia)	Altre Province
	Liro	Liro
1 ^a categoria - cerchioni, molle, protetti nuovi mai caricati, spuntature e spezzoni laminati e fucinati, residui di stampaggi, rottami di officina nuovi provenienti da lavorazione di stabilimenti, rotale anche in tutta lunghezza, piccolo armamento ferroviario e tramviario da mm. 8 o più di spessore	500	425
2 ^a categoria - rottame di ferro ed acciaio pesante da officina, da raccolta e diverso da mm. 4 e più di spessore di facile taglio alla cesoia	480	400
3 ^a categoria - rottame di ferro ed acciaio leggero nuovo, ritagli di lamiera e lamierino nero ed altro proveniente da lavorazioni non ossidato, nello spessore inferiore a 4 mm.	450	375
4 ^a categoria - rottame di ferro ed acciaio leggero vecchio raccoglietico dello spessore inferiore a 4 mm. e filo ferro di scarto di lavorazione di trafilatura escluso lo zincato	300	250
5 ^a categoria - tornitura di ferro e acciaio, priva di materia eterogenea, non in blocchi	380	300

Per rottame pronto al forno s'intende quello in pezzi aventi dimensioni massime di cm. 150x50x50 e peso massimo, per ogni pezzo di kg. 500.

Per il rottame non pronto al forno i prezzi vanno ridotti nelle seguenti misure:

se da tagliare alla cesoia, L. 35 al quintale;

se da tagliare alla fiamma ossidrica, L. 80 al quintale.

Per il rottame delle categorie 1^a, 2^a, 3^a in pezzi palabili e sempre che sia spedito a carichi completi, è consentita la maggiorazione di L. 30 al quintale.

Per il rottame delle categorie 3^a e 4^a in pacchi ben pressati, è consentita la maggiorazione di L. 60 al quintale.

Per il rottame scelto per industrie chimiche, è consentita la maggiorazione di L. 60 al quintale.

Per rottame di ferro e acciaio di 1^a e 2^a categoria scelto e approntato per correzione di fusioni a cubilotto e in dimensioni di cm. 40, è consentita la maggiorazione di L. 150 al quintale.

Le quote di maggiorazione o di minorazione valgono nella stessa misura per tutto il territorio nazionale.

2. — Da tutte le categorie deve essere escluso il materiale zincato, marcito, smaltato, stagnato, ramato, piombato, ottinato, il materiale bellico di raccolta sospetta, nonché qualsiasi materiale eterogeneo dal ferro e dall'acciaio.

3. — Il materiale zincato, smaltato, ramato e ottinato, agli effetti del prezzo, viene parificato alla 4^a categoria di rottame.

PREZZO DEI ROTTAMI DI GHISA

1. — I prezzi dei rottami di ghisa nazionali pronti al forno (peso massimo kg. 50) per merce resa franco vagone partenza sono fissati come appresso per tutto il territorio nazionale:

1^a categoria: rottami di ghisa meccanica e scheggiame di proiettili, L. 1100 al quintale;

2^a categoria: rottami di ghisa comune, L. 1000 al quintale;

3^a categoria: tornitura di ghisa, L. 500 al quintale.

2. — Per la tornitura di ghisa scelta per industrie chimiche è consentita una maggiorazione di L. 50 al quintale.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci d'importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) pasta deossidante per saldatura, L. 235 per kg. franco magazzino consegnatario;

2) fosforo di zinco, L. 290 per kg. franco magazzino Consorzio agrario, compreso imballaggio in pacchi di carta.

(3380)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPettorato COMPARTIMENTALE

DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Autovetture derequisite di proprietari sconosciuti

Si trasmette un primo elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate, giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma (via Gaeta n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari, affinché ne sia data la massima diffusione.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati soltanto ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purché munite di estratto cronologico generale recato e vistato dalla prefettura della provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

Elenco.

Fiat 1500: telaio n. 010522 - 005784 - 013536 - 014203 - 037000 - 009606 - 018526 - 032565 - 024165.
Fiat 1100: telaio n. 270814 - 275630 - 235022 - 222765 - 260640 - 210051 - 229856 - 261660.
Fiat 503-c: telaio n. 224580.
Fiat 500: telaio n. 040550 - 0900088 - 073014.
Fiat 508: telaio n. 077439.
Lancia Aprilia: telaio n. 38L/7952 - 38/6049 - 38L/5658 - 38/8761 - 38/7662 - 38L/0950 - 38/6082 - 38/6376 - 459/10589 - 439/10042.
Lancia Ardea: telaio n. 250/4631 - 250/4660.
Lancia Augusta: telaio n. 31/11756 - 31/14355 - 31/14444.
Lancia Ardena: telaio n. 28/5385 - 1/1021.
Lancia Astura: telaio n. 33/3402 - 41/3203 - 41/3202 - 41/3258.
Lancia Dilambda: telaio n. 32/1278.
Alfa Romeo 2500: telaio n. 913669.
Alfa Romeo 2300: telaio n. 914053.
Bianchi S/O: telaio n. 50389 - 53028 - 52263 - 58707.
Chiron: telaio n. 408280 - 408857.
Hansa: telaio n. 61859.
Fiat Simca: telaio n. 809208.
Peugeot: telaio n. 772833.
Mercedes: telaio n. 40588.
Bulek: telaio n. 2906123.
Wanderer Auto Union: telaio n. 106391.
Guzzi 500: telaio n. 12281.
Guzzi 250: telaio n. 7P 3263.
Sertum: telaio n. 4602.
Guzzi: telaio E 8102 (motocarro).
Fiat 1100: telaio 279350 - 203559 (autocarri).
Fiat 1100: telaio 247897.

(3382)

Il Direttore compartimentale

31-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 248

2675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Liro
Cons. 3,50 % (1906)	683119 (solo per l'usufrutto)	Diviani Eugenio fu Riccardo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Rava Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	752 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 4.

(2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizi- zione	Ammon- taro della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	805600	350 —	Pugliese Gabriele di Francesco, dom. in Serradifalco (Caltanissetta).	Pugliese Gabriele di Michele Francesco, ecc., come contro.
Id.	805601	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4454	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4457	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4458	1450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4459	1300 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2898)

2676

31-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 248

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di rendite del Debito pubblico

(Unica pubblicazione).

Avviso n. 29,

Le rendite sottodesignate, essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nullo valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	221620	Garulli Alceste di Alessandro, dom. in Tolentino (Macerata), ipotecato	Lire 38,50
Id.	688100	Come sopra	38,50
Id.	688228	Garulli Alceste di Alessandro, dom. a Veroli (Roma), ipotecato	122,50

(3291)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 ottobre 1946 - N. 221

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			84,90
Id. 3,50 % 1902			85,70
Id. 3 % lordo			71 —
Id. 5 % 1935			93,20
Redimibile 3,50 % 1934			78,55
Id. 5 % 1936			92,90
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)			97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			98,275
Id. 5 % convertiti 1951			97,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1946 - N. 222

Argentina	25 —	Norvegia	20,1
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			84 —
Id. 3,50 % 1902			85 —
Id. 3 % lordo			70,90
Id. 5 % 1935			92,70
Redimibile 3,50 % 1934			78,40
Id. 5 % 1936			92,45
Obbligazioni Venezia 3,50 %			96,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)			97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			98,15
Id. 5 % convertiti 1951			97,05

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.500 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

* ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 248.Rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili
di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di
guerra Pag. 2602DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 249.Poteri del commissario straordinario della Società An-
onima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.).
Pag. 2602DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 250.Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della
Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrassia.
Pag. 2602DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 251.Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia.
Pag. 2603DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 ottobre 1946.Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni della sedi-
cente repubblica sociale in materia di utilizzazione di auto-
mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pag. 2603

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle di-
sposizioni contenute nella circolare n. 6 del 17 ottobre
1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante
la disciplina dei prezzi Pag. 2604

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad
assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte
San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del
bilancio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rio nel-
l'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto-
ferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sper-
longa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viare-
ggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad
assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca-
mora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bi-
lancio 1946 Pag. 2604Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta
Zanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bi-
lancio 1946 Pag. 2604Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra
di clinica pediatrica nell'Università di Padova, cui la
competente Facoltà di medicina e chirurgia intende prov-
vedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.
Pag. 2404

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
pubblico Pag. 2605Estrazioni delle obbligazioni emesse per la ferrovia
« Udine-Pontebba » Pag. 2466

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a 68 posti di
applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli
di Stato (grado 19°) Pag. 2409

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 248.

Rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti l'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, col quale fu istituito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, numero 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 59, che assegnava due posti in seno al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ai rappresentanti dell'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra;

Considerata la opportunità di affidare alla Associazione nazionale vittime civili di guerra i due posti già attribuiti alla predetta Associazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

« I due posti già attribuiti nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra alla Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra, sono assegnati alla Associazione nazionale vittime civili di guerra.

« I nuovi rappresentanti durano in carica due anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORRADO — SERENI

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 249.

Poteri del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta la necessità di sistemare i rapporti costituiti fra l'Amministrazione dello Stato e la Società Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e di evitare ogni pregiudizio degli interessi dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1945, con cui l'avv. Bogianckino Temistocle fu nominato commissario straordinario della Società predetta;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Al commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) sono attribuiti i poteri dell'assemblea sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

**DE GASPERI — BERTONE —
MORANDI**

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 250.

Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrosso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrosso cessa alla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 97. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 251.
Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, concernente la istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, concernente i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario per la Sicilia e della Consulta regionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere nominato un Vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il Vice Alto Commissario per la Sicilia sostituisce l'Alto Commissario in caso di assenza o di altro impedimento, ed adempie ai compiti che gli siano da questo delegati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA —
SEGNI — FERRARI — SCILBA —
MORANDI — D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 99. — FROSCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 ottobre 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni della sedicente repubblica sociale in materia di utilizzazione di automezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che dopo 18 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione di detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, e che anzi essa si è effettuata contro gli interessi politici e militari dello Stato italiano ed a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra, e degli organi della sedicente repubblica, che di detto occupante non era che uno strumento;

Considerato che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione degli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 19 ottobre 1946

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPPA

2664

30-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 17 ottobre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la disciplina dei prezzi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto legislativo luogotenenziale del 14 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946, n. 263, con circolare n. 6/4314 del 17 ottobre 1946, ha precisato che i Comitati provinciali dei prezzi determinano nell'ambito di ciascuna provincia i prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale.

I provvedimenti con i quali si dà attuazione alle deliberazioni del Comitato provinciale, sono emanati dal prefetto o dal sindaco per delega del prefetto.

(3376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lerici (La Spezia), di un mutuo di L. 1.300.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Biagio (Lucca), di un mutuo di L. 470.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3243)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba (Livorno), di un mutuo di L. 500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3244)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), di un mutuo di L. 1.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3245)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina), di un mutuo di L. 450.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3246)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca), di un mutuo di L. 24.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3247)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Patù (Messina), di un mutuo di L. 1.200.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3248)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roccalumera (Messina), di un mutuo di L. 730.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3249)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea (Messina), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3250)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica nell'Università di Padova, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Padova, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà suddetta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(3288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico**

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 455 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Luporini Olga Graziana fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Morelli Sestimo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Rocchi Egidio fu Giannini — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2003 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio r.a. di Roma — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1040 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Torre Andrea fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 mod. A — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 5 — Rendita L. 183.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 982 mod. C. B. — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cravetto Rolando Aida — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 14 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4410 — Data: 23 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnaschi Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3273 — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Lombardi Gina fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2051 — Data: 10 luglio 1943 — Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Nencini Anna Maria di Andrea — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 15 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Terribili Gina fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 25 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Baccini Bruna di Quintillo — Titoli del Debito pubblico: redimibile, al portatore 2 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Ammirante Salvatore fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 14 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria

provinciale di Avellino — Intestazione: Placella Renato — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 31 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Picone Ferdinando fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1904, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Caravati Emilia fu Tranquillo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 12 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Augeri Giuseppe fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 5 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Mezzadri Valter di Umberto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali, nominativi 1 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3519 — Data: 5 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Conti Vincenzo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 — Data: 21 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Bonci Serafino fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita 34.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6374 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Bellini Francesco fu Savino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, al portatore 7 — Capitale L. 35.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8488 — Data: 22 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Masciello Antonio di Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24923 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Esposito Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 13 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Lombardi Elisa fu Itruschi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 23 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Motia Carmine fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 5 — Rendita L. 232.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 3 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 6 — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, al portatore 12 — Capitale L. 10.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 496 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria

2666

30-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 247

provinciale di Napoli — Intestazione: Civalo Pisani Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 mod. 1 C. R. — Data: 26 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pietro Villani fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. 1 C. R. — Data: 8 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Volontà Teresa fu Vittore — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 mod. 1 C. R. — Data: 26 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gallina Francesco fu Vito Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3206 mod. 1 C. R. — Data: 31 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Pentima Annunzio Silvestro fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fanfani Angelo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 5 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 1 — Data: 1º luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ferroni Nemasio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Selvi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40067 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lombardi Antonio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 36.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba »

Si notifica che nel giorno 20 novembre 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Cotta n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 71ª (e successivamente la 70ª) estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba, in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarre sono indicate dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3369)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 68 posti di applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (grado 12°)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1931, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1943, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1940, n. 141, dell'ante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che ha compiuto cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1º luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 68 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 5 posti nella branca di servizio « coltivazioni tabacchi »;

n. 40 posti nella branca di servizio « manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 3 posti nella branca di servizio « saline, laboratorio chinino di Stato e magazzini sale ».

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'ideoneità. L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la licenza della scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola tecnica e d'istituto tecnico (corso inferiore).

Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopoli) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legittimati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra o mutilati per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1943 al 5 maggio 1945 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilitati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2) si cumula con quello di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purché complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo o non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15:

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di

truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia notariale dello stesso, debitamente legalizzata;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dal superiore gerarchico con l'indicazione delle qualità che riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risulti che gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, nonché la data d'inizio, la durata e la natura del servizio.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, non o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiarerà nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore al tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), i) e m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso o quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purché non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consisterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900.

Ogni commissario disporrà di 40 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammesse alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suddette per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemeritenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1925, n. 46.

Al nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad applicato compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dell'indennità annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quando siano stati designati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1925, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1916.

Il Ministro: SORCELMARCO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

- 1) aritmetica compresa la regola del tre composto;
- 2) geometria elementare piana e solida;
- 3) formazione di un prospetto statistico.

Prova orale

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda delle prove scritte:

- 1) diritti e doveri dell'impiegato;
- 2) nozioni elementari di chimica, fisica e di botanica;
- 3) nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: SORCELMARCO

(3374)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTA RAFFAELA, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 29 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Folligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 244.Istituzione di una Sezione autonoma di credito industriale
presso il Banco di Napoli. Pag. 2654DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 245.Riconoscimento della personalità giuridica della Fonda-
zione di culto «Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e
di Maria SS.ma Immacolata», con sede in Torino.
. Pag. 2655DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 246.Passaggio alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica della
Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San
Martino, in Rimini (Forlì) Pag. 2655DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 247.Erezione in ente morale dell'Istituto Muzio Gallo, con
sede in Osimo (Ancona) Pag. 2655

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Revoca della nomina a rappresentante di agente di cam-
bio presso la Borsa valori di Torino Pag. 2655

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
. Pag. 2655Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa-
franca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione
del bilancio 1946 Pag. 2655Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietra-
figura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bi-
lancio 1946 Pag. 2655Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Conselice
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
. Pag. 2655

Avviso di rettifica Pag. 2656

Ministero del tesoro:

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni noven-
nali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950. Pag. 2656

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2656

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-
dite Pag. 2656Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del
vice presidente dell'Istituto autonomo per lo caso popo-
lari della provincia di Milano. Pag. 2657Ministero dell'industria e del commercio: 175° Elenco dei
decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in
virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1413.
. Pag. 2657

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Concorso per esami a n. 23 posti di vice segretario nel
ruolo amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato
(gruppo A, grado 11°) Pag. 2658Revoca del bando di concorso a 25 posti di volontario
delle imposte diretto bandito con decreto Ministeriale
1° maggio 1943 Pag. 2660Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte dei con-
corsi a posti di allievo ispettore medico-chirurgo e di
allievo ispettore ingegnere. Pag. 2660

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 244.

Istituzione di una Sezione autonoma di credito industriale
presso il Banco di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvedimenti per il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938 e modificato con i successivi decreti del 18 giugno 1941, e 19 agosto 1943;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In aggiunta alle Sezioni speciali di cui all'art. 4 del proprio statuto, il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire una propria speciale Sezione di credito industriale per le operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Alla Sezione medesima il Banco di Napoli potrà inoltre affidare la gestione delle proprie partecipazioni industriali.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione di cui al precedente articolo 1 è costituito dal Banco di Napoli con un fondo di dotazione di lire duecento milioni, che sarà prelevato dalla massa di rispetto del Banco stesso e da un fondo di riserva da costituirsi con l'assegnazione di una parte degli utili della Sezione medesima, come dal successivo art. 7.

Art. 3.

La Sezione ha sede in Napoli presso la Direzione generale del Banco di Napoli.

Essa è amministrata e rappresentata dagli stessi organi amministrativi del predetto Istituto, i quali emaneranno le norme per il suo funzionamento e per le relative operazioni, nonché quelle per la emissione e l'ammortamento delle obbligazioni di cui al successivo art. 5.

Sono applicabili allo svolgimento dell'attività ed all'amministrazione della Sezione le norme statutarie e regolamentari del Banco di Napoli.

Art. 4.

Presso la Direzione della sezione potrà essere istituito un Comitato tecnico-consulativo presieduto dal direttore generale del Banco di Napoli o, per sua delega, da un funzionario del Banco stesso.

Il Comitato tecnico-consulativo si compone di un numero di membri non superiore a cinque e, cioè, del presidente o di chi lo sostituisce, del direttore della Sezione e di tre membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, scelti fra le persone che abbiano particolare competenza tecnica.

Il Comitato tecnico-consulativo darà parere sulle richieste di finanziamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli. Al Comitato stesso potrà essere richiesto il parere consultivo su questioni che interessino l'attività della Sezione medesima.

Art. 5.

In relazione alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, la predetta Sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni il valore nominale complessivo pari all'ammontare delle operazioni compiute, assistito da tutte le garanzie e dai privilegi previsti dal decreto stesso, nonché dai fondi di dotazione e di riserva di cui al precedente art. 2 e dalla massa di rispetto del Banco di Napoli.

Art. 6.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente saranno del valore nominale di lire mille ciascuna e potranno essere emesse in certificati unitari o multipli, nominativi o al portatore e con durata non superiore ad anni venti.

Esse saranno soggette al bollo di lire due per ogni titolo, ed esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali; saranno assimilate ad ogni effetto alle cartelle degli Istituti di credito fondiario; ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; saranno comprese nell'elenco dei titoli sui quali dall'Istituto di emissione sono consentite anticipazioni e potranno inoltre essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quali depositi cauzionali.

Art. 7.

Annualmente sul fondo di dotazione conferito dal Banco di Napoli verrà liquidato, in sede di chiusura di esercizio, a favore dell'azienda bancaria del detto Istituto, un interesse pari al saggio ufficiale di sconto, maggiorato di non oltre tre punti.

Gli utili netti annuali della Sezione saranno quindi così ripartiti:

- a) per sei decimi al fondo di riserva della Sezione;
- b) per due decimi per l'istituzione di premi di incoraggiamento a favore di aziende industriali meritevoli;
- c) per due decimi alle prime obbligazioni favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Napoli, fatta eccezione degli utili derivanti dalla gestione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE —
SCUCCIMARRO — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 245.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino.

N. 245. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino, via Feletto 8; viene approvato lo statuto della Fondazione in data 14 dicembre 1943, e la stessa Fondazione viene autorizzata ad accettare il legato disposto da Bice Boggio con testamento olografo 18 novembre 1942, consistente in un fabbricato situato in Torino, corso Italia n. 125, del valore complessivo di L. 257.800 (duecentocinquantesette-milottocento).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 246.

Passaggio alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica della Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Martino, in Rimini (Forlì).

N. 246. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, la Confraternita del SS.mo Sacramento nella chiesa di San Martino in Rimini (Forlì), passa alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 247.

Erezione in ente morale dell'Istituto Muzio Gallo, con sede in Osimo (Ancona).

N. 247. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, l'Istituto Muzio Gallo, con sede in Osimo, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Revoca della nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940, col quale il sig. Lorenzo Garelli di Cesare venne nominato rappresentante del sig. Giuseppe Oliviero, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto in data 9 settembre 1946, rogato Baldioli, notaio in Torino, col quale il suddetto sig. Garelli ha rinunciato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. Oliviero;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Lorenzo Garelli di Cesare a rappresentante del sig. Giuseppe Oliviero, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 14 ottobre 1946

(3188)

Il Ministro: BERTONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì), di un mutuo di L. 9.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3234)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villafranca Tirrena (Messina), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3252)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietraligore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pietraligore (Savona), di un mutuo di L. 930.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3253)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Conselice (Ravenna), di un mutuo di L. 700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3254)

2656

29-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 246

MINISTERO DELL'INTERNO**Avviso di rettifica**

Nel comunicato relativo alla concessione di un mutuo al comune di Viterbo per l'integrazione del bilancio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 26 settembre 1946, ove è detto essere l'ammontare di L. 17.500.000, deve invece dire: lire 11.000.000.

(3503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950

Si notifica che il giorno 19 novembre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Cavour n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 12ª estrazione, per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle diciannove serie scadenti il 15 febbraio 1950, emesse in base al decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alla estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di novembre, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PONTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1946 - N. 220

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	463,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906 86,35

Id. 3,50 % 1902 85,80

Id. 3 % lordo 71 —

Id. 5 % 1935 93,60

Redimibile 3,50 % 1934 79 —

Id. 5 % 1936 93,40

Obbligazioni Venezia 3,50 % 97,20

Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 98,10

Id. 5 % (15 febbraio 1949) 97 —

Id. 5 % (15 febbraio 1950) 98,95

Id. 5 % (15 settembre 1950) 97 —

Id. 5 % (15 aprile 1951) 97,05

Id. 4 % (15 settembre 1951) 91,375

Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) 97 —

Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) 98,075

Id. 5 % convertiti 1951 97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 1

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Eduardo fu Ruggero, dom. a Napoli. Vincolato	77 —
Id.	151263	Allodi Alfredo fu Aldobrandino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
Id.	321606	Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascita da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	002120 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che nei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2452)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano**

Con decreto 15 ottobre 1946, n. 8390, del Ministro per i lavori pubblici, i signori Moro ing. Giuseppe e Dotallevi ing. Ireneo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(3198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 198, con il quale, ai condomini della sorgente di acqua termominerale denominata « Molinelli », in territorio del comune di Sciacca, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Frisica Alfonso fu Tommaso, domiciliato in Sciacca (Agrigento), è concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale suddetta.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 206, con il quale, la concessione della miniera di lignite denominata « Dunarobba », sita in territorio di Montecastrilli, provincia di Terni, trasferita alla Società anonima Aurora col decreto Ministeriale 26 marzo 1940, è intestata alla Società anonima Ligniti « Dunarobba », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 204, con il quale, la concessione per marna da cemento denominata « Poggio al Mandrone », in territorio del comune di Prato, provincia di Firenze, di cui è titolare la Società anonima Calci e cementi di Bisenzio, è intestata al nome della Società anonima Italcementi fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 224, con il quale, ai signori Leoncelli Giacomo e Donati Domenico, domiciliati nel comune di Ponte di Legno, provincia di Brescia, è concessa la facoltà di coltivare, per la durata di anni tre, il giacimento di torba, sita in località denominata « Carezzo », in territorio del comune di Ponte di Legno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 199, con il quale, alla Società Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, sita in località denominata « Ca Colombi Berné Cappellazzo », in territorio del comune di Castano, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 205, con il quale, la concessione della torbiera denominata « Molino », in territorio del comune di Brendola, provincia di Vicenza, accordata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943 al sig. Carta Marcello, è prorogata per la durata di anni due a decorrere dal 18 febbraio 1946.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 262, con il quale, al sig. Angelo Tagliabue, domiciliato in Monza, è concessa, per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare la miniera di gas idrocarburi, sita in località denominata « San Genesio », in territorio dei comuni di Lugagnolo Val d'Arda, Vernasca e Morfasso, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 220, con il quale, ai condomini della mi-

niera di zolfo denominata « Giffarone Abate », in territorio del comune di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Conte Federico Giovanni fu Alessandro, domiciliato in San Cataldo, provincia di Caltanissetta, è concessa la facoltà di coltivare, in perpetuo, la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 221, con il quale, al sig. Conte Lorenzo, domiciliato in Napoli, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale, sita in località denominata « Mirtina », in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 236, con il quale, l'art. 1 del decreto Ministeriale 25 settembre 1941, è soppresso e sostituito dal seguente: « Le concessioni di petrolio e gas idrocarburi » « Petroliara », compresa la zona di ampliamento accordata con decreto Ministeriale 18 maggio 1925, in territorio dei comuni di San Giovanni Incarico, Fulvaterra e Ceperano, provincia di Frosinone, e « Farnesina » in territorio di Pico, provincia di Frosinone, sono confermate, fino al 1° gennaio 1970, a favore della Società petroli d'Italia, con sede in Milano, alle stesse condizioni di cui alla convenzione 27 settembre 1921, resa esecutiva con il decreto Ministeriale 15 ottobre 1921 ».

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 196, con il quale, la concessione della torbiera denominata « Viotte », in territorio dei comuni di Besenò e Trento, provincia di Trento, accordata, per la durata di anni tre, con decreto Ministeriale 22 giugno 1943 a favore del sig. Negri Lorenzo, è prorogata, per anni due, a decorrere dal 22 giugno 1946.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 257, con il quale, la concessione temporanea di marna da cemento denominata « Scarella », in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, accordata con decreto Ministeriale 26 marzo 1934 alle signorine Paola e Maria dei marchesi Scarampi di Villanova e signora Valentina Scarampi di Villanova, ved. Ferrari d'Orsara, è trasferita ed intestata alla Società Minerale di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 258, con il quale, la concessione di marna da cemento denominata « Castellaro e Ghina di Brusaschetto », in territorio dei comuni di Camino Monferrato e Brusaschetto, provincia di Alessandria, accordata, in perpetuo, con decreto Ministeriale 19 settembre 1932 alle signorine Maria e Paola dei marchesi Scarampi di Villanova e signora Valentina dei marchesi Scarampi di Villanova, ved. Ferrari d'Orsara, coeredi del marchese Fernando Scarampi di Villanova, è trasferita ed intestata alla Società Minerale di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 291, con il quale, è confermato il decreto Ministeriale 20 gennaio 1945 dell'ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale, al sig. Achille Pluisio, domiciliato in Como, venne concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di feldspato, sita in località denominata « Lenteno », in territorio del comune di Dervio, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 272, con il quale, alla « Rutilana » Società per l'industria chimica e mineraria, con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di argille smettiche, sita in località denominata « Su Lau », in territorio dei comuni di Laconi e Nurallao, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 7 industria e commercio, foglio n. 976, con il quale, è accettata la rinuncia della Società Anonima Gestione Minerale Alesina « S.A.G.M.A. » alla concessione di antimonio « Rio Danza » in territorio dei comuni di Ronen e Sarentino, provincia di Bolzano, accordata con decreto Ministeriale 21 luglio 1940.

L'area della suddetta concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(3233)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a n. 22 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7265/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1º luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 22 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'Art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma ed agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 35º.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a) 40 anni per coloro che parteciparono nel reparto delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1938 e per coloro che hanno partecipato nel reparto delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'Art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci del Comune, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, al fine della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1948, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di laurea o di cui al precedente art. 2 o copia notariale dello stesso, debitamente legalizzata;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

j) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonché la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio o meno che il concorrente dichiara nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e i), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), i) e m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purché non siano scaduti di validità, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame conterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo del Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1170, e successivo modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerite acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

2660

29-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 246

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Al nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Quando siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte:

Parte prima:

- 1) diritto civile e nozioni di procedura civile;
- 2) diritto commerciale;

Parte seconda:

- 1) diritto amministrativo e costituzionale;
- 2) nozioni di diritto penale.

Parte terza:

- 1) economia politica - scienza delle finanze - sistema tributario dello Stato;
- 2) nozioni di statistica - nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
- 3) legge organica sul monopolio dei tabacchi e dei sali (17 luglio 1932, n. 967).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCIMARRO

(3373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del bando di concorso a 25 posti di volontario delle imposte dirette bandito con decreto Ministeriale 1° maggio 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2365, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1943, registro n. 11, foglio n. 156, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1943, col quale venne bandito un pubblico concorso per esami a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1943, registro n. 45, foglio n. 94, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, detto concorso non è stato espletato e che è opportuno provvedere alla revoca del bando di concorso sopra indicato e, in conseguenza, alla revoca del decreto di nomina della Commissione esaminatrice;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 1° maggio 1943, col quale fu bandito un pubblico concorso per esami a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

E' altresì revocato il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

(3372)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore medico-chirurgo e di allievo ispettore ingegnere.

In relazione al punto 6) degli avvisi-programma approvati col decreti Ministeriali nn. 4005 e 4007 del 17 maggio 1946, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoidicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

allievo-ispettore ingegnere: 4 e 5 novembre 1946;

allievo-ispettore medico-chirurgo: 6 e 7 novembre 1946.

(3293)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANT' RAFFAEL, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 28 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 4 settembre 1946, n. 239.

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa
dell'Aeronautica Pag. 2646

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 240.

Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto Pag. 2646

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 241.

Devoluzione a favore dello Stato del 25 % dei saldi attivi delle quote di rivalutazione monetaria degli impianti, integrate per aumento del capitale sociale Pag. 2647

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 242.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. Pag. 2649

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 243.

Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione di Cagliari centro Pag. 2648

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 Pag. 2648

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2649

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2649

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2649

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2649

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bordighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2649

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2649

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di reddito Pag. 2649

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2650

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico Pag. 2652

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2652

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 245 DEL
28 OTTOBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana - Ottobre 1946 (fascicolo n. 10).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 settembre 1946, n. 239.

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa della Aeronautica, sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

Personale in servizio di leva, richiamato o trattenuto:

a) con meno di 40 mesi di servizio:	
aviere	L. 25
aviere scelto	» 27
primo aviere	» 30
b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:	
aviere	L. 35
aviere scelto	» 38
primo aviere	» 42

Personale rafferma e vincolato a ferma speciale (primi avieri, avieri scelti, avieri):

a) dalla data di arruotamento fino al compimento del 1° anno di servizio	L. 41
b) dopo il 1° anno di servizio fino al compimento del 2° anno di servizio	» 43
c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio	» 60
d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio	» 80
e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio	» 100
f) dopo 11 anni di servizio	» 110

A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

L'indennità di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

L'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650,

Art. 2.

L'art. 91 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° ottobre 1945:

« Lo stipendio, la paga giornaliera, gli altri assegni fissi, le indennità e i soprassoldi per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'Aeronautica, sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore.

Ai graduati e militari di truppa vincolati a ferma speciale o rafferma che siano ammogliati o vedovi con prole conviventi ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di L. 750 mensili oltre una indennità supplementare di L. 300 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente e a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità speciale di cui sopra è ridotta a L. 300, per i militari provvisti di alloggio in natura, restando le indennità supplementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CINGOLANI —
CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946

Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 240.

Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 247;

Visti gli articoli 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila.

Art. 2.

I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
ARDEBIO

Visto, il *quindici* settembre 1946
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO (ILLO STATO 13 settembre 1946, n. 241)

Devoluzione a favore dello Stato del 25 % dei saldi attivi delle quote di rivalutazione monetaria degli impianti, integrate per aumento del capitale sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

I saldi attivi delle rivalutazioni monetarie eseguite ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, quando vengano trasferiti a capitale, sono, nella misura del 25 %, devoluti a favore dello Stato.

La devoluzione non si applica ai saldi attivi corrispondenti alle rivalutazioni riferibili all'allineamento della lira, stabilito dal regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40.

Art. 2.

Quando i saldi attivi indicati nel primo comma dell'art. 1 vengono accantonati a riserva, essi non sono compresi tra le riserve risultanti dal bilancio agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, e nell'art. 29 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.

Il comma precedente non trova applicazione quando la società devolva a favore dello Stato una somma pari al 15 % dei saldi attivi accantonati a riserva.

Al momento in cui i saldi attivi sopra indicati venissero trasferiti a capitale, sarà devoluta a favore dello Stato una quota pari al 10 %, a complemento della devoluzione del 15 % già operata a mente del comma precedente.

E' abrogata l'ultima comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744.

Art. 3.

La devoluzione a favore dello Stato è effettuata mediante versamento in Tesoreria di una somma pari all'importo dei saldi attivi devoluti.

L'obbligo del versamento incombe alla società, la quale ha il diritto di rivalersi verso gli azionisti. Il versamento stesso deve aver luogo entro 60 giorni da quello in cui il trasferimento a capitale fu deliberato.

In caso di mancato versamento entro il termine sopra stabilito, l'importo dei saldi attivi devoluti allo Stato — maggiorato dell'indennità di mora, a favore dell'Esercizio, del 10 % — è riscosso, a carico della società, mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione, con la procedura ed i privilegi valevoli per la riscossione delle imposte dirette, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 4.

E' data facoltà alle società di soddisfare l'onere della devoluzione mediante la consegna di azioni gratuite di valore nominale complessivo corrispondente all'importo dei saldi attivi devoluti, salvo il diritto di riscatto.

La consegna dei titoli deve essere effettuata entro 60 giorni da quello in cui fu deliberato il trasferimento a capitale dei saldi attivi risultanti dalla rivalutazione.

Il diritto di riscatto al valor nominale, maggiorato dell'interesse del 5 %, in ragione d'anno, deve esercitarsi entro un anno dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma.

I titoli sono intestati all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che ne terrà separata gestione per conto dello Stato.

Ove la consegna dei titoli non sia effettuata nel termine sopra indicato, la società decade dalla facoltà prevista nel primo comma e l'importo dei saldi attivi devoluti è riscosso in contanti a mente dell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di saldi attivi a capitale, attuati dopo il 30 agosto 1946.

Le società che abbiano deliberato il trasferimento prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno la facoltà di revocare la deliberazione entro il mese successivo a quello della stessa entrata in vigore, restando esonerate da ogni onere fiscale inerente alla deliberazione di trasferimento ed a quella di revoca.

Art. 6.

Per la risoluzione delle controversie cui possa dar luogo l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per la risoluzione delle controversie in materia di imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Con successivo decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, potranno essere dettate le norme di applicazione del presente decreto.

2648

28-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 245

Art. 8.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCIMARRO —
CORRINO — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 242.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che della norme sulla disciplina della stampa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, ed il decreto legislativo 29 luglio 1946, numero 47, concernenti la proroga dell'efficacia delle norme sulla stampa;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, concernenti la disciplina della stampa durante lo stato di guerra, prorogate fino al 31 ottobre 1946 dal decreto legislativo 29 luglio 1946, n. 47, continuano ad avere effetto fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 243.

Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione di Cagliari centro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione 11 dicembre 1944, della Giunta municipale di Cagliari, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione di Cagliari centro siano riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio di detto Comune, escluso quello appartenente agli ex comuni di Monserrato, Selargius, Quartucciu ed Elmas, aggregati al capoluogo e dove esistono uffici distinti di giudice conciliatore;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1911, n. 12 e 1 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I due uffici di conciliazione di Cagliari centro sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune di Cagliari, escluso quello degli ex comuni di Monserrato, Selargius, Quartucciu ed Elmas, aggregati al capoluogo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 83. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3239)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Prato (Firenze), di un mutuo di L. 19.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3235)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze), di un mutuo di L. 2.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3236)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino (Firenze), di un mutuo di L. 4.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3237)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze), di un mutuo di L. 1.100.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3238)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bordighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bordighera (Imperia), di un mutuo di L. 3.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Taggia (Imperia), di un mutuo di L. 1.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 530, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 238, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, o fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Seclì. Ipotecato . . .	11 —
Id.	275002	Come sopra.	—
Rend. 5 %	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena). Ipotecato	100 —
Id.	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli. Vincolato . . .	350 —
Prest. Red. 3,50 %	400085	Odasso Carmela fu Giovanni, nubile, dom. a Coazze (Torino). Vincolato	231 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2453)

2650

28-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 245

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	853256	405,50	Coda Giovanni fu Giovanni Antonio, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina, di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a favore di Besozzi Orsola Giuseppina di Luigi, nubile, dom. a Laveno (Como).
Id.	520887	405,50	Muller Giuseppe di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520888	465,50	Muller Pietro di Carlo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe moglie di Marangoni Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754279	453 —	Muller Ernesto fu Giuseppe, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830732	405,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	833112	518 —	Muller Carla Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	594136	70 —	Caccia Luigia di Francesco ved. di Gussone Giovanni, dom. a Tricate (Novara).	Caccia Luigia di Francesco ved. di Gussone Giovanni, dom. a Tricate (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	336559	1.201 —	Combi Anna fu Giuseppe Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu Giuseppe Antonio Giovanni, ecc., come contro.
Id.	340926	2.380 —	Combi Anna fu Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399326	861 —	Combi Anna fu Giovanni Giuseppe, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399327	287 —	Come sopra con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi Giovanni Giuseppe.	Come sopra, con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi Giuseppe Antonio Giovanni.
Rend. 5 %	25310	1.455 —	Combi Anna fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, ved. Combi, dom. a Terranova Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu Giuseppe Antonio Giovanni, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	253957	385 —	D'Alessio Carmine fu Pasquale, minore, sotto la tutela di Lucarello Andrea fu Michele, dom. a Napoli.	D'Alessio Carmine fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	62012	1.050 —	Demolli Filippo fu Giuliano, dom. a New York.	Demolli Ilario Filippo, ecc., come contro.
Id.	77999	458,50	Brofferio Lorenzo Angelo di Federico, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Galbra Angelina fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Galbra Maria Angelina Michela, ecc., come contro.
Id.	171112	189 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3.50 % (1934)	77900	455 —	Brofferio <i>Lina</i> di Federico, nubile, dom. in Roma, con usufrutto a favore di <i>Gallina Angiolina</i> fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Brofferio <i>Carlotta</i> , ecc., come contro, con usufrutto a favore di <i>Gallina Maria Angiolina Micheline</i> , ecc., come contro.
Id.	171113	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	78000	455 —	Brofferio <i>Ida</i> di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	171114	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15904	175 —	Sendello <i>Ira</i> fu Fausto moglie di Cantoni <i>Guido</i> fu Massimo, dom. a Milano, vincolata per dote.	Sendello <i>Ira</i> fu Fausto moglie di Cantoni <i>Carlo Felice Guido</i> , ecc., come contro.
Rend. 5 %	103316	230 —	Maroni <i>Maria</i> fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavese <i>Giovannina</i> , dom. a Mede Lomellina (Pavia).	Maroni <i>Vescovi Maria</i> , ecc., come contro.
Id.	176090	509 —	Boesi <i>Elvira</i> fu Vincenzo, ved. <i>Omodeo Salè</i> dom. a Novara, con usufrutto a favore di <i>Omodeo Salè Carmela</i> fu Pietro, dom. a Mortara (Pavia).	Come contro, con usufrutto a favore di <i>Omodeo Carmelina</i> fu <i>Annibale Pietro</i> , dom. a Mortara (Pavia).
Id.	123403	8.000 —	Brignardello <i>Vincenzina</i> fu Nicola, nubile, dom. a Cagliari, con usufrutto a favore di <i>Beccio Teresa</i> fu Vincenzo ved. di <i>Brocchi Luigi</i> , dom. a Cagliari.	Come contro, con usufrutto a favore di <i>Beccio Anna Teresa</i> fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	178042	875 —	Gargiullo <i>Giuseppina</i> fu Vincenzo, moglie di <i>Gasparri Arturo</i> , dom. a Roma, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di <i>Brughiotti Orsola</i> fu Nicola, ved. di <i>Sperduti Francesco</i> , dom. a Roma e <i>Brughiotti Maria</i> .	Come contro, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di <i>Brughiotti Sabina Orsola Giulia</i> , ecc., come contro.
Id.	101269	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319638	490 —	Gargiullo <i>Giuseppina</i> fu Vincenzo ved. di <i>Gasparri Arturo</i> , dom. a Roma, con usufrutto a favore di <i>Brughiotti Orsola</i> fu Nicola ved. di <i>Sperduti Francesco</i> , dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a favore di <i>Brughiotti Sabina Orsola Giulia</i> , ecc., come contro.
Red. 3.50 % (1934)	290901	1.045 —	<i>Luciani Italia</i> di Pasquale, moglie di <i>Biagnani Angelo</i> , dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale.	<i>Luciano Italia</i> di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	443305	2.415 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	13397	250 —	Antonini <i>Elisabetta</i> fu Giovanni, moglie di <i>Nino Giovanni</i> fu Giuseppe Antonio, dom. ad Ivrea (Torino).	Antonini <i>Maria Cristina Elisabetta</i> , ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	5031	43 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11145	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3.50 % (1934)	399438	1.015 —	Bianco <i>Clorinda della Linda</i> fu Marziano, demente sotto l'amministrazione provvisoria di <i>Porco Adolfo</i> fu Pietro, dom. a San Marzano Monasca (Alessandria).	Bianco <i>Florinda Clorinda Maria della Linda</i> fu Marziano, ecc., come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	538011	735 —	Ferrone <i>Emilia Vittoria</i> di Michele Ippolito, moglie di <i>Prucca Andrea</i> , con vincolo dotale.	Ferrone <i>Emilia Vittoria o Emilia Vittoria o Vittoria o Emilia Vittoria Teresa</i> di Michele Ippolito detto <i>Ippolito</i> moglie di <i>Prucca Andrea</i> , con vincolo dotale.
Id.	136392	21 —	Gianello <i>Speranza</i> fu Antonio, nubile, minore sotto la patria potestà della madre <i>Della Vallo Maria</i> , dom. in Cliviasco (Udine).	Gianello <i>Maria Speranza Caterina</i> fu Antonio ecc., come contro.
Id.	201146	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	50194	1.250 —	Radici <i>Luigi</i> fu Cesare, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di <i>Grancini Giovanna</i> fu <i>Ambrogio</i> ved. Nè, dom. ad Orto al Serio.	Come contro, con usufrutto a favore di <i>Grancini Maria Giovanna</i> fu <i>Giovanni Ambrogio</i> ved. Nè, dom. ad Orto al Serio.

2652

28-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 245

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. 43 4 %	280	Capitale 10.000 —	Gaffuri Carla fu <i>Battista</i> , minore, sotto la tutela di Introzzi Pompeo di Ercole, dom. a Milano.	Gaffuri Carla fu <i>Giovanni Battista</i> , minore, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-12	127	7.500 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo, con usufrutto a favore di <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, ved. Peano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna, ecc., come contro con usufrutto a favore di <i>Viara</i> , ecc., come contro.
Id.	128	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-13	83	15.000 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre <i>Viara</i> Marianna, ecc., come contro.
Id.	84	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	38794	105 —	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Maleo</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarbarbina</i> (Genova).	<i>Pennacino</i> Margherita, ecc., come contro, dom. a Castelvechio di <i>Roccarbarbina</i> (Genova).
Id.	385349	35 —	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Maleo</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarbarbina</i> (Savona).	<i>Pennacino</i> Margherita di Pietro, moglie di <i>Maleo</i> Luca, dom. a Castelvechio di <i>Roccarbarbina</i> (Savona).
Id.	501875	1.050 —	<i>Beltrandi</i> Ines fu Francesco, ved. <i>Caffarel</i> , dom. a Vibo Valentia (Catanzaro).	<i>Beltrandi</i> Virginia <i>Celeste</i> Ines fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettifiche.

(2424)

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 163-T, n. 44, rilasciata il 13 agosto 1943 dalla Tesoreria provinciale di Pesaro, a favore di *Taranini* Antonio, viale Trieste n. 48, Pesaro, per il deposito di L. 1500 di buoni del Tesoro novennali 4% 1951, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2893)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1946 - N. 219

Argentina	25 —	Norvegia	20,1623
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	6,45	Portogallo	4,067
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1900	87,35		
Id. 3,50 % 1902	85,80		
Id. 3 % lordo	74,95		
Id. 5 % 1935	93,825		
Redimibile 3,50 % 1931	79,475		
Id. 5 % 1936	93,825		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,45		
Titoli del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	98 —		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,875		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,075		
Id. 5 % convertiti 1951	97,10		

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 26 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
VENERDI E FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 237.

Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri
organismi scolastici periferici in materia di istruzione ele-
mentare Pag. 2641

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 238.

Demolizione dei ricoveri antisereali privati Pag. 2642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 settembre 1946.

Nomina del commissario per i servizi amministrativi del
Senato Pag. 2643

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1946.

Determinazione della misura dei diritti per il rilascio di
certificati di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori
delle imposte di consumo Pag. 2643

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Nomina del presidente del Comitato
di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di
Roma Pag. 2643

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del commissario della Società cooperativa agri-
cola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Co-
macchio Pag. 2643

Nomina del commissario della Società cooperativa di pro-
duzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e comba-
tenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.
Pag. 2643

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario
straordinario del Consorzio idraulico del torrente Grigna,
con sede in Bionno Pag. 2644

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di fisiologia umana e di anatomia
ed istologia patologica, presso l'Università di Ferrara, cui
la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende prov-
vedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.
Pag. 2644

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e
moderna, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Uni-
versità di Pisa, cui la Facoltà stessa intende provvedere
mediante trasferimento Pag. 2644

CONCORSI

Ministero delle finanze: Revoca della graduatoria di merito
del concorso per titoli a 450 posti di volontario nel ruolo
di gruppo B delle Dogane ed imposte di fabbricazione
(specializzazione dogane), approvata con decreto Mini-
steriale 7 giugno 1943 Pag. 2644

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 237.

Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri
organismi scolastici periferici in materia di istruzione ele-
mentare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuri-
diche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle
opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 feb-
braio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istru-
zione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297;

2642

26-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 244

Visto il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866;
Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163;
Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e il Consiglio di disciplina.

Art. 2.

Il Provveditore agli studi sovrintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle disposizioni impartite dal Ministro i concorsi magistrali; approva le relative graduatorie; provvede alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decide, con provvedimento definitivo, sui loro ricorsi contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone, nei casi gravi ed urgenti, la chiusura delle scuole; nomina d'accordo col Prefetto, commissari per indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Sono però soggetti a ratifica del Ministero e debbono essere presi su conforme avviso del Consiglio scolastico provinciale, i provvedimenti relativi alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 ed ogni altra disposizione contraria e comunque non compatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
CORRADO

Visto, il Guardasigilli, GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
All. del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 238.
Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1527;
Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I ricoveri privati costruiti esclusivamente con materiale dei privati, ai sensi del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi.

Per quelli costruiti con l'impiego di materiali somministrati dallo Stato, ai termini dell'art. 5 del decreto stesso, la rimozione è subordinata all'autorizzazione del sindaco.

Art. 2.

I ricoveri privati eseguiti in tutto od in parte dai Comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi, previo il rilascio del certificato di collaudo dei ricoveri stessi, a cura dell'Amministrazione appaltante.

Art. 3.

I materiali di proprietà dello Stato impiegati per la costruzione dei ricoveri privati di cui all'articolo precedente e quelli che siano stati somministrati dallo Stato ai termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, verranno, all'atto della demolizione dei ricoveri, presi in consegna dal Ministro per i lavori pubblici, il quale, attraverso i Provveditorati regionali delle opere pubbliche, ne disporrà l'utilizzazione in opere di ricostruzione nelle località maggiormente colpite dalla guerra.

I Provveditorati regionali delle opere pubbliche potranno provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei ricoveri privati previsti agli articoli 1, comma secondo, e 2 precedenti.

Art. 4.

Il proprietario del fabbricato che, successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, demolirà il ricovero in deroga alle norme previste agli articoli 1, comma secondo, e 2, è punito con l'ammenda da lire 5000 a L. 20.000.

Salve le disposizioni del comma precedente, qualora, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il proprietario del fabbricato non abbia curato la conservazione dei materiali di cui al primo comma dell'art. 3 o li abbia trasferiti a terzi, è tenuto a risarcire lo Stato del valore dei materiali da questo forniti ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39. Tale valore sarà calcolato ai prezzi del mercato al momento in cui verrà constatata la trasgressione.

Il Prefetto notifica, all'uopo, al proprietario interessato, l'importo del valore dei materiali, dandone comunicazione al Ministero dell'interno:

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, il proprietario può far ricorso al Ministero dell'interno, che decide in via definitiva.

Trascorso tale termine o deciso il ricorso, la somma dovuta viene recuperata con le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il regio decreto 24 settembre 1936, n. 2121 ed il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, sono abrogati.

Le spese anticipate dal Ministero dell'interno attraverso i Comuni per la costruzione dei ricoveri privati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, restano per intero a carico dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO
— CORRINO — ROMITA — MORANDI

Visto, il Guardasigilli, GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946

Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1946.

Nomina del commissario per i servizi amministrativi del Senato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 6 settembre 1946, n. 117, concernente la nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Raffaele Montagna è nominato commissario per i servizi amministrativi del Senato.

Per lo svolgimento del predetto incarico, il commissario eserciterà le attribuzioni già spettanti al Presidente ed al Consiglio di presidenza del Senato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1946

Registro Presidenza n. 2, foglio n. 341. — MASSIMO

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1946.

Determinazione della misura dei diritti per il rilascio di certificati di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, istitutiva dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, che demanda al Ministro per le finanze di determinare con propri decreti la misura dei diritti da corrispondere a favore dell'Esercizio per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo stesso:

Visto il proprio decreto 30 aprile 1940, n. 5100;

Decreta:

A decorrere dal 15 novembre 1946, la misura dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo è determinata in lire duecento, da versare in Tesoreria in conto entrate eventuali e diverse.

Roma, addì 20 ottobre 1946

(3231)

Il Ministro: SCOCCIMARRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma

Nella seduta tenuta il 18 settembre 1946 del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma, l'avvocato Giovanni Ozzo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 275 e successive modificazioni.

(3216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa agricola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Comacchio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 settembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Ferrara in data 11 marzo 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Comacchio, e alla nomina del dott. Edmondo Brighenti a commissario della Cooperativa stessa.

(3217)

Nomina del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e combattenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 settembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Ravenna in data 7 settembre 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e combattenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, ed alla nomina del dott. Fernando Casadei Lelli a commissario della Società stessa.

(3218)

2644

26-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 244

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario del Consorzio idraulico del torrente Grigna, con sede in Bienna.

Con decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 1101, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 329, è stato confermato lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Grigna, con sede in Bienna, ed il dottor Ing. Franco Apollonio è stato nominato commissario straordinario del Consorzio stesso con i poteri di tutti gli organi consorziati, compresi quelli dell'assemblea.

(3215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisiologia umana e di anatomia ed istologia patologica, presso l'Università di Ferrara, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Ferrara, sono vacanti le cattedre di fisiologia umana e di anatomia ed istologia patologica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire la propria domanda direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3199)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno far pervenire la propria domanda direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3200)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

CONCORSI**MINISTERO DELLE FINANZE**

Revoca della graduatoria di merito del concorso per titoli a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1943, registro n. 11 Finanze, foglio n. 310, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta l'inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi per titoli fascisti e demografici;

Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 7 giugno 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 7 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, bandito con decreto Ministeriale 30 aprile 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione delle preferenze e punteggi attribuiti ai candidati forniti di cosiddette benemerenze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, foglio n. 208. — L. ESEN

(3229)

SANTI RAFFAELI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 25 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Folligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.
Asformazione della procedura di liquidazione della Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova) da ordinaria in coattiva Pag. 2626

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Apertura di uno sportello in Monsummano (Pistoia) della Banca nazionale del lavoro Pag. 2626

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.
Apertura di agenzie di città in Catania e Palermo del Banco di Sicilia Pag. 2627

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Giammoro, frazione del comune di Pace del Mela (Messina), del Banco di Sicilia. Pag. 2627

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Crotone (Catanzaro) della Banca di Calabria Pag. 2627

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.
Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati dall'ente assistenziale «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) Pag. 2627

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro) Pag. 2628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Urbani Edda avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2628

Esito del ricorso presentato da Vadala Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2629

Esito del ricorso presentato da Wax Enrico avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2629

Esito del ricorso presentato da Mattei Giacomo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2629

Esito del ricorso presentato da Turchi Francesco avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2629

Esito del ricorso presentato da Gavotti Giuliana avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2630

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella in Baccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2630

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2630

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2630

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2637

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2639

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2639

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa Pag. 2639

Ministero della pubblica istruzione:

Diffusa per smarrimento di diploma di laurea Pag. 2639

Ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1946 Pag. 2639

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 11 dal 1° al 15 giugno 1946 Pag. 2631

CONCORSI

Ministero dell'interno: Esame di concorso per merito istituito a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A) Pag. 2640

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 243 DEL 25 OTTOBRE 1946:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1946, n. 236.

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Trasformazione della procedura di liquidazione della Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova) da ordinaria in coattiva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Padova, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della

Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1943, con il quale l'avv. Mario Cicogna venne nominato liquidatore governativo della suddetta azienda ai sensi dell'art. 86-bis del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale anzidetta con quella speciale prevista dal capo 8° del citato testo unico e dal titolo 7°, capo 3°, del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale SS. Maria e Nazario di Cinto Euganeo (Padova) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, ed al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'attuale liquidatore governativo avv. Mario Cicogna è nominato commissario liquidatore della sopracennata Cassa rurale ed artigiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRINI

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Apertura di uno sportello in Monsummano (Pistoia) della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1946, con il quale la Banca nazionale del lavoro veniva autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Empoli contro contemporanea chiusura degli sportelli di Monsummano e di Pescaglia;

Vista la domanda avanzata dalla Banca predetta per essere autorizzata a chiudere il proprio sportello di Bagni di Lucca in luogo di quello di Monsummano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, ad aprire una propria dipendenza in Empoli, è subordinata alla contemporanea chiusura dello sportello di Pescaglia (Lucca) e dello sportello di Bagni di Lucca (Lucca); quest'ultimo in sostituzione di quello di Montemurlo (Pistoia) che potrà continuare ad operare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro: PETRILLI

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Apertura di agenzie di città in Catania e Palermo del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire proprie agenzie di città in Catania - quartiere Ognina - e in Palermo - via della Libertà (verso piazzetta delle Croci), zona tra via Dante e piazza Virgilio (verso via Serradifalco), piazza Casa Professa e San Lorenzo Colli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: BRARONIS

(3191)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Giamporo, frazione del comune di Pace del Mela (Messina), del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Giamporo, frazione del comune di Pace del Mela (Messina).

L'autorizzazione concessa all'Istituto predetto di aprire una propria dipendenza in Rometta (Messina) è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: BRARONIS

(3173)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Crotone (Catanzaro) della Banca di Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Crotone (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BRARONIS

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati dall'ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichia-

razioni di consilia e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Viste le lettere n. 2239 del 20 marzo 1946 e n. 511 del 24 aprile 1946, con le quali l'ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) propone che vengano dichiarati privi di efficacia giuridica taluni provvedimenti di carattere economico-giuridico adottati dall'ente U.M.A., relativamente alla gassogenizzazione delle trattorie agricole, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Considerato che tali provvedimenti furono determinati da motivi di carattere politico, con la conseguenza di portare la responsabilità dell'ente oltre i compiti statutari delle sue normali attribuzioni di coordinamento e di assistenza degli utenti motori agricoli;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti gli atti ed i contratti del commissario dell'Ente U.M.A., o dei suoi incaricati, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, che direttamente o indirettamente coinvolgono la responsabilità in proprio dell'ente « U.M.A. » nell'obbligazione di acquistare, per conto degli utenti motori agricoli aderenti all'ente stesso e prenotatisi per l'assegnazione, apparecchiature di gassogeni prodotte dalle fabbriche « Satala » Società trasporti automobilistici lavori agricoli - Milano, e « Soterna » Società generale per le industrie minerarie chimiche e meccaniche, società per azioni, Roma e Milano, nonché da altre società del genere.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGOSA

(3124)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 7 settembre 1933 con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro), affidandone

il mandato ad un Collegio di liquidatori del quale faceva parte il sig. Bruno Vincenzo Gallo che accentrava in sé le funzioni dell'intero Collegio;

Considerato che il Gallo ha rassegnato le dimissioni e che non è possibile, per ragioni ambientali, di ricostituire il suddetto organo mediante deliberazione dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Il sig. dott. rag. Giovanni Monizzi fu Antonio, è nominato liquidatore unico della Cassa rurale e artigiana di Verzino (Catanzaro), ai sensi dell'art. 86-bis del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sopra citato, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BARTONA

(3190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Urbani Eda avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 1 decisioni

N. 111 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 7 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Urbani Eda di Giorgio e fu Fiorelli Ottorina, nata a Livorno il 7 luglio 1908 e residente in Torino, corso Re Umberto n. 125, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 421, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Urbani Eda e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario
D. CURCIO

(3221)

Esito del ricorso presentato da Vadala Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

N. 2 decisioni

N. 95 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 7 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Vadala Giuseppe fu Gaetano e di Concetta Giachelli, nato a Bitonto (Bari) il 15 novembre 1896 e domiciliato in Roma, via T. Grossi n. 6, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Vadala Giuseppe e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario

D. CURCIO

(3222)

Esito del ricorso presentato da Wax Enrico avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

N. 3 decisioni

N. 52 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 8 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Wax Enrico di Maurizio e di Ottavia Vitale, nato a Genova il 1º dicembre 1901 ed ivi residente in via Aurelio Saffi n. 5/3, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Wax Enrico e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario

D. CURCIO

(3223)

Esito del ricorso presentato da Mattel Giacomo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

N. 4 decisioni

N. 29 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 10 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Mattel Giacomo fu Mario e fu Patrizi Maria, nato a Pergola di Pesaro il 10 agosto 1884 ed abitante in Roma, via G. B. Tiepolo n. 13, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Mattel Giacomo, diretto ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario

D. CURCIO

(3224)

Esito del ricorso presentato da Turchi Francesco avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

N. 5 decisioni

N. 10 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Turchi Francesco fu Antonio e fu Ludovisi Maddalena, nato a Roma il 21 luglio 1877 ed ivi domiciliato in via S. Agnese n. 12, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Turchi Francesco e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario

D. CURCIO

(3225)

Esito del ricorso presentato da Gavotti Giuliana avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

**COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.**

N. 6 decisioni

* N. 6 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Gavotti Giuliana di Nicotri e di Di Broglio Adele, nata a Genova e domiciliata in Roma, via Virgilio Orsini n. 17, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Gavotti Giuliana e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il Segretario
D. CURCIO

(3226)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella in Baccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella in Baccari (Catania), di un mutuo di L. 630.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3157)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 3.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3158)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Argenta (Ferrara), di un mutuo di L. 3.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3159)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 9 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona), di un mutuo di L. 4.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3160)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di un mutuo di L. 1.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3161)

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Cosenza è autorizzato, col sottordinato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale n. 4058 del 10 settembre 1946, importo del mutuo: L. 15.200.000.

(3185)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa.

Con decreto 14 ottobre 1946, n. 854, del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Lupis avv. Giovanni è nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo delle case popolari di Ragusa.

(3187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea.

Il dott. Luigi Scenna fu Tommaso, nato a Orsogna (Chieti) il 14 dicembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma il 17 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3208)

Ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1946.

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione e delle Amministrazioni dai medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1946.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3227)

**ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA**

Bollettino bimensile del bestfame n. 11
dal 1° al 15 giugno 1916

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Arezzo	Montevarchi	B	—	1
Asti	Villa Corsione	B	—	1
Avellino	Calatri	B	—	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Benevento	Talesse	B	—	1
Cagliari	Sant'Anteo	O	—	1
Id.	Sertiana	Cap	—	1
Catanzaro	Centrache	O	—	1
Id.	Ricadi	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	O	—	2
Id.	Volturino	B	6	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	—	1
Id.	Trom	O	—	2
Imperino	Alatri	O	—	1
L'Aquila	Raiano	S	—	1
Lecce	Soleto	E	1	—
Napoli	Cicciano	B	—	1
Potenza	Lauria	B	—	1
Rieti	Leonessa	O	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	1
Roma	Roccapriore	Cap	—	1
Id.	Roma	B	2	—
Terni	Arrone	Cap	1	—
Trapani	Trapani	O	—	1
Trento	San Lorenzo in Banale	B	—	1
			10	24
<i>Afta epizootica</i>				
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Morbello	B	1	—
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	1
Asti	Vine	B	1	—
Id.	Cunio	B	1	1
Id.	Montalto Scarampi	B	1	—
Id.	Castellazzo	B	—	1
Avellino	Altavilla Irpina	B	—	1
Id.	Bagnoli Irpino	O	—	1
Id.	Calabritto	B	1	—
Id.	Caposele	B	1	—
Id.	Casaano Irpino	O	1	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Chiusano	B	1	—
Id.	Chiusano di San Domenico	B	1	—
Id.	Guardia Lombardi	B	—	1
Id.	Montello	O	1	—
Id.	Montemarano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Avellino	Pietrastornina	O	—	1
Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	San Potito Ultra	B	1	—
Id.	Sorbo Sorpico	B	1	—
Bari	Altamura	Bo	2	—
Id.	Bari	B	1	—
Id.	Giuni del Colle	B	—	1
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Molfetta	B	1	—
Id.	Santeramo	B	—	1
Benevento	Paduli	B	7	3
Id.	Paicchio	B	1	2
Id.	Castelfranco in Miscano	B	4	2
Id.	Ginestra degli Schiavoni	B	1	—
Bergamo	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Bolgare	B	0	2
Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Borgomito	B	1	1
Id.	Brembate Sotto	B	—	1
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Camerata Cornello	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	2	1
Id.	Casate d'Adda	B	2	1
Id.	Casazza	B	1	—
Id.	Castione della Presottana	B	2	5
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	4	1
Id.	Curdono	B	1	—
Id.	Endine Gaiano	B	2	—
Id.	Entratico	B	—	3
Id.	Fara Olivana	B	3	4
Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	0	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Glisalba	B	5	—
Id.	Gorlago	B	1	2
Id.	Isso	B	2	1
Id.	Marne	B	1	—
Id.	Martinengo	B	1	2
Id.	Misano d'Adda	B	1	2
Id.	Nembro	B	1	2
Id.	Oltre il Colle	B	—	2
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	2	2
Id.	San Giovanni Bianco	B	1	1
Id.	San Martino de' Calvi	B	1	—
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Songavazzo	B	—	1
Id.	Soriso	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	2	—
Id.	Taleggio	B	—	2
Id.	Telgate	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	3	4
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Vedeseda	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Montenoglio	B	—	1

2632

25-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 243

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stalli o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Bologna	Vergato	B	1	—
Bozzano	Cymies	B	2	—
Id.	Lama	B	2	—
Id.	San Leonardo	O	—	1
Brescia	Brescia	B	17	4
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Bassano Bresciano	B	9	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Villachiera	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	20	—
Id.	Pompiano	B	4	—
Id.	Roncadello	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Mairano	B	14	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	19	1
Id.	Gussago	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	9	1
Id.	Rodongo Saiano	B	3	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	San Gervasio	B	6	—
Id.	Leno	B	11	2
Id.	Gambara	B	6	—
Id.	Torbolo	B	7	—
Id.	Pozzolongo	B	3	—
Id.	Quinzano	B	3	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cuzzago San Martino	B	6	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Barbariga	B	7	—
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Collatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolara	B	2	—
Id.	Serle	B	4	1
Id.	Erbusco	B	14	—
Id.	Calvogoso	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Manerbio	B	3	—
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Ollaga	B	10	1
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrozzato	B	4	—
Id.	Gimico	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lumezzane	B	6	1
Id.	Capriolo	B	5	—
Id.	Desenzano	B	2	—
Id.	Darfo	B	2	—
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Salò	B	2	—
Id.	Castelcovati	B	4	—
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Pian d'Artogno	B	1	—
Segue: Afta epizootica				
Brescia	Preseglia	B	1	—
Id.	Dello	B	4	—
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	4	—
Id.	Passirano	B	3	—
Id.	Comezzano	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	2	—
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Pederghuga	B	1	—
Id.	Poncarale	B	2	—
Id.	Bagnolo Mella	B	—	—
Id.	Botticino	B	—	—
Id.	Collebeato	B	—	—
Id.	Chiari	B	—	—
Brindisi	Brindisi	BO	—	—
Campobasso	Bonifro	B	—	—
Id.	Campodipietra	B	—	—
Id.	Cantalupo	B	—	—
Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Guardiaregia	B	—	—
Id.	Guglionesi	B	—	—
Id.	Jelsi	O	4	—
Id.	Morrone nel Sannio	OB	—	7
Id.	Rionero Sannitico	OB	—	9
Id.	Roccamandolfi	OB	3	—
Id.	Sant'Agapito	B	7	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	1	—
Id.	Santa Croce di Magliano	OB	—	2
Id.	Santo Campano	B	4	—
Id.	Venafro	B	1	—
Caserta	Pomicola	B	—	—
Chieti	Montenapoli	O	—	—
Id.	Pizzoferrato	OB	—	2
Como	Barzanò	B	4	—
Id.	Cimido	B	—	—
Id.	Erba	B	2	—
Id.	Grandola ed Uniti	B	—	—
Id.	Lanzo d'Intelvi	B	—	—
Id.	Lurago d'Erba	B	2	—
Id.	Menaggio	B	—	—
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Pasturo	B	—	—
Cremona	Azzanella	B	—	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	—	—
Id.	Bordolano	B	2	—
Id.	Camisano	B	—	—
Id.	Cappella de' Piconardi	B	—	—
Id.	Capralba	B	2	—
Id.	Casalnuoggero	B	1	—
Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Chiove	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	1	—
Id.	Crema	B	6	—
Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Montodine	B	3	—
Id.	Palvareto	B	1	—
Id.	Pieranica	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	5	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	2	—
Id.	Salviola	B	1	—
Id.	Sergnano	B	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Cremona	Sospiro	B	—	1
Id.	Torre Picenardi	B	—	1
Id.	Trigolo	B	1	1
Foggia	Accadia	B	8	9
Id.	Aseoli Satriano	B	—	2
Id.	Bovino	OB	2	—
Id.	Casalmuovo Monterotaro	B	—	7
Id.	Colenze Valfortore	B	1	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Id.	Deliceto	BS	27	—
Id.	Faeto	B	2	1
Id.	Foggia	B	9	—
Id.	Lucera	B	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	B	—	1
Id.	Orsara di Puglia	BO	9	1
Id.	Orta Nova	BS	6	—
Id.	Pietramontecorvino	B	—	2
Id.	Roseto Valfortore	B	2	—
Id.	San Marco La Catola	B	1	1
Id.	San Nicandro Garganico	B	—	1
Id.	San Paolo Civitate	O	1	—
Id.	San Severo	B	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	4	6
Id.	Stornara	B	1	—
Id.	Troia	B	—	7
Id.	Volturino	B	6	—
Id.	Forlì	B	5	2
Id.	Forlìmpopoli	B	—	2
Id.	Atina	B	2	2
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Recco	B	—	1
Id.	Rovogno	B	—	3
Id.	Castel di Sangro	B	—	1
Id.	Pescasseroli	BO	—	1
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
Id.	Seontrone	B	—	1
Id.	Latina	B	1	1
Id.	Sternatia	B	1	—
Id.	Galatone	B	1	—
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Nardò	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Mantova	Bigarello	B	—	1
Id.	Castellucchio	B	1	1
Id.	Canneto	B	—	1
Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Marcara	B	—	2
Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Poggio Rusco	B	—	1
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	2
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Bellinzago Lombardo	B	1	6
Id.	Bubiano	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Codogno	B	1	1
Id.	Crespiatien	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	5	2
Id.	Lodi	B	8	1
Id.	Lodivicochio	B	2	1
Id.	Magenta	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Milano	Malco	B	—	3
Id.	Montemaso Lombardo	B	—	2
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Pieve Emanuele	B	1	2
Id.	Salerno al Lambro	B	2	1
Id.	San Martino in Strada	B	3	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	2
Id.	Sottola	B	—	3
Id.	Trucazzano	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	—	1
Modena	Concordia	B	—	1
Id.	Fiumalbo	B	—	3
Id.	Formigino	B	1	2
Id.	Frassinoro	B	—	10
Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Monfestino	B	—	2
Id.	Pavullo nel Frignano	B	—	2
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	3
Novara	Bergolavezzaro	B	1	—
Id.	Cameri	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	5	3
Id.	Bagnoli	B	—	2
Id.	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	2	—
Id.	Bovolenta	B	1	—
Id.	Brugine	B	1	—
Id.	Campodarsego	B	1	1
Id.	Campodoro	B	3	—
Id.	Campo San Martino	B	2	1
Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Cittadella	B	—	2
Id.	Codevigo	B	—	2
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	—	1
Id.	Gazzo	B	6	—
Id.	Grantorto	B	5	—
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Morlarà	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Padova	B	—	2
Id.	Pernumia	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	—	1
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Pontelongo	B	1	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1
Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	Rubano	B	1	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	5	10
Id.	Sant'Angelo in Piove	B	—	1
Id.	Solvazzano	B	5	1
Id.	Solesino	B	5	—
Id.	Toolo	B	—	1
Id.	Tribano	B	—	2
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzero	B	2	—
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	3	—

2634

25-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 243

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Alta epizootica				
Padova	Villanova di Camposampiero	B	2	—
Palermo	Alia	B	1	3
Id.	Castronuovo di Sicilia	B	1	5
Id.	Ciminna	B	1	—
Id.	Cefalù	B	—	2
Id.	Gratteri	B	1	2
Id.	Mezzojuso	B	1	1
Parma	Fontevivo	B	1	—
Id.	Colorno	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Parma	B	—	1
Pavia	Giussago	B	1	—
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	—	1
Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	2	2
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	2	1
Id.	Mortara	B	3	—
Id.	Garlasco	B	3	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Battuda	B	—	1
Id.	Arona Po	B	—	1
Piacenza	Borgonovo Val Tidone	B	3	3
Id.	Castel San Giovanni	B	—	3
Id.	Gragnano Trebbiese	B	8	1
Id.	Pecorara	B	3	—
Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Pianello Val Tidone	B	3	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Pisa	Montescudaio	B	—	2
Id.	Vecchiano	B	—	1
Pistoia	Abetone	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	4	1
Id.	Brisighella	B	1	1
Reggio Calabria	Careri	B	1	1
Id.	Carini	B	2	1
Id.	Plati	B	1	2
Reggio Emilia	Brescello	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	—	6
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	4	—
Id.	Correggio	B	2	1
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Poviglio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Reggiolo	B	—	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	8	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Vallopietra	B	3	—
Rovigo	Arqua Polceina	B	2	—
Id.	Calto	O	1	—
Id.	Frassinello Polceina	B	1	—
Id.	Occhiebello	B	2	—
Id.	Rovigo	B	6	—
Id.	Villadose	B	1	—
Id.	San Martino di Venezze	B	4	—
Salerno	Cava dei Tirroni	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Alta epizootica				
Salerno	Montecorvino Rovella	B	5	—
Id.	Campagna	B	2	—
Id.	Eboli	B	4	—
Id.	Gioi	B	3	—
Id.	Stio	B	4	—
Id.	Ottati	B	2	—
Siena	Poggibonsi	B	1	—
Id.	Castellina in Chianti	B	—	2
Torino	Rueglio	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Strambino	B	1	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Brusasco Cnvagnolo	B	1	—
Id.	San Martino	B	1	—
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Banchetto	B	—	4
Id.	San Francesco al Campo	B	—	2
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	1
Trapani	Marsala	B	—	3
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Trapani	B	—	4
Treviso	Susegana	B	2	—
Id.	Villorba	B	1	—
Udine	Azzano Decimo	B	2	—
Id.	Momiano	B	14	5
Id.	Mortogliano	B	2	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Poreia	B	—	1
Id.	Pordenone	B	—	1
Id.	Premariacco	B	5	—
Id.	Romanzacco	B	3	—
Id.	San Vito al Tagliamento	B	3	—
Id.	Talmassons	B	8	6
Id.	Teor	B	—	1
Varese	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Corla Maggiore	B	1	—
Id.	Besozzo	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cinto Cuomaggiore	B	1	—
Id.	Fossò	B	—	1
Id.	Isolo	B	—	1
Id.	Stea	B	—	2
Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Buttapietra	B	—	1
Id.	Sant'Anna d'Alfede	B	1	—
Vercelli	Biella	B	1	—
Id.	Candelo	B	3	—
Id.	Campertogno	B	1	—
Id.	Casteletto Cervo	B	2	—
Id.	Collabiano	B	1	—
Id.	Crocentino	B	—	1
Id.	Livorno Ferraria	B	1	—
Id.	Pieve	B	1	—
Id.	Pondorano	B	2	—
Id.	Rossa	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
Id.	Gallio	B	—	1
Id.	Lusiana	B	—	1
Id.	Lugo di Vicenza	B	—	2
Id.	Poiana Maggiore	B	—	1
			872	448

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alice Belcolle	s	—	1
Id.	Casaseo	s	—	1
Id.	Valenza	s	—	—
Ancona	Belvedere Ostrense	s	3	1
Id.	Morro d'Alba	s	—	1
Id.	Filottrano	s	5	3
Id.	Osimo	s	2	—
Arezzo	Cortona	s	—	1
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	s	2	—
Id.	Altidona	s	1	1
Id.	Amandola	s	4	3
Id.	Ascoli Piceno	s	—	1
Id.	Campofilone	s	1	—
Id.	Carassai	s	1	—
Id.	Castel di Lama	s	—	8
Id.	Comunanza	s	—	3
Id.	Grottazzolina	s	4	1
Id.	Magliano	s	—	1
Id.	Massignano	s	—	1
Id.	Montegallo	s	—	8
Id.	Monte Giberto	s	—	2
Id.	Monte Rubbiano	s	—	8
Id.	Monte Vidon Combatte	s	1	1
Id.	Moresco	s	—	1
Id.	Polino	s	—	1
Id.	Petricoli	s	5	—
Id.	Santa Vittoria	s	—	1
Id.	Smerillo	s	—	1
Id.	Acquaviva Picena	s	—	1
Id.	Amandola	s	1	3
Id.	Arquata del Tronto	s	4	—
Id.	Fermo	s	—	1
Id.	Magliano di Tenna	s	—	2
Id.	Monte Fortino	s	5	—
Id.	Monte Giberto	s	6	—
Id.	Monte Granaro	s	—	3
Id.	Monte Urano	s	3	—
Id.	Monte Vidon Combatte	s	1	—
Id.	Ortezzano	s	1	—
Id.	Petricoli	s	2	—
Id.	Ponzano	s	3	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	s	5	2
Id.	Servigliano	s	1	—
Avellino	Conza Campania	s	—	1
Belluno	Belluno	s	—	3
Bergamo	Foresto Spasso	s	—	1
Bologna	Castello di Serravalle	s	—	1
Id.	Savigno	s	—	1
Bolzano	Renon	s	1	2
Id.	Vadana	s	1	—
Campobasso	Forlì del Sannio	s	—	1
Id.	Macchia d'Ischia	s	4	—
Id.	Pesole	s	2	—
Id.	Sant'Agapito	s	6	—
Id.	Vinchiaturo	s	—	3
Id.	Serrastretta	s	—	20
Catanzaro	Bucchianico	s	—	1
Chieti	Colodimezzo	s	1	—
Id.	Altilia	s	—	1
Cosenza	Copparo	s	10	—
Ferrara	Ferrara	s	—	4
Id.	Pietramontecorvino	s	—	2
Foggia	Esperia	s	—	1
Prosinone	Alatri	s	—	2
Id.		s	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
L'Aquila	Capestrano	s	—	2
Id.	L'Aquila	s	—	7
Id.	Rocca di Mezzo	s	—	4
La Spezia	Rocchetto di Vara	s	—	2
Id.	Zignago	s	—	2
Modena	Ravenna	s	1	—
Napoli	Ischia	s	—	6
Novara	Novara	s	—	—
Id.	Monza	s	—	—
Id.	Ricetto	s	—	1
Padova	Cervarese	s	—	2
Id.	Lozzo	s	—	—
Id.	Piacenza d'Adige	s	1	—
Parma	Montechiarugolo	s	—	2
Id.	Parma	s	—	1
Id.	Collecchio	s	—	1
Id.	Medesano	s	—	1
Id.	Noceto	s	—	1
Pesaro	Acqualagna	s	—	3
Id.	Galliciano	s	—	4
Id.	Gradara	s	—	2
Id.	Mondolfo	s	—	3
Id.	Pesaro	s	—	2
Id.	Santa Costanza	s	—	4
Pescara	Loreto Aprutino	s	—	1
Id.	Manoppello	s	—	2
Id.	Pescara	s	—	1
Id.	Almici	s	—	6
Pistoia	Abetone	s	—	—
Potenza	Calvello	s	5	—
Id.	Lavello	s	1	—
Ragusa	Ragusa	s	—	—
Reggio Emilia	Albinea	s	—	1
Id.	Bibbiano	s	—	3
Id.	Castelbosco di Sopra	s	1	—
Id.	Casalgrande	s	—	6
Id.	Castellarano	s	5	—
Id.	Castelnovo ne' Monti	s	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	s	—	3
Id.	Correggio	s	2	3
Id.	Cattolico	s	—	3
Id.	Guastalla	s	2	2
Id.	Novellara	s	2	—
Id.	San Polo d'Enza	s	3	1
Id.	Scandiano	s	1	1
Rieti	Rieti	s	—	2
Id.	Rivodutri	s	—	1
Rovigo	Adria	s	2	—
Id.	Giocolano con Daru-	s	1	2
Id.	chella	s	—	—
Id.	Trecenta	s	2	1
Siena	Poggibonsi	s	—	1
Torano	Atri	s	—	2
Id.	Silvi	s	1	2
Id.	Torano	s	2	3
Torino	Moucalieri	s	—	2
Id.	Cerea	s	1	—
Trento	Pergine	s	—	2
Treviso	Cessalto	s	—	1
Id.	Pieve di Soligo	s	—	1
Id.	Prozanziol	s	—	2
Id.	San Vandomiano	s	—	2
Id.	Sernaglia della Battaglia	s	—	1
Id.	Susegana	s	—	1

2636

25-10-1916 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 243

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Maltrossino dei suini					Segue: Peste e setticemia dei suini				
Troviso	Villorba	S	1	—	Cremona	Castelleone	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1	Ferrara	Copparo	S	—	5
Udine	Azzano Decimo	S	2	1	Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Bertolo	S	2	1	Foggia	Cagnano Varano	S	—	3
Id.	Bisnacco	S	—	1	Id.	Casalvecchio di Puglia	S	1	—
Id.	Castelnovo del Friuli	S	—	1	Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	4	5	Forlì	Forlì	S	3	—
Id.	Codroipo	S	1	1	Id.	Cesena	S	—	—
Id.	Cosentino	S	—	1	Id.	Santa Sofia	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	2	Id.	Verghereto	S	—	1
Id.	Marano Lagunare	S	—	5	Id.	Bagno di Romagna	S	—	1
Id.	Meduno	S	—	1	Id.	Forlimpopoli	S	—	1
Id.	Nimis	S	—	3	Frosinone	Alvito	S	3	—
Id.	Palmanova	S	—	1	Grosseto	Gavorrano	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	1	Id.	Monte Argentario	S	—	3
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	2	L'Aquila	L'Aquila	S	—	20
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	2	Latina	Subaudia	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	1	4	Id.	Priverno	S	—	30
Id.	San Vito al Tagliamento	S	—	1	Milano	Ossago Lodigiano	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	1	—	Modena	Fiorano Modenese	S	1	—
Id.	Torviscosa	S	—	2	Id.	Savignano sul Panaro	S	1	—
Id.	Trivignano	S	—	3	Novara	Vicoforte	S	1	—
Varese	Cadrezzato	S	—	1	Nuoro	Borore	S	—	1
Id.	Busto Arsizio	S	—	1	Pesaro	Fernignano	S	—	3
Venezia	Annone Veneto	S	—	3	Id.	Urbano	S	—	2
Id.	Torre di Mosto	S	—	1	Id.	Urbino	S	—	3
Verona	Casaleone	S	—	1	Pescara	Pescara	S	—	2
Id.	San Mauro di Saline	S	—	1	Id.	Montesilvano	S	—	1
Id.	San Pietro di Morfio	S	—	1	Pisa	San Miniato	S	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	3	Pistoia	Monsummano	S	—	—
Id.	Nanto	S	—	1	Id.	Montale	S	—	—
Id.	Orgiano	S	—	3	Potenza	Venosa	S	1	—
Viterbo	Veiano	S	1	—	Ravenna	Ravenna	S	—	15
			150	280	Id.	Alfonsino	S	—	8
Peste e setticemia dei suini					Id.	Conselice	S	—	5
Ancona	Fabrizio	S	1	—	Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Senigallia	S	1	2	Id.	Careri	S	1	1
Id.	Ostra Vetere	S	—	3	Id.	Cunini	S	1	1
Id.	Numana	S	—	1	Id.	Stignano	S	2	1
Id.	Osimo	S	5	1	Id.	Seminara	S	—	3
Arezzo	Arezzo	S	1	3	Id.	Melicucca	S	—	2
Id.	Foiano	S	—	4	Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Sansepolcro	S	—	4	Id.	Leonessa	S	—	2
Id.	Arezzo	S	—	1	Rieti	Posta	S	—	5
Avellino	Monfalcone	S	1	—	Id.	Campagnano di Roma	S	4	—
Bari	Santeramo	S	—	1	Roma	Mandela	S	10	2
Bologna	Bologna	S	—	1	Id.	Manziana	S	4	—
Id.	Monterenzio	S	—	1	Id.	Monterotondo	S	1	—
Bolzano	Vadena	S	1	—	Id.	Roma	S	—	4
Campobasso	Casacalenda	S	2	—	Id.	Velletri	S	5	3
Id.	Colledara	S	1	—	Id.	Vicovaro	S	14	2
Id.	Guardalfiera	S	6	—	Rovigo	Adria	S	1	1
Id.	Petrella Tifernina	S	—	1	Id.	Calto	S	—	1
Id.	Pietracatella	S	—	2	Id.	Donada	S	—	1
Id.	San Giuliano di Puglia	S	—	2	Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Santa Croce di Magliano	S	2	—	Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Vinchiaturo	S	—	3	Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Chieti	Atessa	S	3	—	Salerno	Salerno	S	3	—
Id.	Casacanditella	S	1	—	Sassari	Banari	S	—	1
Cosenza	Cassano Jonico	S	1	—	Id.	Sassari	S	—	1
					Siena	Radicondoli	S	1	—
					Id.	Casole d'Elsa	S	3	—
					Id.	Sinalunga	S	1	—
					Id.	Buonevento	S	—	2
					Id.	Poggibonsi	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti
			Rimasti dalla quindicina precedente Nuovi denunziati

Segue: Rabbia

Brindisi	Torchiarolo	Can	—	1
Caltanissetta	Gela	Can	—	1
Id.	Id.	FI	—	1
Id.	Marianopoli	Can	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Catania	Ramaeca	Can	—	1
Ferrara	Mesola	Can	—	2
Firenze	Campi Bisenzio	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	2
Id.	Greve	Can	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Can	—	1
L'Aquila	Itignano	Can	—	1
Id.	Sulmona	Can	—	1
Lecco	Lecco	Can	2	—
Livorno	Livorno	Can	—	1
Lucca	Altopascio	Can	—	1
Id.	Lucca	Can	—	1
Matera	Grottole	Can	—	1
Id.	San Mauro Forte	Can	—	1
Palermo	Gangi	Can	—	2
Id.	Palermo	Can	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Can	1	—
Salerno	San Mango Piemonte	Can	1	—
Id.	Noceca Inferiore	Can	—	1
Id.	Salerno	Can	1	—
Siracusa	Francoforte	Can	—	1
Id.	Pachino	Can	—	1
Terni	Amelia	Can	—	1
Id.	Ferentillo	Can	1	—
Id.	Terni	Can	1	—
Trapani	Salaparuta	Can	—	1

Forcino criptococcico

Regna				
Ancona	Cerreto d'Esi	0	2	—
Id.	Fabiano	0	6	—
Ascoli Piceno	Acquasanta Picena	0	8	—
Avellino	Bisaccia	0	1	—
Id.	Conza Campania	0	1	—
Bari	Gioia del Colle	0	2	—
Campobasso	Agnone	0	0	—
Id.	Filignano	0	1	—
Id.	Miranda	0	0	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	0	4	—
Id.	Termoli	0	1	—
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	0	5	—
Chieti	Castiglione Messer Mo- rino	0	7	—
Cosenza	Cassano Jonico	0	1	—
Id.	Luzzo	0	1	—
Id.	Rossano	0	7	—
Foggia	Accadia	0	3	—
Id.	Ascoli Satriano	0	3	—
Id.	Cagnano Varano	0	2	—
Id.	Castelluccio Valmag- giore	0	1	—
Id.	Castelnuovo della Daunia	0	1	—
Id.	Foggia	0	4	—
Id.	San Severo	0	10	1
Id.	Foggia	0	8	—
Id.	Lecora	0	4	—
Id.	San Giovanni Rotondo	0	5	—
Id.	Volturara Appula	0	4	—
Id.	Volturino	0	4	—

Robbia

Arezzo		Pojano della Chiana	Can	—	1
	Id.	Montevarelli	Can	—	1
	Id.	Chitignano	Can	—	1
Ascoli Piceno		Monte Rubbiano	Fl	—	1
	Id.	San Benedetto del Tronto	Can	—	1
Bari		Bari	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e capre</i>				
La Spezia	Beverino	O	—	1
Potenza	Barile	O	1	—
Id.	Rionero in Volturo	O	—	1
			1	2
<i>Aborto epizootico</i>				
Alessandria	Tortona	B	1	—
Bologna	Baricella	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Pisa	Volterra	O	—	1
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Serravalle	B	1	—
Reggio Emilia	Scandiano	O	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Conegliana	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Latisana	B	5	—
Id.	Monterotondo Collina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Venezia	Caorlo	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Ghiarengo	B	1	—
Id.	Saluggia	B	—	1
			29	2
<i>Tubercolosi bovina</i>				
Bari	Molfetta	B	2	—
Vicenza	Organo	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	7
			2	8
<i>Morbo contagioso maligno</i>				
Bergamo	Bergamo	E	2	1
Id.	Boltiere	E	4	—
Id.	Brombato Sotto	E	1	—
Id.	Centrisola	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Dalmine	E	1	—
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Marno	E	1	1
Id.	Treviolo	E	1	—
Id.	Vredello	E	1	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologno	E	1	—
Id.	Urago Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	1	—
Ferrara	Mesola	E	1	—
Id.	Poggio Renatico	E	1	—
Id.	Bondeno	E	1	—
Id.	Ostellato	E	2	1
Padova	Campodarsego	E	2	—
Id.	Campo San Martino	E	1	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Consiglio	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Morbo coitale maligno				
Padova	Loreggia	E	1	—
Id.	Piombino Dese	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	3	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Villafranca Padovana	E	1	—
Ravenna	Lugo	Can	2	—
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—
Id.	Istrana	E	13	—
Id.	Meduna di Livenza	E	1	—
Id.	Mogliano Veneto	E	2	—
Id.	Montebelluna	E	4	—
Id.	Morgano	E	1	—
Id.	Quinto	E	4	—
Id.	Resana	E	1	—
Id.	Roncadò	E	1	—
Id.	Treviso	E	3	—
Id.	Trevignano	E	6	—
Id.	Veduggio	E	9	—
Id.	Id.	E	1	—
Udine	Latisana	E	2	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Verona	Erbe	E	2	—
Id.	Sergà	E	2	—
			104	4
Valuole ovine				
Bari	Polignano a Mare	O	2	—
Brindisi	Ostuni	O	—	1
Id.	Torre Santa Susanna	O	1	—
Taranto	Massafra	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	—
			5	2
Setticemia emorragica				
Bari	Conversano	B	—	1
Vicenza	Sovizzo	O	—	1
			—	2
Diarrhea dei vitelli				
Ascoli Piceno	Amantola	B	2	—
Colera dei polli				
Foggia	Pietramontecorvino	P	—	1
Ravenna	Fusignano	P	—	5
Reggio Calabria	Camini	P	1	2
Id.	Lagunati	P	2	3
Id.	Placencia	P	2	1
Id.	Casalgrande	P	—	1
Id.	Gattatico	P	—	1
			5	14
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amantola	P	1	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	1
Id.	Coassignano	P	1	—
Id.	Polignano	P	1	—
Id.	Forco	P	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	3	3
Id.	Pesaro	P	—	2
Pesaro	Id.	P	—	3
Id.	San Lorenzo in Campo	P	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Peste aviaria				
Pesaro	Urbania	P	—	2
Terni	Montecastrilli	P	3	2
Id.	Calvi nell'Umbria	P	—	1
			10	15
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Id.	Muletto	P	1	—
Chieti	Giasi	P	1	—
La Spezia	La Spezia	P	—	1
Id.	Riccò	P	—	1
Mantova	Marcara	P	2	1
Id.	Modole	P	4	2
Id.	Porto Mantovano	P	6	1
Id.	Volta Mantovana	P	5	1
Ravenna	Ravenna	P	—	11
Id.	Corvia	P	—	5
Id.	Alfonsino	P	—	4
Reggio Emilia	Campagnola	P	—	1
Id.	Casalgrande	P	1	—
Id.	Rolo	P	1	—
Id.	San Polo d'Enza	P	2	2
Salerno	Salerno	P	—	1
Udine	Pradamano	P	—	1
			25	32

RIEPILOGO

dal 1° al 15 giugno 1946 - N. 11

d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero del comul	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	18	26	34
2	Afta epizootica	49	460	1320
3	Malloasino dei suini	42	159	430
4	Peste e setticemia dei suini	43	101	298
5	Farcina criptosporica	25	40	90
6	Rabbia	20	35	41
7	Rogna	19	90	316
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
9	Aborto epizootico	9	23	30
10	Tubercolosi	2	3	10
11	Morbo coitale maligno	10	48	103
12	Valuole ovine	3	5	7
13	Setticemia emorragica	2	2	2
14	Diarrhea dei vitelli	1	1	2
15	Colera aviario	4	6	19
16	Peste aviaria	3	10	25
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	19	57

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina

E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2887)

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina;
E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2887)

2640

25-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 243

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO**

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il regio decreto 24 aprile 1941, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i commissari aggiunti, i vice commissari e i vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° ed 11° nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, gruppo A, compreso il periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del personale della pubblica sicurezza, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Detto termine è aumentato di due anni per i funzionari non forniti di laurea.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, sarà valutato:

a) l'eventuale servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, durante le operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari italiani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assiniati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

b) l'eventuale servizio prestato in altre Amministrazioni o in gruppi inferiori dell'Amministrazione dell'Interno, da validarsi secondo le norme vigenti contenute nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 3 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256;

c) la valutazione dei servizi di cui ai precedenti comma a) e b) sarà effettuata, sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame, gli aspiranti dovranno presentare alla prefettura o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio, domanda redatta in carta da bollo da L. 12 non oltre il giorno 15 dicembre 1946.

Art. 4.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie seguenti:

Prove scritte:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto e procedura penale;
- 3) diritto costituzionale e amministrativo;
- 4) leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

Prove orali:

- 1) diritto civile e commerciale;
- 2) diritto e procedura penale;
- 3) economia politica e nozioni di statistica;
- 4) leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nel mese di marzo 1947 nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1946

p. Il Ministro: CONSI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Registro-Interno n. 6, foglio n. 156.

(3228)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
8 agosto 1946.

Costituzione del Comitato superiore della navigazione
interna Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 settembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione
dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città
di Torino Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 ottobre 1946.

Nomina del commissario governativo per la temporanea
gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di
Sassari Pag. 2611

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare,
economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legisla-
tivo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 Pag. 2611

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria
della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti,
con sede in Roma Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi
nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali.
Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di com-
mercio, industria e agricoltura di Pavla Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina di commissari straordinari presso le Casse co-
munali di credito agrario di Poli (Frosinone) e di Rosora
Mergo (Ancona) Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per
operazioni doganali straordinarie Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del
conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di
2ª categoria Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Convalida di provvedimenti della Cassa di risparmio di
Rimini Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Costituzione della Banca popolare cooperativa del Pole-
sine, con sede in Rovigo Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente
dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale,
con sede in Roma Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicu-
rativo della Società di assicurazione e riassicurazione
«Fiume», con sede in Fiume, nella Società anonima di
assicurazioni e riassicurazioni «La Terra», con sede in
Roma Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della par-
rocchia del SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano
del comune di Grisignano di Zocco (Venezia) Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico del «Granai del popolo» Pag. 2619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2620

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi Pag. 2620

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro novennale 4 % 1950 Pag. 2621

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 2621

Avviso di rettifica Pag. 2621

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 2621

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 2622

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura: Concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio agli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura Pag. 2624

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**
23 agosto 1946.

Costituzione del Comitato superiore della navigazione interna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1272 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, col quale viene istituito presso il Ministero dei trasporti un Comitato superiore della navigazione interna;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato superiore della navigazione interna, di cui all'art. 1272 del Codice della navigazione, oltre che dal presidente, è costituito dai seguenti membri:

1) tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

2) un funzionario della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

3) un rappresentante del Ministero della guerra, Ufficio trasporti,

4) due funzionari del Ministero dei lavori pubblici;
5) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

6) un avvocato dello Stato;

7) un professore universitario versato in diritto della navigazione;

8) un esperto in materia di navigazione lacuale;

9) un esperto in materia di navigazione fluviale.

Per la trattazione di determinati affari il presidente può aggregare al Comitato altri funzionari o esperti.

Il presidente e gli altri componenti del Comitato sono nominati dal Ministro per i trasporti. Quelli di cui ai numeri da 3) a 7) saranno designati dalle Amministrazioni interessate, tra i funzionari in attività di servizio da esse dipendenti, di grado non inferiore al quinto o equiparato.

Art. 2.

La segreteria del Comitato superiore è costituita da un funzionario tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al sesto, coadiuvato da un funzionario amministrativo e da uno tecnico dello stesso Ispettorato.

I segretari possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 3.

Il Comitato superiore dà parere:

a) sulle questioni di massima interessanti la navigazione interna;

b) sulle questioni relative al coordinamento dei trasporti in navigazione interna con i trasporti ferroviari, automobilistici e marittimi;

c) sui programmi di sistemazione e attrezzatura dei porti e approdi della navigazione interna;

d) sugli schemi di regolamenti tecnici per l'esercizio della navigazione interna;

e) sugli schemi di disciplinari tipo;

f) sulle concessioni e autorizzazioni di servizi di trasporto in navigazione interna, salvo i casi nei quali sia richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) sulle concessioni di nuovi impianti e attrezzature nelle zone portuali della navigazione interna;

h) sulle proposte per la determinazione delle caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna;

i) sui tipi delle navi e dei trattori dei servizi pubblici di trasporto e di traino in navigazione interna;

l) sui massimi e minimi delle tariffe di cui all'articolo 229 del Codice della navigazione;

m) su ogni altro affare per il quale il Ministro per i trasporti ritenga opportuno richiedere il parere.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1946
Registro bilancio trasporti n. 3, foglio n. 235. — Casarini

(3202)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.**Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO**

Vista la deliberazione 7 agosto 1945, n. 25, dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino, concernenti la nomina ad addetti di servizio effettivi dei seguenti impiegati:

1) Maletto geom. Luigi; 2) Pedrola rag. Luigino; 3) Gesmundo rag. Antonio; 4) Savio Guido; 5) Tessa Margherita, dattilografa; 6) Ottella Adelina, addetta assistenza ausiliaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino in data 16 agosto 1946, n. 20659, div. 2/2;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, i provvedimenti surriferiti che non risultano inficiati da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

Sono convalidati gli atti relativi alla nomina dei suddetti impiegati dell'Ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1946

p. Il Ministro: Costi

(3184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1946.**Nomina del commissario governativo per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di Sassari.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, relativo alla gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto il decreto Presidenziale 15 novembre 1945, con il quale veniva nominato commissario governativo de «L'Isola» di Sassari il dott. Ubaldo Nieddu per la temporanea gestione del giornale esclusa quella editoriale;

Considerato che il dott. Ubaldo Nieddu ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto commissario con la persona del prof. Giovanni Lambertini;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giovanni Lambertini è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di Sassari, in sostituzione del dottor Ubaldo Nieddu.

Art. 2.

Il prof. Giovanni Lambertini eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto, con gli stessi poteri conferiti al dott. Ubaldo Nieddu.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPPA

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.**Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.****IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, a termine dell'art. 46 del decreto succitato, alla determinazione del rapporto esistente tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna Provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1946, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, è determinato come appresso per ciascuna delle Province indicate nell'unito elenco:

2612

24-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N 242

PROVINCIA	TIPO DI FABBRICATO			
	rustico	popo- lano	econo- mico	civile
Arezzo	18	16	17	19
Ascoli Piceno	18	16	17	19
Asi	18	16	17	19
Avellino	19	17	18	20
Bari	19	17	18	20
Belluno	18	16	17	18
Bergamo	19	17	18	20
Brescia	18	16	17	18
Brindisi	19	17	18	20
Cagliari	18	16	17	19
Caltanissetta	18	16	17	19
Campobasso	19	17	18	20
Caserta	19	17	18	20
Catanzaro	19	17	18	20
Como	19	17	18	20
Cosenza	19	17	18	20
Crotone	19	17	18	20
Firenze	19	17	19	21
Genova	19	18	19	21
Grosseto	17	15	16	18
Imperia	19	17	18	20
La Spezia	19	17	18	20
Lecco	18	16	17	19
Livorno	18	16	17	18
Lodi	18	16	17	18
Macerata	18	16	17	19
Mantova	18	16	17	19
Massa	18	16	17	18
Modena	17	16	18	20
Milano	19	18	19	21
Napoli	19	18	19	21
Novara	17	15	16	18
Nuoro	17	16	18	19
Pavia	19	17	18	20
Pesaro	18	16	17	19
Pisa	18	16	17	18
Pistoia	18	16	17	18
Ragusa	18	16	17	19
Ravenna	19	17	18	20
Sassari	15	14	16	17
Savona	19	17	18	20
Senigallia	17	15	16	17
Siena	15	14	16	17
Siracusa	19	17	18	20
Sondrio	18	16	17	19
Taranto	18	16	17	19
Trento	18	16	17	18
Udine	17	16	17	18
Varese	19	17	18	20
Venezia	19	18	19	22
Vercelli	17	15	16	18
Verona	18	16	17	18
Vicenza	18	16	17	18

Roma, addì 8 agosto 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITAIl Ministro per il tesoro
CORBINO
(3197)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei musicisti approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1184;

Visto il decreto legislativo luogoforenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e la sostituzione in commissioni ed organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuto che gli organi deliberativi della Cassa suddetta non funzionano da tempo e si rende quindi necessario procedere al loro riordinamento e alla nomina di un commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Pietro Frisoli è nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle voci suddette, deve essere fissato periodicamente;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545 e il decreto Ministeriale 30 marzo 1927, con i quali — tra l'altro — furono introdotte modificazioni alla voce 658 suddetta;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2386, con il quale furono approvati gli Accordi Italo-elvetici del 20 giugno 1936;

Visto il decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale, e il decreto Ministeriale 19 luglio 1939 che ha apportato una aggiunta alla tabella D del decreto suddetto;

Di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937 modificate col decreto Ministeriale 19 luglio 1939, le tabelle A, B, C, D, allegate al presente, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMICIAI

ALLEGATO A

VOCE 658-D)

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati,
di chiodi di garofano, di menta e non nominati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogrammo Lire
Olio essenziale di angelica	27.000
Id. di anice comune	700
Id. di badiana	350
Id. di cardamomo	400
Id. di cannella comune	16.000
Id. di cannella romana	25.000
Id. di cananga	2.000
Id. di cannella di Ceylan	6.000
Id. di cannella di China	800
Id. di cardamomo	10.000
Id. di cardamomo	2.500
Id. di cardamomo	300
Id. di cardamomo	250
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	800
Id. di cardamomo	3.500
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	6.000
Id. di cardamomo	500
Id. di cardamomo	3.500
Id. di cardamomo	2.000
Id. di cardamomo	500
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	300
Id. di cardamomo	1.500
Id. di cardamomo	2.500
Id. di cardamomo	45.000
Id. di cardamomo	700
Id. di cardamomo	2.500
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	1.000
Id. di cardamomo	10.000
Id. di cardamomo	2.000
Id. di cardamomo	600
Id. di cardamomo	600
Id. di cardamomo	6.000
Id. di cardamomo	4.500
Oli essenziali altri	4.000

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

ALLEGATO B

VOCE 658-D)

Oli essenziali ed essenze, deterpenati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogrammo Lire
Olio essenziale di anice comune	1.800
Id. di anice stellata (badiana)	1.800
Id. di arancio amaro	30.000
Id. di arancio dolce	30.000
Id. di bergamotto	5.000
Id. di cannella di Ceylan	11.000
Id. di cannella di China	2.000
Id. di cardamomo	8.000
Id. di cardamomo	10.000
Id. di cardamomo	6.000
Id. di cardamomo	80.000
Id. di cardamomo	4.000
Id. di cardamomo	120.000
Id. di cardamomo	2.500
Id. di cardamomo	150.000
Id. di cardamomo	3.000
Oli essenziali ed essenze deterpenati, altri	7.000

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

ALLEGATO C

VOCE 661

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati (1)

DENOMINAZIONE	Valore per chilogrammo Lire
Acetofenone	1.000
Acido fenilacetico	700
Alcole anisico	3.000
Id. fenilico	300
Id. cinnamico	1.100
Id. fenilacetico	1.200
Id. fenilpropilico	1.800
Alcole alfa metilcinnamico	2.000
Id. anisico	1.200
Id. fenilacetico	2.000
Id. fenilacetico dimetilacetale	1.600
Anetolo	900
Isomestilolo	1.500
Citrale	2.000
Citronellale	800
Citronellolo	1.200
Cumarina	1.500
Elettropina	1.600
Eucaliptolo	600
Eugenolo	1.500
Geraniolo	1.200
Idrossicitronellale	1.800
Ionone	3.000
Isoeugenolo	1.500
Linallolo	1.400
Mentolo	4.000
Mentone 1	2.000
Metossiacetofenone	1.200
Muschio artificiale	2.000
Safrol	300
Terpineolo	400

(1) Vedi clausole del Protocollo addizionale italo-elvetico del 29 giugno 1936 a note (6) e (7) alle voci 660 e 661 della tariffa.

2614

24-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 242

Segue: ALLEGATO C.

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Timolo	800
Vaniglia	2.500
Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri (1)	4.000

(1) Per effetto del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936, i seguenti prodotti sono da sdoganare sulla base del valore ufficiale stabilito per i Profumi sintetici e costituenti di essenza, altri: aldeide cinnamica, benzilidacetone, bornolo, metilnaftilchetone cristallizzato, metilnaftilchetone liquido. Vedi note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Prodotti ammessi al trattamento convenzionale stabilito per la voce 661 giusta Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 (1).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Acetato di bornolo	600
Id. di geranile	1.200
Id. di linalile	1.300
Id. di terpenile	500
Benzato di benzile	450
Id. di isobutile	600
Cinnamato di etile	1.250
Id. di metile	1.250
Etere difenilico	400
Formiato di citronelle	1.400
Id. di geranile	2.000
Id. di feniletile	1.400
Isobutirrato di linalile	2.500
Nerolina	500
Ossido di fenile (v. etere difenilico)	—
Salicilato di amile	500
Id. di metile	300
Yara yara	500
Acetato di benzile	Valore ufficiale di Profumi sinte- tici e costituenti di essenze, altri (1)
Antranilato di metile	
Benzato di metile	

(1) Vedi note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Il Ministro per le finanze
SCOGGIAMMO

ALLEGATO D

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principi attivi e amari assimilati dal repertorio agli alcaloidi).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Atropa	2.000
Apomorfina idroclorato	200.000
Atropina	40.000
Id. salicilato	35.000
Id. solfato	30.000

Segue: ALLEGATO D

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Berberina idroclorato	12.000
Id. solfato	12.000
Brucina	3.000
Id. idroclorato	2.500
Id. nitrato	2.500
Id. solfato	2.500
Caffeina	1.000
Id. benzoato	900
Id. citrato	900
Id. idrobromato	900
Id. salicilato	900
Id. e sodio benzoato	—
Id. e sodio salicilato	—
Id. Valerianato	2.000
Cantharidina	250.000
Capiteina	3.000
Cocaina	110.000
Id. idroclorato	100.000
Codaina	45.000
Id. fosfato	40.000
Id. idroclorato	45.000
Id. solfato	45.000
Colchicina e suoi sali	300.000
Diacetilmorfina e suoi sali	60.000
Digitatina amorfa	140.000
Id. cristallizzata	4.000.000
Emetina idrobromato	120.000
Id. idroclorato	140.000
Efedrina	15.000
Id. idroclorato	15.000
Id. solfato	15.000
Eserina	200.000
Id. (sali di)	160.000
Etilmorfina idroclorato	50.000
Ginseng e suoi sali	50.000
Idrastina e suoi sali	320.000
Idrastina e suoi sali	150.000
Johannina idroclorato	20.000
Morfina	60.000
Id. (sali di)	50.000
Omotropina e suoi sali	60.000
Papaverina e suoi sali	30.000
Pasta di coca	20.000
Pelletierina solfato	270.000
Id. tannato	110.000
Pilocarpina	40.000
Id. idroclorato	25.000
Id. nitrato	25.000
Saponina	1.000
Scopolamina e suoi sali	180.000
Solanina	150.000
Id. idroclorato	180.000
Sparteina solfato	8.000
Stricnina	6.000
Id. arseniato	5.000
Id. bisolfato	5.000
Id. fosfato	5.000
Id. idroclorato	5.000
Id. ipofosfito	5.000
Id. nitrato	5.000
Id. solfato	5.000
Teobromina	1.000
Id. e sodio acetato	800
Id. e sodio salicilato	800
Veratrina	12.000
Alcaloidi, loro sali, glucosidi, principi attivi amari, non nominati, altri	50.000

Il Ministro per le finanze
SCOGGIAMMO

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il rag. Renato Celada è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio: MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: SECHI

(3122)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina di commissari straordinari presso le Casse comunali di credito agrario di Pofi (Frosinone) e di Rosora Mergo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

1. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) ed il sig. Norberto Cacciavillani fu Alessandro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona) ed il signor Alessandro Teodori è nominato commissario straordinario della anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tesoro: PERULLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: SECHI

(3131)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1910, n. 1424, che stabilisce l'obbligo, da parte dei contribuenti, di corrispondere le indennità dovute al personale delle Dogane ed ai militari della Guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale di ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, che stabilisce la misura delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926, che, detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura di tali indennità;

Ritenuta la necessità, in vista delle attuali contingenze, di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 25 settembre 1945;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie, approvata con decreto Ministeriale 25 settembre 1945, è sostituita quella che unita al presente decreto, ne forma parte integrante. Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base alla unita tabella ed alle note che ad essa fanno seguito, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle dogane o del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, secondo che si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale in aggiunta alle quote assegnate ai Fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 ottobre 1946 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

2616

24-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 212

TABELLA DELLE INDENNITA' PER SERVIZI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DEL COMMERCIO

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale e a bordo di natanti		Compensi massimi per ogni giornata			
	di giorno	di notte	di giorno	di notte	in giorni feriali o in ore d'urna esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte	di servizio fuori comune	
	per ogni ora	nessuno sup- plementare per ogni ora	per ogni ora	nessuno sup- plementare per ogni ora			senza per- notazione	con per- notazione
<i>A) Personale dell'Amministrazione doganale:</i>								
Funzionari dei gruppi A-B-C	90	50	120	50	650	800	900	1200
Commessi	50	30	80	30	400	490	600	800
<i>B) Personale della Guardia di finanza:</i>								
Ufficiali	90	50	120	50	650	800	900	1200
Marescialli	70	35	100	35	450	500	650	850
Brigadieri	55	35	80	35	420	500	650	850
Appuntati e guardie	40	25	60	25	350	420	500	600

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.
2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il pilotaggio e spianamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si prolunga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.
3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.
4. — Agli effetti del computo delle indennità, si considerano come ore di servizio anche quelle impiegate nel viaggio e nel tragitto per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione.
5. — Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione e con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quando anche si tratti di compimento di unica operazione.
6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario, ed operazioni fuori comune, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori comune. Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario potrà percepire è quella stabilita per le ore di notte.
7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta, l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.
8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto raggiunte al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha la facoltà di fornire mezzi decorosi di trasporto o di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario. Per le piccole distanze da percorrere con mezzi propri su via ordinaria, spetta al funzionario un compenso chilometrico di L. 20. Le frazioni di km. si considerano come chilometro completo.
9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti o si calcolano come ore quelle superiori.
10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana, oltre l'orario di ufficio, non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne le spese.
11. — Il compenso massimo stabilito dalla tabella per i servizi fuori circuito o fuori comune è quello spettante ai funzionari delle dogane e della Guardia di finanza, di cui alle lettere A e B della tabella medesima, mentre le ditte sono tenute a corrispondere le somme raggiunte al numero di ore effettivamente impiegate nelle operazioni. La differenza fra le somme corrisposte dal commercio per tale titolo e quelle spettanti al personale che ne ha diritto sarà devoluta rispettivamente al Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, o al Fondo massa della Guardia di finanza a seconda che si tratti del personale della lettera A o della lettera B.
12. — Nelle dogane internazionali situate in territorio estero, le indennità stabilite col presente decreto sono corrisposte nella moneta locale tenuto conto per il ragguglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale aumentato della eventuale quota di adeguamento.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2^a categoria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 36 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, contenente norme per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2^a categoria;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale predetto;

Vista la lettera in data 10 agosto 1946, con la quale il dott. Corrado Montoneri ha rassegnato le proprie dimissioni da revisore dei conti per la liquidazione del Consorzio nazionale di cui sopra;

Considerata la necessità di sostituire, in seno al Collegio stesso, il dott. Corrado Montoneri, dimissionario, con altro revisore dei conti, in rappresentanza dei consorziati;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Pazzi è nominato membro del Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2^a categoria, in rappresentanza dei consorziati, in sostituzione del dott. Corrado Montoneri, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Convalida di provvedimenti della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la delibera dell'agosto 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di rispar-

mio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì), chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale, concernenti promozioni e collocamenti a riposo del dipendente personale, specificati nella delibera stessa;

Considerato che nella predetta deliberazione si rileva che gli anzidetti provvedimenti furono adottati in conformità alle disposizioni regolamentari e contrattuali e non ispirati a ragioni od influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì), concernenti promozioni e collocamenti a riposo del dipendente personale della Cassa medesima specificati nella citata delibera consigliare del 9 agosto 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3192)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Costituzione della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda in data 30 aprile 1946 per la costituzione di una società cooperativa di credito a carattere provinciale, con sede in Rovigo;

Visti gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione della « Banca popolare cooperativa del Polesine » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, col capitale iniziale di L. 732.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3201)

2618

21-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 242

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1941, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma:

Decreta:

Il comm. rag. Luigi Candeloro e il comm. dottor Alberto Marsigli sono confermati sindaci effettivi e il comm. dott. Liborio Patri sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 3 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari

predetti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, che stabilisce una proroga del termine fissato dal citato regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B,

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma, e la Società anonima di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, hanno deliberato la concentrazione del loro servizio assicurativo, mediante trasferimento da quest'ultima Società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo a tutte le Province italiane restituite e che saranno restituite all'Amministrazione italiana;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione

Vista la convenzione in data 21 agosto 1946 per notaio avv. Giuseppe Crispini (repertorio 21401), dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo nella Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma, della Società di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, mediante trasferimento da quest'ultima Società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo alle Province italiane già restituite e che saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Roma, addì 13 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3182)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo stesso anno, registro n. 2, foglio n. 316, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Padova in data 30 dicembre 1937, integrato con postilla 15 aprile 1943, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Venezia),

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 239, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale

5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza, in data 24 settembre 1946, n. 11702, div. 1^a;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 30 dicembre 1937, integrato con postilla 15 aprile 1943, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1946

p. Il Ministro: Cossu

(3207)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 17, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Como in data 4 maggio 1935, integrato con postilla 10 ottobre 1943, col quale fu eretta la parrocchia della SS.ma Trinità in frazione Ponchiera del comune di Sondrio, e all'autorizzazione ad accettare una donazione disposta in favore dell'erigenda parrocchia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Sondrio in data 20 settembre 1946, n. 18231, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale: 1) fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 4 maggio 1935, integrato

con postilla 10 ottobre 1943, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio; 2) fu autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore dell'erigenda parrocchia da Achille Miotti con atto 4 febbraio 1941, n. 13462/10906 di repertorio, per notar Giuseppe Lavizzani, in Sondrio, consistente in un appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio XXII, n. 478 sub d) e 510, dell'estensione di ettari 0.39.20, valutato L. 10.000 (diecimila) nella giurata perizia in data 25 settembre 1941 dell'ing. Enrico Vitali di Sondrio.

Il Prefetto di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1946

p. Il Ministro: Cossu

(3180)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale è stato provveduto alla nomina di un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario stesso la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

L'ing. Bernardino Polcaro è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: Scusi

(3181)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

IN CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto interministeriale 9 giugno 1946, concernente la determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo »;

Decreto:

Art. 1.

Al decreto interministeriale 9 giugno 1946, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1. — Il testo dell'art. 1, è sostituito dal seguente:
« Il territorio nazionale è diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'art. 2, in cinque zone, costituite come appresso:

1^a zona: Aosta - Imperia - La Spezia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2^a zona: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3^a zona: Genova - Trieste - Brescia - Rovigo - Forlì - Firenze - Napoli - Palermo - Catania.

4^a zona: Cuneo - Milano - Bologna - Modena - Ferrara - Viterbo - Matera.

5^a zona: Bari - Foggia - Taranto - Potenza - Lecce ».

2. — All'art. 2 è aggiunta la seguente voce di tariffa:

VOCI DI TARIFFA	I Zona	II Zona	III Zona	IV Zona	V Zona
	L.	L.	L.	L.	L.
b) Scarico a piede molino	3,50	4,38	5,25	6,11	7 —

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto, per quanto riguarda il disposto del n. 1 dell'art. 1 dal 10 giugno 1946 e, per quanto riguarda il disposto del n. 2 dello stesso articolo, dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGGI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(3214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Avola (Siracusa), di un mutuo di L. 1.310.000 con una degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3155)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi.

TARIFE ENERGIA ELETTRICA

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946, ha disposto quanto appresso:

a) La Società esercizi elettrici di Petralia Sottana (Palermo), è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) La Società anfantina lucana di elettricità (Napoli), è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) La Ditta Francesco Radine di Rapolla (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quelli già concessi con circolare n. 60 del 15 giugno 1946.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFE ACQUEDOTTI

a) L'acquedotto comunale di Luino (Varese) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) La Compagnia imprese condotte di acqua gestione acquedotto vesuviano - Resina (Napoli) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quelli già concessi con circolare n. 42 del 26 aprile 1946.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) L'Acquedotto comunale di Busto Arsizio è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

d) La Società anonima acquedotto di Buguggiate (Varese) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori. Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) L'Acquedotto comunale di Aspra Sabina (Rieti) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

a) La Compagnia napoletana d'illuminazione e riscaldamento col gas (Napoli) è autorizzata ad applicare, dal 1° agosto 1946, per la vendita del gas il prezzo di L. 11 al mc.

(3205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro novennale 4 % 1950

(Unica pubblicazione).

Avviso n. 26.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per rata semestrale al 15 febbraio 1946 di L. 875, relativa al buono del Tesoro novennale 5 % (1950), serie 2ª, n. 168, del capitale di L. 25.000, intestato a Cicone Lia di Carlo, moglie di Pisani Ausonio Antonio, domiciliata a Salerno.

Al termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 266, e art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di Cicone Lia di Carlo in Pisani Ausonio Antonio, domiciliata a Salerno.

Roma, addì 15 ottobre 1946

(3211)

Il direttore generale: CONTI

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) (1ª emissione), serie 4ª, n. 1210, di L. 20.000, serie 5ª, n. 673, di L. 11.500, intestati a De Benedettis Maria fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Soldo Beniamina ved. De Benedettis, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì settembre 1946

(3209)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Net decreto Ministeriale 23 settembre 1946, relativo alla sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata « Impresa di Costruzioni Edili Stradali » (I.C.E.S.) di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 2 ottobre 1946, ora è detto: «... ed è nominato sindacatore il sig. Giuseppe Bando » deve dire: «... ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe Bando ».

(3203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · L'ORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1946 · N. 217

Argentina	27 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906	88,825		
Id. 3,50 % 1902	85,50		
Id. 3 % lordo	71,075		
Id. 5 % 1935	95,05		
Redimibile 3,50 % 1931	80,70		
Id. 5 % 1936	94,675		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,45		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,725		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275		
Id. 5 % convertiti 1951	97,05		

Media dei cambi e dei titoli del 21 ottobre 1946 · N. 218

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906	88,475		
Id. 3,50 % 1902	85,80		
Id. 3 % lordo	71,075		
Id. 5 % 1935	94,45		
Redimibile 3,50 % 1931	80,10		
Id. 5 % 1936	94,60		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,45		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,25		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,075		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,65		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,15		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,15		
Id. 5 % convertiti 1951	97,15		

2622

24-10-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 243

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2^a pubblicazione).

Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 530, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 293, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1900)	853353 (solo per l'usufrutto)	Caturello Clotilde di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Caturello Antonio.	1.000 —
Rendita 5 %	47270	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	96,50
Id.	18708	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Lappen Gualdo fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata.	95 —
Prestit. Red. 3,50 %	21806	Petiti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata.	2.500 —
Id.	39427	Come sopra.	42 —
Id.	208210	Come sopra.	38,50
Id.	852203	Come sopra.	409,50
Rendita 5 %	90723	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata.	21 —
Prestit. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà e per l'usufrutto)	Binda Pietro, detto anche Carillo, di Flaminio, dom. a Milano, con usufrutto a Binda Flaminia.	3.280 —
Cons. 3,50 % (1900)	790371	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo).	176 —
Prestit. Red. 3,50 %	149034 (solo per la proprietà)	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adalgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi.	1.473,50
Prestit. Red. 5 %	74019	Fondazione Città di Cremona del 65° Reggimento fanteria.	16 —
Prestit. Red. 3,50 %	146815	Come sopra.	231 —
Id.	376906	Come sopra.	3,50
Id.	376907	Come sopra.	3,50
Id.	376908	Come sopra.	3,50
Id.	348727	Come sopra.	3,50
Id.	301497	Come sopra.	3,50
Id.	258881	Come sopra.	3,50
Id.	306108	Galloni Enrichetta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Neri Isolina di Luigi, dom. a Massa.	108,50
Id.	310102	Raffo Eva di Pietro, moglie di Andicozzi Luigi, dom. ad Aversa (Napoli), vincolata.	1.183 —
Cons. 3,50 % (1900)	687909	Calegari Erminia di Emilio, moglie di Moroni Augusto, dom. a Genova, vincolata.	350 —
Id.	832749	Vigo Clemente-Mario-Eulio di Lorenzo Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	200 —
Prestit. Red. 3,50 %	146524	Farino Maria fu Vincenzo, legalmente separata dal marito Magaletti Marino, dom. a Roma.	1.027,50
Id.	472025	Gallo Marianna fu Agostino, moglie di Accardo Filippo, dom. a Catania (Trapani), vincolata.	698,50
Rendita 5 %	9262	De Benedetti Silvia fu Gabriele, moglie di Bemporad Enrico Antonio fu Roberto, dom. a Firenze, vincolata.	1.150 —
Id.	9263	Come sopra.	3.455 —
Id.	102054	Chinappi Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina).	15 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	102055	Chiappi Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —
Id.	202760	Come sopra	25 —
Id.	202761	Come sopra	25 —
Id.	205323	Di Silvio Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Passaro Concetta ved. Di Silvio, dom. a Napoli	95 —
Prest. Red. 3,50 %	30802	Sisti Evaristo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cori (Roma)	119 —
Id.	182547	Piazzella Luigi fu Leone, dom. in Minturno (Capua)	350 —
Id.	182548	Come sopra	350 —
Id.	182549	Come sopra	350 —
Id.	182550	Come sopra	350 —
Id.	182551	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	735407	Cinfi Michele fu Filippo, dom. a Minturno (Caserta)	42 —
Id.	735638	Come sopra	49 —
Id.	735640	Come sopra	45,50
Id.	704573	Come sopra	154 —
Id.	119142	Troia Giovanni fu Teofilo, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	371 —
Id.	205303	Come sopra	126 —
Id.	340094	Golusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scalfino Maria fu Francesco, ved. Golusso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore della madre	227,50
Id.	526737	Bogatto Ernesto fu Stefano, dom. in Serravalle Scrivia (Alessandria)	350 —
Id.	505787	Come sopra	402,50
Id.	633532	Come sopra	350 —
Prest. Red. 3,50 %	181819	Bogatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferreri Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino	353,50
Id.	352070	Bogatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	507210	Cataldi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	003 —
Id.	257074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.205 —
Rendita 5 %	180060	Come sopra	2.480 —
Prest. Red. 3,50 %	402986	Artana Enzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Lena fu Vincenzo, ved. Artana Carlo, dom. a Tortona (Alessandria)	1.400 —
Id.	505376	De Raymond Argentina fu Vittorio, moglie di Barbaroux Giacomo, dom. a Torino, vincolato	2.022,50
Prest. Red. 5 %	6647	Corvino Rosaria fu Gaetano, moglie di Mazzucchelli Antonio di Giovanni, dom. a Fonal (Latina), vincolato	2.810 —
Cons. 3,50 % (1906)	612514	Chighizola Clara, Francesco, Teresa Giovanni Battista fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre De Giorgi Adalgisa fu G. Battista ved. di Chighizola Cesare, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a della madre	84 —
Prest. Red. 3,50 %	400155	Di Biasi Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre De Francesco Lucrezia di Letterio, ved. Di Biasi	55,50
Rendita 5 %	30162	Società di Mutuo Soccorso tra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino	300 —
Id.	93001	Come sopra	250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, add. 10 agosto 1916

Il Direttore generale: COSTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

FONDAZIONE PER GLI ORFANI
DEL PERSONALE DELLE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA

Concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio agli orfani del personale delle Cattedre ambulant di agricoltura.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio agli orfani del personale delle sopresse Cattedre ambulant di agricoltura e agli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) due borse di studio per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali nelle università, riservate ai giovani che debbano iscriversi al 1° corso delle rispettive facoltà, dell'importo di L. 24.000 ciascuna, ripartibili in quattro anni;

b) due borse di studio per la frequenza nel corso superiore degli Istituti tecnici agrari, dell'importo di L. 16.000 ciascuna, ripartibili in quattro anni.

Art. 2.

Possono aspirare alle borse di studio, gli orfani legittimi o legittimati del personale già appartenente alle sopresse Cattedre ambulant di agricoltura, deceduto in attività di servizio o in stato di quiescenza con liquidazione dell'Amministrazione dello Stato o delle ex Cattedre e gli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si trovino nelle condizioni sopra accennate.

Gli orfani del personale ex cattedratico, se in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque rispetto agli altri concorrenti titolo assoluto di preferenza.

Art. 3.

Il godimento delle borse conferite in base al presente bando, non può essere cumulato con quello di altre borse di qualsiasi genere, e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare i corsi di studio.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 12, dovranno pervenire, in plico raccomandato, alla Fondazione non oltre il 31 dicembre 1946.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e con la dichiarazione esplicita del medesimo di non godere di alcuna borsa di cui al precedente art. 3, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
b) estratto dell'atto di morte dell'impiiegato;
c) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

d) certificato municipale, la rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di due testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti il luogo di residenza abituale del richiedente e della sua famiglia, la situazione di essa nonché la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve altresì risultare se il concorrente goda o meno di altri sussidi a scopo di studio o a qualsiasi altro titolo e per quale importo;

e) estratto dell'atto di morte del coniuge dell'impiiegato defunto, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori; in tal caso, se l'orfano è minorenni, dovrà essere anche prodotto l'atto di nomina del tutore;

f) certificato dell'autorità scolastica, comprovante il possesso da parte del concorrente, del titolo di studio occorrente all'ammissione ai corsi che si intendono frequentare. Da tale certificato debbono risultare i voti riportati;

g) certificato dell'ufficio provinciale delle imposte del luogo di origine, al nome del concorrente ed ai nomi dei suoi genitori attestante lo stato di possidenza. Se la famiglia concorrente non risiede nel luogo di origine, dovranno essere prodotti anche i certificati rilasciati dall'Ufficio delle imposte del luogo di residenza;

h) eventuali pubblicazioni del concorrente e qualunque altro titolo che il concorrente stesso riterrà di produrre nel suo interesse;

i) elenco, in doppio, di tutti i documenti presentati per il concorso.

I documenti di cui alle lettere da a) a g) debbono essere redatti su carta legale, e, ove occorra, legalizzati; quello indicato alla lettera g) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando; quello indicato alla lettera d) in data posteriore al 1° ottobre 1946.

Il concorrente dovrà indicare l'Istituto che intende frequentare.

Art. 5.

Il diritto al godimento delle borse viene meno qualora l'orfano perda il possesso di uno dei requisiti previsti dal presente avviso o non comprovati, con la documentazione che gli sarà richiesta dalla Fondazione, di aver seguito con assiduità e profitto gli studi prescelti.

Per l'anno scolastico 1946-47 le borse di studio di cui alla lettera a) potranno essere conferite anche a coloro che debbano iscriversi, al 2° anno accademico; quelle di cui alla lettera b) anche a coloro che debbano iscriversi ad uno qualsiasi dei corsi superiori degli Istituti tecnici agrari. Però in tali casi l'ammontare delle borse sarà ridotto in relazione al numero dei corsi da frequentare.

L'ammontare di ciascuna borsa potrà essere ridotto fino alla metà per i giovani che risiedano nel Comune ove ha sede l'Istituto presso cui sarà usufruita la borsa.

Roma, addì 30 settembre 1946.

Il commissario straordinario: B. DATO

(3194)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 23 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-833 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233.

Sostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Pag. 2594

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 234.

Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Pag. 2597

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 235.

Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nominati in virtù dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 82.

Pag. 2597

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 ottobre 1946.

Ricostituzione della Consulta regionale per la Sardegna.

Pag. 2596

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Su'ri (Viterbo).

Pag. 2598

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avelino).

Pag. 2598

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova.

Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

Pag. 2600

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1945-47.

Pag. 2599

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Pag. 2600

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Pag. 2600

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Pag. 2600

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Pag. 2600

Ministero del tesoro:

Avvisi di rettifica.

Pag. 2600

Media dei cambi e dei titoli.

Pag. 2600

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 6 %.

Pag. 2600

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali.

Pag. 2601

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico.

Pag. 2601

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio:

Concorso per esami a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Pag. 2602

Concorso per titoli a sei posti di bollatore usciere in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Pag. 2602

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233.

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;

Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417,
che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 lu-
glio 1945, n. 416, relativo all'ordinamento ed alle attri-
buzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
per l'Interno e Ministro ad interim per gli affari esteri,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,
per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previ-
denza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

CAPITOLO I.

Degli Ordini e dei Collegi provinciali.

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei me-
dici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i
Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari resi-
denti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale
o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni na-
zionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre
che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione
due o più provincie limitime, designandone la sede.

Art. 2.

Ciascuno degli Ordini e dei Collegi nei termini sta-
biliti dall'art. 22 elegge, in assemblea plenaria, fra
gli iscritti all'albo, a maggioranza di voti ed a scru-
tinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di
cinque membri, se gli iscritti nell'albo non superano
i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinque-
cento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i
millecinquecento; di quindici, se superano i mille-
cinquecento.

I componenti del Consiglio durano in carica due
anni e l'assemblea, per l'elezione del Consiglio, deve
essere convocata nei quindici giorni precedenti a
quello in cui esso scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presi-
dente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e
Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea.

Art. 3.

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio
spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Col-
legio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

b) vigilare alla conservazione del decoro e della
indipendenza dell'Ordine e del Collegio;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Col-
legio presso commissioni, enti ed organizzazioni di
carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti
dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo,
salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disci-
plinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regola-
menti in vigore;

g) interporre, se richiesto, nella controversia fra
sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti
a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti
la propria opera professionale, per ragioni di spese, di
onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio pro-
fessionale, promuovendo la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere
sulle controversie stesse.

Art. 4.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni
spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approva-
zione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il
consuntivo.

Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari
a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una
tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei
pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 5.

Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le
materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 è am-
messo ricorso all'assemblea degli iscritti, convocata
in adunanza generale, che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle
lettere a) ed f) dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Com-
missione centrale per gli esercenti le professioni sa-
nitarie.

Art. 6.

I Consigli direttivi possono essere sciolti quando
non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite
le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso de-
creto è nominata una Commissione straordinaria di
tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Com-
missione competono tutte le attribuzioni del Consiglio
sciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi
alle nuove elezioni.

CAPO II.

Degli albi professionali.

Art. 7.

Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.

Art. 8.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Art. 9.

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) essere di buona condotta;
- d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.

Possano essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato col quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

Art. 10.

I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

Art. 11.

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
- c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
- d) di rinuncia all'iscrizione;
- e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

CAPO III.

Delle Federazioni nazionali.

Art. 12.

Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale.

Art. 13.

I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni triennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazione di 200 iscritti al rispettivo albo provinciale.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

Art. 15.

Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
- c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto;
- d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16.

I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

CAPO IV.

Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 17.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario della Amministrazione civile dell'Interno di grado non inferiore al 6°.

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici-chirurghi, un ispettore generale medico e cinque medici-chirurghi;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e cinque veterinari;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e cinque farmacisti;

d) per l'esame degli affari concernenti le professioni delle ostetriche, un ispettore generale medico e cinque ostetriche.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

Art. 18.

La Commissione centrale:

a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

Art. 19.

Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 20.

I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.

Art. 21.

Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 22.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 23.

Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.

Art. 24.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nominerà, per ciascuna delle catog-

gorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 25.

L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.

Art. 26.

Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.

Art. 27.

Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica.

Art. 28.

Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
GONELLA — D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 234.

Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, sulla sostituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica, è prorogato sino al 15 gennaio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
BERTONE — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 235.

Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nominati in virtù dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, per il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche costituiti in base al primo comma dell'articolo stesso, è prorogato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE
— GONELLA — ROMITA
— SEGGI — FERRARI —
MORANDI — D'ARAGONA
— SCILBA

Visto, in Guardasigilli: GALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1946.

Ricostituzione della Consulta regionale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 516, recante modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

A seguito delle dimissioni presentate dai componenti della Consulta regionale per la Sardegna, sono nominati componenti della Consulta medesima i seguenti signori:

Amicarelli prof. Angelo - Asproni dott. Goffredo - Carboni prof. avv. Enrico - Castaldi avv. Venturino - Casu dott. Giangiorgio - Cherchi Gavino - Cocco dottor Ettore - Contu avv. Anselmo - Cossu dott. Basilio - Delitala on. avv. Palmerio - Dessanay prof. Sebastiano - Devilla prof. Vittorio - Macciotta prof. Giuseppe - Mellis Giuseppe - Murgia dott. Giuseppe - Polano Luigi - Puggioni avv. Ugo - Sallis prof. Enrico - Sale ing. Salvatore - Sanna Randaccio avv. Raffaele - Scannavacca Giovanni - Siotto avv. Jago - Soggiu avv. Piero - Solgiu prof. avv. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 108. — FERRARI
(3219)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Sutri (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 28 maggio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopracitato decreto legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito, in data 16 giugno 1943, con il quale il signor rag. Domenico Mattei venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il rag. Mattei è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alvaro Galleni fu Apuibile è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sutri (Viterbo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRUCCI

(3138)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Aveinno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEANI

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 633 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria in data 26 aprile 1945, con il quale i signori comm. Pietro Gotelli ed avv. Guido Triulzi vennero nominati, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario straordinario della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

Il comm. Pietro Gotelli fu Luigi ed il rag. Giorgio Costa fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

(3113)

Il Ministro: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali,

Visto il decreto prefettizio 31 luglio 1944, col quale l'avv. Andrea Pintus è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari;

Ritenuto che l'avv. Pintus ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

L'ing. Francesco Manca è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Sassari, in sostituzione dell'avv. Andrea Pintus, le cui dimissioni sono accettate.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: SEANI

(3180)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REANO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1945-1947 i signori:

Mazzetti prof. Giuseppe, direttore d'istituto di igiene, medico chirurgo;

Siciliano prof. Luigi, clinico, medico chirurgo;

Cocchi prof. Cesare, pediatra;

Callaini dott. Vittorio, esperto in materia amministrativa;

Pampaloni prof. Enzo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1945
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 135. — FEBBRAIO

(3179)

2600

23-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 241

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Soliera (Modena), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3152)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava del Tirreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cava del Tirreno (Livorno), di un mutuo di L. 5.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3153)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3154)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Francofonte (Siracusa), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nel bollettino n. 55 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 9 settembre 1946), relativo alla estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1950, alla pagina 11, il numero in cifre 1.479.390, assegnatorio di premio da L. 10.000 per la serie 34, deve leggersi « 1.479.390 », come indicato in lettera.

Nel bollettino n. 61 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 2 ottobre 1946), relativo alla estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, alla pagina 12, il numero in cifre 832.633, assegnatorio di premio da L. 10.000, per la serie 53, deve leggersi « 832.538 », come indicato in lettera.

(212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1946 - N. 216

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,067
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8300	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	463,25	Turchia	25,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,275
Id. 3,50 % 1903	85,40
Id. 1 % lordo	71,075
Id. 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1931	80,40
Id. 5 % 1936	94,75
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie)	97,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 6.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 981992, prima serie di L. 1500 (millequattrocento) rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria di Castello di Cisterna per il versamento in un'unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Romano Nicola fu Giuseppe secondo l'art. 131 del ruolo terreni del comune di Castello di Cisterna (Napoli) con delega a Rega Agostino fu Antonio, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2446)

Il direttore generale: CONTI

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 7.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 140332, serie 3ª, di L. 300 (trecento), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Orzinuovi per il versamento della prima tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta da Berto Enrico e Carlo fu Carlo, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al solo Berto Enrico fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2447)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di quietanze
di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %**

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 8.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 5596 e 5609 serie 9ª di L. 400 (quattrocento) ciascuna, rilasciate la prima in data 29 febbraio 1940, la seconda il 29 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere per il versamento della 1ª e della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuto dalla ditta Cavalieri Giulio e Giovanni fu Geremia, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Cavalieri Giovanni fu Geremia per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Mantova, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2448)

Il direttore generale: CONTI

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 9.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali: serie 1ª, n. 10821, di L. 135; serie 2ª, n. 437908, di L. 133; serie 3ª, n. 287154, di L. 133, rilasciate dall'Esattoria comunale di Tortona, rispettivamente in data 10 marzo, 14 maggio e 28 giugno 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovute dalla ditta Re Esterina fu Ermenegildo ved. Dova, secondo l'art. 605 del ruolo fabbricati del detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Tortona per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2449)

Il direttore generale: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 10.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1: serie 8ª, n. 581015, del 1º aprile 1940, di L. 35; serie 8ª, n. 581013, del 10 maggio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 463157, del 5 luglio 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 529858, del 23 agosto 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 665061, del 2 dicembre 1940, di L. 33; serie 6ª, n. 946834, del 7 gennaio 1941, di L. 33, rilasciate dall'Esattoria comunale di Siracusa per pagamento della 1ª rata alla 6ª della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta per l'art. 15 ruolo fabbricati di detto Comune dalla ditta Cammella Nicolò, Paolo, Salvatore, Lucia, Giuseppa, Angela e Domenico fu Sebastiano, con delega a Cammella Paolo fu Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 13 agosto 1946

(2450)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8770 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cacchiotti Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8793 — Data: 28 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Marchese Oscar fu Luca — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845: — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ceci Nicola fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3568 — Data: 28 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Rizzo Bianca di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1196 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Poni Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 185.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 26 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Litteria — Intestazione: Banco di Napoli, agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 52.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2101 — Data: 30 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Calisi Romolo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Fresco Giacinto di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 3 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Amodei Agostino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Bennici Salvatore fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cleognani Agnese fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Drommi Rodolfo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 52,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mangiaracina Girolamo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Capitale: L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 10 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fabb Giovanni fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), al portatore 2 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Podestà del comune di Raviscanina — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 5 — Capitale: L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1740 — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchetti Domenico di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Rindone Edoardo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 17 — Capitale: L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucra — Intestazione: Zocca Nerina fu Washington — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativi 1 — Rendita: 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2448 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Malico Alfonso fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Rendita: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 500 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Zoello Nobile di Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Rendita: L. 15.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 2 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 63 — Rendita: L. 7049.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 2 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 4 — Rendita: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Dell'Ollo Carmelo fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 18 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Tarantola Pietro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), al portatore 25 — Rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3553 — Data: 15 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Rie — Intestazione: Cortesini Navina fu Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Foss Bruno di Filade — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % (1934), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 250 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 238, e art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2123)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a 17 posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo de'Amministrazione metrica o del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1921, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti la legge 31 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1939, n. 43 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1544, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 868, relativi all'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 26 gennaio 1941, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1922, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, alla fine dello stato di guerra, erano disponibili 25 posti, dei quali la metà, ossia diciotto, erano da accantonare a favore di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto, altresì, che dei 18 posti disponibili summenzionati, cinque sono stati messi a concorso col decreto Ministeriale 14 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo e altri cinque sono stati accantonati, a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che, pertanto, sono attualmente disponibili nel ruolo di che trattasi solo 25 posti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435, col quale si prescinde dal limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 10 luglio 1946, n. 74752/13016/15.1/13.1;

Decreto

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 17 posti di Ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11^a gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Altri otto posti sono accantonati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 111.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35. Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per meriti di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fumanti e per coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 3) si cumula con quella di cui al n. 4) ed entrambe con quella di cui ai numeri precedenti purché complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1941.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro, che alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, o che almeno da cinque anni prestino lodevole servizio non di ruolo nell'Amministrazione stessa;

b) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini nati fuori dello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale o Presidenziale;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

e) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 2° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometria;

4) diploma di istituto nautico;

5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suddetti, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 12 e dirette al Ministero dell'Industria e Commercio - Direzione generale del personale (servizio metrico, via Flavia n. 6) - cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentata in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano all'estero è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'Industria e Commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1401, su carta da bollo da L. 10 e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

2) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8);

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per legge;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 28 gennaio 1932, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusto le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, consegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal titolare del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia, e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la residenza;

7) fotografia recente del candidato con la firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario nel quale caso dovrà dichiarare sulla domanda;

8) stato di famiglia in carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato dal prefetto competente. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma o del cancelliere del tribunale o segretario della procura del Tribunale di Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sornio di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 8) dell'art. 4, insieme

a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di buono.

Art. 6.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido al fine d'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1914, n. 1312, e sia sottoposto alla validazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato redatto in carta legale del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente al 18 settembre 1943, per usufruire i benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, nonché delle eventuali benemerenze di guerra nonché la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del giornale militare ufficiale del 1932, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonché la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S. M. E. Ufficio ordinamento del 26 maggio 1942 per il godimento dei benefici concessi con il regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 868.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà:

- 1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
 - a) lettere italiane;
 - b) matematica;
 - c) fisica;
 - d) chimica;
- 2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere b), c) e d).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni 6 nel luogo che saranno all'opo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Al candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo della prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 25 al 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2560, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riportarono una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati per decreto Ministeriale, ispettori meteo e aggiunti in prova e compiuti, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale meteo e dei saggi di Roma, e in parte presso gli uffici meteo provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insostituibilmente dal Ministero.

Al suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile di ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155, del 27 dicembre 1945, nonché l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Quelli provenienti da altre amministrazioni statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 36.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale meteo e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale meteo comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e

di due membri delegati dal Ministero sottoporra, al termine del biennio, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori meteo aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduita, capacità e profitto. Quelli che in base all'esito dell'esame, ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettori meteo aggiunti.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo esame definitivo previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti nei singoli biennii nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore meteo aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

- 1) insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
- 3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;
- 4) feriti in combattimento;
- 5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
- 7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra Etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme succedute per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 17.

Gli ispettori meteo aggiunti in prova e gli ispettori meteo aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero saranno dichiarati rinunciari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A. — Lettere Italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B. — Matematica:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Equivalenza e similitudine dei triangoli — Proprietà del cerchio — Area delle figure piane — Rette — piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli — Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque — Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

C. — Fisica:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare oscillatorio) — Composizione dei movimenti — Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due componenti — Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie — Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido — Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo grave intorno ad un asse — Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite — Bilancia: Condizione di stabilità esattezza e sensibilità — Statica — Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità tra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione — Forza centrifuga e centripeta — Principio della indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi;

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione dei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità — Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Boyle — La legge di Dalton — Moto dei liquidi e dei gas — Movimento dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Corso sulla navigazione aerea;

4) Calore:

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche — Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e calore — Calore specifico e capacità termica — Calore sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas — Equazione caratteristica dei gas — Variazione di temperatura e volume costante — Gas ideali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione, sovrapposizione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica — Iarometri, vapori soprassaturi.

Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Centro sulla liquefazione dei gas — Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse;

5) Ottica:

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce — Centri di fotometria e fotometri. Leggi della riflessione della luce — Specchi piani — Specchi sferici — Specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine — Costruzione delle immagini — Specchi convessi (centro) — Rifrazione della luce e sue leggi — Riflessione totale — Il prisma e i colori — Lenti — Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Eletticità:

Fenomeni principali di elettrostatica o grandezze che vi intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica: costante nei conduttori di prima specie — Elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pila termo-elettrica.

Magnetismo — Magnetici naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnete — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettromagnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savari — Unità di misura elettromagnetica — Sistema pratico di unità di misura elettrica — Solenoidi — Elettrocalamita — Sonerie elettriche — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Legge di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Estacorrenti — Rischio di Ruhmkorff — Telefono — Anello di Poincaré — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante — Trasporto dell'energia — Trasformatore statico.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti;

69° Chimica:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay Lussac — Cenno sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formule chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata — Gruppo degli alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e Fluoro e loro idrati — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua regia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borneo.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carboidrati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia — Conduttività per il calore o per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati.

Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

• Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichello — Cobalto — Platino.

Il Ministro: MORANDI

ALLEGATO N. 2.

Norme per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purché lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura di V. 1 per un occhio o V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di 5 diottrie e purché, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purché non esistano in atto lesioni organiche, specie permanenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocelo voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'alburninuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: MORANDI

(3195)

Concorso per titoli a sei posti di bollatore uscire in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 252 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla

data del bando di concorso rivestano già la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1072, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1511 e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, relativo all'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1558, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1914-18, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nella assunzione da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1943, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1941, n. 25, relativo limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già fissati da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1942, n. 667, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 296, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi sono disponibili dodici posti, dei quali sei sono da accantonare a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 25 marzo 1946, n. 6687/12366/2.16.1/L.1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1945, n. 43, col quale si prescrive il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di fedele servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1946, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Decreto:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a sei posti di bollatore usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Alle sei posti sono accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35. Tale limite massimo di età è aumentato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobili delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1941, oppure per i legionari fucinati e per coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-42, e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 3) si cumula con quella di cui al n. 4) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purché complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o che almeno da cinque anni prestino fedele servizio non di ruolo nell'Amministrazione stessa;

b) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i non nati nello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale o Pre-fidenziale;

c) sappia leggere e scrivere;

d) abbia sempre tenuta buona condotta civile e morale;

e) sia fisicamente idoneo alle mansioni di bollatore usciere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 12 e dirette al Ministero dell'Industria e commercio - Direzione generale del personale (Servizio metrico) - via Flavia n. 6) cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio nazionale è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il reddito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Il Ministro per l'Industria e commercio, con decreto non motivato ed inidoneabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

2018

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8;

c) diploma originale o copia della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

d) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e da imperfezioni che comunque possano menomarne il rendimento. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti medesimi;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 21;

g) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 8, che dovrà essere rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la residenza almeno da un anno;

h) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

f) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

l) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemeritenze di guerra, nonché la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 388 del giornale militare ufficiale del 1932, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1932, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1933, n. 1152, nonché la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 9035990/1 dello S.M.E. - Ufficio ordinamento - del 26 maggio 1932 per il godimento dei benefici concessi con il regio decreto-legge 8 giugno 1931, n. 838.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sia sottoposta alla validazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità: i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato redatto in carta legale dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto; coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

m) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

n) ogni altra titolo o documento che il concorrente creda di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda i documenti di cui alle lettere c), d), h) e n) del precedente art. 4 e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), e), g) e l) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, che sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base ai coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice anche agli effetti della determinazione dell'idoneità e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e relative estensioni, e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

- 1) insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
- 3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;
- 4) feriti in combattimento;
- 5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
- 7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di milicizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci deportati dal nemico.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suddette per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 36, saranno assunti in qualità di bollatori uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e consecreranno la nomina in ruolo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo di quello iniziale nel grado di inserviente nelle pubbliche amministrazioni.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1946

R. Ministro: MORANDI

(3196)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 22 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 225.

Speciali facilitazioni per l'accensione di conti correnti
provvisori di spesa fissa presso l'Ufficio provinciale del
Tesoro di Messina Pag. 2578

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 226.

Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle for-
mazioni partigiane alle Forze armate al fine del risarci-
mento dei danni di guerra Pag. 2579

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 227.

Concessione del contributo dello Stato a favore dell'Ente
autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti
decorative ed industriali moderne e della architettura mo-
derna di Milano per l'attuazione dell'8° triennale di Milano.
Pag. 2579

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 228.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Ammi-
nistrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefo-
nica lirrena (Teti) Pag. 2580

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 229.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Ammini-
strazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi
telefonici (Set) Pag. 2580

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 230.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Ammi-
nistrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefo-
nica interregionale piemontese e lombarda (Stipel).
Pag. 2581

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 231.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Ammi-
nistrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefo-
nica delle Venezie (Telve) Pag. 2581

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 232.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Ammi-
nistrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefo-
nica telefoni Italia media orientale (Timo) Pag. 2581

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946.

Sostituzione di un membro presso la Commissione cen-
trale delle imposte Pag. 2582

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di
commercio, industria ed agricoltura di Venezia. Pag. 2582

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso
la Borsa valori di Milano Pag. 2582

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso
la Borsa valori di Milano Pag. 2583

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di
Bassano del Grappa Pag. 2583

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco
del Monte di credito su pegno di Cremona Pag. 2583

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in località Mazzano del comune di Negrar (Verona). Pag. 2553

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteverde (Avellino), Gesualdo (Avellino), Castel di Sangro (L'Aquila), San Rufo (Salerno) e Accenza (Potenza) Pag. 2554

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Castellari (Frosinone) Pag. 2554

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, con sede in Milano Pag. 2555

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1944-46 Pag. 2555

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2556

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 2556

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia, ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2556

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 46 Pag. 2556

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2556

Avviso di rettifica Pag. 2556

Ministero delle finanze:

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza. Pag. 2556

Ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette Pag. 2556

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma) Pag. 2556

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo Pag. 2556

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2556

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1946-1947 Pag. 2557

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria (gruppo B) delle segreterie universitarie. Pag. 2551

Prefettura di Parma: Concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei comuni di Albareto, Bore, Compiano, Lesignano Bagni, Neviano Arduini, Monchio delle Corti, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola e Varsi Pag. 2552

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 225.**

Speciali facilitazioni per l'accensione di conti correnti provvisori di spesa fissa presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 545, col quale vennero concesse facilitazioni per l'ordinazione del pagamento delle pensioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 544, col quale vennero concesse facilitazioni per l'ordinazione del pagamento degli stipendi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:**Art. 1.**

L'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina — in relazione agli eventi verificatisi nella città il giorno 22 marzo 1946 — è autorizzato a sostituire i ruoli conti correnti riferentisi ad assegni di pensioni e di stipendi, che siano andati distrutti, con altrettanti ruoli conti correnti provvisori, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dei regi decreti-legge 24 giugno 1943, n. 545 e 27 giugno 1943, n. 544, nonché quelle dei successivi articoli 2 a 5.

Art. 2.

A corredo delle domande devono unirsi dagli interessati:

a) per quanto riguarda le pensioni, un certificato del comune attestante che il titolare è regolarmente iscritto nel registro anagrafico dei pensionati;

b) per quanto riguarda gli stipendi, un estratto della nota nominativa modello da rilasciarsi dal capo dell'ufficio al quale l'assegnatario appartiene.

Art. 3.

I pagamenti sui conti correnti provvisori, sia delle pensioni che degli stipendi, avranno inizio dalla rata in corso di maturazione salvo ad accertare, in prosieguo di tempo, le eventuali competenze arretrate dovute.

Art. 4.

Le Amministrazioni centrali al cui bilancio fanno carico le partite dei pensionati e dei dipendenti statali oggetto del presente decreto, provvederanno, in

base ad elenchi analitici descrittivi che saranno trasmessi dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina, ad inviare al predetto Ufficio i duplicati delle partite segnate negli elenchi medesimi, aggiornate con le variazioni di carattere particolare e di carattere generale inerenti a ciascuna.

Art. 5.

I titoli di spesa riferentisi ai ruoli conti correnti di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno scritturati in esito definitivo, ma contabilizzati separatamente dagli altri per i quali l'Ufficio provinciale del Tesoro di Messina sia in possesso degli originali ruoli.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° marzo 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 226.

Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543;
Visto il regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è sostituito il seguente:

« E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari

occupazioni di immobili e gli irregolari ed abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga dopo l'anzidetta data.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 227.

Concessione del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8° triennale di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780;
Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 387,
Considerata la necessità di fissare i principali contributi atti ad assicurare lo svolgimento della manifestazione dell'8° Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano che si terrà in detta città dall'aprile al giugno 1947;

Vista la deliberazione d'urgenza della Giunta municipale di Milano in data 28 maggio 1946, con cui il comune di Milano s'impegna per un contributo alla suddetta triennale di complessive L. 26.887.000 da ripartirsi nei bilanci comunali 1946, 1947 e 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano per l'attuazione dell'8° triennale, è fissato in complessive L. 10.000.000, da stanziare in parti uguali nei bilanci del Ministero dell'istruzione pubblica degli esercizi finanziari 1946-1947 e 1947-1948.

Art. 2.

Il contributo del comune di Milano a favore dell'Ente autonomo di cui al precedente articolo, è fissato in L. 26.887.000, da ripartirsi nei bilanci comunali 1946, 1947 e 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO —
GOSNELLA — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 228.

Approvazione della convenzione aggiuntiva fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tirrena (Teti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tirrena (Teti) il 17 aprile 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi, sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica tirrena (Teti) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica tir-

rena (Teti) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 229.

Approvazione della convenzione aggiuntiva fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set) il 30 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società esercizi telefonici (Set) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione per analogia dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società esercizi telefonici (Set) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 230.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198,

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) il 1° aprile 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GUZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 231.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198,

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica

delle Venezie (Telve) il 30 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica delle Venezie (Telve) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni,

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica delle Venezie (Telve) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GUZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 settembre 1946, n. 232.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica Italia media orientale (Timo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento dei servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica Italia media orientale (Timo) il 24 marzo 1925 e approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 507

Considerata l'opportunità di estendere temporaneamente, date le condizioni degli impianti telegrafici e telefonici nazionali distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, la trasmissione fonica dei telegrammi sulle linee sociali;

Considerato che la nominata Società telefonica Italia media orientale (Timo) si è impegnata di eseguire il predetto servizio di trasmissione fonica a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero risultare dall'applicazione, per analogia, dell'art. 237 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

2582

22-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 240

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 25 gennaio 1946 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società telefonica telefoni Italia media orientale (Timo) concernente l'uso delle reti telefoniche per la trasmissione dei telegrammi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1946

DE NICOLA

SCILBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946.

Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334,

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

Visto il decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Considerato che il dott. Nicola Pastore (procuratore generale della Corte dei conti) membro della Commissione centrale delle imposte, è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Francesco Saccorotti, consigliere della Corte dei conti a riposo, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del dott. Nicola Pastore.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946

Registro Finanze n. 9, foglio n. 327.

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

IN CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Carlo Ottolenghi è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1946

p. Il Ministro per l'industria e il commercio
BRUSASCA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEMINI

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. rag. Alfredo Zetti fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Gaudenzio Antonio Giannini fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 17 giugno 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzio Antonio Giannini fu Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. rag. Alfredo Zetti fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. Ambrogio Comi fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. dott. Vincenzo Comi di Ambrogio;

Visto il relativo atto di procura in data 3 giugno 1916;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. dott. Vincenzo Comi di Ambrogio è nominato rappresentante alle grida del sig. Ambrogio Comi fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3108)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale presso il Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Decreta:

Il signor Giacomo Balliana fu Giuseppe è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Visti i provvedimenti con i quali i signori dott. Pietro Sartori, dott. Giancarlo Nelli e avv. Marzio Barilli Lazzari vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona;

Considerato che i signori Sartori e Nelli hanno rassegnato le dimissioni e che il sig. Barilli Lazzari è decaduto dall'incarico per compiuto periodo;

Decreta:

I signori ing. Pietro Verona, magg. Giuseppe Di Palma e prof. dott. Ugo Benedetti sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cremona, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3135)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro 6, foglio 88, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Verona in data 4 settembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

2584

22-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 240

Visto il decreto legislativo Presidenziale 23 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 3 settembre 1946, n. 20105, div. 2 OP.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 4 settembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista in località Mazzano del comune di Negrar (Verona).

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

p. Il Ministro: CONSI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteverde (Avellino), Gesualdo (Avellino), Castel di Sangro (L'Aquila), San Ruffo (Salerno) e Accerenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il signor Vincenzo Mancini fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteverde (Avellino);

Il signor Aurelio Caccese fu Tommaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesualdo (Avellino);

Il signor Vincenzo Balzano fu Leonzio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Sangro (L'Aquila);

Il signor Pasquale Somma di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Ruffo (Salerno);

Il signor Giuseppe Genovese fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accerenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tesoro

PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

(3131)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelliri (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro per il tesoro

PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

«Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939, modificato con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1946;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dalla Commissione provvisoria di reggenza amministrativa della Cassa in data 5 luglio 1945;

Decreta:

«Agli articoli 11, lettera h); 16, lettera z) e penultimo capoverso, e 20 dello statuto della Cassa di risparmio delle Province Lombarde, con sede in Milano, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 11, lettera h): sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza, collocamento a riposo e rimozione del direttore generale e dei vice direttori generali».

«Art. 16, lettera z): la delega, anche in via permanente, delle firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari e impiegati sia congiuntamente che disgiuntamente, nonché il rilascio di procure *ad negotia* o alle liti, sia generali che speciali a dipendenti dall'Istituto od a terzi».

«Art. 16, penultimo capoverso: La firma delle procure generali o speciali di cui al precedente comma e degli atti e contratti autorizzati dal Comitato esecutivo, potrà, volta per volta, essere dallo stesso delegata in via disgiuntiva (oltre che al presidente o a chi ne fa le veci) anche a uno o più commissari della Commissione centrale espressamente indicati, come pure al direttore generale o ai singoli vice direttori generali».

«Art. 20: La Direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più vice direttori generali nominati dalla Commissione centrale e da essa amovibili.

Il direttore generale interviene alle sedute della Commissione centrale con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e alle sedute del Comitato esecutivo con voto deliberativo; può partecipare alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite a sensi del Part. 16, lettera c) del presente statuto, pure con voto deliberativo.

Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e del personale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Al direttore generale è demandata la istruzione e la spedizione degli affari giusta il regolamento per il servizio interno; per ciò che ha attinenza a queste mansioni, il direttore generale rappresenta la Commissione centrale ed il Comitato esecutivo, tanto nei rapporti interni quanto con autorità, uffici e privati.

Al direttore generale spetta pure di eseguire e fare eseguire le deliberazioni e le disposizioni della Commissione centrale, del Comitato esecutivo e della Presidenza.

I vice direttori generali coadiuvano e sostituiscono il direttore generale in tutte le di lui mansioni, e adempiono a tutte quelle altre che verranno a loro demandate.

Qualora il direttore generale sia assente o impedito, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o dal vice direttori generali in ordine di anzianità di carica e, nel caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza di questi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3114)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1944-46.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto Part. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1944-1946 i signori:

dott. Patrignani Franco, medico chirurgo;

prof. dott. Fioretti Ferruccio, medico chirurgo;

dott. Fuà Riccardo, pediatra;

avv. Barsanti Alberto, esperto in materia amministrativa;

prof. Ciaffà Bruno, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BOSONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Registro Interno n. 6, foglio n. 138. — PADOVA

(3178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mascali (Catania), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3149)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3150)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Tricase (Lecce), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3151)

Avviso di rettifica

L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, Ministro per l'Interno, in data 11 ottobre 1946, concernente le norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1946, n. 234, va rettificato come segue:

« Il servizio di cassa degli Enti comunali di consumo è affidato al tesoriere comunale ovvero ad un'azienda di credito ».

(3171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2969, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1946.

(3169)

Ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

Si rende noto che è stato pubblicato il ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (situazione al 1° gennaio 1946).

(3170)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Cortile San Martino-Golese (Parma), della estensione di ettari 634, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 gennaio 1944, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3677)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo

Con decreto n. 5763, dell'8 ottobre 1946, del Ministro dei lavori pubblici, il sig. Bousso arch. Rodolfo è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

(3686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFUGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1946 - N. 215

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,0485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			89,65
Id. 3,50 % 1902			85,45
Id. 3 % lordo			71,20
Id. 5 % 1935			94,85
Redimibile 3,50 % 1934			79,925
Id. 5 % 1936			94,70
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)			97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			97,45
Id. 5 % convertiti 1951			97,65

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1946-1947

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, successive disposizioni sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1935, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto 14 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norma sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati di razza ebrea o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante lo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1946-47, un concorso per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 4° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottobrigadiere.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle dei libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria nonché quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Gli allievi ammessi, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale; le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra dovranno corrispondere subito al Comando dell'Accademia la somma di L. 6000 e successivamente la somma di L. 6000 in tre rate trimestrali di L. 2000 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possano partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta da valutarli a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del Corpo;

g) al 31 ottobre 1946 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°.

Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'articolo 5 del regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali o del periodo di tempo pari a quello trascorso in prigione per i concorrenti reduci dalla prigione o dall'internamento oltre confine.

Il tempo trascorso in prigione o nell'internamento deve risultare da attestazione in carta semplice, da prodursi dall'interessato, rilasciata dal sindaco per i non militari, e dal competente comandante di Corpo, per i militari;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 12 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della guardia di finanza.

La domanda deve essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata inderogabilmente entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Comando generale della guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario dell'ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alla domanda stessa.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, incomplete o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 8) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 16) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera c) venga anche lungo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 8) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribu-

nale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita reciti anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 8) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato all'ufficio del casellario della procura presso il tribunale in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 8) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e validato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 16) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e validato dal prefetto. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 12) con cui il concorrente che rivestire il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire la ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

h) documento comprovante di avere ottenuto alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 8), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta da bollo da L. 8) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (in carta da bollo da L. 8), con l'indicazione del punter riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1947, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricor-data;

l) documento comprovante il tempo trascorso in prigione o nell'internamento oltre confine, di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto;

m) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943. Essi dovranno esibire apposito documento rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'assistenza post-bellica;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerele.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati di iscrizione alle università sempre però che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanza dipendente dalla guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dall'articolo art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonché la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

L'atto suddetto dev'essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Dovranno, in ogni caso, essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere f), g), h), i), e l) dello stesso art. 5.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti alla vigilanza o tutela dello Stato o di aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione da cui risulti l'avvenuta discriminazione agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare e il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione dal bollo — sugli appositi stampati.

Art. 9.

A cura del Comando generale della guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari ed ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità della famiglia, nonché sulla eventuale esistenza nel nucleo familiare di malattie di carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno, in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigno, i fratelli e le sorelle, anche fraterlastro e sorellastra; saranno, altresì, estese ai nonni ed agli zii paterni e materni se viventi e residenti nello stesso comune.

Le cause del decesso saranno, peraltro, indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Il Comandante generale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 2, lettera f) del presente decreto, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 11.



L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica, nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale, presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma e presso i comandi delle legioni territoriali della guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello, in Roma, presso lo stesso Comando dell'accademia e scuola di applicazione.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera a), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante e dopo che avranno ricevuto formale invito dal Comando generale della guardia di finanza.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Avrà lo scopo di accertare che non siano eventualmente insorte infermità invalidanti dopo la visita preliminare o quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'Istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Ogni una delle commissioni incaricate della visita di cui alle precedenti lettere a) e b) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciario al concorso.

Art. 12.

La composizione delle commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comando generale della guardia di finanza.

Dalle commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio; oppure a otto decimi in un occhio ed a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce aerea a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti, purché non compromettano.

Saranno tollerati quattro denti con carie superficiali. Le protesi dentarie, purché fisse, sono ammesse per non più di tre elementi; sempre che non manchino altri denti.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previste dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della guardia di finanza, i disturbi della parola (distalia - disartria) anch'esse in forma lieve, la mancanza di agilità, e la poca prestanza fisica.

Art. 13.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica e quelli che non dichiarati idonei a tale visita avranno chiesto di essere sottoposti a quella di appello, dovranno sostenere un esame scritto di cultura generale (durata sei ore).

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima 15 minuti);

d) un esame di matematica (durata massima 15 minuti); secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura generale si svolgerà a Roma, Milano, Napoli, Bari e Messina alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo fa recapitare in plico suggellato ai presidenti delle commissioni di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della guardia di finanza e composte di quattro ufficiali, di cui il presidente avente il grado di colonnello, sorveglieranno i candidati, in ciascuna sede d'esame, durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della guardia di finanza.

Per ciascuna materia la commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito; da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1933, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

2590

22-10-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 240

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 22.

Al giovani ammessi al concorso ed alle commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2920, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso si intendono assegnati all'Accademia della guardia di finanza in Roma alla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1916

Il Ministro per il Tesoro
BERTONI

Il Ministro per le finanze
SCOCIMANDO

Programmi per gli esami di ammissione

CULTURA GENERALE

(prova scritta)

STORIA

(prova orale)

1) Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2) La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi sviluppi, caratteri e personaggi più importanti.

3) L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4) La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5) L'Austria nella Lombardia e nelle Venetie. La reazione negli Stati italiani. I Patenti. L'indipendenza greca.

6) Rivolgimenti europei nel 1820-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.

7) Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8) Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9) Gli anni decisivi del risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.

10) Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unificazione germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11) La questione d'Oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazione con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12) Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti d'America. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascesa al rango di grande potenza.

13) Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14) Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15) Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La tripartita alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16) La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze demografiche.

17) La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18) Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1933.

GEOGRAFIA

(prova orale)

1) Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2) Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3) Terreno:

Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4) Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isoterme. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Classificazione del clima.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sottomarina e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5) Vegetazione, Animali, Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.

Animali, fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6) Europa:

Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1933; superficie, popolazione, città principali.

7) Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valli principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8) Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9) Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA (prova orale)

Aritmetica ed algebra:

- 1) Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
- 2) Operazioni con monomi e polinomi, potenza d'un binomio.
- 3) Scomposizione in fattori, divisibilità per $2-a$.
- 4) Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
- 5) Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado - semplici sistemi di grado superiore al 1° - applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado.
- 6) Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

- 1) Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
- 2) Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
- 3) Similitudine nel piano e nello spazio.
- 4) Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) - diedri - angoli - uguaglianza fra figure solide.
- 5) Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogrammo, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide o tronco di cono, sfera e sue parti).

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO (prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (effettività enattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo:

a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizioni del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);

b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini; nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili; interesse legittimo - interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici; nozioni generali e classificazione.

(3168)

Il Ministro. SOCIETARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria (gruppo B) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1913, n. 2335, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2969, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1608, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 14 della legge medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio dello stesso anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

Visto il regio decreto 5 settembre 1912, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1912, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1913, n. 47 con il quale venne bandito il concorso interno a 15 posti di vice-ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B) delle segreterie universitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1913, con il quale, fermo restando il numero dei posti messo a concorso, vennero accettati altri sei posti a favore degli aspiranti trovantisi in servizio militare;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 6 giugno 1940, n. 70448/12166.2.12.3/1.3.1, prot.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice-ragioniere nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317) e che essendo in possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera b) del regio decreto 11 novembre 1913, n. 2335, non poterono partecipare al concorso interno a 15 posti di vice-ragioniere nel ruolo di cui al precedente art. 1, indetto con il decreto Ministeriale 9 gennaio 1913, perché richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzionale generale dell'istruzione superiore - Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare nel termine di novanta giorni dalla data sopra indicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nel loro confronto il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza del termine di cui al comma 1° e 2° del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;
- 2) dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, dalla quale risulti che l'aspirante non poté partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perché richiamato alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;
- 3) estratto dell'atto di nascita;

4) originale del diploma di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio;

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1923, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale e civile, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 99, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sulla epurazione;

13) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 11) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed inasindacabile del Ministro.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero di elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozione di statistica;

d) nozioni sui vari servizi dell'amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione delle graduatorie, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 16 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale non potranno partecipare, e verranno collocati nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Al soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

I rettori delle università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1946

Il Ministro: Mook

(3176)

PREFETTURA DI PARMA

Concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei comuni di Albareto, Bore, Compiano, Lesignano Ragni, Neviano Arduini, Monchio delle Corti, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola e Varsi.

La Prefettura di Parma, con decreto n. 15815 san. del 2 ottobre 1946, ha bandito un concorso per titoli per l'apertura di una farmacia nei seguenti comuni:

Albareto; Bore; Compiano; Lesignano Ragni; Neviano Arduini; Monchio delle Corti; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo, Valmozzola e Varsi.

Gli aspiranti dovranno produrre i documenti di rito entro il 1° dicembre 1946,

(3177)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 21 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 222.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione Pag. 2502

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
30 agosto 1946, n. 223.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione Pag. 2502

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 224.

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione Pag. 2502

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 settembre 1946.

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione», con sede in Milano, ed approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa.
Pag. 2502

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato Pag. 2503

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.
Composizione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 2503

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 2503

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1946.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari per la valutazione dei tabacchi sciolti che saranno consegnati allo Stato sino al 31 ottobre 1947 Pag. 2504

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad applicare l'opzione di vendita vitalizia ad alcune tariffe di assicurazione attualmente in vigore.
Pag. 2505

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 2505

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dal Monte di credito su pegno di Asti Pag. 2505

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Prosdócimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova Pag. 2506

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona.
Pag. 2506

2562

21-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 239

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria Pag. 2567

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio . . . Pag. 2567

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'Interno:**

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2567

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2567

Ministero dell'Industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi degli autoveicoli. Pag. 2567

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2567
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2568

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano Pag. 2570

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma) Pag. 2570

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato Pag. 2571

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo C) delle segreterie universitarie. Pag. 2573

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) delle segreterie universitarie Pag. 2575

Prefettura di Pisa: Assegnazione di ostetrica alla condotta di Treppio del comune di Sambuca . . . Pag. 2576

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**
23 agosto 1946, n. 222.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 222. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dalla famiglia Pinciroli, per l'istituzione di un premio annuale, intitolato al nome dell'ing. Luigi Pinciroli.

Visto, il Guardasigilli: **GIULIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
30 agosto 1946, n. 223.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 223. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dalla signora Luisa Pinheiro Guimaraes, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio Ruy Pinheiro Guimaraes.

Visto, il Guardasigilli: **GIULIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 224.

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione.

N. 224. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in titoli di rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. Salvatore Citielli, nella sua qualità di presidente del comitato promotore per le onoranze al prof. Antonino Longo, per la istituzione di un premio annuale di L. 10.000 da intitolarsi al nome del prof. Antonino Longo.

Visto, il Guardasigilli: **GIULIO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 settembre 1946.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, ed approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la istanza del presidente della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », avente sede in Milano, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente;

Visto lo statuto della Fondazione suddetta approvato con la deliberazione 26 luglio 1946 del Comitato direttivo;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvati lo statuto e il regolamento della Fondazione stessa, composti rispettivamente di ventitré e diciannove articoli.

Lo statuto ed il regolamento sono muniti del visto e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

SEMPRE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946
Registro Assist. post-bellica n. 1, foglio n. 61. — LA MICELA
(3054)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 14 marzo 1946, con la quale il commissario prefettizio dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato chiede le siano convalidati gli atti concernenti la vendita dei seguenti beni immobili, già di proprietà dell'ospedale, il cui ricavato è stato totalmente impiegato per il finanziamento dei lavori di sistemazione del padiglione dei servizi generali:

seminativo irriguo regione Borriano, denominato Bigliana, foglio XIV, n. 29, di are 69 e centiare 20;

seminativo irriguo regione Valletta, foglio XIII, n. 79 subalterno a), di are 106;

idem subalterno b), di are 20 e centiare 20;

seminativo irriguo regione Prola, denominato Montarneo, foglio XIII, n. 557 subalterno b), di are 194 e centiare 30;

idem subalterno a), di are 252 e centiare 40;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Alessandria 31 luglio 1946, n. 22982, div. 2/2;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, i provvedimenti surriferiti;

Decreta:

Sono convalidati i suddetti atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 30 settembre 1946

p. Il Ministro: CORSI

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 16 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112; l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2157 e l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2156;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sull'ordinamento dei servizi della Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria, richiamati alle armi, costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dall'avv. Nino Woditzka vice commissario dell'Istituto stesso.

Membri:

Can dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guatelli dott. Mario, reggente la divisione competente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Baggiuni ing. Luigi e Zanchi dott. Amedeo, in rappresentanza degli industriali;

Matteucci Mario e Branchi Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Borghesi Ettore, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Desidera Manlio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112, modificato con il contratto collettivo nazionale 24 novembre 1942;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Medugno dott. Luigi, presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Membri:

Fanelli dott. Gaetano e Salis dott. Gavino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Calzolari Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1946.

Costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari per la valutazione dei tabacchi sciolti che saranno consegnati allo Stato sino al 31 ottobre 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 512;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo Stato sciolto sino al 31 ottobre 1947 nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Bologna:

Brunetti dott. Antonio, ispettore superiore tecnico, presidente;

Duè dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Conti dott. Giorgio, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Belluzzi dott. Cesare, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei concessionari;

Ravaglia perito agrario Attilio, membro titolare, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori;

Castelvetti Guglielmo, membro supplente, designato dal Prefetto di Bologna, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze:

De Simone dott. Angelo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ciuffi Varo, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Balestri Gino, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Bottai Corrado, membro titolare, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Giannotti Primo, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia:

Sciola dott. Massimo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Gammarioli dott. Paolo, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Rossi dott. Pierluigi, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Franucci dott. Luigi, membro titolare, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Savini Domenico, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Verona:

De Simone dott. Oriando, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Duè dott. Gino, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Mazzoni dott. Ugolino, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Magnani dott. Renzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Deganello dott. Domenico, membro titolare, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Bertolaso dott. Gino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce:

Bertelli dott. Renato, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Boselli dott. Carlo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Bella Noce dott. Francesco, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

De Quercis dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Landisa dott. Gaetano, membro titolare, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Donadeo Eden dott. Max, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Benevento:

Cirino dott. Carmine, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente,

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente,

Borchino dott. Ludovico, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Satriano Carlo, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Leonardo dott. Oscar, membro titolare, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

Morante geom. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 27 settembre 1916

Il Ministro: SCOCIMARCO

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1916.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad applicare l'opzione di rendita vitalizia ad alcune tariffe di assicurazione attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1910, n. 469.

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare ad alcune forme di assicurazione sulla vita, l'opzione di rendita vitalizia, approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1916;

Decreta:

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad applicare l'opzione di rendita vitalizia approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1916, alle seguenti forme di assicurazione:

Categ. 2 - Mista semplice;

Categ. 2 B - Mista speciale;

Categ. 2 C - Mista s.v.m. con controassicurazione;

Categ. 2 D - Mista a premi decrescenti con abbuoni;

Categ. 2 G - Mista a premio dimezzato nei primi cinque anni;

Categ. 2 H - Mista a capitale crescente;

Categ. 2 I - Mista a premio iniziale ridotto;

Categ. 2 U - Mista a premio unico;

Categ. 2 s.v.m. - Mista senza visita medica;

Categ. 3 - Mista a termine fisso;

Categ. 11 - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;

Categ. Fr 6 - Mista con restituzione dei premi pagati se la morte avviene nel primo quinquennio di assicurazione.

Roma, addì 2 ottobre 1916

Il Ministro: MORANDI

(3678)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1916.

Nomina di un rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, con la quale il sig. Guido Ganna fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato suo rappresentante alle grida il signor rag. Giulio Busnelli di Angelo;

Visto il relativo atto di procura in data 6 giugno 1916;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. rag. Giulio Busnelli di Angelo è nominato rappresentante alle grida del signor Guido Ganna fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 ottobre 1916

p. Il Ministro: PETRILLI

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1916.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della repubblica sociale italiana dal Monte di credito su pegno di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1941, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1941, n. 249, concernente l'assetto della legislazione in territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la domanda in data 2 agosto 1916, con la quale la Cassa di risparmio di Asti chiede la convalida dei provvedimenti di cui alla delibera commissariale in data 22 del precedente mese di luglio, riguardante la incorporazione del Monte di credito su pegno di Asti nella Cassa di risparmio predetta, avvenuta in base a decreto del capo del governo in data 1° aprile 1944 o a decreto 1 maggio successivo del ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i predetti decreti devono ritenersi privi di efficacia giuridica perché emessi sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, con il quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che la incorporazione di cui trattasi fu determinata ricorrendo nei riguardi del Monte predetto gli estremi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, e non da motivi politici;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana con i quali veniva disposto quanto segue:

« Il Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, è incorporato nella Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Asti nella Cassa di risparmio di Asti — come sopra disposta — avrà luogo alle seguenti condizioni:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Asti di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Asti, nonché di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Asti e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccezionata;

2) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Asti del patrimonio netto del Monte incorporato;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di Asti di assicurare il servizio delle operazioni su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 3 ottobre 1946

(3129)

p. Il Ministro: PETRUZZI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 282, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Padova in data 1° luglio 1941, integrato con postilla 15 maggio 1942, concernente l'istituzione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione Porta Pontecorvo in Padova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944 emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, numero 5, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Padova in data 32 settembre 1946, n. 18143;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

1° convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1941 col quale:

1) fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 1° luglio 1941, integrato con postilla 15 maggio 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Prosdocimo, nel rione di Porta Pontecorvo in Padova;

2) fu trasferito nella Chiesa di San Prosdocimo, il Beneficio vicariale 1° esistente presso la Chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, detta degli Eremitani in Padova;

3) furono attribuiti alla detta Chiesa gli immobili formanti oggetto degli atti 26 giugno 1937, n. 5371 di rep., 15 dicembre 1937, n. 5539 di rep., e 10 gennaio 1938, n. 5581 di rep., per notar Giuseppe Ferrante in Piazzola sul Brenta;

4) fu attribuito alla Chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo l'immobile situato in Padova, via Piccola, 2, già di pertinenza del Beneficio vicariale 1° esistente presso detta Chiesa.

Il Prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 4 ottobre 1946

(3057)

p. Il Ministro: CONST

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre stesso anno, registro n. 2, foglio n. 393, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona, via Provolo, 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 14 settembre 1946, n. 23322, div. 2 OP.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

1° convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto salesiano Don Bosco, con sede in Verona, via Provolo, 16.

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 4 ottobre 1946

(3056)

p. Il Ministro: CONST

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1916.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1912, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1912, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 14 maggio 1915, n. 3791, col quale il prof. Giuseppe Piccinini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria;

● valuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al prof. Mario Zannoni;

Decreta:

Il prof. Mario Zannoni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria, in sostituzione del prof. Giuseppe Piccinini.

Roma, addì 4 ottobre 1916

Il Ministro: SUGNI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1916.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e di Sondrio.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1691, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1933, numero 1183;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 6 giugno 1915, n. 4270, col quale si nominava il dott. Riccardo Pirola commissario straordinario per la temporanea amministrazione del Consorzio tutela pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Visto il telegramma in data 1° maggio 1916 con il quale il Prefetto di Como propone che il sig. Armando Marini, sia nominato presidente del Consorzio tutela pesca di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Pirola cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario straordinario del Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

Art. 2.

Da tale data il sig. Armando Marini è nominato presidente del Consorzio predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1916

Il Ministro: GULLO

(3061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1916

Con decreto Interministeriale 3 agosto 1916, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania), di un mutuo di L. 1.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1916.

(3145)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1916.

Con decreto Interministeriale 9 luglio 1916, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Licodia Eubea (Catania), di un mutuo di L. 500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1916.

(3146)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1916 riguardante la data di decorrenza dei prezzi degli autoveicoli.

Il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 70 del 15 ottobre 1916, ha stabilito che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 20 corrente, i produttori sono autorizzati ad applicare i prezzi degli autoveicoli che saranno precisati con apposito provvedimento in corso di emanazione.

(3183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1916 - N. 214

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,037
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia *	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	463,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1909	80,00		
Id. 3,50 % 1902	85,45		
Id. 3 % 1910	71,20		
Id. 5 % 1935	94,90		
Redimibile 3,50 % 1934	70,625		
Id. 5 % 1936	94,90		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,45		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918)	97,85		
Id. 5 % (15 febbraio 1919)	96,95		
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	90,60		
Id. 5 % (15 settembre 1920)	90,825		
Id. 5 % (15 aprile 1921)	90,85		
Id. 4 % (15 settembre 1921)	91,40		
Id. 5 % quinq. 1920 (3ª serie)	97,075		
Id. 5 % quinq. 1920 (4ª serie)	97,125		
Id. 5 % convertit. 1921	96,875		

2568

21-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 239

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	109500	7.640,50	Frank Carlo fu Giacomo, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller Anna fu Augusto, vedova di Frank Giacomo.	Come contro con usufrutto a Billwiller Anna fu <i>Cristian Augusto</i> , ved. di Frank Giacomo.
Id.	4452	210 —	Barbieri Teresa fu Antonio, vedova di Garbarino Antonio, dom. a Montebruno (Genova).	Barbieri <i>Maria Teresa detta Teresa</i> fu Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	764304	143,50	Migone Maria fu Tommaso, moglie di Fissaldi Aurelio, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio <i>Serafina</i> fu Agostino, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Erminio <i>Maria Serafina</i> fu <i>Gio. Batt. Agostino</i> , vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.
Id.	764307	143,50	Migone Luigina fu Tommaso, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio <i>Serafina</i> , ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764308	143,50	Migone Pierina fu Tommaso, moglie di Salomone Tommaso, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio <i>Serafina</i> , ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764305	143,30	Migone Marcella fu Tommaso, moglie di Mariano Claudio, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	773717	252 —	Cavanna Delfina di Luigi, moglie di Olivetti Giuseppe, dom. a Cavour (Torino), con vincolo dotale.	Cavanna <i>Maria Delfina</i> di Luigi, ecc. come contro.
Id.	555673	70 —	Repetti Giuseppe fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).	Repetti <i>Mario Matteo Giuseppe</i> fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).
Id.	561000	70 —	Ferrari Marina di Paolo, moglie di Repetti Giuseppe, dom. a Lerici (Genova).	Ferrari <i>Maria Marina</i> , moglie di Repetti <i>Mario Matteo Giuseppe</i> , dom. a Lerici (Genova).
Id.	745303	105 —	Delaude Maria fu Gioacchino, vedova di Sardi G. Battista, e Sardi Francesco e Giovanni Maria fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Delaude Maria ved. Sardi, eredi indivisi di Sardi Giovanni Battista, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	<i>Delaude</i> Maria ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre <i>Delaude</i> Maria, ecc., come contro.
Id.	851915	1.015 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, moglie di Valfre di Bonzo Ernesto, dom. a Torino, con usufrutto a Cristin <i>Sofia Paola</i> fu Vincenzo.	Come contro, con usufrutto a Cristin <i>Paola-Sofia</i> fu Vincenzo.
Id.	851914	1.015 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, moglie di Beria Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	739332	350 —	Perrot Serafina fu Giuseppe, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.	Perrot <i>Maria Serafina</i> fu <i>Giovanni Giuseppe</i> , moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.
Id.	777282	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777283	175 —	Come sopra, dom. a Finescelle (Torino).	Come sopra, dom. a Finescelle (Torino).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	487872	91	Della Pleta Osvalda, Carmellina, Silvia e <i>Alfo</i> fu Giulio, minorenni, sotto la patria potestà della madre Maruzzi Enrichetta fu Alfonso, dom. a Cuneo, con usufrutto a Maruzzi Enrichetta fu Alfonso ved. Della Pleta.	Della Pleta Osvalda, Carmellina, Silvia e <i>Giovanni, Luigia, Maria, Valentino, Ferruccio, Alfo</i> fu Giulio, ecc., come contro.
Id.	801791	770	Lanza Maria fu Beniamino, moglie di Persico Pietro, dom. a Bergamo, con usufrutto a Brugali Maria fu Luigi, vedova di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali <i>Teresa Maria Agnese</i> fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	346121	875	Amendola Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, moglie di Parise Nicola fu Nicola, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo <i>Vittoria</i> fu Luigi, dom. in Napoli.
Red. 3,50 % (1934)	346119	875	Parise Liliana di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	177919	307,50	Morteo Letizia fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ricca Giuseppina fu Pietro ved. Morteo, dom. a Torino.	Morteo <i>Maria Letizia</i> fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	18150	14	Strozzi Angela fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Mariani Enrichetta di Paolo, vedova di Strozzi Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mariani <i>Antonina Enrichetta</i> di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	18153	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149957	112	Menna Raffaeta fu Giuseppe, moglie di Sana Michele, dom. a San Vito (Cassino), con vincolo dotale.	Menna <i>Maria Aurora Raffaeta</i> , ecc., come contro.
Id.	263457	220,50	Rapa Milena fu Ernesto, minore, sotto la tutela di Rapa Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Albenga (Savona).	Rapa <i>Gio. Batta Mileno</i> fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	404120	255,50	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, dom. ad Albenga (Savona).	Rapa <i>Gio. Batta Mileno</i> fu Ernesto, <i>minore sotto la tutela di Rapa Giuseppe</i> , dom. in Albenga (Savona).
Id.	368705	353,50	Canevalli Carla fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Tapparone Canevalli Lidia, dom. a Torino, con usufrutto a Tapparone Canevalli Lidia fu Bartolomeo.	Come contro, con usufrutto a Tapparone <i>Canevalli Lidia</i> fu Francesco.
Id.	62173	31,50	Moto Giuditta di Arturo, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con usufrutto a Moto Arturo fu Giulio e Moretti Cleonice fu Procolo.	Moto <i>Giuditta di Carlo Arturo</i> , ecc., come contro, con usufrutto a Moto <i>Carlo Arturo</i> , ecc., come contro.
Id.	58813	350	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58812	350	Moto Giuditta di Arturo, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Moto <i>Giuditta fu Carlo Arturo</i> , ecc., come contro.
Id.	62172	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	13815	1.250	Garau Piero di Federico Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Garau <i>Pietro</i> ecc., come contro.
Id.	13816	1.250	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13817	2.200	Come sopra.	Come sopra.
Id.	133802	380	Franchi Carlo fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco Adele fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco <i>Ermeninda Adele</i> , ecc., come contro.

2570 21-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 239

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	133803	380	Franchi Francesco fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco Adete fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco Ermetinda Adete, ecc., come contro.
Id.	45701	650	Beltrami Emma di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mede (Pavia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli Caterina fu Carlo, dom. a Mede (Pavia).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli Maria Teresa Caterina, ecc., come contro.
Id.	172813	11.220	Accorsi Loredana fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pironi Mafalda di Aristodemo ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Pironi Mafalda di Aristodemo, ecc., come contro.
Id.	179994	3.350	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172814	3.730	Accorsi Loredana, ecc., come sopra, con usufrutto a Pironi Mafalda di Aristodemo ved. Accorsi, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a Pironi Mafalda di Aristodemo ved. Accorsi.
Id.	179995	1.115	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136430	85	Bisicchia Maria Gabriella fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia, con usufrutto a favore di Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia.	Bisicchia Maria Carolina, ecc., come contro.
Id.	136431	85	Bisicchia Gabriella, ecc., come sopra.	Bisicchia Gabriella Liberta, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 4 ^{ta} (1944) Serie C	269	Capitale 500	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu Ruggiero Pasquale, minori, sotto la tutela di Tabanelli Alessandro, con usufrutto a Pirani Anita fu Oreste ved. Luzi.	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu Pasquale Ruggiero, ecc., come contro.
Id. Serie G	233	14.000	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232	17.000	Luzi Iolanda fu Ruggiero-Pasquale, ecc., come sopra.	Luzi Iolanda fu Pasquale Ruggiero, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1944)	53	100.000	Gianbruni Vittorio fu Francesco, minore, sotto la tutela di Ballo Vittorio Achille, dom. a Chiavari (Genova).	Gianbruni Vittorio fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	54	70.800	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1941, n. 298, si affida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificato.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8761, dell'8 ottobre 1946, il sig. Teschiutta ing. Gian Ernesto, ingegnere dirigente l'Ufficio speciale del Genio civile per la viabilità statale di Bolzano, è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

(3095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati definiti con il decreto Ministeriale 8 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3076)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) del Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1935, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1935, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1935, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 111, dettante norma sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 73035/12106.2.7.4/13.1 in data 1º luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) del Monopoli di Stato - branca di servizio « coltivazioni tabacchiche ».

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) del Monopoli di Stato - branca di servizio « coltivazioni tabacchiche » senza conseguervi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale del monopolio di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchiche, manifatture tabacchiche, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di mono-

polio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) a 40 anni per coloro che parteciparono nel reparto delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1933 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nel reparto delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1935, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o del sindaco del Comune, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi della guerra 1940-43 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, al fine della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente consulto dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dal superiore gerarchico, con l'indicazione delle qualità che riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonché la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiarerà nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere c), h), i), m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perveniranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 2. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purché non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consisterà di due prove scritte ed una orale. Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sullo studio di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede), di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di un professore di agronomia e di un professore di chimica agraria, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di questo riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1931, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suddette per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le beneficienze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46.

Al nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1946.

Il Ministro: SCOCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PARTI PRIMA

Prova scritta:

1. — Botanica - Morfologia, anatomia delle piante. Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento - Ereditarietà - Ibridismo - Genetica. Sistematica delle piante. Nozioni di patologia vegetale.
2. — Chimica agraria - Composizione della litosfera e dell'atmosfera. Dissacimento atmosferico delle rocce. Formazione e proprietà del terreno agrario - Classificazione dei terreni. Fertilità - Statistica agraria - Teoria delle concimazioni - Concimi - Processo vitale - Rapporti fra coltello e funzionamento della cellula vivente - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo della cellula vegetale - Funzione clorofilliana. La fotosintesi vegetale - Nutrizione del vegetale superiore - Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti - Glucidi - Lipidi - Proteidi - Acidi vegetali - Colori e pigmenti. Vitamine e ormoni.

PARTI SECONDA

Prova scritta:

- Agroponia - Apparecchiamento del terreno, dissacimento, dissodamento - Lavori profondi e frequenti - Dabbio - Sovasso - Siderazione - Colture preparatorie - Tecnica della concimazione - Semina e seminazione - Moltiplicazione per gemma.
- Governo delle piante - Raccolta e conservazione del prodotto. Consociazione e successione delle piante. Climatologia e meteorologia agraria. Irrigazione e fognatura dei terreni - Drenaggio - Deyfar-ming - Rilevamenti dei terreni - Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni. Fabbricati rurali.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

- 1) Istruzioni di diritto civile.
- 2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

(3167)

Il Ministro: SCOCIMARRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo C) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2660, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1930, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 11 della legge medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio dello stesso anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

Visto il regio decreto 5 settembre 1932, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1943, n. 37, con il quale venne bandito il concorso interno a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) delle segreterie universitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1943, con il quale, fermo restando il numero dei posti messi a concorso, vennero aumentati altri 25 posti a favore degli aspiranti trovatisi in servizio militare;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1943, registro Educazione nazionale n. 13, foglio n. 275;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 6 giugno 1946, n. 70188/12106.2.12.3/1.3.1, prot.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine (gruppo C) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli Istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio dalla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2347), non poterono partecipare al concorso interno a 55 posti di alunno d'ordine nel ruolo di cui al precedente articolo, bandito con il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, perché richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.

Agli effetti del comma precedente, non costituisce interruzione del triennio, il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzioni generale dell'istruzione superiore, Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare, nel termine di novanta giorni dalla data sopraindicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nel loro confronto il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1° e 2° del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità e del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;

2) dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile, dalla quale risulti che l'aspirante non può partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perché richiamato alle armi o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

5) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ed anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato di regolare condotta morale e civile relativo all'ultimo triennio;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata della benemerita di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1302.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

9) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal rettore o direttore;

10) stato di famiglia;

11) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nel confronto delle vigenti leggi sulla epurazione;

12) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui al nn. 4), 5), 6), 7) e 10) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 6.

Le domande che perveniranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte ed una orale, che avranno luogo in Roma.

1. — La tre prove scritte verteranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);
b) saggio di aritmetica elementare;
c) saggio di dattilografia.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;
c) nozioni sull'ordinamento amministrativo costituzionale dello Stato.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati più di cinque ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei titoli, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione della graduatoria, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale essi non potranno partecipare, e verranno collocati, nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Al sedi effettivi giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

I rettori delle università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1946

(3174)

Il Ministro: MORI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1932, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1008, sull'ordinamento delle segreterie universitarie, e particolarmente gli articoli 10 e 15 della legge medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro 10, foglio 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 19, del 10 maggio dello stesso anno, con la quale vennero stabilite le modalità dei concorsi interni a posti vacanti nel ruolo del personale delle segreterie universitarie;

Visto il regio decreto 5 settembre 1932, n. 1177, contenente norme che adeguano ai concorsi interni per le segreterie universitarie le disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1943, n. 47, con il quale venne bandito il concorso interno a 20 posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) delle segreterie universitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto 9 gennaio 1943, con il quale, fermo restando il numero dei posti messi a concorso, vennero accantonati altri dieci posti a favore degli aspiranti trovatisi in servizio militare;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera in data 6 giugno 1940, n. 7048/13106.2/13.3/13.1, prot.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a dieci posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Al suddetto concorso potranno partecipare coloro che, avendo esercitato, a qualsiasi titolo, presso le università e gli istituti universitari, funzioni inerenti ai posti anzidetti per almeno un triennio alla data del 16 aprile 1937 (regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317) ed essendo in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse laurea equipollente, non potranno partecipare al concorso interno a venti posti di vice-segretario nel ruolo di cui al precedente art. 1, bandito con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943 ed esplicitato nell'agosto dell'istesso anno, perchè richiamati alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra.

Agli effetti del comma precedente non costituisce interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 dicembre 1935.

Per l'ammissione al suddetto concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzioni generali dell'istruzione superiore - Div. I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare nel termine di novanta giorni dalla data sopra indicata, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

È fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nel loro confronto il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti, rispettivamente, dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1° e 2° del presente articolo.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità o del loro preciso recapito.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal rettore o direttore competente, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2. In tale certificato dovrà essere chiaramente indicato in quale data ed a quale titolo l'aspirante venne assunto in servizio presso l'università;

2) dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, dalla quale risulti che l'aspirante non può partecipare al concorso interno di cui al primo comma del precedente art. 2, perchè richiamato alle armi, o, comunque, in dipendenza del servizio militare o dello stato di guerra;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) originale del diploma di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regolati o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

6) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, ed anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1933, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8) certificato di regolare condotta morale e civile, relativo all'ultimo triennio;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzioni generali delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente del concorrente, con la firma autentica dal rettore o direttore;

11) stato di famiglia;

12) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sulla epurazione;

13) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie viduazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 11) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi banditi da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, che avranno luogo in Roma.

I. — Le tre prove scritte verteranno:

- a) su un tema di diritto civile;
- b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
- c) su una prova di carattere pratico, concernente i servizi dell'amministrazione universitaria.

II. — La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) statistica metodologica e demografica;
- d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- e) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo.

Art. 8.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte, la formazione della graduatoria, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 della citata ordinanza ministeriale 2 aprile 1938.

La graduatoria del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al presente bando verranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria dei vincitori del concorso richiamato nel precedente art. 2, al quale essi non poterono partecipare, e verranno collocati, nel grado iniziale del rispettivo ruolo, nei posti corrispondenti alla graduatoria stessa.

Al soli effetti giuridici, la loro nomina in ruolo avrà decorrenza dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita se essi avessero potuto prendere parte al concorso originario.

Art. 10.

Coloro che nel concorso originario richiamato nel precedente art. 2 ottennero l'ammissione alle prove orali e non poterono sostenerle perché sotto le armi o perché impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali del concorso indetto con il presente bando.

In tale caso, essi sono tenuti ad avanzare apposita e documentata istanza, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del presente bando, ed a produrre, insieme, una dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità civili o militari, dalla quale risultino indicati chiaramente i motivi che impedirono a suo tempo la partecipazione alle prove orali del concorso originario.

Art. 11.

Al fini dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui al precedente articolo, la votazione complessiva sarà stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del concorso originario e di quella ottenuta nelle prove orali.

Per quanto concerne, invece, il posto di graduatoria e l'anzianità di nomina, saranno osservati gli stessi principi richiamati nel precedente art. 9.

Art. 12.

I rectori delle università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a dare la massima diffusione al presente bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1946

(3175)

Il Ministro: MORF.

PREFETTURA DI PISTOIA

Assegnazione di ostetrica alla condotta di Treppio del comune di Sambuca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio n. 11384 in data 28 giugno 1946, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256;

Vista la lettera con la quale la 2ª classificata signora Bianchi Carla dichiara di rinunciare alla condotta di Treppio ove le venisse assegnata;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bresci nei Fabbri Minerva è assegnata alla condotta di Treppio del comune di Sambuca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e del comune di Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 26 settembre 1946

(3052)

D. Il prefetto: DE FRANCISCI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 19 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 216.

Rimborso alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle piriti di ferro da esportare in Francia Pag. 2554

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carmine del comune di Pozzuoli (Napoli) Pag. 2551

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Caltagirone (Catania) Pag. 2551

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine). Pag. 2553

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 220.

Erezione in ente morale della Fondazione «Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano», con sede in Catania Pag. 2555

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 221.

Erezione in ente morale della Fondazione «Avv. Antonino Fazio pro borse di studio e pro città universitaria di Catania», con sede in Catania Pag. 2555

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Riammissione nella carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Torino Pag. 2555

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1946.

Nomina del commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani. Pag. 2555

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia Pag. 2556

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Passaggio in 1° categoria del Monte di credito su pegno di Pavia Pag. 2556

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Apertura di una filiale in Boglietto della Cassa di risparmio di Asti Pag. 2556

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2557

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Somogna (Parma) Pag. 2557

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna) Pag. 2557

Trasferimento all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura degli immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura e soppressione delle sezioni provinciali di detti Consorzi Pag. 2557

Ministero dell'industria e del commercio: Rinnovo del provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici Pag. 2557**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino Pag. 2557**Ministero del tesoro:**

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro Pag. 2557

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2557

CONCORSI**Ministero delle finanze:**

Concorso per esami a dodici posti di vice segretario (gruppo B, grado 11°) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato Pag. 2559

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per titoli e per esami alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette Pag. 2560

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 51 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile Pag. 2560**LEGGI E DECRETI****DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE** 25 giugno 1946, n. 216.

Rimborso alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle piriti di ferro da esportare in Francia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:**Art. 1.**

E' autorizzato a favore della Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) per l'esportazione in Francia di centomila tonnellate di piriti di ferro in contropartita dell'importazione di fosforiti, il rimborso della eventuale differenza risultante tra il prezzo corrisposto di Lit. 2000 per tonnellata di piriti resa fob Portogioni e quello che sarà concordato con le competenti Autorità Francesi, oltre le eventuali altre spese accessorie.

Qualora il prezzo come sopra concordato risulti superiore alla quotazione di Lit. 2000 a tonnellata fob Portogioni, la differenza sarà devoluta all'Esercizio.

Art. 2.

L'onere di cui al primo comma dell'art. 1 sarà posto, (ove non si renda possibile, a giudizio del Comitato interministeriale dei prezzi, riversarlo in tutto od in parte sul prezzo al consumo delle fosforiti da importare) a carico del bilancio dello Stato.

La S.I.C.E.A. è tenuta a presentare, ai fini della regolazione finanziaria dell'operazione prevista al presente decreto, documentato rendiconto al Ministero dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERIBRACCI — CORBINO — GULLO
GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1946

Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 66. — FUSCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

23 agosto 1946, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carmine del comune di Pozzuoli (Napoli).

N. 217. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 11 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carmine del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

23 agosto 1946, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 218. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 21 novembre 1912, integrato con postilla 30 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Caltagirone (Catania).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine).

N. 219. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 25 gennaio 1945, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine).

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 220.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano », con sede in Catania.

N. 220. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano », con sede in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 221.

Erezione in ente morale della Fondazione « Avv. Antonino Fazio pro borse di studio e pro città universitaria di Catania », con sede in Catania.

N. 221. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Avv. Antonino Fazio pro borse di studio e pro città universitaria di Catania », con sede in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946.

Riammissione nella carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1943, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1943, n. 1668, concernenti l'ordinamento nelle Borse valori;

Visti i regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 368, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la domanda con la quale il sig. Treves Umberto fu Salvatore chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il signor Treves Umberto fu Salvatore è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il signor Treves abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CHIRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 19, foglio n. 182. — **CONIATTA**

(310.)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1946.

Nomina del commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e le successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 10 maggio 1945, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, a' termini dei regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8, B e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina dei commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Ritenuto che la predetta Società di assicurazione esercita una attività di interesse generale e che ricorrono nel caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1, del

2556

19-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 238

citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di affidare allo stesso ingegnere Remo Garosci la gestione della Mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

La gestione commissariale è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ed avrà durata fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 1° ottobre 1946

DE GASPERI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1° categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 15 aprile 1946, e 8 luglio 1946 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pavia;

Visto il proprio decreto di pari data, col quale il Monte di credito su pegno di Pavia viene classificato di 1° categoria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3130)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Passaggio in 1° categoria del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti, il Monte di credito su pegno di Pavia ha assunto carattere prevalente di Istituto di credito;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, è classificato di 1° categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Apertura di una filiale in Boglietto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Boglietto, frazione del comune di Costigliole (Asti), con funzionamento limitato a due volte alla settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. Il Ministro: PETRILLI

(3139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pavia è vacante la cattedra di clinica oculistica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3164)

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTERinnovazione della zona venatoria di ripopolamento
e cattura di Soragna (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma), della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3074)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento
e cattura di Brisighella (Ravenna)

La zona di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna), della estensione di ettari 1.100, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3075)

Trasferimento all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura degli immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura e soppressione delle sezioni provinciali di detti Consorzi.

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1943 del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i beni immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura, vengono trasferiti all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura e vengono soppressi le sezioni provinciali dei suddetti Consorzi.

(3120)

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici.

Il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946, ha stabilito che con decorrenza dalle spedizioni effettuate dal giorno 10 corrente, i produttori sono autorizzati ad applicare i prezzi dei prodotti siderurgici che saranno precisati con apposito provvedimento in corso di emanazione.

(3123)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto n. 3645 dell'8 ottobre 1946 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Ingarano ing. Mario è nominato presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Torino.

(3094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito
buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 19 del 17 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Napoli al sig. De Martino Francesco fu Antonio per il deposito di buoni Tesoro novennali 1951 4% del c. n. complessivo di L. 25.000 presentati per la conversione in buoni 5%.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 ottobre 1946 - N. 213

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,0485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,125
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,25
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,275
Id. 5 % 1936	95,525
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,40
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dodici posti di vice segretario (gruppo B, grado 11°) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1933, n. 2293, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2060, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1938 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1938 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1941, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di par. 1° grado;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 131, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statuale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 73625/12106, 27.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1° categoria, gruppo B, dei Monopoli di Stato; sono accantonati altrettanti posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 131.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1° categoria, gruppo B, dei Monopoli di Stato senza conseguire l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma ed agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, galling,

uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopoli) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la dichiarazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilatati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data massima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2 si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 23.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) il certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nei casi che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assunti che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi della guerra 1940-43 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo in vigore 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1945, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente articolo 2 o copia notariale dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dal superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

il certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario nonché la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale assunto di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiarò nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), j), m) di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purché non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consisterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale varieranno sulla materia di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingua estera per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2360.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un ventesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificando con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la presidenza non possa essere stabilita in base alle norme suddette per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerite acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e consiglieranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di Amministrazione.

2560

10-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 238

Il personale in prova che, a giudizio insinducabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si provino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46.

Al nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte 1ª:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale - Principi di diritto amministrativo.

Parte 2ª:

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte 3ª:

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in specie - Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. — La materia delle prove scritte.
2. — Principi di diritto costituzionale.
3. — Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1932, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCIMARRO

(3166)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per titoli e per esami alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, numero 2718;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che, in base all'art. 3 dei decreti Ministeriali 15 giugno 1946, numeri 10411 e 10412, scadeva il 6 settembre 1946, viene prorogato al 15 novembre 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

(3143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1946, con il quale è indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile;

ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (22 ottobre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 22 novembre 1946.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: ROMITA

(3163)

GIOLITI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Poste

Anno 87° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», vengansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 211.Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle
radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.
Pag. 2530DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 212.Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di
istruzione media non governative Pag. 2530DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 213.Ricostituzione del comune di Esportata (Sassari).
Pag. 2531DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 214.Ricostituzione del comune di Poggio San Marcello (An-
cona) Pag. 2531DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 215.Istituzione di elenchi delle ditte idonee ad eseguire ope-
razioni di rastrellamento, scaricamento e distruzione di
munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residui di
guerra Pag. 2532Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile
1946, n. 625.Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza
e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza.
Pag. 2532DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
15 settembre 1946.Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assi-
stenza lavoratori Pag. 2533

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Costituzione della Segreteria del Comitato Interministe-
riale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo
possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti e
pensionati statali Pag. 2533

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1946.

Norme per i pagamenti inerenti all'applicazione dei de-
creti legislativi luogotenenziali 28 maggio 1945, n. 370 e
12 aprile 1946, n. 586, riguardanti le importazioni e le
esportazioni da e verso i Paesi Allenti Pag. 2534

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Norme di esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale
6 febbraio 1946, n. 131, concernente la utilizzazione
dei residui di guerra da parte degli enti pubblici e delle
aziende private Pag. 2535

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Trasferimento della Conservatoria dei registri immobi-
liari di Genova, da Novi Ligure a Genova Pag. 2537

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: 98° Estrazione di cartelle ordinarie di
credito comunale e provinciale 4% Pag. 2537

2530

18-10-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 237

CONCORSI

Ministero del tesoro:

Concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca Pag. 2537

Concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1946, n. 141 Pag. 2541

Concorso per esami a 42 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro. Pag. 2545

Concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservate ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1946, n. 141 Pag. 2548

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 211.

Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerata l'opportunità di meglio disciplinare la acquisizione del diritto fisso stabilito per le licenze speciali di abbonamento alle radiodiffusioni, per apparecchi situati in pubblici esercizi e di adeguare la misura di esso alla attuale situazione valutaria;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura del diritto fisso sulle licenze speciali di radioaudizioni prevista dal 3° comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, aumentata dall'articolo 14 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, viene elevata a lire 20,

Art. 2.

I proventi derivanti dal diritto fisso di cui all'articolo precedente saranno imputati al capitolo 15 dell'esercizio 1946-47 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi stabilirà le modalità per la percezione del diritto fisso di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELEA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 212.

Disposizioni sul riconoscimento legale delle scuole di istruzione media non governative.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 9, comma 2°, della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le scuole e gli istituti tecnici non governativi a indirizzo agrario e industriale debbono, fin dal primo anno di funzionamento, fare istanza, nei termini e con le modalità prescritte, per ottenere il beneficio del riconoscimento legale, sotto pena in difetto dell'immediata chiusura.

Se invece la domanda sia accolta, il riconoscimento avrà effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola o l'istituto ha cominciato a funzionare.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, qualora una scuola sia stata aperta, previa la debita autorizzazione, in sostituzione di altra scuola di tipo diverso, già legalmente riconosciuta, potrà esserne richiesto il riconoscimento fin dal primo anno di funzionamento, purchè la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

In tal caso, se la domanda sia accolta, il riconoscimento avrà effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico in cui la scuola di nuova istituzione ha cominciato a funzionare.

Art. 3.

E' prorogata all'anno scolastico 1945-46 la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, col quale fu consentito che i riconoscimenti legali concessi nell'anno scolastico 1944-1945 avessero effetto a decorrere dall'inizio dello stesso anno scolastico 1944-45.

Art. 4.

Restano ferme, nei casi non previsti dai precedenti articoli, le disposizioni degli articoli 6 e 9 della legge 10 gennaio 1942, n. 86, a norma dei quali il riconoscimento non può essere richiesto se non dalle scuole che siano state autorizzate a funzionare da almeno un anno ed ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto, eccezione fatta per il primo comma dell'art. 1, a decorrere dall'anno scolastico 1945-46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1946
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 213. Ricostituzione del comune di Esportatu (Sassari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Esportatu, aggregato con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, al comune di Burgos, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Sassari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organi del comuni di Esportatu e di Burgos saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419.

Al personale già in servizio presso il comune di Burgos, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organi, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 214. Ricostituzione del comune di Poggio San Marcello (Ancona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 826;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Poggio San Marcello, aggregato a quello di Castelplanio, con regio decreto 15 marzo 1928, n. 826, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Poggio San Marcello ed il nuovo organico del comune di Castelplanio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

2532

18-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 237

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 marzo 1928, n. 826.

Al personale già in servizio presso il comune di Castelplano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, Il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 215.

Istituzione di elenchi delle ditte idonee ad eseguire operazioni di rastrellamento, scaricamento e distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di intesa con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai fini della partecipazione alle gare di appalto per lavori di rastrellamento, scaricamento o distruzione di munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici residuati di guerra, possono essere dispensati dalla presentazione delle licenze di cui agli articoli 46 e 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le ditte che risultino iscritte in apposito elenco redatto a cura del Ministero dell'Interno.

Art. 2.

Le ditte che intendano ottenere la iscrizione nell'elenco di cui al precedente articolo, devono farne istanza, dando idonea dimostrazione della propria capacità tecnica e finanziaria, al Ministero dell'Interno, che decide in conformità di analogo parere espresso dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 3.

Le ditte aggiudicatrici dei singoli lavori non possono essere autorizzate ad iniziargli prima d'aver ottemperato alle prescrizioni degli articoli 46 e 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento esecutivo del 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI —
MICHELI — CINGOLANI —
MORANDI

Visto, Il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 62. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 625.

Aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datore dal 16 settembre 1945, la indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentata dell'importo risultante dalla seguente tabella.

Alle guardie scelte di pubblica sicurezza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli allievi guardie di pubblica sicurezza è concessa dalla medesima data una indennità mensile di L. 120 nette che verrà pagata con le norme che disciplinano le paghe.

GRADI	Misura della indennità mensile lorda	
	cent. bi	annuali
	Liro	Liro
Maggiore generale ispettore.	1600	2100
Colonnelli	1450	1950
Tenenti colonnelli e maggiori.	1250	1650
Capitani	1100	1350
Tenenti	800	1050
Sottotenenti	780	900
Marescialli dei tre gradi	600	600
Brigadieri	300	300
Vicibrigadieri	215	215

Art. 2.

Gli assegni di cui all'art. 1 hanno carattere provvisorio e in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi dopo il 30 giugno 1946, ai dipendenti dello Stato, saranno gradualmente riassorbiti in misura pari alla metà di ogni miglioramento.

Art. 3.

A datare dal 19 ottobre 1945, la indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare speciale) spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte ed alle guardie rafferme, è stabilita nelle seguenti misure annue:

Maggiore generale ispettore.	L. 6000
Colonnelli	4500
Tenenti colonnelli	4000
Maggiori.	3750
Capitani	3500
Tenenti	3000
Sottotenenti	2500
Marescialli di prima classe.	2250
Marescialli di seconda classe.	2000
Marescialli di terza classe.	1750
Brigadieri	1500
Vicibrigadieri	1250
Guardie scelte	1000
Guardie rafferme	750

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA —
BROSIO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Att. del Governo, registro n. 10, foglio n. 385, — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
15 settembre 1946.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 8 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1943, n. 624, portante cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il rag. Romolo Volpini è nominato direttore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 39. — FERRARI

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti o pensionati statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

ED

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 del predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388;

Vista la determinazione con la quale il Ministero del tesoro ha designato il proprio rappresentante in seno alla stessa Segreteria;

Vista la nota n. 8943/6.G.A.63 del 12 luglio 1946, con cui il Ministero dell'industria e commercio ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta;

Vista la nota n. 4630/128 G. del 3 luglio 1946, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta;

Decreti:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Segreteria del Comitato interministeriale con l'incarico di predisporre e curare gli atti occorrenti e gli adempimenti di competenza per l'esecuzione delle determinazioni adottate dal Comitato, nonché di esaminare e riferire al Comitato stesso in merito alle proposte, richieste e domande avanzate da cooperative, enti, ditte e fornitori per ottenere concessioni, concorsi e contributi o le altre agevolazioni contemplate dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Art. 2.

A far parte della Segreteria di cui all'articolo precedente sono chiamati i signori:

1) dott. Francesco Bianco, designato dal Ministero del tesoro;

2) dott. Umberto Rinonapoli, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

3) dott. Vittorio Luraschi, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Potranno altresì essere chiamati a prestar servizio presso l'ufficio di Segreteria impiegati di questa o delle altre Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro

COMINO

Il Ministro per l'industria e commercio

MORANDI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

D'ARAGONA

(3127)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1946.

Norme per i pagamenti inerenti all'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e 12 aprile 1946, n. 586, riguardanti le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

ED

IL MINISTRO

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586;

Decretano:

Art. 1.

Le emissioni degli ordini di accreditamento a favore dell'Istituto Nazionale Commercio Estero (I.C.E.) previsti dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, e le relative erogazioni da parte dell'I.C.E. medesimo sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale Commercio Estero, per quanto concerne le spese commerciali attinenti alle operazioni di importazione dei prodotti non alimentari né medicinali forniti dai Governi Alleati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, chiede al Ministero dell'industria e commercio, con motivate domande, le anticipazioni presumibilmente occorrenti per far fronte ai fabbisogni delle spese stesse.

Il Ministero dell'industria e commercio, sui fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio ed in base agli elementi di cui al precedente comma, dispone la emissione dei relativi ordini di accreditamento.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale Commercio Estero, per quanto concerne le operazioni di esportazione delle merci verso i Paesi Alleati, effettuati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, chiede al Ministero del commercio con l'estero con motivate domande, le anticipazioni presumibilmente occorrenti per far fronte ai pagamenti derivanti dalla esecuzione delle operazioni stesse.

Nelle domande predette devono essere indicati separatamente i fabbisogni rispettivamente riferibili al pagamento delle forniture ed a quello delle spese commerciali ad esse inerenti.

Il Ministero del commercio con l'estero sui fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio ed in base agli atti di cui ai precedenti commi, emette i relativi ordini di accreditamento.

Art. 4.

L'I.C.E. deve effettuare i prelevamenti sugli ordini di accreditamento previsti nei precedenti articoli 2 e 3, in relazione alle effettive occorrenze di cassa, e provvedere immediatamente al versamento alla Banca d'Italia delle somme stesse in tre appositi conti correnti intestati all'I.C.E. medesimo e concernenti rispettivamente le spese della gestione importazione dei prodotti non alimentari né medicinali, le forniture delle merci da esportare e le spese della gestione esportazione.

Art. 5.

La liquidazione delle somme dovute ai fornitori secondo i contratti concernenti i prodotti esportati, viene effettuata dall'I.C.E. che, con apposito ordinativo, dispone inoltre i pagamenti a carico del corrispondente conto corrente di cui all'articolo precedente. I pagamenti sono eseguiti dalla Banca d'Italia in base all'ordinativo dell'I.C.E. e su presentazione delle fatture e delle ricevute delle merci.

La liquidazione delle spese commerciali inerenti alle gestioni delle importazioni dei prodotti non alimentari né medicinali e delle esportazioni, è effettuata dall'I.C.E. in base ai documenti dimostranti le spese e, per quelle a forfait, in base all'atto formale di autorizzazione.

Il relativo pagamento viene disposto dall'I.C.E. con apposito ordinativo ed eseguito dalla Banca d'Italia a carico dei corrispondenti conti correnti.

Per le spese che devono essere pagate direttamente dall'I.C.E. l'Ente è autorizzato ad effettuare prelevamenti mediante buoni emessi a proprio favore.

Le relative erogazioni devono essere contabilizzate nel rendiconto di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Alla fine di ogni mese la Banca d'Italia rimette all'I.C.E., le contabilità dei pagamenti eseguiti corredate dai documenti giustificativi.

L'I.C.E. riscontra la regolarità ed esattezza delle contabilità ed appone il proprio visto su ciascuna di esse.

Art. 7.

Per i prodotti non alimentari né medicinali importati, e per le forniture concernenti le merci da esportare, contabilizzate a materia ed a valore, nonché per le spese commerciali delle relative gestioni, l'I.C.E. compila trimestralmente separati rendiconti che, corredati della contabilità della Banca d'Italia e completati con la documentazione in possesso dell'I.C.E., vengono inviati ai Ministeri interessati per la revisione e l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti.

Le disponibilità residue sui conti correnti presso la Banca d'Italia, sono da considerare, agli effetti del rendiconto, come rimanenze di cassa giacenti presso l'ente delegato.

Art. 8.

I prodotti non alimentari né medicinali importati e le merci acquistate per essere esportate, sono prese in consegna dall'I.C.E. a mezzo d'inventario analitico. Ciascun inventario deve indicare:

- a) la località in cui trovansi i prodotti;
- b) la denominazione e descrizione di essi prodotti secondo la diversa loro natura e specie;
- c) la quantità o numero dei prodotti secondo le varie specie;
- d) il valore.

L'I.C.E. è responsabile dei beni comunque acquistati e presi in consegna fino a che non ne abbia ottenuto il formale scarico amministrativo in relazione ai rendiconti di cui al precedente art. 7.

L'I.C.E. deve tenere regolari separate gestioni di magazzino atte a porre in evidenza il carico e lo scarico dei materiali in modo da potersi rilevare in ogni momento la rimanenza delle merci sia a quantità che a valore.

Art. 9.

Per prodotti non alimentari né medicinali importati, l'I.C.E. compila e trasmette mensilmente alla Ragioneria centrale del Ministero dell'Industria e commercio una situazione contabile nella quale devono essere indicati:

- 1) la denominazione, quantità e valore in lire italiane delle merci importate;
- 2) la denominazione, quantità e valore delle merci vendute;
- 3) la denominazione, quantità e valore delle rimanenze;
- 4) l'importo delle somme riscosse e l'ammontare di quelle versate allo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 586.

Art. 10.

Per le merci acquistate per essere esportate, l'I.C.E. compila e trasmette mensilmente alla Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero una situazione contabile nella quale devono essere indicati:

- 1) la denominazione, quantità e valore in lire italiane delle merci acquistate;
- 2) l'importo delle somme pagate,

Art. 11.

Con separate situazioni, l'I.C.E. comunica, sempre mensilmente, alle Ragionerie centrali delle Amministrazioni interessate, ripartendole a seconda della loro natura, le spese commerciali sostenute per le gestioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 12.

La vigilanza ed il controllo da parte del Ministero del tesoro previsti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, sono esercitate a mezzo di funzionari del predetto Ministero che devono visitare i buoni mod. 31-bis C.G. disposti sugli ordini di accredito emessi a favore dell'I.C.E.

I rendiconti concernenti le aperture di credito medesime, devono essere del pari muniti del visto di uno dei predetti funzionari.

Art. 13.

Il presente decreto deve essere registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1946

Il Ministro per l'Industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLA

Il Ministro per il tesoro
CORRINO

(3126)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Norme di esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, concernente la utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, è fatto obbligo all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), di segnalare al Ministero del tesoro le richieste di acquisto di materiale residuo di guerra che le pervengano da Amministrazioni statali, perché il detto Ministero possa, ove del caso, autorizzare la cessione del materiale richiesto senza il pagamento per contanti all'atto della consegna.

La autorizzazione può essere richiesta anche direttamente dalle Amministrazioni interessate al Ministero del tesoro.

L'autorizzazione concessa ad una determinata Amministrazione, deve intendersi valevole anche per eventuali successive richieste di acquisto di materiale residuo di guerra che fossero presentate all'A.R.A.R. dalla stessa Amministrazione.

Art. 2.

La consegna del materiale può essere effettuata dall'A.R.A.R. soltanto dopo che le sia pervenuta, oltre alla autorizzazione di cui al precedente art. 1, la dichiarazione del competente ufficio di ragioneria attestante l'assunzione dell'impegno per la somma occorrente al pagamento del materiale con la indicazione degli estremi dell'impegno.

Tale dichiarazione deve essere inviata dall'Amministrazione interessata all'A.R.A.R. ed al Ministero del tesoro contemporaneamente.

L'Amministrazione statale, che ha acquistato e ricevuto il materiale, deve nel più breve tempo possibile provvedere, nei modi prescritti, al relativo pagamento.

Art. 3.

Le istituzioni e le aziende pubbliche e private che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 131, intendano procedere ad acquisti di materiale residuo di guerra presso l'A.R.A.R. senza il pagamento per contanti, devono inoltrare al Ministero del tesoro apposita richiesta corredata da una dichiarazione di una Amministrazione statale, debitamente vistata dal rispettivo ufficio di ragioneria, attestante che esse vantano crediti liquidi ed esigibili verso la stessa Amministrazione in dipendenza di forniture, lavori, requisizioni o per altro titolo per importo pari o superiore al valore del materiale di cui si chiede l'acquisto.

Dalla attestazione dovranno risultare i seguenti elementi:

- a) nominativo dell'istituzione od azienda creditrice;
- b) titolo ed oggetto del credito (forniture, lavori, requisizioni, ecc.);
- c) ammontare del credito;
- d) dichiarazione che trattasi di credito liquido ed esigibile.

Dalla utilizzazione di cui al primo comma sono esclusi i crediti derivanti da forniture, lavori, requisizioni e prestazioni a favore delle forze armate germaniche posteriormente all'8 settembre 1943 ed a favore delle forze armate della pseudo repubblica sociale.

Art. 4.

Spetta al Ministro per il tesoro stabilire se in base all'attestazione di cui all'articolo che precede, possa essere autorizzata la cessione di materiale residuo di guerra all'istituzione od azienda richiedente e determinare l'importo fino a concorrenza del quale la cessione può essere fatta.

Ove venga concessa la autorizzazione il Ministero del tesoro provvede direttamente a darne comunicazione all'A.R.A.R. per gli adempimenti di sua competenza, inviandone altresì copia all'Amministrazione debitrice.

Fino a quando non sia data comunicazione dell'autorizzazione concessa, non potrà essere assunto nessun impegno dall'A.R.A.R. nei confronti degli interessati per la cessione del materiale.

L'autorizzazione da redigersi nei termini che saranno concordati tra il Ministero del tesoro e l'A.R.A.R.

non può essere ceduta ad altre istituzioni o ad altre aziende pubbliche e private.

Ove la istituzione od azienda interessata intenda rinunciare alla autorizzazione suddetta, la relativa rinuncia sarà operativa solo dopo che il Ministero del tesoro ne abbia dato atto con apposita comunicazione scritta, da inviare per conoscenza all'A.R.A.R. ed alla Amministrazione statale debitrice.

Art. 5.

L'autorizzazione concessa a favore di una determinata istituzione od azienda pubblica o privata non fa sorgere nella istituzione od azienda nessun diritto ad ottenere la cessione del materiale.

Ove l'A.R.A.R. ritenga di poter procedere alla vendita ed alla consegna del materiale predetto, la relativa operazione verrà effettuata alle stesse condizioni stabilite per le altre vendite rimanendo escluso qualsiasi diritto a trattamenti preferenziali per l'istituzione, la ditta o l'azienda a cui favore venne concessa l'autorizzazione.

Le condizioni della vendita ed il prezzo di cessione rientrano nell'esclusiva competenza dell'A.R.A.R. e sono stabiliti sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 6.

Per la regolazione finanziaria delle operazioni di vendita per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 4, il prezzo del materiale ceduto deve andare ad escomputo del credito vantato dall'acquirente verso l'Amministrazione statale debitrice.

Le istituzioni ed aziende pubbliche e private acquirenti devono pertanto rilasciare all'A.R.A.R., all'atto della consegna dei materiali, una regolare ricevuta con la indicazione della specie ed importo del materiale acquistato.

Copia di tale ricevuta e dell'atto di vendita deve essere inviata, a cura dell'A.R.A.R., all'Amministrazione statale debitrice.

Art. 7.

L'Amministrazione statale debitrice, in base alla autorizzazione ed alle copie dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede, provvede a corrispondere direttamente all'A.R.A.R. l'importo del materiale venduto e dispone il versamento all'acquirente della eventuale rimanenza del credito.

All'ordine di pagamento a favore dell'A.R.A.R. deve essere allegata copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e copia dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede.

Art. 8.

Gli atti di cessione, di pignoramento, sequestro, ecc., afferenti ai crediti vantati dalle istituzioni od aziende pubbliche e private verso una Amministrazione statale che sono utilizzati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto per la cessione da parte dell'A.R.A.R. di materiale residuo di guerra, possono esplicare efficacia solo dopo che sia attuata la regolazione finan-

ziaria di cui all'art. 7 e nei limiti in cui per effetto di tale regolazione l'Amministrazione statale risulti ancora debitrice.

Ove intervenga da parte della istituzione od azienda interessata rinuncia scritta alla richiesta ed all'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, gli atti ed impedimenti dei quali è cenno nel comma precedente riprenderanno i loro effetti dal momento in cui il Ministero del tesoro, intesa l'Amministrazione statale debitrice, abbia preso atto della rinuncia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: COGNATO

(3125)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Trasferimento della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova, da Novi Ligure a Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, concernente il trasferimento a Novi Ligure della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Considerato che sono cessati i motivi che determinarono detto trasferimento;

Decreta:

La Conservatoria dei registri immobiliari di Genova è trasferita da Novi Ligure a Genova, con effetto dal 21 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCIMMUNO

(3121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

99ª Estrazione di cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 4%

Si notifica che il giorno 7 novembre 1946, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in via Cavour, 4, avranno inizio le operazioni relative alla 99ª estrazione delle cartelle ordinarie 4% di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 23.856 cartelle del capitale nominale complessivo di L. 4.771.200.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il direttore generale: PALLESTRINI

(3128)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2360, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 45, contenente disposizioni complementari a ultime norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo B per il personale di cassa della Tesoreria centrale e della Zecca;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 237, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 23 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 808, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici o privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1173, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 153, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 297, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali del ruolo del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo, che abbia cinque anni di lodovole servizio;

Vista la lettera n. 23158/12106.2.8.2/1.3.1 del 20 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per quattro posti nel grado iniziale del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca;

Decreto:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca. A tale concorso non sono ammesse le donne.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi, anche i corrispondenti diplomi al liceo classico e di istituto tecnico (sezione ragionieri e fiscalisti) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cesato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, all'autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fumanti;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilatati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione. Anche se in qualità di assimilatati o militarizzati, nonché per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9° e 10° categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9° e da 3 a 6 della categoria 10° della tabella allegata 4 del decreto luogotenenziale 30 maggio 1947, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alla lettera c), d) ed e) del presente articolo, purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro, che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente intende avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, dovrà altresì produrre un certificato in carta d'ufficio da E. S. rilasciato dal competente capo ufficio, da cui egli che abbia compiuto cinque anni di fedele servizio. Il suddetto certificato dovrà anche produrre il personale civile di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonché con la indicazione del periodo della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi cui fanno riferimento.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bolle da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 152 convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

La via è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveniranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del Tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del Tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2400, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e), di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1915 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o, in dipendenza della guerra 1910-1913 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1933, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nella legge 26 luglio 1939, n. 1387, nonché nei regi decreti-legge 7 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1372 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1558, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 888, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 407.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca (gruppo B) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il Ministro: CORRINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

- 1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- 2) aritmetica - algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

- 1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
- 2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

- 1) principi di economia politica;
- 2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulla materia oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

- 1) nozioni generali di procedura civile;
- 2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
- 3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
- 4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 15 agosto 1946.

Il Ministro: Cossiga

(3116)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

II. MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1926, n. 1373, col quale venne istituito il ruolo di gruppo B per il personale di cassa della Tesoreria centrale e della Zecca;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 23 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 868, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per modificazioni e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 maggio 1935, n. 874, concernente l'autorizzazione a ritirare dalla circolazione le monete di argento e ad emettere biglietti di Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1947, n. 1512, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 7, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1158, concernente la estensione, agli invalidi e agli orfani o congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni di parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrisponderci al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 434, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo, che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 7358/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato, ai sensi del regio decreto 6 gen-

nale 1942, n. 27, per sette posti nel grado iniziale del ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale per i biglietti di Stato e della Zecca;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1939, 30 maggio 1941 e 2 novembre 1941 concernenti i concorsi indetti, rispettivamente, a cinque posti ed a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946 concernente il concorso indetto a quattro posti di volontario nel predetto ruolo di gruppo B del personale di cassa;

Decreti:

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a sette posti di volontario — nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca — corrispondenti alla metà dei posti accantunati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27; a tale concorso non sono ammesse le donne.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1910-1913 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonché in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di maturità classica o scientifica;
- 2) diploma di ragioniera e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e discipolomatura) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avuti favorevolmente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne trasmetteranno l'invio al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, saranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza anche nelle Colonie italiane, nonché la stenzione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 31 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari Romani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1941 al 5 maggio 1943;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, o per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per a difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonché per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 836, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo, purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro, che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 15 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1522, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere l) ed i) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione, di cui alla lettera h) si cumula con quella di cui alla lettera i) ed entrambe con quella prevista da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta: per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

per gli aspiranti già compresi dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 25.

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c) e d), di cui al presente articolo, presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio come sopra detto, o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemeritenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 388 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1934.

Al fine dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 863, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 3300-1 e 3500-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 25957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1º luglio 1942, n. 24990, dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, i cittadini deportati dal nemico, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1935, n. 578, e 14 febbraio 1936, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria di invalidità rientrano — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mo-

dello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (viduata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato; oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) al fine dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosi, i candidati che rivestono tale qualità, dovranno fare risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1936, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonché con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare nel termine di cui all'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora sussistono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nel loro confronto, i titoli professionali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveniranno alla Intendenza di Finanza o al Ministero del Tesoro - Direzione generale del Tesoro - o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del Tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo B, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, senza conseguire la idoneità, né coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguire la idoneità al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2500, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma presso il Ministero del Tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e), di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei offesi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o, in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1924, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1297, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nella legge 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1438, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1943, n. 167.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 luglio 1931, n. 1476, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per il Tesoro, sentita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca (gruppo B), e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a vice cassiere dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice cassiere, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conseguiranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione o da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CARRARO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Aritmetica - algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.
2. Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1. Principi di economia politica.
2. Principi di scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile.
2. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro.
3. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
4. Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORRADO

(3)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1931, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1933, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1935, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1935, n. 45, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1551, 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 828 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle

disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 231, concernente la concessione, ai cap. di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 858, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 257, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto-legge 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per 43 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:**Art. 1.**

E' indetto un concorso per esami a 43 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di quattro posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 5 maggio 1933, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del regno impero austro-ungarico e corrispondenti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovano in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne garantiranno l'invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferiti, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonché la dichiarazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari Romani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di ausiliari o militarizzati, nonché per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni pri-

vilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 19 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata 1 del decreto legislativo 29 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 19 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1933, n. 1391;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), del presente articolo, purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1532, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1938, n. 1, e riportati alle lettere i) ed l) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera i) si cumula con quella di cui alla lettera l) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta: per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1941, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1933, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, debitamente regolarizzato ed annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a), c) e d), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa al serai delle circolari n. 583 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 585 del giornale militare ufficiale del 1935.

Al fine dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1934, n. 853, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1914-1918 e della guerra di liberazione i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente n. 2360-1 e 2360-1 della Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28837, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 19 luglio 1942, n. 24230, dello Stato Maggiore della aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, dovranno fare conoscenza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera A), in qualunque categoria d'invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 62, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (validata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido al fine dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimiliati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1914-1918 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) al fine della eventuale applicazione del beneficio previsto dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosi, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni

di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonché con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di esistenza delle prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveniranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alla altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso o di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio: in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad almeno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e inasindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà di due prove scritte o di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1933 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1532, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1923, n. 2111, 2 giugno 1926, n. 1172 e nelle leggi 29 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nonché nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo C) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 agosto 1946

Il Ministro: COMINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:
componimento Italiano.

Parte seconda:

- 1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;
- 2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

- 1) diritti e doveri dell'impiegato;
- 2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;
- 3) elementi di storia d'Italia dal 1815 - elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
- 4) nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia in facoltà del candidato.

Roma, addì 15 agosto 1946

(3118)

Il Ministro: COMINO

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1534, 5 settembre 1933, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1933, n. 898 e la legge 29 giugno 1930, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 19 aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, o successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1512, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 30 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1558, concernente la estensione, agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 808, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la riorganizzazione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei titoli di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12166-2.8.2/1.3.1 del 30 giugno 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per 75 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 31 gennaio 1941, 30 maggio 1941, 2 novembre 1941 e 6 marzo 1942, concernenti i concorsi indetti, rispettivamente a 75 ed a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946 concernente il concorso indetto a 31 posti di alunno d'ordine in prova nel predetto ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, corrispondenti alla metà dei posti accantonati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1919-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonché in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne che abbiano i requisiti per esservi ammesse per non più di sette posti, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al citato regio decreto n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, al termine del regio decreto 6 maggio 1921, n. 1031, oppure del diploma di licenza da scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativo o paragonato.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del crollato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate e dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a

raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonché la cessione dei documenti allegati.

Le intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), non meno che lo avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 1.

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legittimati ove tale legittimazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 15, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobili delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1941;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43, o per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1935-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonché per la lotta di liberazione a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 1 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 5, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alla lettera c), d) ed e) del presente articolo purché siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto la armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1532, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere f) ed g) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera i) si cumula con quella di cui alla lettera l) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo o non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di idoneo servizio.

Per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di cui all'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 25;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziaro su carta da bollo da L. 8;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f) — in qualunque categoria rientrino l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 22, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato ed annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d) di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemeritenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1923, o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1933.

Al fine dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28057 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1º luglio 1942, n. 24320, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in occasione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1943, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera f), in qualunque categoria d'invalidità rientrino dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (viduata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 15 gennaio 1925 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assunti o militarizzati, in dipendenza della guerra 1918-1919 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente consiglio provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conformità della dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata di notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dal coniugato, con o senza prole, o dal vedovo con prole;

10) al fine della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosi, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere presentati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autentiche dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intende avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1926, n. 425, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di fedele servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intende avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonché con l'elencazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia o quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere delle prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveniranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purché non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad almeno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi l'idoneità, né coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2969, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora o del luogo in cui tanto la prova scritta quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere c), d) ed e), di cui al citato art. 4 o in mancanza agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 15 gennaio 1925 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipen-

denza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, si conserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonché nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2411, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1453, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, nonché del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del Part. I del regio decreto-legge 5 luglio 1933, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed ereditano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo C) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonché l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORRADO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) componimento Italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815 - elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia in facoltà del candidato.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: CORRADO

(3119)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELA, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Trimestrale L. 900 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 207.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco Saverio, alla Veterinaria, in Napoli.
Pag. 2514

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni apportate alla costituzione del Capitolo cattedrale di Bertinoro (Forlì) Pag. 2514

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Santa Venera e Trappitello del comune di Taormina (Messina).
Pag. 2514

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 210.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Sette Spade, in comune di Licata (Agrigento) Pag. 2514

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

Convalida del licenziamento di un dipendente della sede amministrativa di Roma della S.I.T.M.E.A. (Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini) Pag. 2517

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Otto Harms, con sede in Milano Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) Pag. 2515

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1946.

Revoca del decreto 14 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli Pag. 2515

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Revoca del decreto 2 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale l'abbri Iris fu Luigi, con sede in Genova Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Revoca del decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufmann, con sede in Torino Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di due membri della Commissione centrale dell'Industria Pag. 2516

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Aquila per il triennio 1944-46 Pag. 2516

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2517

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza Pag. 2517

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila Pag. 2517

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso Pag. 2517

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Istituzione in Campobasso di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Benevento Pag. 2517

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2517

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1946 Pag. 2518

CONCORSI

Ministero del tesoro: Concorso ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo Pag. 2527

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO: 23 agosto 1946, n. 207.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco Saverio, alla Veterinaria, in Napoli.

N. 207. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Francesco Saverio, alla Veterinaria, in Napoli, e la chiesa suddetta viene autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore da Edoardo Avallo, consistente in un fabbricato situato in Napoli, vico Paravisiello alla Veterinaria n. 14, del valore complessivo di L. 18.500 (diciottomilaquattrocento) e in due custodie per immagini sacre e in un crocifisso del valore dichiarato di L. 300 (trecento).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO: 23 agosto 1946, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni apportate alla costituzione del Capitolo cattedrale di Bertinoro (Forlì).

N. 208. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Bertinoro (Forlì), concernenti modificazioni alla costituzione di quel Capitolo cattedrale.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO: 23 agosto 1946, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Santa Venera e Trappitello del comune di Taormina (Messina).

N. 209. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1913, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Santa Venera e Trappitello del comune di Taormina (Messina).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO: 23 agosto 1946, n. 210.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Sette Spade, in comune di Licata (Agrigento).

N. 210. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 marzo 1934, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Sette Spade, in comune di Licata (Agrigento).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

Convalida del licenziamento di un dipendente della sede amministrativa di Roma della S.I.T.M.E.A. (Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia, comunque, partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini di cui sopra;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia Nazionale per il Cotone d'Etiopia (COTETIO) e che questa è proprietaria, per 9/10, del pacchetto azionario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini (S.I.T.M.E.A.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di quest'ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la S.I.T.M.E.A. ha proceduto al licenziamento di un dipendente della sede amministra-

tiva di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato esclusivamente da esigenze di carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della S.I.T.M.E.A. non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, in ogni punto, il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla S.I.T.M.E.A., nei confronti del proprio dipendente della sede amministrativa di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro per le finanze

SCOCIALARRO

p. Il Ministro per il tesoro

PETRILLI

p. Il Ministro per l'Africa Italiana

LUPIS

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Otto Harms, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1945, col quale la ditta Otto Harms, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro con la nomina a sequestratario del sig. rag. Angeli Settimio;

Vista la lettera in data 9 agosto 1946, con la quale il rag. Angeli Settimio ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e la proposta dell'Intendenza di finanza di Milano di sostituirlo con il rag. Giuseppe Lo Curto;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta Otto Harms, con sede in Milano, il rag. Giuseppe Lo Curto, in sostituzione del rag. Angeli Settimio.

E' autorizzata la continuazione dell'attività dell'Azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 237, riguardante l'istituzione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);

Viste le designazioni fatte dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1946-47:

quali sindaci effettivi i signori:

dott. Torquato Ferrari, in rappresentanza della Corte dei conti;

dott. Antonino Catania, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Antonio Andreozzi, in rappresentanza del Ministero industria e commercio;

e quali sindaci supplenti i signori:

dott. Roberto Taraglio, in rappresentanza del Ministero industria e commercio;

dott. Baggio Di Zenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1946.

Revoca del decreto 14 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli, via Virgilio n. 7;

Ritenuto che la titolare della suindicata ditta è in possesso della cittadinanza italiana e quindi occorre revocare il sequestro;

Vista la suindicata legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 14 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3039)

2516

17-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Revoca del decreto 2 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 2 marzo 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, salita San Matteo n. 12-R;

Considerato che nei confronti della titolare della azienda ricorre l'applicazione del decreto 7 maggio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 e deve quindi disporsi la revoca del sindacato;

Ritenuto che il Ministero degli affari esteri ha espresso parere favorevole a tale revoca;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Revoca del decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufmann, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufmann, con sede in Torino, via Vela n. 27;

Ritenuto che nei confronti della titolare dell'azienda ricorre l'applicazione del decreto 7 maggio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 e deve quindi disporsi la revoca del sequestro;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Krumbacher Emma in Kaufmann, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3112)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di due membri della Commissione centrale dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'Industria e commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946 e 19 agosto 1946, con i quali fu costituita la Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Regis è nominato membro della Commissione centrale dell'industria, quale rappresentante della categoria lavoratori dell'industria, in sostituzione dell'ing. Oscar Sinigaglia.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato membro della Commissione predetta, quale esperto.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3100)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Aquila per il triennio 1944-46.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Aquila per il triennio 1944-1946 i signori:

prof. dott. Stefanini Paride, medico chirurgo;

dott. Cerulli Ugo, medico chirurgo;

dott. Peschle Bruno, pediatra;

avv. Vacca Luigi, esperto in materia amministrativa;

dott. Piccioli Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Registro Interno n. 10, foglio n. 212. — VILLA

(3072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Ragusa, di un mutuo di L. 10.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3085)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Perugia, di un mutuo di L. 27.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3086)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Terni, di un mutuo di L. 18.520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3087)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pavia, di un mutuo di L. 6.310.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3088)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Asti, di un mutuo di L. 3.935.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3089)

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bergamo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale n. 2369 del 31 agosto 1946; importo del mutuo: L. 12.000.000.

(3090)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto n. 1887 del Ministro per i lavori pubblici in data 8 ottobre 1946, il sig. Torrisi on. Vincenzo è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(3091)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto 8 ottobre 1946, n. 2809, del Ministro per i lavori pubblici, il sig. D'Eramo ing. Italo è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(3092)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto 8 ottobre 1946, n. 8762, del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Ghidotti on. Vittorio è nominato presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Treviso.

(3093)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione in Campobasso di una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Benevento

Con decreto Ministeriale 16 agosto 1946, viene istituita in Campobasso, con decorrenza 16 agosto 1946 e con circoscrizione territoriale su tale Provincia, una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Benevento.

(3115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1946 - N. 212

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906	90,925		
Id. 3,50 % 1902	85,50		
Id. 3 % lordo	71,25		
Id. 5 % 1935	98,55		
Redimibile 3,50 % 1934	81,50		
Id. 5 % 1936	95,90		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,50		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,25		
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,275		
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15		
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15		
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,20		
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,80		
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275		
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,40		
Id. 5 % convertiti 1951	96,95		

2518

17-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1916

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti della quindicina precedente	Nuovi denunciati
Carbonchio ematico				
Bari	Gravina	B	—	1
Id.	Monopoli	B	—	1
Cagliari	San Nicolò Gerrei	Cap	—	1
Id.	Santadi	Cap	—	1
Id.	Sarriochi	Cap	—	1
Foggia	Lucera	O	2	—
Lecco	Soletto	E	—	1
Milano	Rho	B	—	1
Nuoro	Menna Sardo	O	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Salerno	Tramonti	B	1	—
Terni	Arrone	C	—	1
Trapani	Galatini	O	—	1
Viterbo	Vetralla	B	1	—
			6	10
Carbonchio sintomatico				
Caserta	Arienzo San Felice	B	—	1
Id.	Caserta	B	—	1
Grosseto	Pitigliano	B	—	1
Nuoro	Posada	B	—	1
Id.	Sandia	B	—	1
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Viterbo	Viterbo	B	1	—
			2	6
Afta epizootica				
Agrigento	Agrigento	B	—	1
Id.	Monti	B	—	1
Id.	Sambuca	B	—	1
Alessandria	Gabiano	B	1	—
Id.	Garole	B	1	—
Id.	Montebello Monferrato	B	1	—
Id.	Morbello	B	1	—
Id.	Predece	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	—	1
Asti	San Damiano Montaldo	B	1	1
Id.	Scarmagno	B	—	1
Id.	Cunico	B	—	1
Id.	Vale	B	—	1
Id.	Montechiaro d'Asti	B	1	—
Id.	Dusino San Michele	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Avellino	Calabritto	B	1	—
Id.	Caposele	B	—	2
Id.	Cusano Irpino	O	1	—
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Chianano d'Asti	B	1	—
Id.	Mercogliano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Avellino	Montella	O	1	—
Id.	Montemarano	B	—	1
Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	San Martino Valle Cagn.	B	1	—
Id.	di a	B	—	1
Id.	San Potito Ultra	B	1	—
Id.	Surbo Sarpico	B	1	—
Id.	Volturara Irpina	B	1	—
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	—
Id.	Altamura	LO	—	2
Id.	Bari	LO	1	—
Id.	Gravina di Puglia	LO	—	1
Id.	Molfetta	LO	1	—
Benevento	Teleso	LO	1	—
Id.	San Salvatore Telesino	LO	1	—
Id.	Benevento	LO	4	—
Id.	Amorosi	LO	1	—
Id.	Limatola	LO	2	—
Id.	Paduli	LO	2	5
Id.	Castelfranco in Mi- scano	BO	—	4
Id.	Ginestra degli Schia- voni	LO	—	1
Id.	Airola	B	—	1
Id.	Forchia	B	—	3
Id.	Colle Sannita	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	1
Id.	Bolgare	B	1	6
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Camerata Cornello	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	3	2
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Casazza	B	—	1
Id.	Castione della Preso- lana	B	—	2
Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	4
Id.	Cusdumo	B	1	1
Id.	Endine Gaiano	B	—	2
Id.	Fara Olivana	B	—	3
Id.	Pornovo San Giovanni	B	—	6
Id.	Glisalla	B	—	5
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Iaso	B	—	2
Id.	Maeno	B	—	1
Id.	Martinengo	B	5	1
Id.	Misano d'Adda	B	—	1
Id.	Mozanica	B	3	—
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Rozza del Colle	B	1	1
Id.	Romano Lombardo	B	—	2
Id.	San Giovanni Bianco	B	—	1
Id.	San Martino Calvi	B	—	1
Id.	Spinone Castelli	B	—	2
Id.	Telgate	B	—	1
Id.	TreSCORE Balneario	B	—	3
Id.	Treviglio	B	1	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	1	1
Id.	Vergato	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	3	—
Id.	Cermes	B	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Bolzano	Lana	B	5	2
Id.	Merano	B	1	—
Id.	Moso	B	2	—
Id.	Parcines	B	2	—
Id.	Renon	B	1	—
Id.	San Leonardo	B	3	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Tirolo	B	1	—
Id.	Vipiteno	B	1	—
Brescia	Brescia	B	15	2
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Bassano Bresciano	B	9	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Cologno	B	6	—
Id.	Valschiara	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	20	—
Id.	Pompiano	B	3	1
Id.	Roncadello	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Marano	B	14	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanova	B	10	—
Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	9	—
Id.	Rodengo Soriano	B	3	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	6	—
Id.	Leno	B	11	—
Id.	Gambara	B	6	—
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Pozzolengo	B	3	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Gazzago	B	5	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Barbariga	B	5	—
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Roe Volciano	B	1	—
Id.	Nuvolato	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serie	B	4	—
Id.	Erbusco	B	14	—
Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Minerbio	B	2	1
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Ollaga	B	4	6
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrezzato	B	4	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lumezzano	B	5	1
Id.	Caprio	B	5	—
Id.	Desenzano	B	2	—
Segue: Afta epizootica				
Brescia	Darfo	B	4	—
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Salò	B	2	—
Id.	Castelcovati	B	4	—
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	1	—
Id.	Presoglio	B	1	—
Id.	Dello	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Roccafianca	B	2	2
Id.	Pasirano	B	2	1
Id.	Comezzano	B	1	—
Id.	Pedergnaga	B	—	1
Id.	Poncarale	B	—	2
Brindisi	San Pietro Vernotico	Cap	2	—
Cagliari	Milis	B	—	1
Campobasso	Campodipietra	B	—	1
Id.	Capracotta	B	—	1
Id.	Jelsi	B	4	—
Id.	Roccamandolfi	B	3	—
Id.	San'Agapito	B	—	7
Id.	San'Elia a Pianis	B	1	—
Id.	Sesto Campano	B	9	1
Id.	Venafro	B	—	1
Caserta	Capua	BO	—	2
Chieti	Casoli	B	3	—
Como	Aivate Brianza	B	2	—
Id.	Barzano	B	4	—
Id.	Erba	B	1	1
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Lurago Erba	B	—	2
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Rovello Porro	B	1	—
Id.	Turate	B	2	—
Cremona	Agnadello	B	2	—
Id.	Barolano	B	—	2
Id.	Capralba	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Castelleone	B	—	2
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Chieve	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	—	1
Id.	Crema	B	2	6
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Montolino	B	—	3
Id.	Palazzo Pignano	B	3	—
Id.	Palvaroto	B	—	1
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Pieranica	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	5
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	2
Id.	Salvirola	B	—	1
Id.	Sergnano	B	1	—
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Trigolo	B	—	1
Cuneo	Alba	B	3	—
Id.	Dronero	BO	2	—
Id.	Monforte	B	1	—
Id.	Noive	BO	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Roccadobballo	B	1	—
Id.	Villar San Costanzo	B	—	2
Firenze	Bagni a Ripoli	B	1	—
Foggia	Accadia	B	—	8
Id.	Bovino	B	2	—

2520

17-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Foggia	Castelluccio de' Sauri	B	3	1
Id.	Celenza Valfortore	B	2	—
Id.	San Marco la Catola	B	—	1
Id.	Cerignola	B	1	1
Id.	Deliceto	BS	27	—
Id.	Fuoco	B	—	2
Id.	Foggia	B	3	6
Id.	Lucera	B	1	1
Id.	Osana di Puglia	BO	3	0
Id.	Orta Nova	BS	6	—
Id.	Roseto Valfortore	B	2	—
Id.	San Paolo Civitate	O	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	1	3
Id.	Stornara	B	1	—
Id.	Volturno	B	—	6
Forlì	Forlì	B	11	5
Id.	Forlimpopoli	B	3	—
Id.	Bertinoro	B	—	1
Frosinone	Castro dei Volsci	BO	1	—
Id.	Santa Apollinare	O	1	—
Id.	Atina	B	—	2
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Bogliasco	B	—	1
Id.	Genova	B	—	1
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Ortucchio	B	1	—
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
La Spezia	Ortonovo	B	1	—
Latina	Latina	B	—	1
Id.	Minturno	B	—	1
Lecco	Sternatia	B	1	—
Id.	Galatone	B	1	—
Id.	Copertino	B	1	—
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Nardò	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Lecce	Capannori	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Mantova	Castellucchio	B	—	1
Id.	Marcara	B	—	2
Id.	San Benedetto Po	B	—	3
Id.	Suzzara	B	1	1
Milano	Abbiategrosso	B	—	3
Id.	Bellinzago Lombardo	B	—	1
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Cadogno	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	5
Id.	Guardaniglio	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	8
Id.	Lodivecchio	B	—	2
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	2	2
Id.	Mulazzano	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	3
Id.	Pieve Einaucolo	B	—	1
Id.	Redano	B	—	2
Id.	Renate	B	—	2
Id.	Salerno al Lambro	B	—	2
Id.	San Martino in Strada	B	—	3
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Vigüto	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	4
Id.	Campogalliano	B	—	1
Id.	Carpi	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti	
			Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Modena	Concordia	B	—	1
Id.	Fornigino	BO	—	1
Id.	Prassinoro	B	—	1
Id.	Mirandola	B	2	1
Id.	Modena	B	2	2
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	San Prospero	B	—	1
Id.	Savignano	B	3	—
Novara	Borgolavezzaro	B	—	1
Id.	Cameri	B	2	1
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	—	1
Id.	Corano	B	0	—
Id.	Carbagna Novarese	B	—	5
Id.	Romentino	B	4	—
Id.	Stroa Borromeo	B	1	—
Id.	Vespolato	B	1	—
Padova	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Borghetto	B	2	—
Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Brugine	B	1	1
Id.	Campodarsago	B	—	1
Id.	Campodoro	B	1	3
Id.	Campo San Martino	B	2	—
Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Gazzo	B	5	1
Id.	Grantorto	B	4	1
Id.	Legnano	B	1	—
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Piazzola	B	4	1
Id.	Piombino Dese	B	1	1
Id.	Polverara	B	1	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
Id.	Rubano	B	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	5
Id.	Selvazzano	B	4	1
Id.	Solesino	B	—	1
Id.	Urbana	B	1	—
Id.	Veggiano	B	—	1
Id.	Vigodarzere	B	1	1
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	2	1
Id.	Villanova di Campo-sampiero	B	2	—
Palermo	Alia	B	—	2
Id.	Caccamo	BO	2	4
Id.	Castrovo	B	—	2
Id.	Cimenna	B	—	5
Id.	Godrano	B	—	6
Id.	Gratteri	B	—	4
Id.	Mezzojuso	B	—	5
Id.	Monreale	B	—	2
Id.	Termini Imerese	B	—	2
Id.	Trabia	B	—	1
Id.	Ventimiglia di Sicilia	B	—	12
Id.	Vicari	B	—	5
Parma	Parma	B	6	—
Id.	Noviano Arduini	B	2	3
Id.	Noceto	B	2	3
Pavia	Pavia	B	3	—
Id.	Giussago	B	3	—
Id.	Zavattarello	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Maghera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Pavia	Basiglio	B	3	—
Id.	Borghetto	B	2	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	2	1
Id.	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Torre d'Isola	B	2	—
Id.	Borgo San Siro	B	1	1
Id.	Gambolo	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Marzana	B	1	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Romagnolo	B	1	—
Id.	Pinarolo Po	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	2
Id.	Carliano	B	—	3
Id.	Portallera	B	—	1
Id.	Zerbolo	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	6	4
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo Valtidone	B	3	—
Id.	Cadeo	B	2	—
Id.	Castel San Giovanni	B	1	—
Id.	Corte Brugnatella	B	10	—
Id.	Gragnano	B	3	6
Id.	Nibbiano	B	7	—
Id.	Pecorara	B	11	3
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Pianello	B	6	2
Id.	Piozzano	B	2	—
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	Trano	B	1	—
Id.	Ziano	B	4	—
Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	Santa Maria a Monte	B	1	—
Pistoia	Abetone	B	—	1
Ravenna	Cotignola	B	4	—
Id.	Ravenna	B	3	1
Id.	Brisighella	B	—	1
Reggio Calabria	Careri	B	2	1
Id.	Cumini	B	1	1
Id.	Plati	B	1	1
Reggio Emilia	Brescillo	B	1	1
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	—	4
Id.	Correggio	B	1	2
Id.	Luzzara	B	1	1
Id.	Poviglio	B	1	2
Id.	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Scandiano	B	—	1
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	8	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Vallopietra	B	3	—
Rovigo	Arqua Polesine	B	2	—
Id.	Calto	O	1	—
Id.	Frassinelle Polesine	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Rovigo	Rovigo	B	7	2
Id.	Villaloso	B	1	—
Id.	San Martino di Vo-	B	2	2
	nezzo			
Salerno	Sant'Arcangelo	B	1	—
Id.	Corloto Monforte	B	1	—
Id.	Quva dei Tirreni	B	2	1
Id.	Mercato San Severino	B	1	—
Id.	Altavilla Silentina	B	2	—
Id.	Montecorvino Pugliese	B	—	6
Id.	Campagna	B	—	2
Id.	Eboli	B	—	4
Id.	Gioi Cilento	B	—	3
Id.	Stio	B	—	4
Id.	Ottati	B	—	2
Savona	Laneto	B	1	—
Id.	Savona	B	—	1
Siema	Poggibonsi	B	—	1
Torino	Pozzetto	B	1	—
Id.	Matthi	B	1	—
Id.	Luganico	B	1	—
Id.	Quorona	B	4	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Rueglio	B	1	1
Id.	Vico Canavese	B	1	1
Id.	Strambino	B	—	1
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Brusacco Cavagnolo	B	—	1
Id.	San Martino	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Troviso	Resana	B	2	—
Id.	Susegana	B	—	2
Id.	Villorbi	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	4	—
Id.	Bertiolo	B	6	—
Id.	Codroipo	B	4	5
Id.	Lestizza	B	34	—
Id.	Moinacco	B	11	14
Id.	Montebelluno	B	—	2
Id.	Pasiano	B	6	—
Id.	Pocenia	B	3	—
Id.	Prata di Pordenone	B	2	—
Id.	Premariacco	B	2	4
Id.	Romanazzo	B	3	—
Id.	Ronchis	B	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	B	1	3
Id.	Talmassons	B	3	6
Id.	Udine	B	—	1
Varese	Sumirago	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Castrozzo	B	1	2
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Venezia	Caorle	B	—	1
Id.	Cinto Caomaggiore	B	—	1
Id.	Iesolo	B	2	2
Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Noale	B	2	—
Id.	Noventa di Piave	B	—	1
Id.	Portogruaro	B	—	1

2522

17-10-1910 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Venezia	San Donà di Piave	B	—	2
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	2
Vercelli	Asigliano	B	7	—
Id.	Brianzò	B	2	—
Id.	Biella	B	1	—
Id.	Buranzo	B	1	—
Id.	Candelo	B	3	—
Id.	Camburzano	B	1	—
Id.	Camperogno	B	—	1
Id.	Casanova Elvo	B	2	—
Id.	Castelletto Cervo	B	4	—
Id.	Collobiano	B	1	—
Id.	Giffenga	B	3	—
Id.	Lenta	B	5	—
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Piodes	B	—	1
Id.	Ponderano	B	2	—
Id.	Novasenda	B	1	—
Id.	Santhia	B	—	1
Id.	Villarboit	B	3	—
Verona	Marano di Valpolicella	B	6	—
Id.	Povegliano	B	1	—
Id.	Sant'Anna d'Alfando	B	6	1
Vicenza	Cambiano Vicentino	B	—	2
Id.	Castagnaro	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	1
			914	510
Matrossino dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Valenza	S	—	2
Ancona	Belvedere Ostrense	S	—	3
Id.	Castellidardo	S	—	2
Id.	Osimo	S	4	2
Ascoli Piceno	Amendola	S	—	1
Id.	Arquata del Tronto	S	—	4
Id.	Montefortino	S	1	4
Id.	Montegiberto	S	—	6
Id.	Monte Urano	S	2	2
Id.	Monte Vidon Combatte	S	—	1
Id.	Ortezzano	S	—	1
Id.	Petrilli	S	—	2
Id.	Ponzano	S	—	3
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	3
Id.	Servigliano	S	—	1
Asti	Chivasso	S	—	1
Id.	Castell'Alfero	S	—	3
Avellino	Benito	S	—	1
Bari	Altamura	S	1	—
Belluno	Alano di Piave	S	—	1
Id.	Belluno	S	—	2
Bologna	Marzabotto	S	—	2
Id.	Castello di Serravalle	S	—	3
Id.	Minerbio	S	—	2
Id.	Molinella	S	—	2
Id.	San Giovanni Persiceto	S	—	3
Id.	Savigno	S	—	3
Bolzano	Bolzano	S	2	—
Id.	Renon	S	2	1
Id.	Vadena	S	—	1
Campobasso	Macchin d'Isernia	S	—	4
Id.	Pesche	S	—	2
Id.	Sant'Angapito	S	—	6
Id.	San Biase	S	4	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Matrossino dei suini				
Chieti	Colledara	S	—	1
Cosenza	Altilli	S	—	10
Ferrara	Copparo	S	—	2
Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Ro	S	—	1
Id.	Sant'Agostino	S	—	1
Firenze	Certaldo	S	—	1
L'Aquila	Fossa	S	—	3
Id.	L'Aquila	S	—	4
Id.	Tione	S	—	3
Milano	Mairago	S	—	1
Napoli	Capri	S	—	2
Novara	Novara	S	—	2
Id.	Monno	S	—	2
Id.	Vicoforte	S	—	1
Pedova	Piacenza d'Adige	S	—	2
Id.	Lozzo	S	—	1
Parma	Noceto	S	—	2
Id.	Fontevivo	S	—	1
Id.	Losignano	S	—	1
Id.	Berceto	S	—	2
Pesaro	Monte Porzio	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Serrungarina	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	2
Potenza	Calvello	S	5	—
Id.	Lattronico	S	5	—
Id.	Lavello	S	1	—
Ragusa	Ragusa	S	—	1
Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Id.	Bagnolo in Piano	S	—	—
Id.	Cadelbosco	S	—	1
Id.	Castellarano	S	—	5
Id.	Castelnovo no' Monti	S	—	1
Id.	Correggio	S	—	2
Id.	Guastalla	S	—	2
Id.	Novellara	S	—	2
Id.	San Polo d'Enza	S	—	3
Id.	Scandiano	S	—	1
Rieti	Monteleone Sabino	S	—	4
Id.	Longano	S	—	1
Id.	Rieti	S	—	2
Rovigo	Adria	S	—	2
Id.	Cinquefrancesco con Baruchella	S	—	1
Id.	Treccata	S	—	1
Torano	Isola del Gran Sasso d'Italia	S	—	6
Id.	Silvi	S	—	1
Id.	Torano	S	—	2
Id.	Bisenti	S	—	2
Torino	Ottaviano	S	—	1
Id.	Chiusa San Michele	S	—	—
Id.	Moncalieri	S	—	—
Id.	Candiolo	S	—	—
Id.	Corea	S	—	1
Tronto	Malò	S	—	1
Troviso	Fossina	S	—	—
Id.	Preganziol	S	—	2
Id.	Villorba	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	—
Id.	Azzano Decimo	S	—	2
Id.	Bortolo	S	—	2
Id.	Cividal del Friuli	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: <i>Maltrassino del suino</i>				
Udine	Codroipo	S	1	1
Id.	Fagagna	S	1	—
Id.	Palmanova	S	2	5
Id.	San Pietro al Natissone	S	1	2
Id.	Spilimbergo	S	1	1
Id.	Tolmezzo	S	1	1
Verona	Caprino Veronese	S	1	1
Id.	Cerea	S	1	1
Id.	Rivoli	S	1	1
Vicenza	Alonte	S	1	1
Id.	Lonigo	S	1	1
Viterbo	Seriano nel Cimino	S	1	—
Id.	Velino	S	—	1
			73	100
Peste e setticemia del suino				
Ancona	Ancona	S	5	—
Id.	Fabriano	S	6	1
Id.	Senigallia	S	4	1
Id.	Osimo	S	1	5
Id.	Cerreto d'Esi	S	2	—
Arezzo	Arezzo	S	2	1
Id.	Subbiano	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	2	—
Id.	Bibbiena	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	1
Id.	Acquediva Pidenza	S	—	2
Id.	Altidona	S	1	—
Id.	Anagnina	S	—	4
Id.	Campofelice	S	2	—
Id.	Canosa	S	—	1
Id.	Comunanza	S	—	1
Id.	Falerone	S	1	—
Id.	Grottaferrata	S	—	1
Id.	Montegiusto	S	1	1
Id.	Monte Rubbiano	S	—	1
Id.	Monte Vidon Com- batte	S	—	1
Id.	Petricoli	S	2	3
Id.	Santa Vittoria	S	—	1
Avellino	Calitri	S	—	1
Id.	Montefalcione	S	1	—
Bologna	Marzabotto	S	—	2
Bolzano	Vadena	S	—	1
Campobasso	Boiano	S	1	3
Id.	Campochiaro	S	—	3
Id.	Casacalenda	S	—	2
Id.	Ceremaggiore	S	—	1
Id.	Civita Campomariano	S	2	—
Id.	Colle d'Anchise	S	1	—
Id.	Guadagnara	S	—	6
Id.	Riccia	S	—	2
Id.	Santa Croce di Ma- gliano	S	5	2
Caserta	Pietramelara	S	1	1
Chieti	Atena	S	3	—
Id.	Cusiano d'Atena	S	1	—
Cosenza	Cassano Jonico	S	3	—
Cromona	Castellione	S	—	1
Id.	Cingia de' Botti	S	1	—
Ferrara	Copparo	S	—	3
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	—	1
Id.	Motta Montecorvino	S	—	—
Forlì	Forlì	S	3	3
Segue: <i>Peste e setticemia del suino</i>				
Frosinone	Alvito	S	—	3
Grosseto	Pitigliano	S	—	2
L'Aquila	L'Aquila	S	4	4
Id.	Pratola Peligna	S	1	13
Id.	Scurolo Marsicana	S	—	2
Lecco	Lecco	S	1	—
Modena	Modena	S	1	—
Id.	Polinago	S	1	—
Id.	Piorano Modenese	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	1
Nuoro	Borore	S	4	3
Id.	Ortuero	S	1	3
Id.	Posada	S	—	1
Id.	Sorgono	S	—	1
Id.	Sou	S	—	1
Pesaro	Cartoceto	S	—	3
Id.	Carpegna	S	—	4
Id.	Fermignano	S	—	3
Id.	Gradara	S	—	2
Id.	Macerata Feltria	S	—	4
Id.	Meratello	S	—	4
Id.	Novafeltria	S	—	4
Id.	Mondolfo	S	—	3
Id.	Montefelcino	S	—	2
Potenza	Bella	S	5	—
Id.	Muro Lucano	S	3	—
Id.	Venosa di Puglia	S	—	1
Id.	Viggiano	S	3	—
Ravenna	Ravenna	S	—	23
Id.	Alfonso	S	—	5
Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Cari	S	1	1
Id.	Carni	S	1	2
Id.	Plati	S	3	2
Id.	Stignano	S	—	2
Rieti	Posta	S	—	1
Roma	Campagnano di Roma	S	—	4
Id.	Mandela	S	6	—
Id.	Manziana	S	—	4
Id.	Monterotondo	S	4	1
Id.	Roma	S	—	1
Id.	Volletri	S	1	1
Id.	Vicovaro	S	1	6
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Fratta Polesina	S	—	1
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Monteforte Cilento	S	—	—
Id.	Salerno	S	—	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Casale d'Elsa	S	3	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Id.	Poggibonsi	S	—	1
Taranto	Taranto	S	1	—
Terni	Giove	S	—	1
Id.	Monteastrilli	S	1	1
Id.	Bagnaria Arsa	S	1	—
Id.	Civitalto del Friuli	S	1	—
Venezia	Mirano	S	—	1
Vicenza	Orgiano	S	—	1
Id.	Selva	S	—	3
Viterbo	Bolsena	S	1	—
Id.	Volano	S	—	1
			108	183

2524

17-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 236

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Farelna criptococcio					Segne: Rogna				
Agrigento	Agrigento	E	1	—	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	Can	—	1
Id.	Santa Margherita Belice	E	1	—	Ferrara	Codigoro	Can	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	2	—	Id.	Ferrara	Can	—	1
Bari	Bari	E	1	—	Id.	Poggio Renatico	Can	—	1
Id.	Bisceglie	E	1	—	Firenze	Certaldo	Can	—	1
Id.	Bitonto	E	1	—	Id.	Lastra a Signa	Can	—	1
Id.	Conversano	E	1	—	Id.	Firenze	Can	—	1
Id.	Grumo	E	1	—	Id.	Scandicci	Can	—	1
Id.	Palo	E	2	—	Foggia	Motta Montecorvino	Can	1	—
Benevento	Guardia Sanframondi	E	1	—	Id.	Serra Capriola	Can	1	—
Bergamo	Vernago	E	1	—	Frosinone	Santa Apollinare	Can	1	—
Brescia	Urigo Mella	E	1	—	Grosseto	Sorano	Can	—	1
Brindisi	Fasano	E	1	—	Lecco	Lecco	Can	—	1
Cagliari	Guspini	E	—	1	Lucca	Lucca	Can	—	1
Id.	Quartu Sant'Elena	E	—	1	Id.	Viareggio	Can	—	1
Campobasso	Bonifro	E	2	1	Matera	Ferrandina	Can	—	1
Caserta	Pietramelara	E	1	—	Id.	Pomarico	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	E	—	1	Palermo	Caccamo	Can	—	1
Genova	Moneglia	E	2	—	Pisa	Chianni	Can	—	1
Id.	Sestri Levante	E	1	—	Pistoia	Montecatini	B	—	1
La Spezia	La Spezia	E	2	—	Ragusa	Vittoria	Can	—	1
Latina	Terracina	E	—	1	Salerno	Salerno	Can	—	1
Lecco	Santa Cesarea Terme	E	—	1	Id.	San Mango Piemonte	Can	—	1
Napoli	Calvizzano	E	—	1	Teramo	Teramo	Can	—	1
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—	Id.	Id.	Can	—	1
Id.	Napoli	E	2	—	Id.	Amelia	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	E	—	1	Id.	Perettillo	Can	—	1
Id.	Vico Equense	E	—	1	Id.	Terni	Can	—	1
Palermo	Cimarra	E	—	1				3	36
Id.	Polizzi	E	1	—					
Ragusa	Vittoria	E	4	—					
Id.	Ragusa	E	—	1					
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	11	—	Aseoli Piceno	Acqua Santa	O	8	—
Roma	Velletri	E	7	1	Avellino	Disaccin	O	1	—
Salerno	Sarno	E	1	1	Id.	Conza Campania	O	—	1
Id.	Ponteaguardo	E	1	—	Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Sassari	Osilo	E	1	—	Benevento	Cerroto Sannita	O	1	—
Id.	Porto Torres	E	—	1	Id.	Cusano Mutri	O	1	—
Id.	Sassari	E	2	2	Id.	Pietraroia	O	1	—
Siena	Colle d'Elsa	E	1	—	Campobasso	Agnone	O	9	—
Siracusa	Caricini	E	1	—	Id.	Filignano	O	—	1
Taranto	Ginosa	E	12	1	Id.	Miranda	O	6	—
Id.	Sava	E	1	—	Id.	Sant'Elia a Pianisi	O	4	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	3	—	Id.	Termoli	O	1	—
Id.	Marsala	E	9	4	Catanzaro	Crotone	O	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—	Id.	Isola Capo Rizzuto	O	—	6
Id.	Partanna	E	1	—	Chieti	Castiglione Messer Mar-	O	7	—
Id.	Salemi	E	1	—		rino			
Id.	Trapani	E	1	—	Cosenza	Cassano Jonico	O	1	—
Id.	Trino Vercellese	E	1	—	Id.	Luzzi	O	—	1
Vercelli	Bianzo	E	1	—	Id.	Rossano	O	7	—
Id.		E	1	—	Foggia	Accadia	O	3	—
			91	17	Id.	Aseoli Satriano	O	3	—
					Id.	Cagnano Varano	O	2	—
					Id.	Castelluccio Valmag-	O	1	—
						giore			
					Id.	Castellnuovo della Dau-	O	—	1
						nia			
					Id.	Colle San Vito	O	4	—
					Id.	San Severo	O	10	—
					Id.	Foggia	O	8	—
					Id.	Lucera	O	3	—
					Id.	San Giovanni Rotondo	O	5	—
					Id.	Volturara Appula	O	4	—
					Id.	Volturino	O	4	—
Rabbia					Rogna				
Agrigento	Naro	Can	—	1					
Id.	Racalmuto	G. fa	—	2					
Id.	Ravenna	Can	—	1					
Arezzo	Montevarchi	Can	—	1					
Aseoli Piceno	Monte Giorgio	Can	—	1					
Id.	Monte Rabbiano	Can	—	1					
Id.	Monte Vidon Com-	Can	—	1					
	batte	Can	—	1					
Caltanissetta	Mussomeli	Cap	—	1					

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Rogna				
Foggia	Troia	O	5	—
Id.	Modigliana	O	1	—
Id.	Bagno di Romagna	O	—	1
Id.	Areidossio	O	5	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	1	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Manciano	O	2	—
Id.	Orietello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	1
Id.	Sorano	O	66	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Oriola	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tieno	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	6	—
Id.	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Sabaudia	O	1	—
Matera	Craio	O	—	3
Nuoro	Orune	C	—	1
Potenza	Abriola	O	1	—
Id.	Banzi	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Reggio Emilia	Cavriago	Pec	1	—
Rieti	Città Ducale	O	1	—
Salerno	Buccino	O	—	1
Taranto	Laterza	O	—	1
Terni	Torni	O	—	1
Viterbo	Proceno	O	1	—
			279	18
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
L'Aquila	Carsoli	O	1	—
Latina	Priverno	Capr	1	—
Id.	Norina	Capr	7	—
Id.	Roccamassima	Capr	1	—
Potenza	Barilo	Capr	1	—
Roma	Gorga	Capr	2	—
Id.	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano	O	8	—
Segue: Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
			44	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Avellino	Calabritto	B	1	—
Bologna	Baricella	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	6	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Poggio Renatico	B	—	1
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	2
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Id.	O	—	2
Modena	Lama Mocogno	B	1	—
Pisa	Bagni di Casciana	O	1	—
Id.	Pecchioli	B	1	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	—	1
Id.	Pistoia	O	2	—
Id.	Serravalle	B	—	1
Reggio Emilia	Scandiano	Pec	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Corneglians	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Latisana	B	—	1
Id.	Monterotondo Cellina	B	5	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	2	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Ghislaengo	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	—
			48	17
Tubercolosi bovina				
Bari	Molfetta	B	2	2
Morbo cottale maligno				
Bergamo	Bergamo	E	—	2
Id.	Boltiere	E	—	4
Id.	Brombate Sotto	E	—	1
Id.	Centrisola	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	—	1
Id.	Dalmine	E	1	—
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Marne	E	—	1

2526

17-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 239

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Morbo coitale maligno					Influenza equina				
Bergamo	Martinengo	E	1	—	Ferrara	Rho	E	—	1
Id.	Treviolo	E	1	—	Vicenza	Schio	E	—	1
Id.	Verdello	E	1	—				—	2
Brescia	Pontoglio	E	12	—	Adesione equina				
Id.	Cologno	E	1	—	Vicenza	Louigo	E	—	1
Id.	Urago Oglio	E	1	—	Diarrrea dei vitelli				
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—	Ascoli Piceno	Amandola	B	—	2
Ferrara	Ferrara	E	—	1	Colera dei polli				
Id.	Mesola	E	—	1	Parma	Lesignano	P	—	1
Id.	Poggio Renatico	E	—	1	Ravenna	Ravenna	P	—	5
Id.	Ferrara	E	—	1	Id.	Cervia	P	—	1
Id.	Bondeno	E	—	1	Reggio Calabria	Camini	P	1	1
Id.	Ostellato	E	—	2	Id.	Lacumadi	P	3	2
Padova	Campodarsego	E	2	—	Id.	Piccanica	P	1	1
Id.	Camposampiero	E	1	—	Reggio Emilia	Casalgrande	P	—	1
Id.	Campo San Martino	E	1	—				5	12
Id.	Cartura	E	1	—	Peste aviaria				
Id.	Conselve	E	2	—	Ascoli Piceno	Amandola	P	3	—
Id.	Loreggia	E	1	—	Id.	Consignano	P	2	—
Id.	Piomano Dese	E	1	—	Id.	Polignano	P	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	3	—	Id.	Forca	P	—	1
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—	Id.	Montebello	P	1	—
Id.	Santa Ginitina in Colle	E	2	—	Id.	Monte Vidon Combatte	P	1	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—	Id.	Sant'Epidio & Mare	P	4	—
Id.	Villafranca Padovana	E	1	—	Id.	Arborea	P	18	—
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—	Id.	Cagliari	P	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—	Id.	Iglesias	P	8	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—	Posaro	Colbordolo	P	—	4
Id.	Istrana	E	12	—	Id.	Fano	P	—	2
Id.	Meduna di Livenza	E	1	—	Id.	Fossombrone	P	—	4
Id.	Magliano Veneto	E	1	1	Id.	Montericcardo	P	—	2
Id.	Montebelluna	E	4	—	Id.	Piandimeleto	P	—	4
Id.	Morgano	E	1	—	Torri	Montecastrilli	P	—	3
Id.	Quinto di Treviso	E	4	—				38	21
Id.	Resana	E	1	—	Laringo tracheale infettiva dei polli				
Id.	Roncade	E	1	—	Alessandria	Cesale Monferrato	P	—	1
Id.	Treviso	E	2	—	Avellino	Andretta	P	1	—
Id.	Trevignano	E	6	—	Bolzano	Curon Venosta	P	6	—
Id.	Vedelago	E	9	—	Id.	Tubro	P	1	—
Udine	Latissana	E	1	—	Chieti	Gissi	P	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—	La Spezia	Levanto	P	1	—
Verona	Erbè	E	2	—	Mantova	Marcara	P	1	1
Id.	Sorga	E	2	—	Id.	Medole	P	2	2
			92	17	Id.	Porto Mantovano	P	4	2
					Id.	Volta Mantovana	P	2	3
					Ravenna	Ravenna	P	—	14
					Id.	Corvia	P	—	7
					Id.	Alfonsine	P	—	11
					Reggio Emilia	Casalgrande	P	—	1
					Id.	Guastalla	P	1	—
					Id.	Rolo	P	—	1
					Id.	San Polo d'Enza	P	—	1
					Salerno	Salerno	P	1	—
								21	44
Valuole ovine					Sotticoma emorragica				
Bari	Polignano a Mare	O	—	2	Sassari	Siligo	D	1	—
Brindisi	Torre Santa Susanna	O	1	—	Id.	Id.	O	1	—
Lecco	Guagnano	O	2	—				2	—
Taranto	Massafra	O	1	—					
Id.	Taranto	O	1	—					
			5	2					

17-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 230

2527

RIEPILOGO

dal 16 al 31 maggio 1946 - N. 10

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattia		
		Numero delle provvisie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	11	14	18
2	Carbonchio sintomatico	6	7	7
3	Alta epizootica	55	494	1424
4	Mallossino dei suini	35	111	263
5	Pesto e setticemia dei suini	35	109	296
6	Farcina criptococcica	27	51	103
7	Rabbia	19	35	30
8	Rogna	22	78	297
9	Agalassia contagiosa dello pecore e dello capro	4	20	44
10	Aborto epizootico	12	32	59

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattia		
		Numero delle provvisie	Numero dei comuni	Numero delle località
11	Tubercolosi	1	1	4
12	Morbo coitale maligno	8	51	110
13	Vainolo ovino	4	5	7
14	Setticemia emorragica	1	1	2
15	Influenza equina	2	2	2
16	Adenite equina	1	1	1
17	Diarrhea dei vitelli	1	1	2
18	Colera dei polli	4	7	17
19	Pesto aviaria	4	16	59
20	Laringo traqueite infettiva dei polli	9	18	65

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina;
E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2545)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad agente di cambio presso le Borse valori di
Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna
e Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo delegato 19 aprile 1946,
n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio
e per il funzionamento delle Borse valori;Attenuta la necessità di bandire i concorsi per agente di
cambio nei ruoli delle Borse valori di Milano, Roma, Genova,
Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per agente di cambio nei ruoli delle
Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Fi-
renze, Bologna e Palermo.I posti da ricoprire sono quelli che risulteranno vacanti nel
terminare di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria
dei candidati dichiarati idonei, giusta il successivo art. 8.

Non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi anzidetti, gli aspiranti de-
vono presentare alla segreteria della Commissione esamina-
trice domanda scritta su carta bollata da L. 12 firmata di
proprio pugno, entro sessanta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio
e l'eventuale recapito dell'aspirante.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno unirsi i seguenti docu-
menti, redatti in conformità alle disposizioni vigenti in ma-
teria di bollo e di legalizzazione:1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspi-
rante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 25°
anno di età;2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento
dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di resi-
denza. Ai fini della partecipazione al presente concorso, sono
equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non
residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale
equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del
Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e,
nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato
del sindaco o del sindaco dei Comuni ove il candidato abbia
avuto precedenti residenze entro l'anno;5) certificato di notoria moralità e correttezza commer-
ciale rilasciato dalla competente Camera di commercio, in-
dustria e agricoltura;6) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare, o del foglio di congedo illimitato, o certificato di
esito di leva, debitamente viduato, o di iscrizione nelle liste
di leva.I candidati ex combattenti debbono produrre, oltre alla
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anno-
tati delle benemerite di guerra, anche la prescritta dichia-
razione integrativa dei servizi resi in zona d'operazione. Gli
invalidi di guerra debbono presentare, inoltre, il certificato
mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione gene-
rale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilas-
ciata dalla competente rappresentanza provinciale degli inva-
lidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in
base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi,
ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3
della legge 21 agosto 1921, n. 1313. Gli orfani di guerra ed
i figli degli invalidi di guerra debbono dimostrare la loro
qualità mediante certificato rilasciato per i primi dal compe-
tente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la prote-
zione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal pre-
fetto; e, per i secondi, con la esibizione della dichiarazione
mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione gene-
rale delle pensioni di guerra) al nome del padre del candi-
dato, oppure con un certificato in bolle rilasciato dal sindaco
del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre
testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato
civile, legalizzato dal prefetto.Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano
partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, poste-
riormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito do-
cumento rilasciato dalla competente autorità;

7) diploma, in originale o copia autentica, di Istituto medio di secondo grado o corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e della legge 15 giugno 1931, n. 889, ancorché rilasciato da una scuola estera debitamente riconosciuta;

8) certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che operi in Borsa o per un biennio, almeno, presso un agente di cambio;

9) dichiarazione in bollo, a firma autentica, con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo verrà ad essere iscritto;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi ai concorsi.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data posteriore a quella del presente bando di concorso.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 4.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno sottoporsi, nel giorno che sarà stabilito e notificato ad essi dalla Commissione esaminatrice, ad un esame pratico da sostenersi dinanzi alla Commissione medesima, in una sala aperta al pubblico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'esame verterà sulla legislazione riguardante le Borse valori e sul regolamento interno della Borsa nel cui ruolo di agenti di cambio il candidato aspira a far parte; nonché sulle principali disposizioni di legge riguardanti il debito pubblico dello Stato, su tutte le operazioni riflettenti i corsi del cambio delle diverse piazze e su quanto si riferisce ai valori ed effetti pubblici ed industriali quotati presso le Borse valori.

Art. 6.

Sono dispensati dalla prova di esame di cui al precedente art. 5, nonché dal possesso del titolo di studio e dalla dimostrazione del tirocinio pratico, di cui, rispettivamente, ai numeri 7 e 8 del precedente art. 3, i candidati che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

1) di essere agente di cambio presso altra Borsa valori o di avere esercitato la professione di agente di cambio senza perderne i prescritti requisiti;

2) di essere rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero di essere commissionario di Borsa ammesso nel recinto riservato, da almeno un quinquennio;

3) di esercitare onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o di procuratore di banca.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui risultino in possesso gli aspiranti, forma, sulla base dei criteri preferenziali, di cui ai seguenti comma, e, per coloro che vi saranno sottoposti, dall'esito della prova di esame, la graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei.

Fra i candidati dichiarati idonei avranno titolo preferenziale e nell'ordine appresso indicato:

1) gli agenti di cambio in carica presso le varie Borse valori;

2) coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i prescritti requisiti;

3) coloro che abbiano esercitato le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

4) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un decennio;

5) i funzionari di banca che siano stati ammessi nei recinti riservati, in qualità di osservatori alle grida, per il periodo complessivo di almeno un quinquennio, anche se in via continuativa.

Gli aspiranti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) debbono altresì fornire la dimostrazione di avere la effettiva residenza, da almeno due anni, nella regione in cui è compresa la città sede della Borsa nel cui ruolo essi concorrono.

Fra tutti i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro che abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, e, in caso di pari anzianità di esercizio, i più anziani di età.

Sono estese ai concorrenti ai posti di agente di cambio tutte le preferenze accordate ai reduci di guerra ed alle categorie assimilate dalle vigenti disposizioni concernenti i pubblici impieghi, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 8.

Non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei la Commissione esaminatrice ne effettuerà l'invio al Ministero del tesoro per l'approvazione e le nomine ed agenti di cambio.

Unitamente alla graduatoria, la Commissione trasmetterà tutti i documenti di concorso, nonché i verbali redatti sia in sede di esame dei documenti che durante l'espletamento dell'esame pratico e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: BERGONE

(3109)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 16 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 200.Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi
Siciliani Pag. 2498DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 201.Norme per la concessione di un sussidio straordinario a
favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro
opera all'estero Pag. 2498DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 202.Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via
amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pag. 2499DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 203.Avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.
Pag. 2501DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 204.Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 24
agosto 1944, n. 211, concernente l'integrazione dei disavanzi
economici e all'art. 332 del testo unico della legge comu-
nale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383 Pag. 2502DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 205.

Aumento della imposta di consumo sul caffè. Pag. 2502

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 206.Istituzione a favore dell'Eralio di una imposta di con-
sumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi
di importazione su altri generi coloniali Pag. 2503

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Modificazione dei diritti da riscuotere per l'applicazione
dei contrassegni doganali Pag. 2504

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni in cui possono
applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legisla-
tivo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 Pag. 2505

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'indu-
stria per l'Italia centrale. Pag. 2505

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'indu-
stria per l'Italia settentrionale. Pag. 2505

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2503Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La
Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bi-
lancio 1946 Pag. 2503Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai.
Pag. 2506

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di quietanze Pag. 2506

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2506

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.
Pag. 2507

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione delle modifiche apportate al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova Pag. 2509

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna). Pag. 2509

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma). Pag. 2509

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato Pag. 2510

Ministero delle finanze:

Revoca del decreto Ministeriale 28 giugno 1943, con quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Pag. 2511

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1943, con quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale sussidiario degli Uffici del registro Pag. 2512

Revoca del decreto Ministeriale 30 giugno 1943, con quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo C del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari Pag. 2512

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 200.**

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di L. 60.000.000;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie, è aumentato di L. 25.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI —
CORRINO — D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 201.

Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento degli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per i trasporti e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, è concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana aventi a carico persone di famiglia in istato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il territorio nazionale.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente non può avere una durata superiore a 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque dalla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore, per qualsiasi motivo, nel territorio nazionale.

Esso viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme di cui al decreto predetto in quanto applicabili.

Art. 3.

Il sussidio è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà imputato in conto restituzione dei fondi anticipati dallo Stato alla gestione suddetta a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, il capo del servizio migrazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione generale degli italiani all'estero - un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA —
CORRADO — FERRARI — SEGN

Visto, il Guardasigilli, GULLO

Il decreto alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Al del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 202.

Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;

Ritenuta la necessità di tradurre in legge le disposizioni adottate in via amministrativa fin dal 1° gennaio 1942, concernenti miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per la marina mercantile, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1942 sono modificati come segue gli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con legge 1° giugno 1939, n. 1012:

« Art. 24. — Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario, calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42, se si tratta di inabilità permanente assoluta e una rendita proporzionalmente ridotta, in rapporto al grado dell'inabilità, se si tratta di inabilità permanente parziale, purché l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi d'infortunio ed al venti per cento per i casi di malattia professionale.

Al grandi invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai quali sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, l'Istituto ha facoltà di maggiorare la rendita sino a raggiungere l'intero salario, calcolato come sopra, nel caso in cui non si faccia luogo al ricovero previsto nell'art. 61.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purché aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di tante quote integrative quanti sono i suddetti componenti la famiglia, col massimo di otto.

Dette quote integrative, se trattasi di inabilità permanente assoluta, sono dell'importo annuo di lire duecento, lire duecentocinquante, lire duecentocinquante e di lire trecento, a seconda che i salari annui siano rispettivamente sino a lire quattromila, da oltre quattromila fino a cinquemila, da oltre cinquemila fino a seimila, da oltre seimila fino a settemila e oltre settemila.

In caso d'inabilità permanente parziale dette quote sono ridotte proporzionalmente al grado di inabilità.

Le quote integrative sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 27.

Il numero delle quote integrative di famiglia si riduce:

a) con la morte della persona per la quale furono assegnate;

b) con il raggiungimento del diciottesimo anno di età dei figli;

c) con la cessazione dello stato di inabilità al lavoro dei figli e del coniuge inabile al lavoro ai sensi dell'art. 27. Le quote stesse cessano, in ogni caso, con la soppressione della rendita base.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi dell'inabilità permanente parziale».

« Art. 27. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, raggiunti ad una rendita corrispondente ai due terzi del salario:

1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio, in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di entrambi i genitori. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile, finché dura la inabilità;

3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino a concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro e gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1 o, in mancanza, agli orfani o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro, o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di

sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

« Art. 39. — Il salario, quando non ricorre l'applicazione dell'art. 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo, la remunerazione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestata la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle remunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero.

Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato, il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire dodicimila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire diciannovemila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire sedicimila per i primi ufficiali di coperta o di macchina e di lire quattordicimila per gli altri ufficiali.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale al trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando però il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Il compenso per lavoro straordinario è compreso agli effetti del precedente comma nel salario.

Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a complemento delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 tra l'art. 27 e l'articolo 28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è inserito il seguente art. 27-bis:

« Art. 27-bis. — La rendita alla vedova, nei casi dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte del coniuge in conseguenza dell'infortunio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di età o sia inabile al lavoro e non abbia figli né goda di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.

La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori.

La rendita agli ascendenti, nel caso del n. 3 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di età o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli né godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non può essere inferiore a lire millecinquecento annue se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori.

La rendita minima di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento.

Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva può superare anche l'intero salario, a deroga di quanto disposto nell'art. 27.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 e fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, agli infortunati e ai loro superstiti è corrisposto in aggiunta alla rendita loro spettante:

1) un assegno straordinario nei casi e nelle misure seguenti:

A) per le rendite di inabilità dal cinquanta per cento in su e per le rendite ai superstiti:

a) del venticinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire quattromila;

b) del venti per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire seimila;

c) del quindici per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire novemila;

d) del dieci per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario da oltre lire novemila in poi;

B) per le rendite di inabilità inferiori al cinquanta per cento le misure dell'assegno temporaneo di guerra, saranno rispettivamente del venti, quindici, dieci e cinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario rispettivamente fino a lire quattromila, fino a lire seimila, fino a lire novemila e da lire novemila in poi;

2) una maggiorazione del trenta per cento sugli assegni dovuti ai superstiti ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 27, come modificato dal presente decreto.

In ognuno dei casi previsti alle lettere A) e B) l'assegno temporaneo di guerra non potrà essere minore di quello massimo che spetterebbe in rapporto alla rendita liquidabile in base alla classe di salario immediatamente inferiore.

Sui minimi di rendita di cui all'art. 27 *bis*, la misura dell'assegno temporaneo di guerra di cui alla precedente lettera A) è da calcolarsi in rapporto ai salari figurativi corrispondenti a ciascuno dei minimi stessi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche ai casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio

decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alle rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonché al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULEO
— ALDISIO — CORBINO — FERRARI
— SCILBA

Visto, li Guardasigilli: GULEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 203.

Avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

In deroga all'art. 99 del regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e fino al 31 dicembre 1946, le promozioni degli ufficiali della Aeronautica militare possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali stessi agli esami o corsi di cultura prescritti ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

2502

16-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 235

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 204.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, concernente l'integrazione dei disavanzi economici e all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 22 marzo 1945, n. 171;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 171, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 sono autorizzate:

a) per le Amministrazioni provinciali, per i Comuni capoluogo di provincia e per gli altri Comuni con popolazione non inferiore a 5000 abitanti, con decreti del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci, su relazione dell'Intendenza di finanza.

Nei confronti di questi ultimi Comuni sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale di cui all'ultimo comma dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Del provvedimento della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'Interno entro dieci giorni dalla data del provvedimento stesso.

Per il comune di Roma, i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia per il corrente anno e per l'anno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE —
SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 205.

Aumento della imposta di consumo sul caffè.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1947, n. 736, che istituisce l'imposta di consumo sul caffè;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 127, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 25.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 34.500 per quintale.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 25, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denuncia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate della guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Art. 3.

Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta stabilita dal presente decreto e quella del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135.

Alla riscossione delle somme dovute provvederanno le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

Art. 4.

In caso di mancata od inesatta denuncia verrà applicata la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli; GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
del Governo, registro n. 2, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 206.

Istituzione a favore dell'Esercizio di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao naturale o comunque lavorato, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao nella misura di L. 20.000 per quintale.

L'imposta è riscossa all'atto della importazione dei prodotti suindicati.

Art. 2.

La esenzione stabilita dalla nota alla voce n. 50-a) della tariffa doganale per le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina si estende anche alla imposta di consumo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono aggiunte le seguenti disposizioni:

1) Voce n. 45: Caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

2) Voce n. 46: Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

3) Voce n. 47: Biscotti. E' aggiunta alla voce la seguente nota:

Sui biscotti di qualsiasi specie, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

4) Voce n. 48: Prodotti a base di zuccheri, non nominati. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

5) Voce n. 49: Amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, ecc., per uso alimentare. E' aggiunta alla voce la seguente nota:

Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, semplicemente aggraziati con cacao, si riscuote, oltre il dazio, la imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto.

6) Voce n. 51: Cioccolata. E' aggiunta alla nota il seguente comma:

Sulla cioccolata si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.

Art. 4.

Il cacao, il burro di cacao e la cioccolata che si esportano all'estero sono ammessi alla restituzione dell'imposta di consumo nella stessa misura stabilita per l'importazione, osservate le norme che saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze.

Con decreti dello stesso Ministro possono essere ammessi alla restituzione della imposta di consumo, quando vengono esportati all'estero, altri prodotti contenenti cacao.

Art. 5.

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga prodotti indicati all'art. 1 soggetti ad imposta di consumo in quantità superiore a chilogrammi 10 per ciascun prodotto, deve, entro dieci giorni dalla data medesima, farne denuncia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Allo stesso obbligo della denuncia è anche tenuto chiunque detenga cioccolata in quantità superiore a 20 chilogrammi.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 1 e la cioccolata detenuti in quantità superiore a quelle indicate nell'articolo precedente, sono soggetti, per l'intero quantitativo, al pagamento dell'imposta di consumo.

Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

Art. 7.

In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della imposta di consumo dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 8.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale lire	Coefficiente di maggiora- zione
52	Cannella (nota invariata)	q. 10	30.000	—
53	Chiodi e steli, di garofani . . . (nota invariata)	»	30.000	—
54	Pepe nero e bianco, e pepe ga- rofanato	»	20.000	—
56	Zenzero in radice fresca o secca, oppure in polvere, anche mista a pimento	»	20.000	—
57	Tè e mate	»	40.000	—
58	Vainiglia	»	50.000	—
60	Noce moscata:			
a)	col guscio	»	20.000	—
b)	senza guscio, e uncin	»	20.000	—
61	Anoni e cardamomi	»	20.000	—

Art. 9.

In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GELIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Modificazione dei diritti da riscuotere per l'applicazione dei contrassegni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1421;

Visto il decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, che approvò le istruzioni sui contrassegni doganali;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1923;

Ritenuta la necessità di modificare i diritti per l'applicazione dei suddetti contrassegni in relazione al loro attuale costo;

Determina:

L'art. 17 delle istruzioni sui contrassegni doganali, approvato col decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, e modificato dal decreto Ministeriale 13 dicembre 1923, è sostituito dal seguente:

« I diritti da riscuotersi per l'apposizione dei contrassegni sono stabiliti come segue:

per ciascun suggello di piombo o di alluminio apposto ai colli delle merci ed ai relativi mezzi di trasporto, lire cinque.

Nessun diritto è riscosso per l'apposizione ai colli delle marche per merci verificate.

Quando per assicurare campioni di merci estere spedite con bolletta di cauzione e di merci nazionali spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana applichi suggelli di piombo o di alluminio, riscuote il diritto stabilito dal presente articolo.

Ai veicoli si appongono gratuitamente i suggelli, quando il suggellamento non sia espressamente ordinato dalla legge o dal regolamento doganale, ma sia fatto solo al fine di garantire il movimento interno delle merci negli spazi doganali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 10 luglio 1946.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: SCOCIMARRO

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

- 1) in provincia di Apuania: Fivizzano;
- 2) in provincia di Belluno: Sedico per la frazione Bribano; Valle di Cadore per la frazione Vallesina;
- 3) in provincia di Chieti: Castelfrentano (capoluogo);
- 4) in provincia di Como: Colico per la frazione Laghetto;
- 5) in provincia di Cremona: Casalmaggiore (capoluogo);
- 6) in provincia di Ferrara: Argenta (capoluogo); Ferrara (capoluogo);
- 7) in provincia di Firenze: Greve per la frazione Strada in Chianti; Pelago per la frazione San Francesco;
- 8) in provincia di Forlì: Mercato Saraceno;
- 9) in provincia di Aquila: Scontrone;
- 10) in provincia di Napoli: Torre Annunziata;
- 11) in provincia di Pavia: Pavia per il rione Borgo Ticino;
- 12) in provincia di Perugia: Perugia per la frazione Ponte Felcino; frazione Ponte San Giovanni; frazione Ponte Valleceppi; Spoleto;
- 13) in provincia di Pescara: Loreto Aprutino (capoluogo); Penne;
- 14) in provincia di Pisa: Peccioli per la frazione Legoli; Vecchiano per la frazione Malaventre-Migliarino;
- 15) in provincia di Potenza: Potenza;
- 16) in provincia di Roma: Roma per la frazione Fluminio; Olevano Romano;
- 17) in provincia di Salerno: Sarno;
- 18) in provincia di Terni: Ferentillo;

- 19) in provincia di Udine: Sacile;
- 20) in provincia di Venezia: Cavarzere;
- 21) in provincia di Verona: Legnago (capoluogo); Vestenanuova.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
COMANO

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'industria e commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale fu costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il signor Cesare Massini è nominato membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma, quale rappresentante dei lavoratori.

Roma, addì 11 ottobre 1946

(3101)

Il Ministro: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria dell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'industria e commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946 e 19 agosto 1946, con i quali fu costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Ludovico Targetti è nominato membro, quale esperto, della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

Roma, addì 11 ottobre 1946

(3102)

Il Ministro: MORANDI

2306

16-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 235

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, di un mutuo di L. 23.135.000 con uno degli istituti all'opo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3083)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, di un mutuo di L. 14.773.000 con uno degli istituti all'opo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3081)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'8 ottobre 1946:

Nesari Giovanni, notaio residente nel comune di Cedegolo, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Adrara San Martino, distretto notarile di Bergamo;

Sorgiu in Maisto Michelina, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara;

Seraschi Domenico, notaio residente nel comune di Bonafra, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Castro del Volsci, distretto notarile di Frosinone;

Risotto Giacinto, notaio residente nel comune di Ripatombi, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova;

Piatti Franco, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Borgo Verelli, distretto notarile di Novara;

Zotta Domenicantonio, notaio residente nel comune di Tolve, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Pietragnola, stesso distretto;

Adorno Mario, notaio residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa;

Piraino Ernesto, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Cimilina, distretto notarile di Palermo.

(3099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanza

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 2.

È stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 376250, serie 6ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciucci Domenico fu Salvatore e Brandi Angelamaria di Antonio, iscritta all'art. 98

del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciucci Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 3.

È stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 396446, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1940 dall'Esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1946 - N. 211

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,3817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	39,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,25
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,25
Id. 5 % 1913	96,60
Redimibile 3,50 % 1931	82,60
Id. 5 % 1936	96,075
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,525
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

16-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 235

2507

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

(1ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 3.50 % (1934)	177211	2.170 —	Bartolomeo Teresa di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata per dote.	Bartolomeo Francesca Teresa, ecc., come contro.
Id.	195740	10,50	De Falco Diodata fu Antonio, moglie di Massi Vito, dom. a Castelgrande (Potenza), vincolata per dote.	De Falco Teresa Maria Diodata, ecc., come contro.
Id.	199035	173,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376986	350 —	Rinaldi Felicia fu Antonio, moglie di D'Anna Angelo, dom. a Nola (Napoli).	Esposito Maria Felicia fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	380445	132,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	490115	4.025 —	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascita di Spada Luigi fu Alessandro e di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascita da Bezzio Ida di Agostino, moglie di Spada Luigi e prole nascita di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio, tutti quali eredi indivisi di Rey Agostino, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Rend. 5 %	60531	870 —	Vuga Giuseppe fu Gio. Balta, dom. a Udine.	Vuga Giuseppe fu Gio. Balta, interdetto sotto la tutela della madre Muttoni Maria fu Girolamo ved. Vuga, dom. a Udine.
Rend. 3.50 % (1934)	302023	560 —	Marchlandi Emelinda fu Carlo, nubile, dom. a Pino Torinese, con usufrutto a Ferrero Teresa fu Giovanni, nubile, dom. a Grugliasco (Torino).	Come contro, con usufrutto a Ferrero Maria Teresa Clotilde, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	105315	230 —	Maroni Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavese Giovannina, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	Maroni Vesconi Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavese Isabella, ecc., come contro.
Rend. 5 %	208826	2.500 —	Beato Giuseppina di Aurelio, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto a Neri Armelinda fu Giuseppe ved. Petrucci, dom. a Napoli.	Beato Giuseppina di Aurelio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	829195	350 —	Bonci Argimera fu Costantino, nubile, dom. a Vilanova (Salerno).	Bonci Argimera fu Costantino, ecc., come contro.
Id.	830252	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 3.50 % (1934)	342418	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3.50 % (1906)	528862	50 —	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina Luigi, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con vincolo dotale.	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina Giuseppe Edoardo Luigi, ecc., come contro.
Rend. 3.50 % (1934)	236851	1.400 —	Codini Luigia di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bertonecchi Francesca fu Giuseppe, ved. Percio Bernardo.	Codini Annibala di Angelo, ecc., come contro.
Id.	47264	70 —	Gentilini Aldo fu Giuseppe, dom. in Brescia, con usufrutto a Zanicchi Emilia fu Giovanni, vedova di Gentilini Giuseppe, dom. a Brescia.	Come contro, con usufrutto a Zanicchi Emilia, ecc., come contro.

2508

16-10-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 235

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	406934	1.225 —	Buzzi Carlo Franco fu Gerolamo, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Valgoi <i>Milly</i> fu Valentino ved. Buzzi, dom. a Intra.	Come contro, con usufrutto a Valgoi <i>Ebe Camilla</i> fu Valentino, ecc., come contro.
Id.	406935	1.225 —	Buzzi Antonio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	396744	420 —	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso <i>Adelina</i> di Emanuele ved. Rava, dom. a Castelbianco (Savona).	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso <i>Albina Adelina</i> , ecc., come contro.
Id.	81676	175 —	<i>Lirio Rizzo</i> fu Giovanni, dom. a Vizzini (Catania).	<i>Rizzo Iria</i> fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	135549	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	446704	210 —	Rocchietti <i>Elisabetta</i> fu Carlo, nubile, dom. a Torino.	Rocchietti <i>Carolina Maria Elisabetta</i> , ecc., come contro.
Rend. 5 %	171510	1.045 —	Balbiano Luisa di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Asti), con usufrutto a Negri <i>Giovanna</i> fu Pietro ved. Vercelli Pietro, dom. ad Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Negri <i>Angela Giovanna Maria</i> , ecc., come contro.
Id.	176830	1.395 —	De Paola <i>Vincenza</i> fu Giuseppe, moglie di Bochiello Antonio fu Vincenzo, vincolata per dote.	De Paola <i>Angelica-Maria-Vincenza</i> fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	286790	101,50	Castiglione <i>Pierino</i> di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fagnano Olona (Varese).	Castiglione <i>Vincenzo Pietro</i> , ecc., come contro.
Id.	393290	2.163 —	Pennati Gaetano fu <i>Umberto</i> , dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi <i>Giuseppina</i> fu Giuseppe ved. Pennati <i>Umberto</i> , dom. a Monza.	Pennati Gaetano fu <i>Valdino Umberto</i> , dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi <i>Giuseppina</i> fu Giuseppe ved. Pennati <i>Valdino Umberto</i> , dom. a Monza.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	313	Capitale 500 —	Ambrosiani Demetrio, <i>Elena</i> , <i>Olga</i> e Bice fu Giovanni Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Cimpanelli <i>Pierina</i> fu Demetrio, ved. Ambrosiani.	Ambrosiani Demetrio, <i>Maddalena</i> , <i>Elena</i> e Bice fu Giovanni Edoardo detto anche <i>Edoardo</i> , minori ecc., come contro.
Id. Serie G	321	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	482482	903 —	Grosso Monica fu Onorato, moglie di Basso Tito Giovanni fu Paolo Nicolò, vincolata per dote, con usufrutto a Firpo <i>Dominica</i> fu Antonio ved. Grosso.	Come contro, con usufrutto a Firpo <i>Maria Rosa Giovanna</i> fu Antonio ved. Grosso.
B. T. Nov. 5 % (1911) Serie VI	1447	Capitale 20.000 —	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu <i>Cesarina</i> Buzio.	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu <i>Ernesta</i> Buzio, minore sotto la patria potestà del padre.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie H	307	1.000 —	Ferraro Pietro fu <i>Giuseppe</i> , minore sotto la patria potestà della madre Servetto <i>Teresa Alessandrina</i> fu Pietro ved. Ferraro, dom. in Cairo Montenotte (Savona).	Ferraro Pietro fu <i>Ernesto Giuseppe</i> , minore sotto la patria potestà della madre <i>Servetto Alessandrina</i> fu Pietro, ecc., come contro.
Id. Serie I	314	6.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	196207	87,50	Corti <i>Filomena</i> fu Carlo, nubile, dom. a Mede (Pavia).	Corti <i>Anna Maria Filomena</i> fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	367553	395,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	426945	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	603200	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839374	1.109 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	242982	680,50	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio Marianna di Vincenzo, ved. Valmacco, dom. a Grignasco (Novara), con usufrutto a Cabrio Marianna di Vincenzo ved. Valmacco.	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio Maria Teresa, ecc., come contro, con usufrutto a Cabrio Maria Teresa, ecc., come contro.
Rend. 5 %	182652	550 —	Malvezzi Luciano di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Laguzzi Anna Antonia fu Biagio vedova di Gastaldi Vincenzo Giovanni Battista, dom. in Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Laguzzi Maria Anna Antonia, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1906)	708054	840 —	Canali Giovanni fu Luigi, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a Sambriani Luigi fu Costante.	Canali Domenico Giovanni, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	72778	680,50	Bovis Ernesta di Bartolomeo Achille, moglie di Appiani Giovanni, dom. a Massa, con usufrutto a Bovis Onorina di Bartolomeo Achille.	Bovis Ernesta di Achille, ecc., come contro, con usufrutto a Bovis Onorina di Achille.
Id.	72779	680,50	Bovis Maria Maddalena di Bartolomeo Achille, moglie di Brugnoli Alfredo, dom. a Massa, con usufrutto come sopra.	Bovis Maria Maddalena di Achille, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	211900	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	146345	200 —	Di Munzo Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di Di Munzo Gaetano, dom. a Napoli.	Di Munzo Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di Di Munzo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	117880	73,50	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca Innocenzo, dom. in Sessant (Alessandria).	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca Giuseppe Innocenzo, ecc., come contro.
Red. 5 %	105202	500 —	Pronzato Felice fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a Bottero Maria fu Felice.	Pronzato Carlo Felice, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 settembre 1946

(2992)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova.

(3070)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna)

Con decreto Ministeriale 1° ottobre 1946, la zona di Bologna e Castelmaggiore (Bologna), della estensione di ettari 881 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in

zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord, strada comunale Bughiera;
ad est, strada comunale di Saffeto;
a sud, strada comunale Sant'Anna;
ad ovest, strada provinciale di Galliera.

(3022)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-49.

(3073)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 4 interno, foglio n. 316, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi n. 15 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di 16 posti riservati ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei 16 posti come sopra riservati;

Visto il regio decreto-legge 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di otto inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 15 aprile al 17 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi (art. 1 regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27);

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungera le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera a);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'Interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonché la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero eredera il tenere.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto n. 18 e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di fidejussorio servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alla lettera a) e b), dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso della licenza elementare;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del precedente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generico (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonché la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 605000/I dello S.M.R.E. (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 3 giugno 1941, n. 503.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla validazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1941, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1943, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale suddetto.

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 7) e 8) del presente articolo un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale contengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti o la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera a) e b) del precedente art. 1 e che comprovino, con opportuna documentazione, di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età, i prodotti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1943, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio da determinarsi di volta in volta, per la retifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purché producano entro i 15 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del personale subalterno nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di 10 punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 15 trentesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per i quali fu bandito il concorso, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato e conseguiranno la nomina ad inserviente dopo un periodo non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del personale subalterno ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1943

(3068)

p. Il Ministro: Cost

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo D dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosiddette benemerienze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: SACCIMANNO

(3078)

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 200 posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale sussidiario degli Uffici del registro;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 200 posti

di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale sussidiario degli Uffici del registro, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosiddette benemerienze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: SACCIMANNO

(3079)

Revoca del decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo C del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo C del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo C del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosiddette benemerienze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: SACCIMANNO

(3080)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 15 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENNO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 194.
Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni
contro il fascismo Pag. 2489

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 195.
Proroga dell'efficacia del regio decreto legge 24 luglio
1941, n. 781, riguardante la sospensione, per la durata
della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei
giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti dispo-
sizioni Pag. 2490

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 196.
Termine della efficacia delle disposizioni del regio de-
creto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente la
disciplina della distribuzione della carta da giornale in
bobina Pag. 2490

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 197.
Norme concernenti le farmacie privilegiate Pag. 2491

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 198.
Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la
cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commis-
sari dall'autorità governativa Pag. 2492

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 199.
Modificazioni allo statuto della Fondazione « Giuseppe
Colasanti » presso l'Università di Roma Pag. 2492

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946.
Radiazione dal quadro del naviglio militare della V.A.S.
226 Pag. 2492

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 ottobre 1946.
Norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comu-
nali di consumo Pag. 2492

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.
Pag. 2494
Consiglio notarile di Milano: Cessazione di notaio dall'eser-
cizio Pag. 2494

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 18 posti di
aiuto aggiunto in prova nella carriera dell'Ammini-
strazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.
Pag. 2495

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 194.
Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni
contro il fascismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile
1945, n. 149;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 otto-
bre 1945, n. 625;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile
1945, n. 201;

Visto il decreto legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, riguardante l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi, possono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — MACCELLI
— GULLO — SCOCCIMARRO —
BERTONE — FACCHINETTI —
MICHELI — CINGOLANI — GO-
NELLA — ROMITA — SEGNI —
FERRARI — SCILBA — MORANDI
— D'ARAGONA — CAMPILLI —
SERENI — ALDISIO

Visto, il Guardasigilli, GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 195.

Proroga dell'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, riguardante la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, prorogata di sei mesi con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, è ulteriormente prorogata sino al 15 aprile 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli, GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 196.

Termine della efficacia delle disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente la disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, relativo alla disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, che disciplinano la distribuzione della carta da giornale in bobina, hanno efficacia fino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1916

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE —
MORANDI — CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1916
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 ottobre 1916, n. 197.
Norme concernenti le farmacie privilegiate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1914, n. 327;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1915, n. 446;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Alle farmacie privilegiate previste dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che siano in esercizio alla data del 15 ottobre 1916 si applicano, in sostituzione degli articoli 368, 371 e 373 del citato testo unico, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Al titolari delle farmacie previste nell'articolo precedente è riconosciuto il diritto di continuare per la durata della loro vita l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve entro il termine del 15 aprile 1917, notificare al Prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il Prefetto o l'Alto Commissario, secondo la rispettiva competenza, determineranno, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesima è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 15 aprile 1919;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'autorizzazione data dal Prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Art. 3.

Al comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative di previdenza e di consumo, che alla data del 31 maggio 1913 erano titolari di farmacie privilegiate, è riconosciuto il diritto di continuare nell'esercizio.

Art. 4.

Alle società ed agli enti non previsti nell'articolo precedente, i quali siano titolari di farmacie privilegiate, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato ad un trentennio a decorrere dal 15 ottobre 1916.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 6.

Per il riconoscimento del diritto, spettante a ciascuno dei comproprietari di una farmacia privilegiata, di continuarne l'esercizio per la durata della loro vita, occorre che la comproprietà risulti costituita legalmente prima del 31 maggio 1913, qualora i comproprietari non siano farmacisti, e prima del 16 ottobre 1916, qualora i comproprietari siano farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1916.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1916

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1916
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 198.

Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sulla nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, sulla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, sulla nomina di commissari straordinari alle aziende ed agli istituti di credito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonché di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:**Art. 1.**

I termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa, sono prorogati sino al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOC-
CIMARRO — BERTONE — ROMITA
— FERRARI — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 199.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Giuseppe Colasanti » presso l'Università di Roma.

N. 199. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 6 e 9 dello statuto della Fondazione « Giuseppe Colasanti » presso l'Università di Roma.

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della V.A.S. 226.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successivo modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La V.A.S. 226 è radiata dal quadro del naviglio militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946

Registro Marina n. 4, foglio n. 112

(2970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1946.

Norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio e l'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 13 settembre 1943, n. 90, concernente l'istituzione degli Enti comunali di consumo, che dà incarico al Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri suindicati, di emanare le norme di attuazione del decreto legislativo citato;

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, l'istituzione degli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

I Comuni con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia, o che abbiano particolare importanza demografica, industriale, commerciale o turistica, o che siano centri di rifornimento dei Comuni vicini, o nei quali siano più notevoli le esigenze delle categorie a reddito fisso, dovranno prendere in sollecita considerazione la utilità della istituzione degli Enti di consumo.

Nei Comuni di cui al secondo comma del presente articolo, la istituzione degli Enti di consumo è soggetta all'approvazione del prefetto.

Art. 2.

Per la costituzione dei consorzi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo citato, debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Gli Enti comunali di consumo assorbono normalmente, in relazione ai loro fini istituzionali, le funzioni in atto esercitate dalle aziende comunali annuarie, entrando in possesso di tutte le relative attrezzature.

L'ulteriore esercizio di funzioni diverse da quelle suaccennate attualmente disimpegnate dalle predette aziende, è subordinato alle determinazioni dei competenti organi, nelle forme e nei limiti che saranno dai medesimi stabiliti.

Le aziende comunali annuarie, istituite con fini sostanzialmente identici a quelli assegnati agli Enti comunali di consumo e che abbiano svolto una proficua attività a vantaggio dei consumatori, possono conservare l'attuale organizzazione e denominazione, salva l'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, anche per quanto concerne la composizione della Commissione amministratrice.

Art. 4.

I componenti della Commissione amministratrice di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

La Commissione amministratrice ha il compito di:

a) determinare specificatamente l'oggetto dell'attività dell'Ente, in relazione al disposto del 1° comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90;

b) fissare le modalità da osservarsi nell'acquisto delle merci e stabilire il relativo finanziamento;

c) adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare la più rapida ed economica distribuzione alla popolazione delle derrate;

d) elaborare e proporre all'Amministrazione comunale quei provvedimenti da adottarsi con ordinanza, che siano necessari o, quanto meno, utili a regolare e controllare nei mercati all'ingrosso e al minuto l'andamento delle vendite e ad assicurare l'approvvigionamento dei mercati stessi;

e) stipulare diretti accordi con i produttori locali intesi ad ottenere in via continuativa la cessione agli spacci dell'Ente di una adeguata aliquota della loro produzione;

f) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente;

g) deliberare il bilancio annuale;

h) adottare ogni altro opportuno provvedimento per il conseguimento dei fini istituzionali e per il funzionamento dell'Ente.

Art. 6.

La Commissione amministratrice degli Enti comunali di consumo è autorizzata ad assumere alle dipendenze dell'Ente, in relazione alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dello stretto indispensabile, sia elementi tecnici di provata rettitudine e capacità, sia elementi tratti dal personale di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dei Comuni.

Il trattamento economico da farsi al personale assunto dall'Ente è fissato dalla Commissione amministratrice; il personale comunale, comandato a prestar servizio presso l'Ente, conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico di dipendente comunale, e la spesa relativa, compresi i contributi per la costituzione del trattamento di quiescenza, è posta a carico dell'Ente comunale di consumo.

Nelle assunzioni del personale tecnico da effettuarsi dalle Commissioni amministratrici degli Enti devono, a parità di merito, essere preferiti coloro che siano in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 138.

Nei Comuni in cui l'istituzione dell'Ente di consumo è obbligatoria ed in quelli capoluoghi di provincia o aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la Commissione amministratrice deve nominare un direttore tecnico, che in seno alla Commissione stessa ha voto consultivo.

Il direttore tecnico deve partecipare a tutte le sedute della Commissione amministratrice e deve essere sempre sentito su ogni operazione di acquisto o di vendita o che, comunque, impegni finanziariamente l'Ente.

Del parere del direttore tecnico deve essere fatta menzione nel verbale delle deliberazioni della Commissione amministratrice.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, o che non siano capoluoghi di provincia, le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte, ove esista, dal direttore del mercato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato di ruolo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

Gli utili di gestione degli Enti comunali di consumo sono destinati alla costituzione di un fondo di riserva per provvedere al miglioramento dei servizi e all'incremento delle attività patrimoniali degli Enti.

Quegli Enti che non si avvalgano delle agevolazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, o che abbiano estinti i mutui contratti, possono effettuare assegnazioni al locale Ente comunale di assistenza fino al 20 % degli utili di esercizio.

Art. 8.

Le deliberazioni delle Commissioni amministratrici degli Enti di consumo sono esecutive.

Peraltro, ai fini della vigilanza di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, gli Enti stessi sono tenuti a trasmettere al prefetto, entro cinque

giorni, i verbali di ciascuna seduta delle Commissioni amministrative.

Il prefetto può chiedere tutti gli atti e gli elementi che ritenga necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le deliberazioni relative all'assunzione del personale sono soggette all'approvazione del prefetto.

Art. 9.

La garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è accordata per un periodo non superiore ad anni quattro.

Per l'attuazione di quanto disposto dal citato art. 6, per la concessione di garanzie statali sulle somme mutuate agli Enti comunali di consumo, è costituita presso il Ministero dell'Interno una apposita Commissione consultiva presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione civile, anche nella qualità di componente la Commissione centrale per la finanza locale, di un direttore generale del Ministero del tesoro, di un direttore generale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'Agricoltura e foreste e dell'Industria e commercio.

Un funzionario di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'Interno disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 10.

Qualora siano contratti mutui con istituti bancari per il finanziamento di acquisto di prodotti o di derrate, l'istituto mutuante ha facoltà di chiedere in visione copia degli atti contabili aventi attinenza con le operazioni di credito e di eseguire quei controlli diretti sulla gestione degli Enti che ritenga utili nel proprio interesse.

Nel provvedimento di concessione della garanzia statale saranno stabilite le modalità per l'estinzione dei mutui.

Art. 11.

Gli Enti comunali di consumo possono avvalersi delle cooperative, che diano idonee garanzie, quali organi di distribuzione dei prodotti alla popolazione, in base alle modalità che stabiliranno in apposite convenzioni, ed attuare con le cooperative medesime tutte quelle forme di collaborazione che ritengano utili per il conseguimento delle loro finalità istituzionali.

Art. 12.

Il servizio di cassa degli Enti comunali di consumo è affidato al tesoriere comunale ovvero ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una Cassa di risparmio.

Art. 13.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti sindacati, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle vigenti leggi sulla disciplina dei consumi, sono applicabili le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, contenute nel titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché quelle riguardanti l'ammonizione ed il confino di polizia previsti dal titolo VI,

capi III e V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per l'Interno

DE GASPERI

Il Ministro per il Tesoro

BRASCHI

Il Ministro per l'Agricoltura e foreste

SARACI

Il Ministro per l'Industria e commercio

MORANDI

L'Alto Commissario per l'alimentazione

MONTASTI

(3082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1946 - N. 210

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,067
Canada	100 —	Spagna	9,13
Cile	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	6,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	463,25	Turchia	35,56
India (Bombay)	31,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1909			91,60
Id. 3,50 % 1902			85,50
Id. 3 % lordo			71,25
Id. 5 % 1935			97,05
Redimibile 3,50 % 1931			83,40
Id. 5 % 1936			96,35
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1946)			98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)			97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)			92,16
Id. 5 % quinq. 1950 (3° serie)			97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4° serie)			97,75
Id. 5 % convertiti 1951			97,25

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Cessazione di notaio dall'esercizio

Il presidente del Consiglio notarile di Milano, notifica che il sig. dott. Pietro Galloni in Antonio, notaio alla residenza di Lodi, venne con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, foglio 153, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda, cessando dall'esercizio delle sue funzioni notarili il 7 ottobre 1946.

Milano, addì 9 ottobre 1946

Il presidente: dott. ANGELO CAMPANI

(3024)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 18 posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1923, n. 3069 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1929, n. 2006;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1932, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1932, n. 437, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1932, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 4 interno, foglio n. 317, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi a 13 posti dell'analogo concorso bandito per il gruppo C;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra, vennero nominati successivamente altri 24 posti per il numero complessivo di 37 posti riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1943, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei 37 posti come sopra riservati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 18 posti aggiunti in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo C), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1943, n. 141.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 15 aprile al 17 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi (art. 1, regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27);

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera a);

c) i combattenti della guerra 1910-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 12 e indirizzata al Ministero dell'Interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonché la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero prenderà di tenerne.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed analoghi, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 455. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 della lettera b) del regio decreto 2 gennaio 1932, n. 241, e cioè della licenza di scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del censuario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanentemente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di statura robusta e di buona costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 18;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarmente con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 237 del giornale militare ufficiale del 1937

per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonché la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 60350001 dello SMRE, (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 908.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno di certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla validazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 4 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conformità della dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di ridurre dalla detenzione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale suddetto;

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando o prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) i concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del presente articolo, un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 1 e che comprovino con opportuna documentazione di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età. I predetti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il caso di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purché producano entro 15 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1932, n. 361.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di 10 punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantiesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 25 cinquantiesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per quali fu bandito il concorso, aiutanti aggiunti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato e conseguiranno l'effettività del grado di aiutante aggiunto dopo un periodo non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. L'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1946.

p. Il Ministro: Cossì

(3067)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 14 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELL'LO STATO 23 agosto 1946, n. 191.Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni emesse e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.
Pag. 2481DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELL'LO STATO 13 settembre 1946, n. 192.

Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza . . . Pag. 2482

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELL'LO STATO 5 ottobre 1946, n. 193.

Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo Pag. 2483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 16 settembre 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni «La Terra», con sede in Milano. Pag. 2483

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Inefficacia, a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti della Prefettura di Bolzano con i quali ha denegato l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie Pag. 2484

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione: Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1946-1947.
Pag. 2485Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato d'iscrizione Pag. 2485
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 2485

Consiglio notarile di Milano: Cessazione di notaio dall'esercizio Pag. 2485

CONCORSI

Ministero dell'Interno: Concorso per esami ad otto posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.
Pag. 2486Ministero della pubblica istruzione: Concorso al posto di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo.
Pag. 2488

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELL'LO STATO 23 agosto 1946, n. 191.

Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni emesse e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1925, n. 1261;

Ritenuta la opportunità di consentire la quotazione in Borsa dei titoli emessi e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione, costituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' consentita la quotazione in Borsa dei titoli, immobiliari assicurativi, emessi e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 192.

Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario;

b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni bellici;

c) per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I.N. O.I.S., degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 3.

Con i fondi autorizzati col precedente art. 1, si potrà provvedere a cura del Ministero dei lavori pubblici, alla costruzione di case anche in Comuni nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 4.

I fondi assegnati in base all'art. 1 lettera b) del decreto legislativo Presidenziale 2 agosto 1946, n. 53, possono essere utilizzati anche per il completamento di fabbricati di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all'art. 2, lettera c) del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.

Art. 6.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA —
CORBINO — SCOCIALMARE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 193.

Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, sulla disciplina del commercio;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 351 e il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 774, contenenti norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo nonché dell'olio;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In caso di condanna per i delitti di vendita o trasferimenti illeciti di generi alimentari soggetti a vincolo, di omesso conferimento ai granai ed oleari del popolo, e in genere per tutti i delitti di cui alle vigenti disposizioni sulla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento, deve essere disposta la confisca di tutto quanto abbia formato oggetto del reato o sia servito, direttamente o indirettamente, a consumarlo o ad agevolare la consumazione, compresi gli automezzi o altri veicoli adibiti al trasporto e il deposito o l'esercizio di cui il condannato sia eventualmente titolare.

Art. 2.

Indipendentemente dall'azione penale, quando sia intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria per uno dei delitti richiamati nell'articolo precedente, il Prefetto deve ordinare il sequestro di tutto quanto è oggetto di confisca, ai sensi del precedente articolo, affidando la gestione dell'esercizio ad un sequestratario, ove ritenga di mantenerlo in attività.

Deve inoltre promuovere, nei casi più gravi, da parte dei competenti organi, l'internamento del denunciato in un campo di concentramento o, se si tratti di minorenni, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, concernenti l'obbligatorietà del mandato di cattura e il divieto di concessione della libertà provvisoria, non si applicano qualora il quantitativo dei cereali sottratto all'ammasso sia esiguo e tale da escludere nell'agente un fine diverso da quello di provvedere alle esigenze dell'alimentazione familiare.

I recidivi per reati della stessa indole non beneficiano della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

**DE GASPERI — GULLO —
SEBONI — MORANDI**

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 936, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visti i regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 848, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto Presidenziale in data 21 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945, con il quale il prof. dott. Giovanni Pallastrelli fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società, per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione, deliberata dall'assemblea generale ordinaria tenutasi il 26 aprile 1946, sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 1945, con il quale il prof. dott. Giovanni Pallastrelli fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE GASPERI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946

Inefficacia, a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti della Prefettura di Bolzano con i quali ha denegato l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, la Prefettura di Bolzano ha denegato a' termini della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, numero 2207, la prescritta approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie descritti nell'annesso elenco, situati in zone di province di confine terrestre;

Considerato che i relativi provvedimenti risultano ispirati a finalità di carattere politico, direttamente connesse con la difesa di interessi del cessato regime nazista, in quanto, in contrasto con gli intendimenti delle norme legislative summenzionate, furono intesi ad impedire il trasferimento a cittadini italiani dei beni suddetti, e che, pertanto, i provvedimenti medesimi non possono essere mantenuti e vanno dichiarati inefficaci, a tutti gli effetti di legge;

Veduta la domanda a tal fine presentata dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ed il rapporto del Prefetto di Bolzano 9 aprile scorso, n. 3911;

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, n. 2207;

Veduti gli articoli 4, comma secondo, e 9, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 49;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci, a tutti gli effetti di legge, i provvedimenti con i quali la Prefettura di Bolzano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, ha denegato, a' termini della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con la legge 22 dicembre 1939, n. 2207, l'approvazione per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in zone di province di confine terrestre, quali risultano descritti nell'annesso elenco.

Il Prefetto di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: ROMITA

Allegato al decreto Ministeriale 4 giugno 1946

Comune catastale di Nova Levante; partita tavolare 56/II - 57/II - 164/II; ditta acquirente: Franceschini Francesco e Renato.

Comune catastale di San Lorenzo; partita tavolare 109/II; ditta acquirente: Salfo Giulio e Carlo.

Comune catastale di Millan; partita tavolare 73/II; ditta acquirente: Andergassen Teresa e Anna.

Comune catastale di Bolzano; partita tavolare 580/II; ditta acquirente: Zanella Corrado.

Comune catastale di Appiano; partita tavolare 1897/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Caldaro; partita tavolare 1037/II - 1403/II; ditta acquirente: Novarelli Boselli Maddalena.

Comune catastale di Caldaro; partita tavolare 502/II; ditta acquirente: Marsoner Arturo.

Comune catastale di Caldaro; partita tavolare 3500/II; ditta acquirente: Krcall Bianca.

Comune catastale di Lasa; partita tavolare 307/II; ditta acquirente: Murati Alberto.

Comune catastale di Postal; partita tavolare 169/II - 236/II; ditta acquirente: De Guelmi Alberto.

Comune catastale di Benon; partita tavolare 235/II - 237/II; ditta acquirente: Novi Gaetano.

Comune catastale di Benon I; partita tavolare 131/II; ditta acquirente: Ferrari Rodolfo.

Comune catastale di Benon; partita tavolare 713/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Benon I; partita tavolare 236/II; ditta acquirente: Lang Corrado.

Comune catastale di Lagundo; partita tavolare 391/II; ditta acquirente: Zorzi Gualtiero.

Comune catastale di Valdaora; partita tavolare 241/II; ditta acquirente: Gremaria Emiliana di Cavriago.

Comune catastale di Bressanone; partita tavolare 243/II; ditta acquirente: Burger Teresa.

Comune catastale di Campo Tures; partita tavolare 195/II; ditta acquirente: Seger Giuseppe.

Comune catastale di Campo Tures; partita tavolare 188/II; ditta acquirente: Ghigliotti Romanelli Giuseppina.

Comune catastale di Tires; partita tavolare 132/II - 134/II; ditta acquirente: S. A. Costruzioni Meccaniche Riva.

Comune catastale di Prat; partita tavolare 814/II - 815/II; ditta acquirente: Wallafer Paolo e Ida.

Comune catastale di Ora; partita tavolare 643/II; ditta acquirente: Rudella Amedeo.

Comune catastale di Selva Gardena; partita tavolare 250/II; ditta acquirente: Sommarilla Valentino.

Comune catastale di Albes; partita tavolare 4/II; ditta acquirente: Secco Luigi.

Comune catastale di Mala; partita tavolare 62/II; ditta acquirente: Menz Giovanni.

Comune catastale di Mala; partita tavolare 1352/II; ditta acquirente: Cortopassi Giorgio e L'Ellore Giovanni.

Comune catastale di Goden; partita tavolare 31/II; ditta acquirente: Oberperlinger Mena.

Comune catastale di Lazzana; partita tavolare 108/II; ditta acquirente: Plattner Giacomo.

Comune catastale di Colle Isarco; partita tavolare 1/II; ditta acquirente: Bosin Giuseppe.

Comune catastale di Castelrotto; partita tavolare 573/II; ditta acquirente: Puschin Gasser Costantina.

Comune catastale di Badriva; partita tavolare 652/II; ditta acquirente: Selia Carlo e Gianfranco.

Comune catastale di Villabassa; partita tavolare 173/II; ditta acquirente: Malusa Domenico.

Comune catastale di Marebbe; partita tavolare 295/II; ditta acquirente: Boscato Ottavio (Eredi).

Comune catastale di Faagna; partita tavolare 32/II; ditta acquirente: Gontecchi Mario.

Comune catastale di Mala; partita tavolare 1531/II; ditta acquirente: Sakonschegg Giuseppe.

Comune catastale di Merano; partita tavolare 378/II; ditta acquirente: Sakonschegg Giuseppe.

Comune catastale di Monguelfo; partita tavolare 120/II; ditta acquirente: Volpi Romero.

Comune catastale di Badia; partita tavolare 212/II - 717/II; ditta acquirente: Crozzolara Paolo.

Comune catastale di Vipiteno; partita tavolare 63/II; ditta acquirente: Sallubene Francesco.

Comune catastale di Fie; partita tavolare 291/II; ditta acquirente: Leo Emanuele.

Comune catastale di Merano; partita tavolare 50/II; ditta acquirente: Rimini Sergio.

Comune catastale di San Sigmundo; partita tavolare 34/II; ditta acquirente: Casa Prov. Suore di San Vincenzo.

Comune catastale di Cortaccia; partita tavolare 494/II - 570/II - 673/II; ditta acquirente: Trettel Giovanni Battista.

Visto, Il Ministro per l'Interno: ROMITA

(3064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero
e del melasso di produzione nazionale 1946-1947

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi dello zucchero e del melasso:

1) il prezzo dello zucchero cristallino, prodotto nella campagna saccarifera 1946-47, è fissato in L. 7500 a quintale netto, esclusa l'imposta di fabbricazione; tale prezzo s'intende per merce imballata, tela per merce, resa franco fabbrica su vagone ferroviario o altro veicolo;

2) per lo zucchero raffinato semolato è riconosciuta una maggiorazione di L. 150 per quintale netto sul prezzo dello zucchero cristallino;

3) i suddetti prezzi, in quanto basati su alcuni elementi stabiliti in via preventiva, debbono essere considerati prezzi provvisori massimi per i produttori; sono, pertanto, suscettibili di variazioni da determinare in sede consultiva, alla fine della lavorazione e sulla base delle risultanze definitive della campagna. La differenza tra i prezzi massimi provvisori e quelli definitivi sarà versata all'Erario;

4) lo zucchero deve essere consegnato dagli zuccherifici in tele confezionate con etichetta e sigillo; sull'etichetta deve essere indicato lo stabilimento produttore e ogni altro dato necessario a precisare le caratteristiche dello zucchero;

5) i prezzi dello zucchero per le fasi successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle vigenti disposizioni;

6) il prezzo del melasso, prodotto nella campagna saccarifera 1946-47 è fissato in L. 1000 a quintale, base 50 % di contenuto di saccarosio per merce alla rinfusa, franco stabilimento produttore.

Per ogni grado in più o in meno sarà applicato un aumento o, rispettivamente, una riduzione in proporzione.

(3071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento
di mezzo foglio di certificato d'iscrizione

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 25.

E' stato chiesto il transuntamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % (1906), n. 785521, di lire 119, intestato a Gentili Anna Maria fu Domenico, moglie di Solari Silvio di Agostino, dom. a Rapallo (Genova), vincolato per dote.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3041)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 94.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione) Serie 12ª, n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 96.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie A, n. 4334, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri istituti governativi di Istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 97.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 I - Serie 10ª, n. 322, di L. 20.000, intestato a D'Orto Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved. D'Orto, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Cessazione di notaio dall'esercizio

Il presidente del Consiglio notarile di Milano notifica che il sig. dott. Luigi Barassi fu Carlo, notaio alla residenza di Milano, venne con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, foglio 153, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda, cessando dall'esercizio delle sue funzioni notariali il 7 ottobre 1946.

Milano, addì 2 ottobre 1946

Il presidente: dott. ANGELO CAMPANI

(3023)

2486

14-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 233

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami ad otto posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1933, n. 2335 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2350 e successive variazioni;

Visto il regio decreto 29 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2064;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 29 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, registro n. 9 interno, foglio n. 256, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi quindici posti dell'annullo concorso bandito per il gruppo 1;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di sedici posti riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 37;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei sedici posti come sopra riservati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di otto archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo 1), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 37, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141.

Possano pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 7 luglio 1941 al 27 marzo 1942, si trovavano sotto le armi, giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 37;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera a);

c) i combattenti della guerra 1919-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 12 e indirizzata al Ministero dell'Interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al n. VI) del successivo art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio e recapito, con l'indicazione dei documenti allegati, nonché la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1936, n. 445. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle province di altri Stati geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

4) certificato di buona condotta morale e civile (in carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomava l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 15, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1924, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo filimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemeritenze di guerra.

Dati aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonché la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 60350001 dello S.M.R.E. (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1932, per

Il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 808.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità, mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla validazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1941, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, contro con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 367, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di redice dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale suddetto.

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un documento di riconoscimento, munito di fotografia, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli Archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6), 7) e 8) del presente articolo, un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigeni dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medica, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 1.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 1 e che comprovino con opportuna documentazione di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari sia alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età. I predetti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nel loro confronto nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purché producano entro quindici giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta, al termine dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1933, n. 117.

L'esame consisterà di quattro prove scritte ed una orale che avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) storia dell'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

II) diritto amministrativo e costituzionale;

III) storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità - dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonché della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso o dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

2488

14-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 233

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo A ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1935, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2360.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. Il Ministro: CONSI

(3066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore
dell'Osservatorio astronomico di Teramo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1933, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1562;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vieta la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

E' bandito un concorso al posto di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) entro 60 giorni dalla pubblicazione del

presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda in carta bollata da L. 12 corredata dei documenti appresso indicati:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
- 3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
- 4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
- 5) certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci del Comune nel quale l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
- 6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;
- 7) notizia sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;
- 8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
- 9) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;
- 10) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro il termine sopra indicato gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine sopra indicato, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, né saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GONELLA

(3033)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87^o — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA — Sabato, 12 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 641-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 — Semestrale L. 800
Trimestrale L. 650 — Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (estraggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 — Semestrale L. 1.500 —
Un fascicolo — Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 — Semestrale L. 500 —
Trimestrale L. 300 — Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 185.

Ricostituzione del comune di Castelverrino (Campobasso) Pag. 2471

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 186.

Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici Pag. 2475

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 187.

Autorizzazione al comune di Urbisaglia Bonservisi a riprendere l'antica denominazione di Urbisaglia. Pag. 2475

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 188.

Autorizzazione al comune di Lomnago, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago Pag. 2476

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 189.

Autorizzazione al comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, a modificare la propria denominazione in quella di Stresa Pag. 2476

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
25 settembre 1946, n. 190.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna ad acquistare una porzione di immobile Pag. 2479

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare, del rimorchiatore «Saturno» ex «Emma» Pag. 2477

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 agosto 1946.

Nomina del commissario per la temperata gestione dell'azienda tipografico-giornalistica «La Gazzetta di Parma». Pag. 2477

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di letteratura greca nella Università di Pavia, cui la competente Facoltà di lettere intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo Pag. 2477

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2477

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma Pag. 2477

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma) Pag. 2477

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma) Pag. 2477

Ministero del tesoro:

- Media dei cambi e dei titoli Pag. 2478
 Smarrimento di quietanza di deposito cauzionale della ditta Condor Pag. 2478
 Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 2478
 Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 2478
 Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 2478

CONCORSI

- Ministero della pubblica istruzione:** Concorsi per titoli per un posto di conservatore (gruppo A, grado 8°) e per un posto di aiuto (gruppo A, grado 10°) nell'Osservatorio Osservatorio Pag. 2479
Prefettura di Reggio Emilia: Revoca dei concorsi a posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, banditi negli anni 1933, 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Reggio nell'Emilia Pag. 2480

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 232 DEL 12 OTTOBRE 1946:

MINISTERO DELLE FINANZE

- Concorsi per conferimento di posti disponibili nel gradi iniziali delle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria, riservati ai reduci.**
Concorso per titoli a 29 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.
Concorso per titoli a 33 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.
Concorso per titoli a 300 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Concorso per titoli a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel personale ausiliario degli Uffici del registro.
Concorso per titoli a 18 posti di alunno d'ordine in prova nel personale ausiliario della Conservatoria dei registri immobiliari.
Concorso per esami a 147 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Concorso per esami a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel personale ausiliario degli Uffici del registro.
Concorso per esami a 24 posti di alunno d'ordine in prova nel personale ausiliario della Conservatoria dei registri immobiliari.
Concorso per titoli a 175 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.
Concorso per titoli a 187 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.
Concorso per titoli a 163 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione dogane).

(da 2935 a 2945)

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 185.**

Ricostituzione del comune di Castelverrino (Campobasso).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1946, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1068;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Il comune di Castelverrino, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1068, al comune di Pietrabbondante, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito Comune ed il nuovo organico del comune di Pietrabbondante saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con decreto 26 aprile 1928, n. 1068.

Al personale già in servizio presso il comune di Pietrabbondante e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli già goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

NERINI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 186.

Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per tutta la durata dello stato di guerra una Commissione unica per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 201, concernente la revisione delle carriere di dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 131, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente a ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, concernente la conservazione, in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

Fermo restando il mandato affidato alla Commissione unica per gli affari del personale quale indicato dal Part. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, la Commissione stessa funzionerà fino a

quando non avrà completato l'esame di tutte le domande ad essa pervenute nei termini prescritti, e ad ogni modo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 7 giugno 1946, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — FERRARI — GIULIO
CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 187.

Autorizzazione al comune di Urbisaglia Bonservizi a riprendere l'antica denominazione di Urbisaglia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1811;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Urbisaglia Bonservizi, in provincia di Macerata, in esecuzione della propria deliberazione n. 10 del 3 maggio 1945, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune di « Urbisaglia »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla deputazione provinciale di Macerata, in adunanza del 13 giugno 1945, con la deliberazione n. 4274;

Visto Part. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 333;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1811, è abrogato.

Il comune di Urbisaglia Bonservizi, in provincia di Macerata, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Urbisaglia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *Il Guardasigilli*: GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — FRASCA

2476 12-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 232

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 188.

Autorizzazione al comune di Lomnago, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Lomnago, in provincia di Varese, in esecuzione della propria deliberazione n. 1093 del 30 giugno 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Bodio Lomnago;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Varese, in adunanza 27 agosto 1945, con la deliberazione n. 5252;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il comune di Lomnago, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Bodio Lomnago.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 189.

Autorizzazione al comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, a modificare la propria denominazione in quella di Stresa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, in esecuzione della propria deliberazione del 30 maggio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di Stresa;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Novara, in adunanza del 23 gennaio 1946, con la deliberazione n. 790;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il comune di Stresa Borromeo, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di Stresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
25 settembre 1946, n. 190.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna ad acquistare una porzione di immobile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione n. 99 del 21 ottobre 1945 del soppresso Consiglio provinciale dell'economia di Ravenna, con la quale è stato stabilito di acquistare una porzione di immobile per la sistemazione delle fondamenta della sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, è autorizzata ad acquistare dal sig. Mazzavillani Luigi, una porzione di immobile di circa mq. 30, necessario per la sistemazione delle fondamenta della propria sede alle condizioni specificate nella citata deliberazione n. 99, del soppresso Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare, del rimorchiatore « Saturno » ex « Emma ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Saturno » ex « Emma » è iscritto nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 1° aprile 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrazione alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Registro Marina n. 4, foglio p. 113

(2369)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1946.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo delegato 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 465, relativo alla gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma »;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Carlo Casale è nominato commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica « La Gazzetta di Parma ».

Art. 2

Il dott. Carlo Casale eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Parma.

Roma, addì 15 agosto 1946

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CARPA

(2971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vacanza della cattedra di letteratura greca nella Università di Pavia, cui la competente Facoltà di lettere intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo delegato 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pavia è vacante la cattedra di letteratura greca, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3062)

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo delegato 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto commerciale, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3063)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 14 settembre 1946, è stata prorogata, fino al 30 settembre 1947, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma, affidata al commissario ing. Ferrari Carlo.

(2976)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3013)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1946 - N. 209

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. L. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906	91,45		
id. 3,70 % 1902	85,05		
id. 3 % lordo	71,20		
id. 5 % 1935	96,75		
Redimibile 3,50 % 1934	81,10		
id. 5 % 1936	90,05		
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,40		
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	98,40		
id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40		
id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,175		
id. 5 % (15 settembre 1949)	97,20		
id. 5 % (15 aprile 1951)	97,225		
id. 4 % (15 settembre 1951)	92,10		
id. 5 % quinq. 1950 (3° serie)	97,675		
id. 5 % quinq. 1950 (4° serie)	97,40		
id. 5 % convertiti 1951	97,20		

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Smarrimento di quietanza di deposito cauzionale della ditta Condor

Il Ministero del Tesoro - Provveditorato generale dello Stato - denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 3234 di L. 200, rilasciata dalla sezione di Tesoreria di Milano alla Società Condor di Cinisello (Milano).

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla sezione di Tesoreria di Milano, l'emissione del certificato modello 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio prodotto ed all'ulteriore svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 5 ottobre 1946

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(3065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso N. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A n. 4594, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 % scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 300, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1943, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª pubblicazione).

Avviso N. 21.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze numero 472581 e n. 472615 di serie III, di L. 1200 (milleduecento) ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 19 maggio 1932 e 22 agosto 1939 dalla Esattoria comunale di Montalbano Ionico, per versamenti, la prima della 3ª e 4ª rata e la seconda della 5ª e 6ª rata, della quota sottoscrizione del prestito Redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gloria Vitantonio fu Francesco, secondo l'art. 26 del ruolo terreni di detto Comune, con delegata allo stesso Gloria Vitantonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Il direttore generale: CONTI

(3045)

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª pubblicazione).

Avviso N. 22.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartello al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 728661, di annue L. 81, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3041)

(2ª pubblicazione).

Avviso N. 23.

E' stato chiesto il tramutamento in cartella al portatore dei certificati del Cons. 3,50 %, n. 251548, di annue L. 70, e n. 300321, di annue L. 420, intestati rispettivamente a Grosso Irene-Catolina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2^a pubblicazione).

Elenco n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Int. 3,50 % (1906)	399250	Oratorio di S. Pietro di Pesagno (Udine)	Lire 7 —
Id.	457503	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Fagnigola, frazione di Azzano (Udine)	147 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio del compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1941, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3043)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli per un posto di conservatore (gruppo A, grado 8°) e per un posto di aiuto (gruppo A, grado 10°) nell'Osservatorio vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 236, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2560, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1912, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli nell'Osservatorio vesuviano:

- a) per un posto di conservatore (gruppo A, grado 8°);
- b) per un posto di aiuto (gruppo A, grado 10°).

Art. 2.

Ad essi possono partecipare i laureati in matematica od in fisica o in ingegneria.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi anzidetti, dovranno presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV)

in carta bollata da L. 12, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del proprio recapito.

La domanda, oltre che dai titoli e dalle pubblicazioni che ciascun candidato vorrà presentare in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) originale del diploma di laurea in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;
- 3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;
- 4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di regolare condotta morale e civile;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle "benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno produrre, inoltre, il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli

invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I civili assimilati ai prigionieri (come è a dirsi di coloro che sono stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. I reduci dalla deportazione dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono (art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1936, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni:

- 8) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dall'autorità competente;
- 9) stato di famiglia;
- 10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente espliciti la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'epurazione;
- 11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie validazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; né è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano a due concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare al sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

I concorrenti che risiedono in territori non metropolitani, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, po-

tranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni, entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

I concorrenti saranno giudicati, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione composta dal direttore dell'Osservatorio viceretano, che la presiede, e da altri quattro membri scelti dal Ministro fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale e di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammmissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GASTALDI

(3936)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Revoca dei concorsi a posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, banditi negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Reggio nell'Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i precedenti decreti n. 26522 Sanità del 27 dicembre 1938; n. 27489 Sanità del 31 dicembre 1939; n. 23471 Sanità del 31 dicembre 1940; n. 26212 Sanità del 31 dicembre 1941, con i quali venivano banditi i concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica vacanti nei Comuni della provincia;

Considerato che a causa del tempo intercorso dalla pubblicazione dei bandi ad oggi, vari concorrenti hanno rinunciato ai concorsi e che vari aspiranti non poterono presentarsi ai concorsi per le disposizioni, ormai abrogate, di carattere politico e razziale;

Vista la circolare n. 48 in data 18 giugno 1946, dell'Ufficio Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sentito il parere del medico provinciale;

Decreta:

I bandi di concorso ai posti di medici condotti, veterinari condotti ed ostetriche condotte, banditi negli anni 1938, 1939, 1940, 1941, con i decreti di cui alla premessa, vengono revocati.

Reggio Emilia, addì 27 settembre 1946

p. Il prefetto: CHIERY

(3932)

GIOLITI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 11 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI.DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.500 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Folligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 181.

Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero Pag. 2406

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 182.

Revoca della facoltà di conferire senza concorso ricevitorie postali e telegrafiche e posti di collettore e di portaflettere rurale, per titoli o benemeritenze eccezionali. Pag. 2407

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 183.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore «Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante», con sede in Lugo (Ravenna) Pag. 2408

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 184.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore «Ancelle della Divina Provvidenza», con sede in Bisceglie (Bari) Pag. 2407

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Inefficacia giuridica degli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944 dalla disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria di Marocco Veneto, a favore degli impiegati Pag. 2407

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti Pag. 2407

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara Pag. 2408

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige a favore del sig. Oberranch Enrico Pag. 2408

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Delibera n. 349 del commissario dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, relativa ai limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici o privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati Pag. 2403

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa Pag. 2403

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza Pag. 2403

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica Pag. 2403

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di certificanti d'iscrizione di rendite nominative Pag. 2403

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma) Pag. 2470

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma) Pag. 2470

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Basseto (Parma) Pag. 2470

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica Pag. 2470

2466

11-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 231

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per quattro posti di calcolatore di 2^a classe negli osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°).
Pag. 2470

Concorso per due posti di primo astronomo (gruppo A, grado 7°), per un posto di astronomo (gruppo A, grado 8°), per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°) e per otto posti di aiuto (gruppo A, grado 10°) negli osservatori astronomici Pag. 2471

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 181.

Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 471;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza ai lavoratori italiani destinati all'estero.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 20 milioni per studi, ricerche e rilevazioni sulla situazione dei mercati del lavoro all'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — D'ARAGONA —
CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 182.

Revoca della facoltà di conferire senza concorso ricevitorie postali e telegrafiche e posti di collettore e di portaflettere rurale, per titoli o benemeritenze eccezionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 22 maggio 1941, n. 593;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Ritenuto opportuno di revocare la facoltà di conferire senza concorso le ricevitorie postali e telegrafiche ed i posti di collettore e di portaflettere rurale, per titoli o benemeritenze eccezionali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia o giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate la lettera f) dell'art. 285 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e la lettera e) dell'articolo 326, modificati con l'art. 2 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, nonché la lettera d) del secondo comma dell'art. 288, del Codice medesimo, modificato con l'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1941, n. 593.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCALBA — GULLO
— CORRINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 183.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante », con sede in Lugo (Ravenna).

N. 183. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore « Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante », con sede in Lugo (Ravenna).

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 181.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore « Ancelle della Divina Provvidenza », con sede in Bisceglie (Bari).

N. 181. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore « Ancelle della Divina Provvidenza », con sede in Bisceglie (Bari).

Visto, il Guardasigilli: GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Infirmità giuridica degli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944 dalla disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria di Marocco Veneto, a favore degli impiegati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che convalida i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 4 è disposto che gli atti suddetti possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopracennato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini di cui sopra;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea Ala Italiana (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 1944 si applicano nei confronti del personale di detto ente;

Vista la lettera n. 1559 del 20 maggio u. s. e la lettera n. 1740 del 12 corr. con cui la Società predetta ha fatto presente che, nel periodo 8 settembre 1943-30 aprile 1944, la disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria, sedente in Marocco Veneto, aveva concesso aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate;

Considerato, inoltre, che i suddetti provvedimenti furono, a suo tempo, determinati da considerazioni di ordine politico e che, comunque, essi vengono a causare una notevole disparità di trattamento tra il personale della Società dislocato nel nord Italia e quello dislocato nell'Italia centro-meridionale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti dalla Direzione generale dell'ex Ala Littoria, sedente in Ma-

rocco Veneto, a favore degli impiegati, dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944, sono dichiarati privi di efficacia giuridica, in quanto determinati, a suo tempo, da motivi di carattere politico.

La Società provvederà al recupero delle somme corrisposte a tale titolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro per le finanze

SCOCIMARRO

Il Ministro per il tesoro

CORRINO

Il Ministro per l'aeronautica

CASOLANI

(2998)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispezzione per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 18 maggio 1945 con il quale il Prefetto della provincia di Asti ha nominato il rag. Dario Botta commissario straordinario della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I sigg. avv. Leopoldo Baracco e prof. Celestino Casalone sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, ente morale con sede in Asti, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(2991)

2468

11-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 231

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, col quale il dott. Vincenzo Chiola è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al sig. Amato Alfonso Migliori;

Decreta:

Il sig. Amato Alfonso Migliori è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Vincenzo Chiola.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: SEGGI

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige a favore del sig. Oberranch Enrico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 1188, in data 19 maggio 1930, col quale veniva riconosciuto a favore del sig. Luigi Widmann fu Rodolfo il possesso del diritto esclusivo di pesca su ambedue le sponde del fiume Adige ed acque pubbliche affluenti dal ponte di Terlano al tragheto di Vadena;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola il sig. Oberranch Enrico fu Luigi, per averne fatto regolare acquisto;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 1188, in data 19 maggio 1930, è riconosciuto a favore del sig. Oberranch Enrico fu Luigi, il possesso del diritto esclusivo di pesca su ambedue le sponde del fiume Adige e sulle acque pubbliche affluenti per il tratto dal ponte di Terlano al tragheto, ora ponte di Vadena, nei comuni catastali di Terlano, Orles, Dodi-civille, Adriano, Appiano, La ves e Vadena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 349 del commissario dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, relativa ai limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1932, n. 22.

Visto l'art. 8, 3° comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 luglio 1932, n. 917;

Viste le precedenti deliberazioni regolanti la materia;

Considerata la urgente necessità di stabilire — in vista di eliminare il ricorso alla prestazione integrativa — adeguati limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati;

Delibera:

A far tempo dal 1° ottobre 1946, le spese effettivamente sostenute dal dipendente statale per la degenza ospedaliera in istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di istituti convenzionati, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento, sono rimborsate in ragione di una quota giornaliera non superiore a:

L. 400 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 250.000 abitanti;

L. 320 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

L. 280 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

L. 240 per i ricoveri in altri Comuni.

Roma, addì 29 agosto 1946

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(3051)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del residente dell'Istituto autonomo
per le case popolari di Pisa

Con decreto 21 settembre 1946 del Ministero dei lavori pubblici il sig. Forzetti ing. Giovanni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa.

(2974)

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario
dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 13 settembre 1946 è stata prorogata fino al 31 ottobre 1946, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Torrio Vincenzo.

(2975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Il comunicato n. 2006, inserito a pagina 1337 della Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1946, n. 220, relativo all'Amministrazione comunale di Roma, è sostituito dal seguente:

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1946, l'Amministrazione comunale di Roma è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000.000 a pareggio del bilancio 1946.

(3027)

11-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 231

2469

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 13.

(3ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa la formalità prescritta dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	122174	Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la tutela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Amantea (Cosenza), vincolata	5.450 —
Id.	129281 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca	355 —
Prest. Rend. 3,50 %	514438 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Rend. 5 %	129283	Toscano Aldo-Giorgio, Mario Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente	310 —
Prest. Rend. 3,50 %	514437	Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Id.	514022	Come sopra	1.715 —
Rend. 5 %	86962	Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Introzzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano	1.150 —
Id.	86963	Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra	1.150 —
Id.	86964	Come sopra, dom. a Olgiate Olona (Milano)	750 —
Id.	86965	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra	760 —
Rend. 3,50 %	204739 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano, con usufrutto a Introzzi Antonietta fu Giuseppe	203 —
Id.	204740 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra	203 —
Id.	205304	Cassano Irene fu Michele, dom. in Bitritto (Bari), vincolata	297,50
Id.	213707	Come sopra	73,50
Rend. 5 %	129280 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico, vedova di Toscano Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	129284 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo-Giorgio fu Giacomo, dom. in Novara, con usufrutto come sopra	1.685 —
Rend. 3,50 %	514436 (nuda propr. e usufrutto)	Come sopra	448 —
Id.	199697	Berzoni Bianca e Bianca Maria di Giovanni, moglie di Gobbi Gian Luigi, dom. a Virgilio (Mantova), vincolata	1.382,50
Rend. 5 %	60512	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. a Milano	19.200 —
Id.	141546	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	80 —

2470

11-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 231

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	178543	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	1.010 —
Id.	178544	Come sopra	4.800 —
Cons. 3,50 % (1902)	30234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 5 %	129282 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Franco Piero fu Giacomo, minore sotto la patria po- testà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico ve- dova Toscano, dom. in Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355
Id.	117799 ex la propr. o l'usufrutto	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, ve- dova Carra, con usufrutto a favore di quest'ultima	680 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblica-
zioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi
siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura del Taro (Parma), della estensione di ettari 1420, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3011)

Rinnovazione delle zone venatorie di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma)

Le zone di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), della estensione complessiva di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 3 luglio 1939, s'intendono rinnovate fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3012)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bussato (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Bussato (Parma), della estensione di ettari 610, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il nome del prof. Tommasi Crudeli, nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 168 dell'anno corrente, è Corrado anziché Tommaso.

(3049)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°). A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli:

diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo agrario, industriale, commerciale nautico, per geometri.

Art. 2.

Il concorso è per esami e comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, inteso anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpretazione su tavolo numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematiche della maturità classica con particolare riguardo all'algebra ed alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) domanda in carta bollata da L. 12 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del proprio recapito e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;
- 3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;
- 4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario o da un medico del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1923, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del cancellario giudiziario;

6) certificato di regolare condotta morale e civile;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I civili assiniati ai prigionieri (com'è a dirsi di coloro che siano stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I reduci dalla deportazione dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia (in cui risiedono art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1936, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.

8) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dall'autorità competente;

9) stato di famiglia;

10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'operazione;

11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti, né è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti relativi entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base agli esami sostenuti da ciascun concorrente, da una Commissione nominata dal Ministro e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori ed i professori universitari appartenenti alle Facoltà di scienze, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso istituti statali di secondo grado. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertite nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GUSELLA

(3035)

Concorso per due posti di primo astronomo (gruppo A, grado 7°), per un posto di astronomo (gruppo A, grado 8°), per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°) e per otto posti di aiuto (gruppo A, grado 10°) negli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2205, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1923, n. 1502, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli negli osservatori astronomici:

- a) per due posti di primo astronomo (gruppo A, grado 7°);
- b) per un posto di astronomo (gruppo A, grado 8°);
- c) per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°);
- d) per otto posti di aiuto (gruppo A, grado 10°).

Per i concorsi di cui alle lettere a), b), c), il Ministero si riserva la facoltà di provvedere, entro i limiti della graduatoria degli idonei, a nomine oltre il numero dei posti messi a concorso, in relazione a posti che si rendessero vacanti nel periodo decorrente tra il bando di concorso e le nomine.

Art. 2.

Possano prendere parte al concorso di cui alla lettera a) gli astronomi e gli astronomi aggiunti degli osservatori astronomici, purché questi ultimi siano tali almeno da due anni.

Al concorso di cui alla lettera b) possono partecipare gli astronomi aggiunti e gli aiuti degli osservatori astronomici, nonché gli aiuti e gli assistenti di ruolo addetti a cattedre di astronomia negli istituti d'istruzione superiore.

Sia gli aiuti degli osservatori, sia gli aiuti e gli assistenti degli istituti superiori debbono, però, essere in servizio da almeno due anni solari.

Al concorso di cui alla lettera c) possono partecipare soltanto gli aiuti degli osservatori astronomici e gli aiuti e assistenti a cattedre di astronomia negli istituti di istruzione superiore.

Al concorso di cui alla lettera d) possono partecipare i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline navali.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle suddette condizioni, intendano prendere parte ai concorsi anzidetti, dovranno presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) in carta bollata da L. 12 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e deve essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del proprio recapito.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: titoli e pubblicazioni in citare esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera.

Gli aiuti e gli assistenti universitari a cattedre di astronomia e i candidati al concorso di cui alla lettera d) (posti di aiuto) oltre a presentare i documenti sopra citati dovranno corredare la domanda come appresso:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) originale del diploma di laurea, in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;
- 3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regolari e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;
- 4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 30 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

- 5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;
- 6) certificato di regolare condotta morale e civile;
- 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, e, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle beneficenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in

base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalidi ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1332.

Gli ortani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I civili assimilati ai prigionieri (come a dirsi di coloro che sono stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I reduci dalla deportazione, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono (art. 8, 2° comma del decreto legislativo luogotenenziale 11 febbraio 1936, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni:

- 8) fotografia recente del concorrente con la firma autografa dall'autorità competente;
- 9) stato di famiglia;
- 10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'epurazione;
- 11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano a due concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare ai sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

I concorsi saranno giudicati, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministero e composta di cinque membri scelti fra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia e di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successivo modificata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: COVELLA

(3034)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «ROLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Litografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 500 - Semestrale L. 300 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartello)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 176.

Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica Pag. 2459

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 177.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento del piano quadriennale di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di esercizio. Pag. 2458

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 178.

Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità car-pano Pag. 2450

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 179.

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione Pag. 2460

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 180.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione Pag. 2460

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
9 agosto 1946.

Nomina di un membro effettivo e uno supplente nel Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 Pag. 2460

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Istituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un corpo di ispettori per il controllo e l'accertamento della produzione risicola 1946 Pag. 2460

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico a favore del comune di Levico Pag. 2461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari Pag. 2461

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico Pag. 2461

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano) Pag. 2461

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano). Pag. 2461

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 2461

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 2462

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 2462

2458

10-10-1946 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 239

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso generale per titoli per il posto di direttore nella Scuola di metodo per educatori dei ciechi a Roma Pag. 2461

SUPPLEMENTI
DEI BULLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 230 DEL 10 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 66: Consorzio di credito per le opere pubbliche; estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1^a emissione) ed obbligazioni 5 %.

(3005)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 67: Consorzio di credito per le opere pubbliche; estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 %, serie speciale «Quindicennale» (1^a emissione); obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Palermo» ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

(3006)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 68: Consorzio di credito per le opere pubbliche; estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Roma» (1^a e 2^a emissione).

(3007)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 176.

Maggiorazioni per l'esecuzione, per conto di terzi, di lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Amministrazione postale telegrafica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1922, n. 14, contenente disposizioni circa l'esecuzione di lavori telegrafici e telefonici eseguiti dall'Amministrazione telegrafica per conto di terzi;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La quota di spese generali e quella di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione dei Circoli delle costruzioni, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, vengono modificate come segue:

a) la quota di spese generali, viene computata al 10 % sull'ammontare complessivo dei lavori;

b) la quota di surrogazione del personale superiore e degli agenti di manutenzione dei Circoli delle costruzioni, viene elevata rispettivamente a lire 400 ed a lire 250 giornaliero.

Art. 2.

La quota di lire 329 a chilometro di filo semplice, di cui all'art. 2 del già detto regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, viene elevata a lire 3000.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCILIA — CORRADO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2 foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 177.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per il finanziamento del piano quadriennale di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei mezzi di esercizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria, da parte del Tesoro dello Stato, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi di L. 8.381.000.000, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra, per provvedere alla esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione della rete telegrafica; all'acquisto e alla riparazione di apparati, macchinari, utensili e automezzi per i servizi postali e telegrafici; alla ricostruzione di scorte distrutte, danneggiate e asportate; alla ricostruzione, riparazione e relativo ri-modernamento tecnico degli edifici di proprietà statale

adibiti ai servizi postali e telegrafici e degli impianti distrutti o danneggiati, nonché alla ricostruzione e riparazione delle case economiche per il personale postelegrafonico.

Art. 2.

La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà ripartita in quattro esercizi finanziari come segue:

esercizio 1946-47		L. 4.000.000.000
» 1947-48		» 1.983.000.000
» 1948-49		» 1.203.000.000
» 1949-50		» 1.135.000.000

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 178.

Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità caro-pane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legge 10 maggio 1943, n. 397, con il quale viene disciplinata la raccolta e la distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, che fissa i prezzi al consumo del pane e della pasta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, relativo ai prezzi del pane e della pasta e alla concessione di un'indennità di carovita;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonché a favore dei pensionati statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, relativo a miglioramenti ai pensionati di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, concernente l'aumento degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, concernente i prezzi base di cessione

ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, che concede un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'Agricoltura e le foreste, per l'Industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, con le modificazioni apportate dal 2° comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, nonché all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, sono estese, dalla data del 6 agosto 1945 alle province dell'Emilia e a quelle di Apuania e Lucca e, a decorrere dal 1° gennaio 1946, alle restanti province dell'Italia settentrionale, fornate col 31 dicembre 1945 all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO
— SEGNI — MORANDI —
D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 179.**Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione.**

N. 179. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000, disposta in suo favore per l'istituzione di due borse di studio annuali da intitolarsi al nome di « Gino Leoncini ».

*Visto, Il Guardasigilli; GIULIO**Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946***DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**
23 agosto 1946, n. 180.**Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.**

N. 180. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 43.500 nominali, in buoni del Tesoro, e di L. 901,70 in contanti, disposta in suo favore dal prof. Ernesto Pasquino per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome della « Dott. Agata Lo Vasco ».

*Visto, Il Guardasigilli; GIULIO**Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946***DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**
9 agosto 1946.**Nomina di un membro effettivo e uno supplente nel Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.****IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

Visto l'art. 494 del testo unico approvato col decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Messina, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Decreta:

L'ing. Gatta Pier Vittorio e l'ing. Di Gloria Ignazio, ingegneri principali del Genio civile di Catania, sono rispettivamente nominati membro tecnico effettivo e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Messina, per controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA**ROMITA***Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1946
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 187*

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.**Istituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un corpo di ispettori per il controllo e l'accertamento della produzione risicola 1946.****IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE**
DI CONCERTO CON**L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli;

Visto l'art. 2 di detto decreto, col quale il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del popolo » del frumento, dell'orzo, del granturco, della segale e del risone;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1946 portante norme per il conferimento ai « Granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1946;

Visto l'art. 4 del decreto sopracitato, col quale l'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e la determinazione delle produzioni conseguite sono delegate all'Ente Nazionale Risi, il quale assomma in sé, per il risone, tutte le facoltà conferite con lo stesso articolo all'U.N.S.E.A. in confronto degli altri cereali vincolati;

Considerata la necessità di disciplinare il servizio di controllo e accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso e dei quantitativi di produzione del risone per l'annata in corso, nonché, per questi ultimi, delle residuali giacenze del raccolto precedente;

Decreta:**Art. 1.**

E' istituito presso l'Ente Nazionale Risi un corpo di ispettori cui è demandato il controllo e l'accertamento delle superfici investite nella coltivazione del riso, nonché il controllo e l'accertamento dei quantitativi di produzione di risone dell'annata agricola 1946 e delle giacenze del raccolto precedente.

Art. 2.

L'Ente Nazionale Risi è autorizzato ad assumere alle proprie dipendenze il personale necessario per la costituzione del corpo degli ispettori, il cui rapporto d'impiego sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Gli accertamenti eseguiti dall'Ente Nazionale Risi a mezzo del suddetto corpo ispettivo in merito alle superfici coltivate a riso e alla produzione ricavata saranno notificati ai produttori mediante pubblicazione nell'albo pretorio per dieci giorni. Tali notificazioni, in assenza di ricorso nei termini e modi di cui al successivo art. 4, impegnano il conduttore produttore di risone all'adempimento degli obblighi previsti per il conferimento.

Art. 4.

Contro le determinazioni dell'Ente Nazionale Risi in merito all'entità delle superfici investite e delle produzioni conseguite, gli interessati possono presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli

elenchi nell'albo del Comune ove ha sede l'azienda o il podere, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Per le decisioni dei ricorsi di cui all'art. 5 dovrà far parte dei Comitati provinciali dell'agricoltura anche un delegato dell'Ente Nazionale Risi.

Art. 6.

Le autorizzazioni, i buoni, gli ordinativi ed altri documenti a giustificazione di assegnazioni e di trasporti di risone, di riso o sottoprodotti risieri, possono essere rilasciati solamente dall'Ente Nazionale Risi.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative allo ammasso del risone di cui al più volte citato decreto Ministeriale 27 maggio 1946.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEONI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico a favore del comune di Levico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 45522/III b, in data 17 novembre 1943, col quale veniva riconosciuto a favore del comune di Levico il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che il comune di Levico si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Trento n. 45522/III b, in data 17 novembre 1943, è riconosciuto a favore del comune di Levico, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Levico costituente la p.f. 749 della P.T. 3237 del c.e. di Levico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1946

(2995)

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Il sig. Michelangelo Gigli di Enrico e di Ernesta Iannotti, nato a Bolzano (Carnopolasso) il 21 gennaio 1913, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, conseguito presso la Facoltà di magistero dell'Università di Urbino in data 23 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(3904)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 15 settembre 1946 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Santa Maria Imbaro in provincia di Chieti.

(3050)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano)

Nella riunione tenuta il 24 agosto 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano), il signor Hermann Giuseppe di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2978)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano)

Nella riunione tenuta il 28 agosto 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina (Bolzano), il sig. Giacomo Olerholzenzer di Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione)

AVVISO n. 13.

In conformità dell'art. 230 del regolamento del Debito pubblico, ed art. 16 del decreto legislativo delegato 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 2346 del 25 novembre 1943, rilasciata dall'Ufficio ricevimento al signor Stoppani Antonio fu Angelo, per il deposito di tre buoni del Tesoro 1950 di L. 2500 capitale nominale, presentati per la conversione al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 29 agosto 1946

(2658)

D. Il direttore generale: CRESTINI

2462 10-10-1916 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 230

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3^a pubblicazione).

Elenco n. 83

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di cui-cuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1900)	92620	Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Tortona) Ver- celli	Lire 3,50
Id.	538712	De Marca Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la cu- ra e del marito Orlando Luigi, dom. in Tramutola (Po- tenza)	210 —
Id.	394055	Marchioni Erminia di Luigi, moglie di Manacorda Ercole- Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria)	700 —
Id.	674131	Marchioni Erminia fu Luigi, ecc., come sopra	315 —
Id.	407600	Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno)	525 —
Id.	502803	Ferraris Felicità fu Luigi, moglie di Varese Camillo, dom. a Torino	35 —
Id.	546726	Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Beda Mario, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara)	1.683,50
Id.	250945	Parodi Donatilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova	70 —
Id.	161234	Barbetta Elena fu Giovanni, dom. in Milano	17 50
Id.	277448	Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano	10,50
Id.	423022	Cassa Pia Ciceri, in Bovisio (Milano)	3,50
Id.	1497	Congregazione di carità di Nova Milanese	241,50
Id.	186106	Comune di Nova Milanese	70 —
Id.	745225	Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara)	35 —
Id.	65828	Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como)	35 —
Id.	649005	Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano	87,50
Id.	788611	Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino	1.120 —
Id.	410328	Congregazione di carità di Pray (Novara)	35 —
Id.	810681	Comune di San Raffaele Cimena (Torino)	1.025 —
Id.	305143	Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Prolette Set- tenarie di Catania	136,50
Id.	422459	Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno) . .	210 —
Id.	383800	Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno)	234,50
Id.	316881	Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano	280 —
Id.	10550	Fabbriceria di San Pietro di Buto, in Varese Ligure (Ge- nova)	7 —
Id.	16461	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Ne (Genova)	08 —
Id.	474078	Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino)	1.218 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE dell' rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	344524	Coletti Nazzareno fu Davide, dom. a Ranzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo)	17,60
Id.	342634	Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montereale (L'Aquila)	119 —
Id.	326725	Martano Margherita di Giuseppe, ved. di Ballor Michele, do- miciliata in Torino	17,50
Id.	11633	Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Ver- celli)	250 —
Id.	137284	Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, do- miciliata in Campobasso	1.400 —
Id.	484787	Beneficio parrocchiale di Seriate (Bergamo)	150,50
Id.	108982	Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stellanello (Genova)	3,50
Id.	472580	Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Porto Maurizio)	105 —
Id.	399368	Asilo infantile di Chiavazza (Novara)	17,50
Id.	269668	Asilo infantile di Caprezzo (Novara)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio del compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 103 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(1426) Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 ottobre 1946 - N. 207

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			90,875
Id. 3,50 % 1902			84,90
Id. 3 % lordo			71,15
Id. 5 % 1935			96,225
Redimibile 3,50 % 1934			79,675
Id. 5 % 1936			95,70
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)			98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,875
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)			97,225
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)			97,30
Id. 5 % convertiti 1951			96,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 ottobre 1946 - N. 208

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			91,05
Id. 3,50 % 1902			85 —
Id. 3 % lordo			71,20
Id. 5 % 1935			96,30
Redimibile 3,50 % 1934			79,90
Id. 5 % 1936			95,90
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)			98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)			97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)			97,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,95
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)			97,45
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)			97,55
Id. 5 % convertiti 1951			96,95

2464

10-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 230

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso generale per titoli per il posto di direttore nella Scuola di metodo per educatori dei ciechi in Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive norme esecutive, integrative ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 15 novembre 1925, n. 2483;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 25 aprile 1928, n. 1297;

Considerato che il giorno 8 maggio 1946 è deceduto il direttore della Scuola di metodo per insegnanti maestri istruttori dei ciechi di Roma, e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore;

Decreto

Art. 1.

E' indetto un concorso generale per titoli per il posto di direttore nella Scuola di metodo per educatori dei ciechi in Roma.

Potranno prendere parte sia gli aspiranti provvisti di laurea e del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi di cui all'art. 462 del regolamento generale, sia persone laureate, soltanto che comprovino altrimenti la loro specifica competenza in materia di pedagogia dei ciechi.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta legale da L. 12 ed intestate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - dovranno pervenire al Ministero entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del concorrente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato, alla data della scadenza per la presentazione dei documenti, ha compiuto il 30° anno di età e non superato il 45°. Per i dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni dello Stato, e per il personale di ruolo degli istituti dei ciechi riconosciuti come enti di istruzione a norma dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, si prescinde da ogni limite di età. Per gli ex combattenti il limite di età è prorogato di tanto quanta è stata la durata del loro servizio di guerra;

b) diploma originale o copia autentica di laurea e del diploma di abilitazione all'insegnamento dei ciechi rilasciato dalla Scuola di metodo per educatori dei ciechi di Roma, oppure i titoli comprovanti la speciale competenza del candidato in materia di pedagogia dei ciechi;

c) certificato del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 30 gennaio 1923, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile morale e politica rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua residenza abituale;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio;

h) elenco in carta libera o il doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo o inuniti delle occorrenti legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere c), d), f), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. I candidati che siano dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), f).

Art. 3.

Le domande che perverranno dopo il termine sopra indicato e che non saranno corredate dei documenti prescritti non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

Al vincitore del concorso spetterà lo stipendio iniziale corrispondente al grado 8°, gruppo B, di cui alla tabella n. 37 annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1946

p. Il Ministro: MARAZZA

(3030)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENDE I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Filografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 170.

Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a
seguito di ordine della competente autorità Pag. 2442

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 31 agosto 1946, n. 171.

Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti
per il versamento al «Fondo per l'indennità agli impie-
gati» da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicura-
zione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge
8 gennaio 1942, n. 5. Pag. 2444

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 172.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della
rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale
fra mutilati e invalidi di guerra Pag. 2444

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 173.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della
rappresentanza e della difesa dell'Ente nazionale per la di-
stribuzione dei soccorsi in Italia Pag. 2445

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 174.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una
donazione Pag. 2445

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 175.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare
una donazione Pag. 2445

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
18 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della nave
posamine «Vieste» Pag. 2445

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle d'Aosta: Ricostituzione dei comuni di
Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme.
Pag. 2446

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del
provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre 1946 riguar-
dante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, il prezzo
del carburato di calcio, del citrato di calcio, dello pirite,
del perossido minerale, del nitrato di soda cileno, della
banda stagnata, degli aratri di provenienza americana o
delle merci U.N.R.R.A. Pag. 2446

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Peru-
gia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilan-
cio 1946 Pag. 2447

Ministero del tesoro:

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni noven-
nali del Tesoro 1949 Pag. 2447

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-
dito nominativo Pag. 2448

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.
Pag. 2450

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2451

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione
della zona venatoria di ripopolamento o cattura di Bardi
(Parma) Pag. 2451

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguar-
dante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito co-
munale (ex 6 %) serie speciali «Città di Torino», «Città
di Trieste», «Città di Venezia» o «Città di Catania».
Pag. 2451

Ministero della pubblica istruzione: Revoca della vacanza
della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze
dell'Università di Firenze Pag. 2452

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a 17 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2° categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura) Pag. 2452

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (grado 11°, gruppo A). Pag. 2454

SUPPLEMENTI
DEI BULLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 220 DEL
9 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 66: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 22ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata nei giorni dal 20 maggio al 3 giugno 1946.

(3053)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 170.

Norme per la ricostituzione dei titoli di Stato distrutti a seguito di ordine della competente autorità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Veduto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri: Ritenuta la necessità di dettare norme per la sostituzione di titoli di Stato distrutti in particolari eccezionali contingenze, a seguito di ordine delle competenti autorità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Qualora, a seguito di ordini della competente autorità, siano stati distrutti titoli di Stato al portatore, comunque giacenti presso la Banca d'Italia, ovvero presso aziende o istituti di credito, nel territorio nazionale o in paesi d'oltremare, l'amministrazione emittente, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e, eventualmente, degli altri documenti sussidiari, è autorizzata a rilasciare, su domanda del prete interessato, nuovi titoli, in conformità dei successivi articoli 2 e 3 ovvero ad effettuare il rimborso di quelli scaduti o sorteggiati.

Il comma precedente si applica, oltre che ai titoli di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, anche ai buoni del Tesoro ordinari nonché ai buoni fruttiferi e alle cartelle di credito comunale e

provinciale, emessi, rispettivamente, dalla Cassa dei depositi e prestiti e dalla Sezione autonoma di cassa di credito comunale e provinciale.

Art. 2.

I titoli, da rilasciarsi a norma del precedente articolo, saranno della medesima specie, di uguale capitale nominale di quelli distrutti e con godimento degli interessi in corso.

Sui titoli distrutti saranno corrisposti gli interessi maturati sino alla data dalla quale si inizia il godimento dei nuovi titoli, nonché i premi eventualmente attribuiti ai medesimi sino all'estrazione stabilita per il primo semestre 1946.

E' facoltà dell'amministrazione emittente di provvedere al rilascio dei titoli mediante nuova emissione in aumento della consistenza attuale dei relativi premi, ovvero mediante acquisto sul mercato. I titoli avranno di conseguenza i numeri di iscrizione e, ove occorrano, anche le altre indicazioni, differenti da quelli distrutti.

Art. 3.

La sostituzione di buoni del Tesoro poliennali distrutti, a qualunque emissione appartenessero, avverrà mediante rilascio di altrettanti titoli, da iscriversi in una serie speciale dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 15 settembre 1951, di cui al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Trattandosi di sostituire buoni 4 % della scadenza anzidetta, il possessore dovrà versare la somma di L. 5,50 per ogni 100 lire di capitale nominale.

I nuovi buoni concorreranno ai premi loro assegnati secondo le norme in vigore, a cominciare dalla estrazione stabilita per il secondo semestre 1946.

I sorteggi relativi saranno effettuati alla data che verrà fissata con decreto del Ministro per il tesoro, dopo ultimate le operazioni richieste in base al presente decreto.

Art. 4.

La consegna da parte delle aziende di credito o della Banca d'Italia, ai depositanti dei titoli distrutti, dei titoli rinnovati a norma dei precedenti articoli 2 e 3, ha piena efficacia liberatoria.

Art. 5.

Ove i titoli considerati nel precedente art. 1 siano scaduti o sorteggiati, saranno dovuti gli interessi sul capitale corrispondente, al saggio stabilito dal relativo prestito, dal giorno della distruzione, ovvero da quello della esigibilità, se posteriore alla distruzione, sino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6.

Qualora nel verbale constatante la distruzione non siano individuati i titoli, con la indicazione della specie del prestito, cui appartenevano, della misura dell'interesse, del capitale nominale e del numero di iscrizione, nonché della decorrenza degli interessi, se spettanti, o comunque sorgano dubbi sulla regolarità del verbale medesimo o circa il possesso o la identificazione ovvero la distruzione dei titoli, l'amministrazione emittente ha facoltà di rimettere la domanda alla decisione della Commissione, di cui al successivo art. 7, dandone motivata comunicazione, mediante lettera d'ufficio, all'ente richiedente.

Questi potrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, presentare alla Commissione le proprie deduzioni.

L'accoglimento della domanda da parte della Commissione può essere condizionata all'adozione di particolari cautele o garanzie.

La Commissione può disporre tutte le indagini, che ritenga opportuno, e pronunzia con decisione motivata.

La decisione della Commissione in ordine ai titoli da sostituire costituisce provvedimento definitivo.

Art. 7.

La Commissione, considerata dal precedente art. 6, è composta: di un magistrato dell'ordine giudiziario, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo, quale presidente, e di altro magistrato di grado inferiore al quarto, in attività di servizio o a riposo, quale vice-presidente, entrambi da designarsi dal Ministro Guardasigilli; di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del Tesoro, del direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del direttore generale del Debito pubblico e di un rappresentante della Banca d'Italia, quale delegato alla vigilanza sulle aziende di credito.

In caso di assenza o di impedimento i direttori generali predetti saranno sostituiti da un funzionario delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al sesto.

La Commissione è nominata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro ed ha sede in Roma, presso il Ministero del tesoro.

La Commissione si pronunzia a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri. A parità di voti, prevale la determinazione che raccolga il voto del presidente.

Alla Commissione è assegnata una segreteria formata di tre funzionari di gruppo A del Ministero del tesoro, dei quali uno di grado non inferiore all'ottavo con le funzioni di capo della Segreteria.

Art. 8.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai titoli costituiti in deposito provvisorio o definitivo o comunque giacenti, a norma degli ordinamenti in vigore, presso le Sezioni di tesoreria, nonché ai titoli giacenti presso gli Uffici provinciali del Tesoro o le Sezioni di tesoreria, cui fossero stati presentati per l'invio all'amministrazione emittente, per la commutazione in altri titoli o per altra operazione, o fossero stati trasmessi dall'amministrazione stessa a seguito di esecuzione di operazioni.

L'amministrazione medesima, su domanda degli interessati, e in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione, e di altre possibili indagini, è autorizzata ad emettere i nuovi titoli, da sostituire a quelli distrutti, o ad effettuare le operazioni sui medesimi richieste, salvo quanto stabilito dal precedente art. 6.

Art. 9.

Qualora, a seguito di ordini della competente autorità, siano stati distrutti, presso le Sezioni di tesoreria, certificati, ricevute, o altri titoli provvisori di credito,

al portatore, rilasciati in occasione di emissione di prestiti pubblici o di altre operazioni finanziarie, l'amministrazione emittente potrà autorizzare la Tesoreria, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione e eventualmente di altri documenti sussidiari, a consegnare ugualmente, agli espositori dei titoli provvisori, i corrispondenti titoli definitivi, salvo il disposto del precedente art. 6.

Trattandosi di moduli, per il rilascio di buoni del Tesoro ordinari al portatore o di buoni fruttiferi della Cassa dei depositi e prestiti, l'anzidetto verbale, convalidato del benestare, rispettivamente, della Direzione generale del Tesoro e della Cassa dei depositi e prestiti, varrà di discarico per il funzionario che li aveva in consegna.

Art. 10.

Ove la distruzione operata presso le Sezioni di tesoreria per ordine della competente autorità, comprenda anche titoli pagati, della specie indicata nel precedente art. 1, le amministrazioni per conto delle quali furono eseguiti i pagamenti, potranno rimborsare le Tesorerie delle somme corrispondenti ai titoli distrutti, al netto di ogni ritenuta, per imposta di ricchezza mobile o per tassa di negoziazione, sempre che siano uniti alla domanda oltre il verbale constatante la distruzione, gli elenchi descrittivi dei titoli predetti, separatamente per categoria di debito, per specie, per scadenza e per servizio (interessi, estinzioni e premi) e, in mancanza, altri documenti contabili, salvo il disposto del precedente art. 6.

Resta fermo, ai fini del rendimento dei conti giudiziali, il disposto dell'art. 615 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Nel caso che la distruzione, a seguito di ordine della competente autorità, abbia avuto per oggetto titoli nominativi o all'ordine, ovvero titoli provvisori di credito della specie indicata nel primo comma del precedente art. 9, i quali siano ammessi a fruire del regime dei titoli nominativi o all'ordine, l'amministrazione emittente è autorizzata, in base al verbale di constatazione, rispettivamente, a sostituirli, ovvero a rimborsarli alla scadenza, con annullamento delle iscrizioni relative ai titoli distrutti, a norma delle disposizioni vigenti, previa una sola pubblicazione complessiva nella *Gazzetta Ufficiale* e dopo che sia trascorso, senza opposizioni, un mese dalla data di essa.

Art. 12.

I nuovi titoli al portatore o nominativi e all'ordine, in sostituzione di quelli distrutti, vengono emessi con esenzione da qualsiasi spesa e tassa, anche nei riguardi delle pubblicazioni da eseguirsi a norma del precedente art. 11.

Gli atti occorrenti per l'emissione sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa. La registrazione ha luogo, in caso di uso, per effetti diversi da quelli considerati nel presente decreto a norma dell'art. 3 della tabella D, allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1912, n. 1518.

Art. 13.

La domanda intesa ad ottenere il rilascio dei nuovi titoli deve essere presentata o trasmessa, insieme con il verbale constatante la distruzione, il relativo ordine dell'autorità e gli altri eventuali documenti sussidiari, alla competente amministrazione, non oltre il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve contenere la precisa descrizione dei titoli distrutti mediante l'indicazione del prestito, della misura dell'interesse, del capitale nominale, del numero di iscrizione e di ogni altro elemento atto a individuarli esattamente, facendo risultare altresì la decorrenza degli interessi, se si tratti di titoli che ne fruttano periodicamente.

Art. 14.

E' fatto salvo all'amministrazione emittente il diritto di rivalsa, qualora essa, entro il termine di prescrizione dei titoli distrutti, accerti che il rilascio dei nuovi titoli ovvero il rimborso o il pagamento eseguiti a norma del presente decreto, non erano dovuti.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO
— SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 agosto 1946, n. 171.

Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifiche, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, concernente la costituzione del Fondo per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, concernente la proroga dei termini stabi-

liti dagli articoli 8 e 5, comma primo, del decreto predetto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo » l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino al 31 agosto 1946 con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, sono ulteriormente prorogati al 31 ottobre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — D'ARAGONA —
CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 172.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, con il quale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra viene eretta in ente morale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'assistenza post-bellica;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946



DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO
— SERENI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 173.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 14. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 174.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 174. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in una cartella al portatore di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal signor Raffaele Di Lorenzo, per la istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di « Orazio Di Lorenzo ».

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 175.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 175. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 4000 disposta in suo favore dalla signora Natalia Gentilomo ved. Pincherle, destinata ad incremento del capitale della borsa di studio « Salvatore Pincherle ».

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
10 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della nave posamine « Vieste ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La nave posamine « Vieste » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946

Registro Marina n. 4, foglio n. 114.

(2968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Ricostituzione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, con il quale fu disposta la riunione dei comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme in un unico comune denominato « Challant » con capoluogo Challant Saint Victor;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cresciuto regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonché di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vieta la deliberazione 12 settembre 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, riuniti con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1088, in unico comune denominato Challant, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Challant passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1172.

Art. 4.

Gli organi dei ricostituiti comuni di Challant Saint Victor e di Challant Saint Anselme, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aosta, addì 12 settembre 1946

Il presidente: FRANCESCO CHAZON

(3026)

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, il prezzo del carburo di calcio, del citrato di calcio, delle piriti, del perfosfato minerale, del nitrato di soda cileño, della banda stagnata, degli aratri di provenienza americana e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 67 del 30 settembre c. a., ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) L'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Ente per il periodo 1° settembre 1946 al 31 agosto 1947, salvo proroga.

b) L'Acquedotto di Modena gestito dalla Soc. C.R.E.A. di Torino è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 52 del 25 aprile 1946.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) La ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro di Palermo » (Catania) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 750 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 48 del 27 marzo 1946.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo della stagione irrigua 1946, salvo proroga.

d) L'Azienda dell'Acquedotto di Parma è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato provinciale dei prezzi di Parma.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) L'Acquedotto di Seregno (Milano) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

f) L'Acquedotto di Castelnuovo di Farfa (Rieti) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

La Società Industriale Camuzzi è autorizzata ad applicare, dal 1° luglio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas distribuito nella città di Piacenza, compreso in esso il diritto speciale del 2 % in favore del Comune.

CARBURO DI CALCIO

1. *Prezzi al produttore.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° ottobre c. a. in poi, i prezzi del carburo di calcio per le vendite dal produttore sono stabiliti come appresso per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonnellate lorde) alle stazioni delle FF. SS. o alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo:

zona A: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie: pezzatura 5/120 mm. L. 3300; minuto 0/4 mm. L. 3600;

zona B: Emilia, Toscana: pezzatura 5/120 mm. L. 3800; minuto 0/4 mm. L. 3000;

zona C: altre regioni: pezzatura 5/120 mm. L. 4300; minuto 0/4 mm. L. 3400.

Per la Sardegna i suddetti prezzi s'intendono per merce resa fob porti imbarco.

I suddetti prezzi s'intendono per q.le lordo (kg. 94 netti) e sono comprensivi di qualsiasi contributo a favore dell'organizzazione di vendita dei produttori.

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonnellate lorde), è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 400 al q.le, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi del compratore, i produttori devono concedere un abbuono sui prezzi sopra indicati, pari al costo del trasporto ferroviario dalla stazione mittente alla stazione destinataria e consegnare la merce su mezzo di trasporto del compratore.

La tolleranza sul rendimento del carburo di calcio in pezzatura (litri 300 di acetilene per kg.) è consentita fino ad un massimo del 10 %.

2. *Imballaggi.* — I prezzi di cui sopra si riferiscono alla merce consegnata in fusti forniti dalla clientela.

Per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, pesatura, carico, ecc., è consentita una maggiorazione non superiore alle L. 200 al q.le.

Per le consegne in fusti della fabbrica dati a nolo, i venditori non potranno addebitare la maggiorazione di cui sopra.

Peraltro sono autorizzati ad esigere dai consumatori un deposito cauzionale di L. 500 per ciascun fusto da kg. 50 e di L. 800 per ciascun fusto da kg. 100, oltre ad un nolo di L. 200 al q.le per i primi 90 giorni e di L. 100 al q.le per i successivi 90 giorni o frazioni.

Il termine per la restituzione dei fusti è in tal modo fissato: in 120 giorni complessivi; nel caso che la cauzione venga incamerata dal venditore, i fusti restano di proprietà del compratore con esclusione da ogni ulteriore pretesa da parte della fabbrica per la mancata resa.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a fissare i prezzi per la vendita al consumo.

CITRATO DI CALCIO

Il prezzo del citrato di calcio per le vendite della Camera agraria di Messina della campagna 1946-47 ai produttori di acido citrico viene stabilito in L. 73 al kg. per citrato con titolo in acido citrico al 64 %.

PIRITE

I prezzi massimi di vendita delle pirite franco vagone partenza miniera sono stabiliti come segue:

a) pirite destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura: L. 2100 alla tonnellata;

b) pirite destinate ad altri usi: L. 2250 alla tonnellata.

Per il rilievo di cenere di pirite, i produttori di pirite dovranno corrispondere ai compratori un compenso di L. 250 per tonnellata di cenere.

PERFOSFATO MINERALE

Restano immutati i prezzi stabiliti con circolare n. 50 del 1° aprile c. a.

I produttori di perfosfato dovranno peraltro versare al Ministero del tesoro L. 60 per ogni tonnellata di fosfato ricevuto sul contingente di 500 mila tonnellate a titolo di congruaglio per l'esportazione di pirite.

In base alle norme già impartite da questo Ministero, i Comitati provinciali fissaranno i prezzi di vendita al consumo del perfosfato minerale.

NITRATO DI SODA CILENO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 47 del 27 marzo c. a., il prezzo di vendita al consumo del nitrato di soda del Cile, viene stabilito in L. 1950 al q.le per 100 kg. riferiti al peso originario della merce in sacchi sigillati, ferme restando le altre condizioni di vendita contenute nella stessa circolare.

BANDA STAGNATA

A parziale modifica della circolare prezzi n. 32 del 30 novembre dello scorso anno, il prezzo base delle bande stagnate (3/10) nazionali viene stabilito, con decorrenza immediata, in L. 105 al kg. riferito ad un costo dello stagno di L. 600 al kg.

I nuovi prezzi della banda stagnata si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento imballaggio escluso.

ARATRI DI PROVENIENZA AMERICANA

I prezzi di vendita al consumo per gli aratri di provenienza americana per merce resa franco magazzino provinciale dei Consorzi agrari, vengono stabiliti come appresso:

aratri biuomeri (Allis Chalmers Avery): L. 55.000 ognuno;

aratri trivomeri (Allis Chalmers): L. 80.000 ognuno.

PREZZI DELLE MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) stagno in pani, franco magazzino consegnatario: L. 600 al kg.;

2) scorie Thomas - peso netto imballaggio gratis - franco magazzino Consorzio agrario: L. 1100 al q.le.

(3029)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia

a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Perugia è autorizzato col suddetto decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il Tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3605 del 15 luglio 1945; importo del mutuo: L. 14.000.000.

(2965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949

Si notifica che nel giorno 26 ottobre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Golto n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 14ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventotto serie scadenti il 15 febbraio 1949, emesse in base alla legge 4 febbraio 1946, n. 20.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di ottobre, alle ore 2, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il direttore generale: CONRI

(3038)

2448

9-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 229

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3^a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1943, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita ann. di ciascun iscrizione
			Lire
Red. 5 %	4842	Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Russino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Isturgia)	1.965 —
Id.	4843	Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra	1.965 —
Rend. 5 %	56347	Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote	2.775 —
Id.	56348	Come sopra	940 —
Id.	56349	Come sopra	170 —
Id.	56350	Come sopra	95 —
Red. 3,50 % (1934)	76601	Come sopra	1.020 —
Id.	89677	Come sopra	392 —
Id.	151328	Come sopra	210 —
Id.	155215	Come sopra	70 —
Rend. 5 %	24787	Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote	2.425 —
Id.	77671 (solo usufrutto)	Ospedale civico « Massa Deregibus » in Carlo Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile	3.500 —
Id.	171824 (solo usufrutto)	Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina)	200 —
Id.	160397	Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile	2.500 —
Id.	150171	Garau Federico di Pietro, dom. a Torino	2.500 —
Id.	143815	Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	800 —
Prestit. Red. 3,50 %	408020	Romano Maria-Luisa, vulgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia	980 —
Id.	408021	Romano Carlo di Ferdinando-Vittorio, minore, ecc., come sopra	980 —
Id.	425295	Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	830483	Come sopra	350 —
Id.	631397	Carino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	700 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	170625	Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	350 —
Rend. 5 %	54077	Cei Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata	330 —
Cons. 3,50 % (1906)	851844 (solo per la proprietà)	Asilo infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usu- frutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello An- gela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallet Vincenzo, Ca- rello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana	350 —
st. Red. 3,50 %	513440	Bisetti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Boca Marianna fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Boca (NO- vara)	906,50
Cons. 3,50 % (1906)	768783 (solo per la proprietà)	Cormanni Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Merlini Ancilla fu Carlo, nubile, dom. a Ca- stelletto Ticino (Alessandria)	105 —
Rend. 5 %	145088	Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata	270 —
Id.	114845	Seuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata	3.600 —
Prest. Red. 3,50 %	324428	Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio o Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara)	3.608,50
Rend. 5 %	173143	Carbone Gilda di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata	3.700 —
Prest. Red. 3,50 %	71450	Casera Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno)	35 —
Id.	240233 (solo per la proprietà)	Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Ca- gliari	3.500 —
Id.	240234 (solo per la proprietà)	Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra	3.500 —
Id.	156720	Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ofrunto Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta	73,50
Id.	310106 (solo usufrutto)	Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Cacciabongo Fran- cesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu An- gelo, nubile, dom. a Milano	2.275 —
Id.	193855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	250 —
Id.	193856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usu- frutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lin- gua, dom. a Cuneo	750 —
Rendita 5 %	77016	Martorana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Ric- cardo, vincolata	8.310 —
Prest. Red. 3,50 %	280706	Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma	577,50
Id.	280707 (proprietà e usufrutto)	Come sopra, con usufrutto a Cafolla Almerinda fu Alfonso	102,50
Cons. 3,50 % (1906)	765414	Vaglienti Margherita Adelfa di Giorgio, moglie di Genovesi Ercolo-Rosario, dom. a Pegli d'Intelvi (Como), vincolata	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1946.

Il direttore generale: COZZI

2050

9-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 229

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(C^a pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	201218	1.400 —	Martinetti <i>Elisa</i> fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti <i>Blanchi Elisabetta</i> , ecc. come contro.
Id.	201219	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	201220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13190	1.750 —	Martinetti <i>Blanchi Elisa</i> fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli.	Martinetti <i>Blanchi Elisabetta</i> , ecc. come contro.
Id.	304173	1.750 —	Martinetti <i>Blanchi Elisa</i> fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli.	Martinetti <i>Blanchi Elisabetta</i> , ecc. come contro.
Id.	304174	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304175	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55949	11.120,50	Pugliese <i>Gisella</i> fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Verecchi, con vincolo dotale.	Pugliese <i>Marianna Rachel Gisella</i> , ecc., come contro.
Id.	476399	6.510 —	Baruffaldi <i>Luisa</i> fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi <i>Luigia</i> , ecc., come contro.
Id.	479298	2.205 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	52218	2.275 —	Sartori <i>Maria</i> fu Antonio, moglie di Testone Romeo, dom. a Bannio (Novara).	Sartori o Sartoris <i>Giuseppa Maria Caterina</i> fu Antonio, moglie di Testone Vincenzo Romeo detto Romeo, dom. a Bannio (Novara).
Id.	72413	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	126700	10,50	Ciampi <i>Stefania</i> fu Foscolo, minore sotto la patria potestà della madre Morati <i>Erminia</i> di Ernesto, ved. Ciampi, dom. a Torsia frazione del comune di Pordenone (Udine) con usufrutto a Morati <i>Erminia</i> .	Come contro, sotto la patria potestà della madre Morati <i>Maria Erminia</i> , ecc., come contro, con usufrutto a Morati <i>Maria Erminia</i> .
Id.	126701	10,50	Ciampi <i>Clemenza</i> fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciampi <i>Clemenza</i> fu Foscolo, ecc., come sopra.
Id.	126703	3,50	Ciampi <i>Stefania e Clemenza</i> fu Foscolo, ecc., come sopra.	Ciampi <i>Stefania e Clemenza</i> , ecc., come sopra.
Rend. 5 % (1935)	102030	155 —	Callegaris <i>Teresa</i> fu Giacomo, moglie di Cervio Antonio fu Paolo, dom. a Varallo Pombia (Novara), con vincolo dotale.	Callegaris <i>Maria Teresa</i> , ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	517063	80,50	Cogliandro <i>Demetrio</i> fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo <i>Caterina</i> fu Filippo, ved. Cogliandro, dom. a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	Cogliandro <i>Demetrio</i> fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo <i>Caterina</i> fu Filippo, ved. Cogliandro, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31131	3.000 —	Penotti <i>Angiolina</i> fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bonetti <i>Caterina</i> di Giacomo, ved. Penotti, dom. in Romagnano Sesia (Novara).	Penotti <i>Angela</i> fu Giacomo Vincenzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
R. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	440	Capitale 8.000 —	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare, Grandi Irene della Ines di Cesare, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e natiuti da Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso.	Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare Grandi Ines della Irene, ecc., come contro.
Rend. 5 %	45437	70.000 —	Terzi di Sissa Ottobono Luigi-Leopoldo e Manfredi Luigi Leopoldo di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovato (Brescia), pro-indiviso.	Terzi di Sissa Ottobono-Luigi-Leopoldo e Luigi-Manfredo-Leopoldo di Giuliano, minori, ecc., come contro.
Lib. d.	12996	1.000 —	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cusi Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari	Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cusi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	405070	35 —	Molini Angelo di Giuseppe, dom. a Montecrotese (Novara).	Molini Umberto Angelo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	44966	350 —	Chiarantano Angiolina di Antonio, moglie di Colalillo Biase di Francesco, dom. a Bolano (Campobasso).	Chiarantano Adele Laura Maria Eleonora Angiola fu Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 13 luglio 1946

(2134)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUNTAPOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 ottobre 1946 - N. 206

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	37,0485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,85
Id. 3,50 % 1903	84,00
Id. 3 % lordo	71,15
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 5 % 1936	95,80
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,00
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,00
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,20
Id. 5 % convertibili 1951	98,925

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bardi (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Bardi (Parma), della estensione di ettari 230,1 cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3010)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1946, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:

estrazione a sorte di:
n. 431 titoli di 1 obbligazione
• 1405 • • 5 obbligazioni
• 1371 • • 10 obbligazioni

In totale n. 3227 titoli, per 21.186 obbligazioni da L. 500 ciascuna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 10.593.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 22.725 obbligazioni per il capitale nominale di L. 11.363.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 21.186 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 1539 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

b) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:

estrazione a sorte di:

- n. 190 titoli di 1 obbligazione
- 105 • • 5 obbligazioni
- 185 • • 10 obbligazioni
- 65 • • 25 obbligazioni

in totale n. 536 titoli, per n. 6215 obbligazioni da L. 500 ciascuna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 2.107.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 4315 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.157.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 4215 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 100 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

c) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:

estrazione a sorte di a 314 titoli decupli rappresentanti

3140 obbligazioni da L. 500 ciascuna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.570.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate n. 3550 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.775.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 3140 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 30 settembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 410 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del novembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

d) in ordine alle obbligazioni 4,50 (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:

estrazione a sorte di n. 145 titoli decupli, rappresentanti 1450 obbligazioni da L. 500 ciascuna, e così in totale un valore nominale di L. 725.000;

e) distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste » e « Città di Venezia », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1945.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 ottobre 1946

(3025)

Il presidente: G. B. Boeri

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca della vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Firenze

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si rende noto che l'avviso di vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze dell'Università di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1946, n. 212, è da ritenersi nullo e di nessun effetto, in quanto identico avviso era stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 161, e la Facoltà interessata ha già provveduto alla cattedra di cui si tratta, designando l'unico aspirante prof. Giovanni Merla.

(3037)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 17 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2° categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 74871/12106.274/13.1, in data 2 agosto 1946, per il bando di un concorso a 25 posti di applicata alle scritture (grado 12°) dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di applicata alle scritture (grado 12°) nel personale di 2° categoria dei Monopoli di Stato (ruolo del personale di scrittura).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate, insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che la aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 31°.

Il suddetto limite di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purché complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di devoto servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande a termini del citato regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto;

7) le orfane di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, le prime mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, le altre con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale. Sono ammessi i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove la aspirante ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dalle aspiranti coniugate con o senza prole e dalle vedove con prole;

10) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dal superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

11) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'ammissione in servizio straordinario, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dalle aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipen-

dente dalle Amministrazioni stesse, le quali aspirino alla esenzione dal limite massimo di età;

12) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che la concorrente dichiari nella domanda di essere provvista di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dalle aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ed eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del presente decreto.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 12) del precedente articolo, sono dispensate le concorrenti che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo le interessate dovranno produrre una copia munita di bollo, del loro stato di servizio civile come richiesto al n. 10) del precedente art. 2.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia le candidate le quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purché non siano scaduti di validità.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti, può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà, alle aspiranti ammesse alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nel loro confronto nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina ed applicate alle scritture in prova nell'Amministrazione dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 4.

L'esame conterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite, nonché di una prova pratica facoltativa di dattilografia.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per la prova facoltativa di dattilografia.

Saranno ammesse alla prova orale le aspiranti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se l'aspirante non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale e di un ventesimo di quello riportato nella prova facoltativa di dattilografia classificata con almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni. Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

Le vincitrici del concorso saranno nominate applicate alle scritture, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei, e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciute idonee a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziate senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentate dal periodo di prova quelle che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Alle candidate che conseguiranno la nomina ad applicata alle scritture, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuo del grado 12º, secondo il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1935 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Nel caso in cui esse fossero destinate a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Alle nominate sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verranno ad esse assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1916

Il Ministro: SCOCIMARCO

PROGRAMMA D'ESAME

per la nomina ad applicata alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE.

1. — Compendimento in lingua italiana.
2. — Problema di aritmetica compresa la regola del tre composto. Compilazione di un prospetto.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Aritmetica compresa la regola del tre composto.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1915.
4. — Elementi di geografia (l'Europa in generale - l'Italia e le sue Colonie in particolare).

La prova facoltativa di dattilografia consisterà in un esercizio di copiatura per il quale sarà assegnato un termine massimo di due ore.

Il Ministro: SCOCIMARCO

(3016)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Industria e del commercio (grado 11º, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 863, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che della norma per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 65458/12168.2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11º, gruppo A), nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11º gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Al concorso sono ammesse le donne.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo

della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la retifica di documenti non regolari.

Al concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'Industria e per il Commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è pretratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Il limite è pretratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalla legge razziale non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nel riguard degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonché nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Al cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia o diritto, o in scienze economiche-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purché dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonché una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di «buono».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemeritenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, validata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonché i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1532, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

- diritto civile, con esclusione del diritto di successione;
- diritto costituzionale e amministrativo;
- economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

- diritto internazionale pubblico e privato;
- scienza delle finanze;
- elementi di statistica;
- lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, dei giorni e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2909.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, conseguire le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ripoteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e la scritta) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successivi modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

(3017)

Il Ministro: MORANDI

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 8 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 166.

Modalità di pagamento delle pensioni Pag. 2426

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 167.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della
rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale
degli Enti economici dell'agricoltura Pag. 2427

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 168.

Formato e caratteristiche delle marche da bollo.

Pag. 2427

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 169.

Formato e caratteristiche delle marche per l'imposta
sull'entrata Pag. 2427

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Approvazione dei nuovi orari e programmi di insegna-
mento negli Istituti tecnici Pag. 2428

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai
lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di
Belluno, di Feltre e di Arzico Pag. 2435

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai
lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di
Massa e Carrara Pag. 2436

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di
commercio, industria ed agricoltura di Padova Pag. 2436

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione interministeriale per i
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti Pag. 2436

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di 1^a istanza
per le assicurazioni sociali, con sede in Caltanissetta, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 2437

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di 1^a istanza
per le assicurazioni sociali, con sede in Cagliari, presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 2437

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALI-
MENTAZIONE 22 settembre 1946.

Abrogazione dell'articolo secondo del decreto Commissa-
riale 20 marzo 1945, relativo alla fabbricazione e vendita
di prodotti dolciari Pag. 2438

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Composizione del Collegio arbitrale sedente in Reggio
Calabria per le vertenze sorte in conseguenza del terro-
moto del 1908 Pag. 2438

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Ega,
nel lago di Carezza ed in altri corsi d'acqua, a favore dei
signori Widmann Pag. 2439

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rom,
a favore del sig. Giuseppe Rufinitscha Pag. 2439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Revoca del trasferimento del prof. Giuseppe Vatti del-
l'Università di Napoli Pag. 2440

Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 2440

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.
Pag. 2440

Ministero della marina: Ruoli di anzianità . . . Pag. 2440

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Atesa (Chieti) Pag. 2440

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1947 Pag. 2440

SUPPLEMENTI

DEI BULLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DELL'8 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 61: Istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma: 41ª estrazione delle cartelle edilizie 0 % serie Iª, avvenuta nei giorni 1, 2 e 3 agosto 1946. — Comune di Tavernerio (Como): Estrazione di obbligazioni. — Istituto di San Paolo di Torino: Elenco delle cartelle fondiarie estratte dal 1º al 3 e 5 agosto 1946. — Banco di Napoli: Estrazione di obbligazioni. — Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano: Estrazione di obbligazioni. — Comune di Trieste: Obbligazioni del prestito Città di Trieste dell'anno 1914 sorteggiate nella 32ª estrazione del 2 settembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Officine elettriche genovesi, in Genova: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 166.

Modalità di pagamento delle pensioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto-legge fuogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, che reca facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato; ed il regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 677, che detta le norme di attuazione relative;

Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel territorio dello Stato, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del Tesoro dell'Africa italiana ed il regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, che estende tali norme a favore dei pensionati residenti in Libia;

Visto il decreto legislativo fuogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, che proroga e revoca alcuni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto co' Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Gli assegnatari che riscuotono in uno dei modi indicati al precedente art. 1 ed alla lettera a) del presente art. 2, sono tenuti a presentare all'ufficio ordinatore della spesa, il certificato comprovante la esistenza in vita o di stato nubile o vedovile, entro i mesi di marzo e di settembre di ciascun anno. L'inadempimento di detto obbligo fa decadere la validità della facilitazione richiesta per il pagamento degli assegni.

La riscossione per delega ha effetto in ogni caso con la produzione del certificato di vita o di stato nubile o vedovile dell'assegnatario ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, è modificato come segue:

« In caso di trasferimento della residenza di un pensionato di un Comune d'altra provincia, l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale è iscritta la partita, trasmette a quello che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta del medesimo, quando manchi la richiesta dell'interessato, la copia conforme del ruolo in corso di pagamento ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 969, è modificato come appresso:

« Agli assegni provvisori concessi in virtù della presente legge sono applicabili, in quanto dovuti, tutti i miglioramenti economici disposti a favore dei pensionati dello Stato, delle Amministrazioni autonome dello Stato e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Le corrispondenti rate mensili sono assoggettate alla ritenuta precauzionale di un ventesimo per eventuali debiti gravanti le relative partite di pensione ».

Art. 4.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle Provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo ed, in mancanza, dal giorno del loro ritorno alla Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 2. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 167.

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1880;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa della Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura, nonché degli Enti stessi in liquidazione, in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 15. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 168.

Formato e caratteristiche delle marche da bollo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1942, n. 1428;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 80;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le marche a tassa fissa da L. 5, 6 e 10, sono del formato carta di mm. 20 x 24 e del formato stampa di mm. 17 x 21.

Sono stampate su carta bianca filigranata con disegni ripetuti della ruota della fortuna in chiaro, con procedimento fotocalcografico.

Il disegno delle marche è formato da una cornice lineare che racchiude: al centro, una cornicetta ovale con motivi simmetrici, nella quale spicca l'effigie della dea Roma; ai lati della cornicetta ovale, da due cornicette rettangolari in bianco con foglie stilizzate su fondo nero poste in senso verticale; in alto e in basso, in due spazi rettangolari, dalle diciture in carattere stampatello in bianco, su fondo nero, rispettivamente, in alto, « Marca da bollo » e in basso, il valore in cifre preceduto dalla parola « Lire » racchiusa ai lati da due rosette a forma di croce.

Le marche sono stampate nei seguenti colori.

L. 5 - verde oliva;

L. 6 - viola scuro;

L. 10 - grigio lavagna.

Art. 2.

Le marche da bollo a tassa fissa da L. 5, 6 e 10 attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento delle scorte.

La vendita delle nuove marche da bollo a tassa fissa da L. 5, 6 e 10 avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Art. 3.Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

SCOCCEMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 13. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 settembre 1946, n. 169.

Formato e caratteristiche delle marche per l'imposta sull'entrata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la istituzione di una imposta generale sull'entrata e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare nuove forme ed altre caratteristiche delle marche istituite con l'articolo 56, lettera c), della citata legge per il pagamento della detta imposta;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le marche imposta sull'entrata, industria e commercio da L. 5, 10, 20 e 50, sono stampate su carta bianca con disegni ripetuti della ruota della fortuna,

in alligiana chiara, con procedimento fotocalcografico per i valori da L. 5 e 10, e calcografico per i valori da L. 20 e 50.

Le marche sono costituite da due sezioni, le marche doppie da L. 5 e 10 sono del formato carta di millimetri 40 x 24; quelle da L. 20 e 50 di mm. 42 x 26; rispettivamente le sezioni sono: da L. 5 e 10, del formato carta di mm. 20 x 24, e del formato stampa di millimetri 17 x 21; da L. 20 e 50, del formato carta di millimetri 21 x 26, e del formato stampa di mm. 18 x 23.

Le due sezioni sono contornate da una cornicella lineare e divise da un interspazio a tratteggio lineare verticale; esse sono distinte da due disegni posti al centro della sezione di marche, e cioè: la sezione di sinistra, da una lupa romana posta su un basamento; quella destra, dall'effigie della dea Roma. Due cartigli sono posti in alto e in basso delle sezioni, e su di essi vi sono le diciture in carattere stampatello nero, su fondo bianco « Imposta sull'entrata » in alto, « Industria e Commercio » in basso; ai lati vi sono, o due strisce formate da linee ondulate, o due motivi di foglie di alloro stilizzate e appoggiate ad un'asta, in senso verticale, e precisamente, nei valori da L. 5 e 10, le strisce ondulate sono poste ai lati dell'effigie (a destra), e le foglie stilizzate ai lati della lupa (a sinistra); nei valori da L. 20 e 50, invece, le strisce ondulate sono ai lati della lupa (a sinistra), e le foglie stilizzate, ai lati dell'effigie (a destra).

Fra il cartiglio posto in basso delle due sezioni, e il basamento della lupa e la base dell'effigie, vi è stampato il valore della marca in cifre, con la parola « Lire » ripetuta ai lati.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

- L. 5 - bleu;
- L. 10 - bruno;
- L. 20 - viola;
- L. 50 - bleu.

Art. 2.

Le marche imposta sull'entrata « Industria e Commercio » da L. 5, 10, 20 e 50, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento delle scorte.

La vendita delle nuove marche imposta sull'entrata « Industria e Commercio » da L. 5, 10, 20 e 50, avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1946

441 del Governo, registro n. 2, foglio n. 12. — CALEANI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Approvazione dei nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 7 maggio 1936, n. 762;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e l'allegata tabella O;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1946-47, gli orari e i programmi per le materie e le esercitazioni pratiche negli Istituti tecnici sono quelli che risultano dagli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÀ

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

AVVERTENZE

Per il prossimo anno scolastico 1946-47 sarà necessario adottare opportuni accorgimenti per collegare i nuovi programmi con quelli svolti dagli alunni negli anni precedenti. Poiché l'applicazione dei programmi e del piano quinquennale previsto dagli Alleati non è stato dovunque uniforme e presenta, anzi, notevoli differenze da una regione all'altra, non è possibile dare norme precise e di carattere generale per risolvere i singoli casi che si presentassero.

In attesa, pertanto, che possano trovare integrale applicazione i nuovi orari e programmi d'insegnamento, viene mantenuta la facoltà ai Presidi di adottare, d'accordo con il corpo insegnante, tutti quei provvedimenti che riterranno più opportuni per coordinare con gli attuali i programmi effettivamente svolti nei scorsi anni. A tal fine dovrà tenersi conto anche delle esigenze particolari ai singoli indirizzi specializzati e delle possibilità consentite dal presente stato delle attrezzature tecniche e didattiche.

Per alcune materie si tratterà di integrare e completare le parti del programma stabilito per le classi successive alla 1^a con quelle nozioni che eventualmente non avessero trovato possibilità di svolgimento negli anni precedenti; per altre invece si tratterà di ripetere tutto o parte del programma già svolto. Eventuali ripetizioni non potranno, del resto, che giovare alla cultura degli studenti, perchè esse permetteranno lo sviluppo in profondità di alcuni argomenti ed, in ogni caso, mentre non potranno recar danno a chi ha seriamente studiato, torneranno a vantaggio di chi ebbe una preparazione affrettata e lacunosa come è accaduto in molte scuole per circostanze ben note.

Si ha fiducia che la facoltà così concessa ai Capi d'Istituto sarà esercitata con pieno senso di responsabilità e nell'interesse esclusivo del buon andamento didattico e, pertanto, per i provvedimenti adottati in conformità di quanto sopra non è prescritta l'autorizzazione o la ratifica da parte del Ministero. Sarà opportuno, tuttavia, che dei provvedimenti più importanti sia data notizia nella relazione finale allo scopo di consentire un giudizio completo sul funzionamento dei singoli Istituti.

A solo titolo di suggerimento, e soltanto per alcune materie, si indicano gli accorgimenti che potrebbero essere adottati in alcune classi:

ITALIANO

Nella 3^a (1) classe di tutti gli Istituti tecnici si dovrebbe svolgere soltanto il programma del 1936 per la ex 2^a classe, ma, poiché il programma del 1936 per la ex 1^a classe non ha alcun punto in comune con quello del piano di studi degli Alleani già svolto, l'insegnante, oltre alle indispensabili notizie di storia letteraria, procurerà di compendiarne le parti del programma prescritte per la ex 1^a ed ex 2^a classe, facendo leggere e commentare, ad esempio, soltanto i principali episodi dell'*Inferno* e del *Purgatorio* di Dante, alcune delle più famose novelle del Boccaccio, saggi delle rime del Petrarca ed alcuni episodi dei poemi dell'Ariosto e del Tasso. Se il tempo lo consentirà, si potranno anche far leggere pagine del Machiavelli e saggi di scrittori minori del sec. XIV e XV.

STORIA

Nella 1^a classe di tutti gli Istituti tecnici si è studiata la storia d'Italia e d'Europa dall'Impero romano-cristiano, fino al sec. XVIII. Nella nuova 2^a classe il programma di storia (che negli Istituti tecnici industriali e nautici è diviso in modo diverso dagli Istituti di altro tipo) si inizia con lo studio dello stesso periodo romano-cristiano. Per ovviare alla varia ed in parte deficiente preparazione che hanno avuto gli alunni negli anni precedenti, sarebbe opportuno far precedere il programma da uno studio riassuntivo e sintetico dell'età antica e particolarmente della storia di Roma, anche per gli opportuni confronti tra l'Impero romano e il Sacro romano Impero, compensando l'aggiunta di questa parte con l'alleggerimento, per la storia medioevale, della materia già svolta nella classe 1^a (o di collegamento).

Nella 3^a classe, sebbene (per quanto riguarda gli Istituti commerciali, per geometri, agrari) con il piano di studi degli Alleani sia stato studiato l'intero periodo di storia che è previsto nei programmi del 1936, l'insegnante, con opportune rievocazioni o ricapitolazioni, potrà guidare gli alunni alla conoscenza più approfondita dei fatti e fenomeni storici già studiati.

Nella 3^a classe degli Istituti tecnici nautici ed industriali si potrebbe adottare lo stesso criterio per la parte di programma già svolto con diversa distribuzione.

Si potrà consentire in ogni caso che all'insegnamento dell'anno venga destinata una parte delle ore previste per l'insegnamento della storia o eventualmente (per gli Istituti tecnici industriali) della *meccanica*.

CHIMICA

Nella 2^a classe degli Istituti commerciali a indirizzo amministrativo e in quelli per geometri, si potrà rivedere ed approfondire il programma di chimica generale ed inorganica già studiato, passando poi al programma di chimica organica previsto dai programmi del 1936 per la 1^a classe.

Negli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, invece, in conformità ai programmi del 1936, nella 2^a classe, per l'anno scolastico 1946-47, non si studierà chimica. Nella 3^a classe si potrà rivedere ed approfondire il programma già svolto, dando maggiore sviluppo ad argomenti che possano essere utili allo studio della merceologia.

(1) Le classi citate nelle presenti avvertenze sono quelle indicate alla colonna 3 del seguente prospetto, dal quale si rileva la corrispondenza con le classi previste dai precedenti ordinamenti:

Istituto quadriennale	Piano allente	Istituto triennale
4 ^o Istituto inferiore o classe equiparata .	I (o di collegamento)	I
I Ist. Tecn. Sup. .	II	II
II " " " " .	III	III
III " " " " .	IV	IV
IV " " " " .	V	V

Nella 2^a classe degli Istituti tecnici agrari e nella 3^a classe degli Istituti tecnici industriali si potrà fare un riepilogo delle leggi generali della chimica, insistendo sulle equazioni e sugli elementi di stechiometria. Nessuna variazione sarà necessario apportare al programma di chimica organica.

GEOGRAFIA E SCIENZE NATURALI

Nessun inconveniente sembra dover sorgere nella singole classi dei diversi tipi d'Istituti tecnici con l'adozione dei programmi del 1936 per le scienze naturali e la geografia. Nella 2^a classe degli Istituti tecnici agrari il programma di geografia è incluso nel programma di scienze naturali.

Nella 3^a classe degli Istituti tecnici per geometri sarà tuttavia opportuna anche una revisione sistematica del programma 1936 per la ex 2^a classe.

MATEMATICA E FISICA

Nella 2^a classe degli Istituti tecnici commerciali l'orario complessivo normale (ore 6) si potrà ripartire, per l'anno 1946-47, fra le due materie a giudizio del Consiglio di classe. Il programma di matematica svolto nella 1^a classe potrà essere rivisto ed approfondito o eventualmente completato conforme ai programmi del 1936.

Nell'Istituto tecnico per geometri, oltre alla revisione ed all'approfondimento del programma svolto nella 1^a classe, si svolgerà il programma di *ottica* conformemente al normale programma 1936. Nella 3^a classe degli Istituti commerciali, poiché il programma di fisica svolto nella 2^a classe (secondo il piano di studi degli Alleani) non comprende l'*ottica*, l'*acustica* e l'*elettrotecnica*, nelle sedi nelle quali è stato applicato e svolto soltanto tale piano di studi, il corso di matematica comprenderà anche la parte del programma di fisica non svolta.

In via eccezionale, per l'anno scolastico 1946-47 e soltanto per questa classe, matematica e fisica formeranno un'unica materia.

Nella 3^a classe degli Istituti tecnici industriali sarà opportuno riprendere fin dal principio lo studio della *termologia* (secondo il programma della classe 1^a, 1936), alleggerendo il programma di *elettrotecnica*, tenendo conto della materia già svolta nella classe precedente (2^a classe del nuovo ordinamento).

STENOGRAFIA

Questa materia si studierà nella 1^a e nella 2^a classe (ex 1^a) dell'Istituto tecnico commerciale, secondo i programmi del 1936 per la 3^a e 4^a dell'ex Istituto tecnico inferiore.

COMPUTISTERIA

Nella 2^a classe dell'Istituto commerciale sarà opportuna una revisione della parte di programma già svolta nella 1^a classe, completando il programma del 1936 per la 2^a classe (ex 1^a).

IMPIANTI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI

Poiché nella 2^a classe della sezione per edili nel 1945-46 questo insegnamento non è stato impartito, occorre ripartire in 3 anni la materia che nei programmi del 1936 è distribuita in 4 anni. L'insegnante si regolerà in conseguenza.

ESERCITAZIONI DI CANTIERI (per edili)

Vale per questo insegnamento quanto si è detto per « Impianti, organizzazione, ecc. ».

ATTREZZATURA E MANOVRA

Gli allievi dell'Istituto tecnico nautico giungeranno alla classe 3^a senza avere avuto le nozioni di attrezzatura previste per la 1^a classe dai programmi del 1936. Tali nozioni potrebbero essere impartite aumentando di due ore il suddetto insegnamento (per la Sezione capitan) ed introducendolo nella

2430

8-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 228

Sezione macchinisti e costruttori. In considerazione poi del fatto che questi alunni hanno già esaurito il programma di esercitazioni marinaresche nelle due classi precedentemente frequentate, si potrebbe sopprimere questo insegnamento nella 3^a classe per non accrescere eccessivamente il numero delle ore di lezioni di obbligo per ogni classe.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro per la pubblica istruzione
Musi

Il Ministro per il tesoro
Cordino

ALLEGATO A.

Orari e programmi d'insegnamento
dell'Istituto tecnico commerciale
1^a Classe.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali
Religione	1
Italiano	5
Storia	2
Geografia	2
Matematica	5
Scienze naturali	3
Lingua straniera	3
Calligrafia	2
Stenografia	2
Educazione fisica	1
Totale	28

ITALIANO (ore 5)

Riepilogo pratico delle nozioni fondamentali di grammatica e di sintassi con particolare riferimento a quelle nozioni che sono più necessarie allo studio delle lingue straniere.

Conversazioni, riassumi orali ed esercizi scritti in classe, sotto la guida dell'insegnante od a casa, riguardanti la vita reale e familiare dell'uomo, le letture scolastiche e domestiche, la storia, la geografia, ecc.

Lettura e commento di prose e di poesie italiane moderne e di buone traduzioni di prose e poesie moderne straniere, con prevalenza di prose narrative e descrittive.

Lettura e commento di episodi scelti dall'Iliade, dall'Odissea e dall'Eneide con breve illustrazione dell'intero poema.

STORIA (ore 2)

Cenni sulla civiltà dell'Oriente antico con speciale riguardo alle più notevoli vicende dei popoli del Mediterraneo orientale (Egizi, Fenici, Ebrei).

Il periodo eroico della civiltà ellenica. L'espansione ellenica in Asia e nel bacino del Mediterraneo nel secolo ottavo e settimo a. C. Rapporti della Grecia con la penisola italiana e i suoi più antichi abitanti. Le civiltà preromane d'Italia: gli Etruschi.

Sparta e Atene.

L'età regia di Roma. La Repubblica Romana. L'unità romana dell'Italia. Alessandro Magno. Diffusione della civiltà greca in Oriente.

L'organizzazione del dominio romano. La crisi della repubblica. Cesare. Il Principato di Augusto. L'Impero.

Il Cristianesimo: origini, sviluppo e vittoria.

GEOGRAFIA (ore 2)

Breve riepilogo della descrizione fisica ed antropica dell'Italia e dell'Europa.

Descrizione generale fisica ed antropica delle altre parti del mondo.

Divisioni politico-territoriali. Stati e loro Governi - Domini coloniali - Centri principali.

Letture geografiche ed esercitazioni pratiche di uso e di costruzione di carte geografiche dirette ad integrare le conoscenze acquisite nelle scuole di provenienza.

MATEMATICA (ore 5)

Aritmetica. — Richiami sui numeri decimali limitati e periodici. Frazioni generatrici dei numeri decimali periodici. Richiami sul sistema metrico decimale e sui sistemi non decimali. Proporzioni numeriche ed applicazioni tecniche in relazione alla natura del corso superiore.

Algebra. — Numeri relativi; pratica delle operazioni con numeri relativi. Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione.

Prodotti notevoli; quadrato e cubo di un binomio; divisione di un polinomio per un monomio e di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di un polinomio in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse.

Calcolo del valore di una espressione intera e frazionaria per assegnati valori numerici delle lettere.

Equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi di due equazioni di primo grado con due incognite. Problemi di 1° grado, possibilmente con carattere tecnico in relazione al tipo dell'Istituto.

Geometria. — Preliminari. Triangoli e poligoni. Uguaglianza delle figure piane desunte e trattata col movimento, con particolare riferimento ai triangoli. Uguaglianza fra gli elementi di un triangolo.

Rette perpendicolari e rette parallele. Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono. Disuguaglianza fra gli elementi di un triangolo. Parallelogrammi: proprietà e casi particolari.

Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze e di circonferenze complanari. Angoli al centro ed angoli alla circonferenza. Poligoni regolari. Costruzioni con riga e compasso (problemi fondamentali).

Equivalenza delle figure piane desunte dal confronto intuitivo e sperimentale delle loro estensioni. Equivalenza delle figure poligonali.

Area di poligoni piani nei casi in cui gli elementi vari che determinano l'area siano misurati da numeri razionali. Per ciò che riguarda questo argomento converrà richiamare prima le nozioni svolte nei precedenti corsi intorno al concetto di misura.

SCIENZE NATURALI (ore 3)

Gli esseri viventi e loro divisione. — Struttura fondamentale degli esseri viventi. Cellule e tessuti. Organo. Apparato. Sistema. Organismo. Animali e piante.

Zoologia generale. — Quadro sintetico della classificazione del regno animale. Tessuti animali. Organizzazione generale di un mammifero.

Funzioni della vita degli animali ed apparati destinati a compierle.

Nutrizione. — Apparato digerente. Apparato circolatorio. Sangue e linfa. Apparato respiratorio. Calore animale. Secrezioni interne. Apparato escretore.

Riproduzione. — Nozioni generali. Metamorfosi e metagenesi. Partenogenesi.

Moto e sensibilità. — Scheletro e muscoli. Sistema nervoso e correlazioni nervose.

Organi di senso: vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Fecondazione.

Rapporti degli animali tra loro, colle piante e col mondo fisico che li circonda. Migrazioni degli animali.

Zoologia speciale. — I grandi gruppi del regno animale. Caratteri distintivi fondamentali dei singoli tipi, con particolare riguardo a quello dei vertebrati e a quello degli antropodi. Studio delle specie più notevoli e più comuni considerata in rapporto al loro adattamento all'ambiente, al loro modo di vita, al loro luogo d'origine e alla loro importanza per l'uomo e nell'economia della natura.

Botanica generale. — Cellula vegetale, sue caratteristiche. Tessuti vegetali.

Quadro sintetico della classificazione del regno vegetale.

Talofite e cormofite. Organizzazione generale di una pianta superiore.

Funzioni della vita dei vegetali e organi destinati a compierle.

Nutrizione. — Radice; sua forma normale e sue modificazioni. Struttura della radice. Fusto; sua forma normale e sue modificazioni. Struttura del fusto. Foglia, sua forma normale e sue modificazioni. Disposizione delle foglie sul fusto. Struttura della foglia.

Assorbimento di materiali nutritivi.

Circolazione.

Traspirazione.

Formazione della sostanza organica.

Deposito e utilizzazione dei materiali elaborati.

Respirazione.

Riproduzione. — Fiore e sue parti. Principali tipi d'infiorescenza.

Impollinazione diretta ed incrociata. Fecondazione. Frutto. Principali tipi di frutto.

Seme. Disseminazione e germinazione.

Moltiplicazione vegetativa.

Cenni sulla forma e sulle funzioni delle talofiti, con particolare riguardo ai batteri.

Rapporti delle piante fra loro, cogli animali e col mondo fisico che le circonda.

Botanica speciale. — I grandi gruppi del regno vegetale e loro caratteri distintivi fondamentali.

Studio delle specie più comuni e più importanti per l'uomo e della economia della natura, con particolare riguardo ai fenomeni di adattamento all'ambiente.

LINGUA STRANIERA (ore 3)

Ricapitolazione e completamento della morfologia e della sintassi.

Traduzioni dalla lingua straniera in italiano e versioni dall'italiano di brani di buoni autori moderni.

Brevi composizioni di facile argomento, anche senza l'uso del vocabolario.

Lecture, riassunti, conversazioni riguardanti i paesi di cui si studia la lingua e le loro istituzioni civili ed economiche.

Esercizi mnemonici.

Esercizi di dettato.

CALLIGRAFIA (ore 2)

Esercizi di scrittura corsiva con intestazioni in scrittura posata. Cifre arabe e romane. Caratteri rotondi. Stampato. Applicazioni calligrafiche e tipi diversi di lettere e di scritture commerciali, badando soprattutto all'esattezza della forma ed alla euritmia della disposizione.

STENOGRAFIA (ore 2)

Alfabeto stenografico. Simbolismo delle vocali. Consonanti doppie. Consonanti composte. Dittonghi. Prefissi e desinenze. Verbi. Sigle.

Esercitazioni pratiche di lettura e di dettatura.

Classi successive.

Per la 2^a, 3^a, 4^a e 5^a classe si applicheranno, rispettivamente, gli orari ed i programmi approvati per le classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a dell'Istituto quadriennale con regio decreto 7, maggio 1936, n. 702.

Ai programmi suddetti tuttavia verranno apportate le seguenti modifiche:

Italiano: 5^a classe (ex 4^a): sopprimere « scritti di Mussolini ».

Storia: 3^a classe (ex 2^a): il programma finirà con le parole: « assetto politico, civile ed economico dell'Europa dopo la grande guerra ».

Istituzioni di diritto: l'intero programma è modificato come segue:

Classe 3^a (ex 2^a).

Nozioni preliminari. — Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico. Diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo.

Il diritto in senso oggettivo in particolare. — Definizione e caratteri. Diritto pubblico e diritto privato. Partizioni del diritto pubblico. Partizioni del diritto privato.

Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche. — Legge, decreti e regolamenti. Consuetudini. La codificazione. Concetto della interpretazione.

Limiti ed efficacia delle norme giuridiche. — Cenni sulla efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Nozioni fondamentali sui negozi giuridici. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico. Vizi della volontà: a) errore, b) dolo, c) violenza. La rappresentanza nei negozi giuridici. Elementi accidentali: a) condizione; b) termine; c) modo.

Diritto delle persone:

a) le persone fisiche. Personalità e suoi requisiti. Capacità di diritto e capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. La cittadinanza. La sede giuridica della persona (domicilio, residenza, dimora);

b) le persone giuridiche. Concetto; requisiti; categorie; capacità.

Diritti reali. — Le cose: principali distinzioni. La proprietà. Nozioni e caratteri. Limitazioni. Condominio. Modi di acquisto della proprietà. Tutela della proprietà.

Cenni generali sui diritti reali di godimento: a) usufrutto, uso, abitazione; b) servitù prediali; c) enfiteusi.

Cenni generali sui diritti reali di garanzia: a) pegno; b) ipoteca.

Il possesso: nozioni generali; gradi ed effetti; tutela del possesso.

Diritto delle obbligazioni. — Concetto, specie, fonti, effetti delle obbligazioni, loro tutela e garanzia; trasmissione ed estinzione delle obbligazioni; le varie cause di estinzione.

Di alcuni contratti: compra vendita; permuta; locazione; comodato; mutuo; mandato; donazione; rendite perpetue e contratto vitalizio; gioco e scommessa; fidejussione; antitesi; transazione; compromesso.

Della gestione di affari. Dell'arricchimento senza causa. Del pagamento dell'indebito. Dei fatti illeciti.

Cenni generali sulla trascrizione. — Atti soggetti a questa forma di pubblicità. Effetti della trascrizione operata ed omessa.

Cenni generali sulla prescrizione. — Prescrizione acquisitiva. Prescrizione estintiva. Differenze con la decadenza.

Diritto di famiglia. — Principi generali. Parentela ed affinità. Cenni generali sul matrimonio.

Cenni sulla filiazione: filiazione legittima; filiazione naturale.

Legittimazione. Adozione. Cenni sulla tutela e sulla cura.

Diritto ereditario. — Principi fondamentali. Apertura della successione e delazione ereditaria. Acquisto, accettazione o rinuncia dell'eredità, accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio di inventario. Effetti della successione ereditaria. Comunione ereditaria e divisione. Successione legittima e successione testamentaria. Il testamento. Il legato. Revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie. Esecutori testamentari.

Nozioni sulla tutela giurisdizionale dei diritti. — Cenni sull'ordinamento giudiziario.

Conciliazione ed arbitrato. Procedimento di cognizione. Azioni ed eccezioni. Prove (i principali mezzi di prova).

Procedimento di esecuzione. I vari mezzi di esecuzione. Sequestro giudiziale e sequestro conservativo.

4^a Classe (ex 3^a).

Dell'impresa in generale. — Dell'imprenditore; del collaboratore dell'imprenditore.

Dell'impresa agricola. — Della mezzadria. Della colonia parziaria. Della soccida.

Delle imprese commerciali. — Del registro delle imprese. Delle scritture contabili. Dei rappresentanti dell'impresa.

Le Società. — Nozioni generali. Varie specie di società: a) società semplice; b) società in nome collettivo; c) società in accomandita semplice e per azioni; d) società per azioni; e) società a responsabilità limitata. Società costituite all'estero con sede e rappresentanza in Italia. Società italiane all'estero. Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Associazione in partecipazione.

Della azienda: Elementi costitutivi. Della ditta e della insegna. Il marchio, i brevetti per invenzioni; loro tutela nazionale ed internazionale.

La disciplina della concorrenza.

I diritti sulle opere dell'ingegno.

Di alcuni contratti propri dell'impresa.
Le operazioni di borsa e il contratto di riporto.
Il contratto di conto corrente.
I contratti bancari. Depositi bancari. Cassette di sicurezza.
Apertura di credito bancario ed anticipazione bancaria.
Il deposito: a) il deposito regolare; b) il deposito nei magazzini generali.
La commissione.
Il contratto di agenzia.
Il contratto di mediazione.
Il contratto di assicurazione: a) assicurazione delle cose; b) assicurazione della vita.
Il contratto di trasporto, in specie ferroviario: a) trasporto di merci; b) trasporto di persone. Trasporti internazionali. Convenzioni internazionali.

I titoli di credito. — Cenni generali sui titoli nominativi. Cenni generali sui titoli all'ordine: a) la cambiale; b) l'assegno bancario; c) l'assegno circolare; d) gli altri titoli all'ordine.

Cenni generali sui titoli al portatore.
La insolvenza nella impresa.
Il fallimento. La dichiarazione di fallimento. Effetti della dichiarazione. In particolare della revocatoria fallimentare. L'amministrazione del fallimento e gli organi relativi. Liquidazione dell'attivo e del passivo. Chiusura del fallimento.
Il concordato preventivo.
L'amministrazione controllata.
La liquidazione coatta amministrativa.
Cenni sulla bancarotta e sugli altri reati in materia fallimentare.

Cenni di diritto marittimo: — a) La nave; b) le persone: proprietari ed armatori; capitano, raccomandatari, equipaggio. I contratti in generale: contratto di costruzione: contratto di compravendita; contratto di noleggio; assicurazione marittima. Urto di navi. Avarie e contribuzioni.
Cenni di diritto aeronautico.

5ª Classe (ex 4ª):

Concetti ed elementi costitutivi dello Stato: Popolo, Territorio, Sovranità.

Varie forme di Stati. — Stati unitari, Stati composti: Confederazione di Stati, Stati federali - Stati semi-sovrani. Protezione internazionale. Protettorato coloniale. Mandati in internazionali. Colonia. Società delle Nazioni.

Ordinamento costituzionale dello Stato italiano;

La costituzione dello Stato,

Il Governo.

Il Parlamento.

La formazione delle leggi.

Leggi in senso formale ed in senso materiale. Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Atti aventi forza di legge, ma privi della forma di legge: leggi delegate, decreti legge. Atti non aventi forza di legge. Regolamenti e loro diverse specie. Circolari.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

Amministrazione centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica: Comune, Provincia.

I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato. I beni d'uso pubblico dei Comuni e delle Provincie. I vincoli della proprietà privata. Le espropriazioni per cause di pubblica utilità.

La giustizia dell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione: diritti ed interessi. La giurisdizione ordinaria. Principi generali e limiti di tale giurisdizione. Ricorsi amministrativi.

Le giurisdizioni amministrative. Principi generali. Giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta Provinciale Amministrativa. Cenni sui conflitti di attribuzione e di giurisdizione.

Legislazione sociale - Disposizioni sulla durata del lavoro, sul riposo settimanale e festivo, sull'igiene del lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Cenni sulle assicurazioni sociali. Norme generali sul contratto d'impiego privato.

Economia politica - 4ª classe (ex 3ª): sopprimere il capitolo «La tutela del lavoro» e sostituire con:

Svolgimento storico dei conflitti fra Capitale e Lavoro.

Cenni delle tendenze legislative moderne per attenuare i conflitti fra Capitale e Lavoro; legislazione sociale ed assicurazioni obbligatorie. Organizzazione sindacale nei vari paesi europei e tendenze politiche relative.

Sopprimere: «Organizzazione corporativa della produzione» e sostituire con:

La produzione. Fattori della produzione; produttività crescente nell'agricoltura e tendenze alla concentrazione commerciale ed industriale. Politica economica a tutela della produzione.

5ª Classe (ex 4ª): Sopprimere la politica monetaria e darne cenno generico alla fine del programma relativo alla moneta.

Calligrafia: 2ª classe (ex 1ª). L'insegnamento è soppresso perché si impartisce nella 1ª classe.

Stenografia: 2ª classe (ex 1ª). Prosegue l'insegnamento iniziato nella 1ª classe.

Orario: ore 2. Programma:

Abbreviazione logica. Dattatura e relativa trascrizione di brani di carattere commerciale, economico, letterario e di lettere commerciali, fino a raggiungere la velocità minima di 60 parole al minuto.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
COMINO

ALLEGATO B.

Orari e programmi d'insegnamento dell'Istituto tecnico agrario

1ª Classe.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali
Religione	1
Italiano	5
Storia	2
Geografia	2
Matematica	5
Scienze naturali	3
Disegno	4
Lingua straniera	3 (*)
Educazione fisica	1
Totale	28
Esercitazioni pratiche	9
Totale generale	35

(*) Al provenienti dalla Scuola d'avviamento che non hanno studiato lingua straniera verrà impartito detto insegnamento per altre 2 ore, in aggiunta alle 3 prescritte, a titolo di recupero.

ITALIANO (ore 5)

Come nella 1ª classe dell'Istituto tecnico commerciale.

STORIA (ore 2)

Come nella 1ª classe dell'Istituto tecnico commerciale.

GEOGRAFIA (ore 2)

Breve riepilogo della descrizione fisica ed antropica dell'Italia e dell'Europa.

Descrizione generale fisica ed antropica delle altre parti del mondo. Divisioni politico-territoriali. Stati e loro Governi. Domini coloniali. Centri principali. Comunicazioni principali terrestri, marittime ed aeree. Principali prodotti, industrie e commerci. Pesi, Misure, Moneta. Relazioni coll'Italia e con gli Italiani.

Letture geografiche ed esercitazioni pratiche di uso e di costruzione di carte geografiche dirette ad integrare le conoscenze acquisite nella Scuola di provenienza.

MATEMATICA (ore 5)Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**DISEGNO (ore 4)**

« *Disegno a mano libera* ». — Riproduzione a semplice contorno, in grandezza dall'originale, di modelli a stampa che rappresentino motivi ornamentali.

Copia dal vero di foglie, fiori, ramoscelli, frutta, ecc.

« *Disegno geometrico* ». — Risoluzione grafica di problemi sulla circonferenza - Costruzione di poligoni regolari. Tangenti, raccordi, ovale, spirale, ellisse, iperbole, parabola.

Costruzione di figure simili con metodi diversi: pantografi, reticolati, ecc.

Scale di proporzione.

LINGUA STRANIERA (ore 3)

Ricapitolazione dello studio grammaticale.

Esercizi di dettato.

Lettura e traduzione di passi di autori stranieri riguardanti preferibilmente l'agricoltura, le industrie agricole e il commercio agricolo.

Traduzione dall'italiano di passi di carattere tecnico e di lettere commerciali.

Conversazioni su argomenti professionali.

SCIENZE NATURALI (ore 3)Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 9)**

Iniziare il programma generale fissato con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

Classi successive.

Per la 2^a, 3^a, 4^a e 5^a classe dell'Istituto tecnico agrario si applicheranno gli orari ed i programmi approvati rispettivamente per le classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a dell'Istituto tecnico agrario quadriennale, con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

Ai programmi suddetti verranno tuttavia apportate le seguenti modifiche:

Italiano: eliminare: « scritti di Mussolini ».

Storia: il programma finirà con le parole: « Assetto politico ed economico dell'Europa dopo la Grande Guerra ».

Geografia: 3^a classe (ex 2^a). — Eliminare: « L'Azienda della Strada » e « Milizia della Strada ». — Eliminare l'ultima parte: « L'espansione italiana ».

Elementi di diritto agrario. — Eliminare: « sull'ordine in derrate ». — Eliminare da « Legislazione corporativa » alla fine.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÉ

Il Ministro per il tesoro
COMINO

ALLEGATO C.**Orari e programmi d'insegnamento dell'Istituto tecnico per geometri****1^a Classe.**

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali
Religione	1
Italiano	5
Storia	2
Geografia	2
Matematica	5
Scienze naturali	3
Disegno	4
Lingua straniera	3
Educazione fisica	1
Totale	26

ITALIANO (ore 5)Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**STORIA (ore 2)**Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**GEOGRAFIA (ore 2)**Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**MATEMATICA (ore 5)**Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**DISEGNO (ore 4)**

Problemi elementari sulle proiezioni ortogonali e schizzi quotati di solidi geometrici ed oggetti semplicissimi dal vero da trasportare in scala in proiezione ortogonale.

Rappresentazione assonometrica di solidi geometrici e particolari di carpenteria.

Principi di prospettiva ed applicazioni con e senza strumenti.

LINGUA STRANIERA (ore 3)

Ricapitolazione e completamento della morfologia e della sintassi.

Traduzioni della lingua straniera in italiano e versioni dall'italiano di buoni autori moderni.

Brevi composizioni di facile argomento, senza l'uso del vocabolario.

Lecture, riassunti, conversazioni riguardanti i paesi di cui si studia la lingua e le loro istituzioni civili ed economiche.

Esercizi mnemonici.

Esercizi di dettato.

SCIENZE NATURALI (ore 3)Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.**Classi successive.**

Per la 2^a, 3^a, 4^a e 5^a classe dell'Istituto tecnico per geometri si applicheranno gli orari ed i programmi approvati rispettivamente per le classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a dell'Istituto tecnico per geometri quadriennale con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

Ai programmi suddetti verranno tuttavia apportate le seguenti modifiche:

Italiano. — Eliminare « scritti di Mussolini ».

Storia. — Il programma finirà con le parole « Assetto politico, civile ed economico dell'Europa dopo la Grande Guerra ».

Geografia. — Eliminare: « Azienda Autonoma della Strada » e « Milizia della Strada ». — Eliminare da « Espansione italiana » a fine.

Diritto Civile: eliminare: « Cenni di diritto commerciale ». — Eliminare: « l'ordine in derrate ». — Eliminare: « l'ordinamento corporativo, la Carta del Lavoro ».

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÉ

Il Ministro per il tesoro
COMINO

2434

8-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 228

ALLEGATO D.

Orari e programmi d'insegnamento
dell'Istituto tecnico industriale1^a Classe.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali
Religione	1
Italiano	5
Storia	2
Geografia	2
Matematica	5
Scienze naturali	3
Disegno	6
Lingua straniera	3 (*)
Educazione fisica	1
Totale	18
Esercitazioni d'officina	6
Totale generale	34

(*) Al proveniente dalla Scuola d'avviamento che non hanno studiato lingua straniera verrà impartito detto insegnamento per altro due ore, in aggiunta alle prescritte, a titolo di recupero.

ITALIANO (ore 5).

Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.

STORIA (ore 2).

Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.

GEOGRAFIA (ore 2).

Breve riepilogo della descrizione fisica ed antropica dell'Italia e dell'Europa.

Descrizione generale fisica ed antropica delle altre parti del mondo.

Divisioni politico-territoriali. Stati e loro Governi. Dominii coloniali. Centri principali. Comunicazioni principali. Comunicazioni principali terrestri, marittime coll'Italia e con gli italiani.

Lecture geografiche ed esercitazioni pratiche di uso e di costruzioni di carte geografiche dirette ad integrare le conoscenze acquisite nella scuola di provenienza.

MATEMATICA (ore 5).

Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.

DISEGNO (ore 6).

Problemi di geometria piana interessanti le applicazioni tecniche con speciale riguardo a quelli di tangenza e di raccordo.

Esercizi diretti alla rappresentazione di solidi, di sezioni piane di solidi, di compenetrazione e sviluppo della superficie di solidi in casi semplici.

Convenzioni UNI per l'esecuzione di disegni tecnici in generale e per la rappresentazione di disegni costruttivi, con particolare riguardo al modo di stabilire e disporre le quote e alle indicazioni relative alla natura dei materiali ed alla loro lavorazione.

Schizzi dal vero quotati e loro trasporto in scala.

Questo insegnamento deve soprattutto fare acquistare all'allievo nitidezza ed esattezza nella esecuzione dei disegni. Nella scelta dei disegni per gli schizzi dal vero si tenga conto degli indirizzi specializzati esistenti nell'Istituto.

LINGUA STRANIERA (ore 3).

Ricapitolazione dello studio grammaticale.

Esercizi di dettato.

Lecture e traduzioni di passi di autori stranieri riguardanti preferibilmente le industrie e le scienze applicate.

Traduzione dall'italiano di passi concernenti le industrie e di lettere commerciali.

Conversazione su argomenti professionali.

SCIENZE NATURALI (ore 3).

Come nella 1^a classe dell'Istituto tecnico commerciale.

ESERCITAZIONI D'OFFICINA (ore 6).

Aggiustaggio. — Esercizi di limatura di angoli esterni ed interni controllati con sagome.

Esecuzione di parallelepipedi, controllando le quote col calibro a corsoio.

Lavorazione del legno. — Esercitazioni sui principali collegamenti di legnami.

Il programma soprascritto s'intende stabilito in forma normale per gli Istituti che hanno gli indirizzi specializzati per meccanici, elettricisti, radiotecnici. Per gli Istituti aventi indirizzi specializzati diversi, una parte delle esercitazioni deve essere sostituita da altre che più particolarmente si riferiscano agli indirizzi stessi.

Classi successive.

Per la 2^a, 3^a, 4^a e 5^a classe degli Istituti tecnici industriali si applicheranno gli orari ed i programmi approvati rispettivamente per la 1^a, 2^a, 3^a e 4^a classe dell'Istituto tecnico industriale quadriennale, con regio decreto 7 maggio 1936, n. 702.

Ai programmi modesti tuttavia verranno apportate le seguenti modifiche:

Italiano. — Sopprimere « scritti di Mussolini ».

Storia. — Il programma finisce con le parole: « Assetto politico, civile ed economico dell'Europa dopo la Grande Guerra ».

Elementi di diritto. — 5^a classe (ex 4^a): sopprimere i capitoli « La tutela del lavoro » e « L'organizzazione corporativa della produzione » e modificare con quanto segue:

Il Lavoro. — Legislazione ed istituti fondamentali per la tutela del lavoro. Tutela del lavoro all'Estero. Le assicurazioni obbligatorie.

Rapporti fra capitale e lavoro.

Il salario.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈIl Ministro per il tesoro
COMINO

ALLEGATO E.

Orari e programmi d'insegnamento
dell'Istituto tecnico nautico1^a Classe.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali
Religione	1
Italiano	5
Storia	2
Geografia	3
Matematica	5
Scienze naturali	3
Disegno	4
Lingua straniera (francese)	3
Educazione fisica	1
Totale	27
Esercitazioni pratiche	2
Totale generale	29

ITALIANO (ore 5).

Come nella 1ª classe dell'istituto tecnico commerciale.

STORIA (ore 2).

Come nella 1ª classe dell'istituto tecnico commerciale.

GEOGRAFIA (ore 3).

Breve riepilogo della descrizione fisica ed antropica dell'Italia e dell'Europa.

Descrizione generale fisica ed antropica delle altre parti del mondo.

Divisioni politico-territoriali - Stati e loro Governi - Dominii coloniali - Centri principali.

Letture geografiche ed esercitazioni pratiche di uso e di costruzione di carte geografiche dirette ad integrare le conoscenze acquisite nelle scuole di provenienza.

MATEMATICA (ore 5).

Come nella 1ª classe dell'istituto tecnico commerciale.

DISEGNO (ore 4).

Problemi elementari sulle proiezioni ortogonali e schizzi quotati di solidi geometrici ed oggetti semplicissimi dal vero da trasportare in scala in proiezione ortogonale.

Rappresentazione isonomica di solidi geometrici e particolari di carpenteria.

Principi di prospettiva ed applicazioni con o senza strumenti.

LINGUA STRANIERA (ore 3).

Riepilogo e completamento della morfologia e della sintassi.

Traduzioni dalla lingua straniera in italiano e versioni dall'italiano di brani di buon, autori moderni.

Esercizi mnemonici.

Esercizi di dettato.

SCIENZE NATURALI (ore 3).

Come nella 1ª classe dell'istituto tecnico commerciale.

ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 3).

Iniziare il programma generale fissato con regio decreto 7 luglio 1930, n. 762.

Classi successive.

Per la 2ª, 3ª, 4ª o 5ª classe degli istituti tecnici nautici si applicheranno gli orari ed i programmi approvati rispettivamente per la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe dell'istituto tecnico nautico quadriennale, con regio decreto 7 maggio 1933, n. 762.

Ai programmi suddetti tuttavia verranno apportate le seguenti modifiche:

Lettere italiane. — Eliminare « gli scritti di Mussolini ».*Storia.* — Il programma termina con le parole « L'Italia dopo la prima guerra mondiale ».*Diritto ed economia.* — Eliminare da « Organi costituzionali » fino a « legge sul primo ministro » — Eliminare « Il Governatorato di Roma » — Eliminare da « Ordinamento corporativo » a « Consiglio nazionale delle Corporazioni » — Eliminare da « Atti di commercio » a « società commerciali » — Modificando in: Della impresa individuale - Della persona ausiliaria dell'imprenditore, Della impresa collettiva. Diversi tipi di società. — Eliminare « Ordine in derrate » — Eliminare « Piccoli fallimenti. Legge 10 luglio 1933, n. 993 ».

Nel programma della 5ª classe (ex 4ª) di Diritto marittimo sia per l'indirizzo capitani che per l'indirizzo costruttori sostituire il periodo: « Modificazione al Codice di commercio, ecc. » con la seguente:

« Privilegi marittimi ed ipoteca navale secondo il Codice della navigazione ».

Lingua francese. — 2ª classe (ex 1ª) sopprimere: « Riepilogo dello studio grammaticale » aggiungere in fine: « Brevi composizioni di facile argomento ».

3ª classe (ex 2ª) aggiungere in fine: « Brevi composizioni di argomento nautico ».

Il Ministro per la pubblica istruzione
Musi*Il Ministro per il tesoro*
Cunzio

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Belluno, di Feltre e di Arzico.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori appartenenti all'edilizia e alla manovalanza generica dei comuni di Belluno, di Feltre e di Arzico che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Massa e Carrara.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria dei comuni di Massa e di Carrara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
COMINO

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Ettore Da Molin è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1946

p. Il Ministro per l'industria e commercio
BRUSASCA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGN

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 100, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio del 15 luglio 1946, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Roberto Tremelloni, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente; in caso di assenza od impedimento, il Sottosegretario sarà sostituito dal direttore generale dell'Industria e delle miniere dott. Ernesto Santoro;

2) dott. ing. Giovanni Casaccia, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Domenico Camilleri, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

4) prof. Eugenio Chimenti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) avv. dott. Benedetto Mauro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Mario Cuscianna, 1° segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Mario Allegra, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero dell'industria e commercio:

1) rag. Benvenuto Ricci, ispettore generale, direttore capo della Ragioneria;

2) avv. dott. Alessandro Piazzoni, ispettore generale, capo del Servizio miniere e combustibili;

3) dott. Pietro Dabbene, capo divisione reggente la Divisione combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2999)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Caltanissetta, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1327;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti, prima dell'entrata in vigore del Codice, davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Caltanissetta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e del Prefetto di Caltanissetta per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della t.b.c. e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Caltanissetta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) Presidenza:

Dott. Vinci Orlando Calogero, presidente effettivo;
Dott. Campo Vincenzo, presidente supplente.

2) Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi:

Dott. Giarratana Alfredo, membro effettivo;
Dott. Papa Gioacchino, membro effettivo;
Dott. Parvis Adalberto, membro supplente;
Dott. Alessi Modesto, membro supplente.

3) Sanitari generici:

Dott. Nuora Enrico, membro effettivo;
Dott. Cuengliata Renato, membro effettivo;
Dott. Scichilone Giacinto, membro supplente;
Dott. Longo Luciano, membro supplente.

4) Rappresentanti dei datori di lavoro industriali:

Ing. Tuccillo Umberto, membro effettivo;
Ing. Damante Francesco, membro supplente.

5) Rappresentanti dei datori di lavoro agricoli:

Cav. Sapienza Felice, membro effettivo;
Cav. Ajala Domenico, membro supplente.

6) Rappresentanti degli assicurati industriali:

La Monica Angelo, membro effettivo;
Ferruggia Attilio, membro supplente.

7) Rappresentanti degli assicurati agricoli:

Baiomazzola Saverio, membro effettivo;
Cammarata Giuseppe, membro supplente.

Roma, addì 25 settembre 1946

p. Il ministro: CASSIANI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali, con sede in Cagliari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1327;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti, prima dell'entrata in vigore del Codice, davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2655, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1313;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di 1^a istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Cagliari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e del Prefetto di Cagliari per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della t.b.c. e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di 1^a istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Cagliari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza:*

Dott. Garau Enrico — Tribunale di Cagliari, presidente effettivo;

Dott. Omis Corrado — Tribunale di Cagliari, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi:*

Dott. Fois Enrico, membro effettivo;

Dott. Cocco Giovanni, membro effettivo;

Dott. prof. Scalas Luigi, membro supplente;

Dott. prof. Melis Benvenuto, membro supplente.

3) *Sanitari generici:*

Dott. Orrù Carlo, membro effettivo;

Dott. Sanna Eugenio, membro effettivo;

Dott. Sestu Enrico, membro supplente;

Dott. Castaldi Luigi, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali:*

Avv. Garraugliò, membro effettivo;

Dott. Loriga Loris, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricoli:*

Avv. Batzella Armando, membro effettivo;

Avv. Pavolini Antonio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali:*

Ibba Giovanni, membro effettivo;

Locci Tullio, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli:*

Cav. Frau Francesco, membro effettivo;

Gessa Leopoldo, membro supplente.

Roma, addì 25 settembre 1946

P. Il Ministro: CASSIANI

(2988)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 settembre 1946.

Abrogazione dell'articolo secondo del decreto Commissariale 20 marzo 1945, relativo alla fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 22 dicembre 1945, n. 838, sull'istituzione e le attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto il decreto Commissariale 20 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1945, numero 36, relativo alle disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari;

Visto il decreto Commissariale 1^o giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1945, n. 70;

Ritenuta l'opportunità di abrogare la disposizione relativa al divieto di fabbricazione e vendita di liquori preparati con inclusione di zucchero;

Decreta:

L'articolo secondo del decreto Commissariale 20 marzo 1945, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(3008)

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Composizione del Collegio arbitrale se'ente in Reggio Calabria per le vertenze sorte in conseguenza del terremoto del 1908.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto in data 12 febbraio 1946 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Visto il decreto in data 13 febbraio 1946 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 19 dicembre 1945 dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Vista la deliberazione 30 dicembre 1945 dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1^o grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1946 dei signori:

Viola dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Franconeri dott. Nicodemo, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Calogero ing. Antonino, ingegnere principale di sezione dell'ufficio del Genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo ing. Saverio, ingegnere principale dell'ufficio del Genio civile di Messina, arbitro supplente;

Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario e Maty ingegnere Saverio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Moschella ing. Vittorio, arbitro ordinario e Mazzei ing. Antonio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CATTANI — ROMITA —
TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1946
Registro n. 7, foglio n. 4.

(2888)

• DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Ega, nel lago di Carezza ed in altri corsi d'acqua, a favore dei signori Widmann.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 1190, in data 19 febbraio 1930, col quale veniva riconosciuto a favore dei signori Giuseppe, Rodolfo, Antonio, Francesco, Goffredo e Maria Widmann di Giuseppe, il possesso del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti dei seguenti corsi di acqua: rio Ega, rio Locherer, rio Pucolin, rio Pethaler, rio Nova Levante;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 15720, in data 20 maggio 1942, col quale veniva riconosciuto a favore dei signori Giuseppe, Rodolfo, Antonio, Francesco, Goffredo e Maria Widmann di Giuseppe, il diritto esclusivo di pesca nel lago di Carezza;

Considerato che dalla documentazione predetta è risultato che i predetti trovansi tuttora nel legittimo possesso dei diritti esclusivi di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma dei sopra citati decreti del Prefetto di Bolzano, n. 1190 del 19 febbraio 1930 e n. 15720 del 20 maggio 1942, è riconosciuto a favore dei signori Giuseppe, Rodolfo, Antonio, Francesco, Goffredo e Maria Widmann di Giuseppe, il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle seguenti acque:

1) sulla sponda sinistra del rio di Val d'Ega sino a Lavina Rossa (part. fond. 2617 P. T. 553 II CC Dediciville);

2) sulla sponda destra del rio di Val d'Ega sino a Lavina Rossa (part. fond. 4452 P. T. 164 II C.C. Cornedo) e dalla Lavina Rossa, sulla stessa sponda destra, sino al confine del comune di Nova Levante e nel Comune stesso fino al confine con Nova Ponente (part. fond. 4461 P.T. 164 II C.C. Cornedo e part. fond. 4461/1 P.T. 143 II Nova Levante);

3) sul rio Locherer (part. fond. 4433 P.T. 143 II Nova Levante);

4) sul rio Pucolin (part. fond. 4438/1 P.T. 143 II Nova Levante);

5) sul rio Pethaler (part. fond. 4438/2 P.T. 143 II Nova Levante);

6) sul rio Nova Levante (part. fond. 4438/3 4444 P.T. 143 II Nova Levante);

7) sul lago di Carezza (part. fond. 3651 P.T. 76 Nova Levante).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1946

(2994)

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rom, a favore del sig. Giuseppe Ruhnatscha.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 35956/III in data 15 dicembre 1942, col quale veniva riconosciuto a favore del sig. Giuseppe Ruhnatscha il possesso del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del torrente Rom;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Giuseppe Ruhnatscha trovasi tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 35956/III, in data 15 dicembre 1942, è riconosciuto a favore del sig. Ruhnatscha Giuseppe fu Felice il possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto delle acque del torrente Rom, costituente la p. f. 2355/1 della P. T. 306/II del C. C. di Tübre, precisamente dal confine svizzero sino al ponte Galla.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1946

(2948)

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del trasferimento del prof. Giuseppe Vatti dell'Università di Napoli

Il Ministro per la pubblica istruzione rende noto che il decreto Ministeriale 30 agosto 1946, relativo alla revoca del trasferimento del prof. Giuseppe Vatti, dell'Università di Napoli, è stato dichiarato di nessun effetto, perchè il trasferimento medesimo è risultato regolarmente disposto, a suo tempo, con il voto della Facoltà interessata.

Di conseguenza, il predetto professore risulta definitivamente assegnato alla cattedra di patologia speciale e clinica chirurgica, presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

(3020)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea.

Il Sig. William Aurel Weintraub di Leopold nato a Bucarest (Romania) il 4 gennaio 1911, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 18 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 ottobre 1946 - N. 205

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			91 —
Id. 3,50 % 1902			84,90
Id. 3 % lordo			71,10
Id. 5 % 1935			90,05
Redimibile 3,50 % 1934			79,575
Id. 5 % 1936			95,80
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			96,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)			96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			97,225
Id. 5 % convertiti 1951			96,80

MINISTERO DELLA MARINA

Ruoli di anzianità

Il Ministero della marina mercantile, in conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2860, avvisa di avere pubblicato i ruoli di anzianità dei propri impiegati per l'anno 1946.

(3018)

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Atesa (Chieti)

Con decreto Ministeriale 21 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Atesa (Chieti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati definiti con il decreto Ministeriale 29 aprile 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(2952)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1947

E' aperto per l'anno 1947 il concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » fra giovani di nazionalità italiana, laureati in matematica, o fisica, o ingegneria da non oltre sei anni, non appartenenti al personale di ruolo degli osservatori astronomici italiani, ma che si siano dedicati o intendano dedicarsi a studi astronomici o di meccanica celeste.

L'importo della borsa di perfezionamento comprende gli interessi del capitale della Fondazione maturatisi negli ultimi 12 anni nei quali non poté essere aperto il concorso (circa L. 16.500 con gli interessi degli interessi) ed è portato a L. 30.000 per generosa elargizione del cav. Enrico Padova, che vuole in tal modo onorare la memoria del di lui padre Ernesto, del quale ricorre in quest'anno il cinquantenario della morte e nell'anno prossimo il centenario della nascita.

I concorrenti dovranno inviare la domanda di concorso in carta libera, corredata da titoli di studio, di pratica astronomica e da eventuali pubblicazioni (queste ultime preferibilmente in tre copie) al direttore dell'Osservatorio astronomico di Padova, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda di concorso dovranno inoltre allegare una dichiarazione con la quale si impegnano a dedicarsi durante l'anno 1947 a ricerche di astronomia in uno degli osservatori astronomici italiani, la cui scelta spetta al vincitore, ma deve essere approvata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

La borsa di perfezionamento, sarà aggiudicata a verrà corrisposta con le norme stabilite dagli articoli 8 e 12 dello statuto della Fondazione, approvato con regio decreto 20 gennaio 1927, n. 274, e modificato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 998.

(3019)

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
16 agosto 1946.

Radiatione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato
dei vi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.
Pag. 2410

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1946.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale
per i tabacchi in Roma Pag. 2413

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra Pag. 2414

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalieri Pag. 2414

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Nomina del vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari Pag. 2414

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Rettifica del decreto Ministeriale 1° agosto 1946, concernente la revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova Pag. 2414

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno Pag. 2415

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Conferimento di poteri al commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia Pag. 2415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2415

Autorizzazione al comune di S. Lazzaro di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2415

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2415

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2415

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2415

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 2415

Autorizzazione al comune di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.
Pag. 2415

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1946 Pag. 2416

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Autorizzazione all'applicazione dei contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, a tutto il 1946, a favore degli Enti economici dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della viticoltura Pag. 2424

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento o cattura di Casoli (Chieti) Pag. 2424

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento o cattura di Miglianico (Chieti) Pag. 2424

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo Pag. 2424

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.
Pag. 2424

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 agosto 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 12 e 27 luglio 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio e 17 agosto 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 35, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406, 154 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 29 e 411, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 125 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446 e 448, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 17 e 20 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 5 marzo 1941, registro n. 3, fogli nn. 378 e 422, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 373, 375, 82, 83 e 91, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 33, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 4 settembre, 3 e 10 ottobre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 settembre, 25 ottobre e 5 novembre 1941, registri nn. 12, 14 e 15, fogli nn. 284, 289, 22 e 21, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 142, 389 e 390, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 22 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1942, registro n. 2, foglio n. 320, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 447, 166 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 maggio 1942, registrati alla Corte dei conti il 19 giugno 1942, registro n. 8, fogli nn. 95, 97 e 98, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi onerarie e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 settembre e 23 ottobre 1942, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 450, 451 e 406, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943, registro n. 2, foglio n. 309, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1946, registro n. 1, foglio n. 355, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 8 e 22 febbraio 1946, registrati alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 3, fogli nn. 250 e 251, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 20 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1946, registro n. 5, foglio n. 173, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1946, registro n. 5, foglio n. 179, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Peloso »: dalle ore 8 del 17 dicembre 1945;

Rimorchiatore « Italia Nuova »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Reno »: dalle ore 18 del 27 marzo 1946;

Motopeschereccio « Misocche »: dalle ore 16 del 21 febbraio 1946;

Motopeschereccio « Nuovo Luigino »: dalle ore 24 del 16 settembre 1943;

Rimorchiatore « Trinacria »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Vittorio Veneto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Piave »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Paolo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rosina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Lucia II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Guglielmo Pepe »: dalle ore 24 del 25 marzo 1946;

Motopeschereccio « Luigi Secondo »: dalle ore 24 del 5 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Africano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Pola »: dalle ore 8 dell'11 agosto 1945;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 8 del 22 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Madonna di Monte Carmelo »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Maria del Soccorso »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Amalia »: dalle ore 24 del 18 luglio 1943;

Motopeschereccio « Angelina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Bernardo Provasi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Immacolata »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio »: dalle ore 24 del 18 ottobre 1945;

Motopeschereccio « San Giuseppe »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Piroscafo « S. Vito »: dalle ore 9 del 1° maggio 1946;

Motocisterna « Bianca Maria »: dalle ore 24 del 16 novembre 1943;

Motonave « Arborea »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Orata »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Tealia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Andrea Sgarallino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Il Nuovo Guerriero »: dalle ore 24 del 25 luglio 1943;

Motopeschereccio « La Santa Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tenacemente »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Giuseppe Marettimo »: dalle ore zero del 9 aprile 1946;

Rimorchiatore « Vulcano »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Piroscafo « Vettor Pisani »: dalle ore 24 del 27 marzo 1946;

Motopeschereccio « Littoria »: dalle ore 8 del 13 gennaio 1946;

Motopeschereccio « Squalo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanna D'Arco »: dalle ore 17 del 15 gennaio 1946;

Motopeschereccio « Vittorio Veneto »: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giuseppe »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Madonna di S. Giovanni »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Marco Polo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Minerva »: dalle ore 8 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Mario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Vincenzo »: dalle ore 24 del 4 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Scipione »: dalle ore 12 del 25 gennaio 1946;

Motopeschereccio « San Giovanni Bosco », di stazza lorda tonn. 47,11, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sabatini Pietro, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 4 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria Noli »: dalle ore 8 del 22 dicembre 1945;

Rimorchiatore « Nettuno »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Marino »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motogolella « Carmelo Salonia »: dalle ore 24 del 22 settembre 1943;

Piroscafo « Jadera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Petsamo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Benvenuto Cellini »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoscafo « S.I. n. 10 »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Lanciotto Piero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tonsador »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Gigliola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Tre Sorelle »: dalle ore 24 del 6 settembre 1943;

Motoveliero « Espero »: dalle ore 9 del 12 maggio 1945;

Motoveliero « Immacolata Terza »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Ardito »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Serafina Giovanna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Fulvia II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Emanuele Ferrigno »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Rimorchiatore « Sicam 42 »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fedelsono »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giovanni Bosco 2° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Mario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Andrea »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Alleanza »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Orlando »: dalle ore 10 del 12 marzo 1946;

Motoveliero « Carmen »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Antonio »: dalle ore 24 del 14 ottobre 1943;

Motoveliero « Giovannina Loscocco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Pesaro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Campionissimo Costante Girardengo »: dalle ore 8 del 5 novembre 1943;

Motopeschereccio « S. Lucia », di stazza lorda tonn. 22,72, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Festeggiante Pietro: dalle ore 24 del 17 luglio 1943;

Motopeschereccio « Mareb »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanni delle Bande Nere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Alba Seconda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Bragozzo a vela « Rosario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Concettina M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Vergine delle Grazie »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Petronio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cigno »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Benvà »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Littoria II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Filippo Grimani »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Eliana »: dalle ore 18 del 25 marzo 1946;

Motonave « Brioni »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo ex jugoslavo « Giovanni Ingran »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 8 del 14 maggio 1946;

Motopeschereccio « S. Nicola »: dalle ore 8 del 13 settembre 1945;

Piroscafo « Birbigno ex Kozjak »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Corrado del Greco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Malinska »: dalle ore 24 del 23 marzo 1945;

Piroscafo « Quarnaro »: dalle ore 24 del 10 aprile 1945;

Piroscafo « Monte Maggiore »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Pasman »: dalle ore 24 del 22 marzo 1945;
 Piroscafo « Gino Nais »: dalle ore 24 del 22 marzo 1945;
 Piroscafo « Vincenzo Ciaravolo »: dalle ore 24 del 7 dicembre 1943;
 Motopeschereccio « Addis Abeba »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;
 Motoveliero « Tre Fratelli Lavagnini »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motoveliero « Bruno »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Sale ex Jurj Subic »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Traù »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Frangipane »: dalle ore 24 del 22 marzo 1945;
 Piroscafo « Salona »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;
 Piroscafo « Lubiana »: dalle ore 24 del 23 ottobre 1943;
 Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Bilancella da pesca con motore ausiliario « Nuovo Purgatorio »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;
 Motopeschereccio « Arturo Pomello »: dalle ore zero del 26 gennaio 1946;
 Cutter con motore ausiliario da pesca « Maria »: dalle ore 8 del 23 luglio 1943;
 Motoveliero « Adria »: dalle ore 24 del 1° settembre 1943;
 Motopeschereccio « Teti »: dalle ore 24 del 21 marzo 1946;
 Goletta da pesca con motore ausiliario « Maria del Carmine »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Tommaseo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Piroscafo « Adriatico »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motopeschereccio « Nuovo S. Giovanni »: dalle ore 24 del 31 gennaio 1946;
 Piroscafo « Giovanni Franchini »: dalle ore 14 del 14 ottobre 1943;
 Piroscafo « Cattaro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Trabaccolo con motore ausiliario « Nipuma 1° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motonave « Altino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motobarca da pesca « Maria Celeste »: dalle ore 24 del 25 aprile 1946;
 Trabaccolo con motore ausiliario « Giancarlo »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;
 Trabaccolo con motore ausiliario « Andrea Albina »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;
 Motoveliero « Salvatore »: dalle ore 24 del 28 agosto 1943;
 Panfilo con motore ausiliario « La Madonnina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motopeschereccio « Avvenire »: dalle ore 18 del 9 aprile 1946;
 Rimorchiatore « Hermada »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Pia di Piemonte »: dalle ore 12 del 23 maggio 1946;
 Motoveliero « Thetis »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motobilancella « Giovanni Battista Padre »: dalle ore 12 del 23 novembre 1943;
 Nave traghetto « Messina »: dalle ore 8 del 21 ottobre 1943;
 Motonave « Lazzaro Mocenigo »: dalle ore 20 del 2 agosto 1945;
 Motopeschereccio « Medusa »: dalle ore 24 del 12 marzo 1946;
 Motopeschereccio « Nuovo S. Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
 Motopeschereccio « Elisa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1946.
 Registro Marina n. 4, foglio n. 212.

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1946.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Attese le necessità finanziarie dell'Istituto stesso, che consigliano, anche per la campagna di coltivazione 1945, di determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, il contributo delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco a favore dell'Istituto;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco, a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colti del raccolto 1945 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo, al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime alla Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a lire 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data, o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti al servizio sanitario militare;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Inogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visti il decreto legislativo Inogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto lavori, forniture e prestazioni varie inerenti al servizio sanitario militare e che comunque importino un onere finanziario a carico dello Stato, fatta eccezione per le convenzioni ospedaliere e con medici civili, per i ricoveri in case di cura non convenzionate, per l'assistenza ai mutilati e per quanto si riferisce alle onoranze funebri.

La detta dichiarazione di inefficacia non ha effetto allorché l'Amministrazione legittima ritenga, nel suo esclusivo interesse, di:

1) utilizzare per i propri bisogni i materiali, di qualsiasi genere, recuperati all'atto della liberazione delle varie zone nel territorio nazionale;

2) proseguire per proprio conto e nel suo esclusivo interesse i lavori e le forniture di cui sopra, limitatamente, in questo caso, alla parte ad essa consegnata e ritenuta utilizzabile.

I lavori, le forniture e le prestazioni varie, iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguite dopo tale data nell'interesse del governo della repubblica sociale italiana, non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salvo le eccezioni stabilite dal presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

(2953)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalisti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 5 maggio 1946, concernente la nomina del rag. Amedeo Fracassi a commissario straordinario fino al 31 luglio 1946 dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalisti con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell'Ente;

Considerata la necessità di prorogare i poteri conferiti al rag. Fracassi;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Amedeo Fracassi, quale commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalisti, con decreto 6 maggio 1946, sono prorogati non oltre il 31 dicembre 1946.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Nomina del vice commissario della Federazione Italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera D, della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1942;

Ritenuta l'opportunità che il commissario della Federazione medesima sia coadiuvato da persona particolarmente esperta dei problemi tecnici, economici e commerciali dell'agricoltura, in vista del ritorno dell'Ente alla originaria struttura cooperativa;

Decreta:

Il dott. Sergio Ruggeri è nominato vice commissario della Federazione Italiana dei Consorzi agrari.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: SEGNÍ

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Rettifica del decreto Ministeriale 1° agosto 1946, concernente la revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1946, con il quale è stata revocata la nomina del sig. Gava Filippo fu G. Battista a rappresentante del sig. Marti nottì Alfredo fu Annibale, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto che nella redazione del citato decreto è stato omissso il primo nome dell'agente di cambio suddetto;

Ritenuta la opportunità di eliminare tale omissione, rettificando il dispositivo del menovato decreto 1° agosto 1946;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Gava Filippo fu G. Battista a rappresentante del sig. Martinotti Arturo Alfredo fu Annibale, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 25 settembre 1946

(2990)

Il Ministro: BRATONN

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 24 marzo 1945 col quale il sig. Paggini Ricciotti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Mario Zolli;

Decreta:

L'ing. Mario Zolli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno, in sostituzione del sig. Paggini Ricciotti.

Roma, addì 28 settembre 1946

(2986)

Il Ministro: SECHI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Conferimento di poteri al commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto 6 giugno 1945 col quale il dott. Picodi Benettini Mariano è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia;

Considerata la difficoltà di convocare l'assemblea generale dei partecipanti del Consorzio medesimo, per deliberare sui bilanci degli esercizi 1943 e 1944, a' termini dell'art. 18 dello statuto consortile;

Decreta:

Al commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia, dott. Picodi Benettini Mariano, sono attribuiti i poteri dell'assemblea ordinaria dei partecipanti, limitatamente alla deliberazione sui bilanci relativi agli esercizi 1943 e 1944.

Roma, addì 30 settembre 1946

(2997)

Il Ministro: SECHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 25 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Iglesias (provincia di Cagliari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 700.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2957)

Autorizzazione al comune di S. Lazzaro di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di S. Lazzaro di Savona (provincia di Bologna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 280.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2958)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Certaldo (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2959)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pacentro (provincia di L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2961)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Longi (provincia di Messina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 520.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2962)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cervia (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2963)

Autorizzazione al comune di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Francavilla a Mare (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2964)

2416

7-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 227

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Asti	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Castellnuovo Caleca	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Bergamo	Adrara San Martino	B	2	—
Id.	Calcinate	B	1	—
Brindisi	Fasano	B	1	—
Campobasso	Santa Croce di Magliano	Cap	1	1
Caserta	Arienzo	B	—	1
Catanzaro	Ricadi	B	—	1
Foggia	Lucera	O	—	2
Frosinone	Goreno Ausonio	Cap	10	1
Matera	Matera	E	—	1
Milano	Segrate	B	—	1
Napoli	Agerola	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	1
Nuoro	Meana Sardo	B	—	1
Palermo	Cefalù	B	—	1
Pistoia	Serravalle Pistoiese	B	—	1
Potenza	Abriola	O	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Salerno	Nocera Superiore	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	2
Vicenza	Arzignano	B	—	1
Viterbo	Vetralla	B	—	1
			18	20
<i>Carbonchio sintomatico</i>				
Campobasso	Ceremaggiore	B	—	1
Nuoro	Baunei	B	—	1
Roma	Campagnano	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			—	4
<i>Afta epizootica</i>				
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Id.	Giurole	B	1	—
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Morbello	B	—	1
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	1
Asti	San Damiano	B	1	1
Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Dusino San Michele	B	—	1
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Bubbio	B	2	—
Id.	Chiusano	B	2	—
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Avellino	Calabritto	B	—	1
Id.	Cassano Irpino	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Avellino	Chiusano di San Domenico	B	—	1
Id.	Nusco	O	1	—
Id.	Montella	O	1	—
Id.	Salza Irpina	B	—	1
Id.	San Martino Vallo Caudina	B	1	—
Id.	Sorbo Serpico	B	—	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Id.	Molfetta	B	2	1
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Benevento	Teleso	B	1	—
Id.	San Salvatore Telesino	B	1	—
Id.	Benevento	B	4	—
Id.	Limatola	B	12	—
Id.	Paduli	B	—	2
Bergamo	Arzago d'Adda	B	1	1
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	—	3
Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Curdemo	B	—	1
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	1	—
Id.	Martinengo	B	3	—
Id.	Mozzanica	B	1	3
Id.	Rocca del Colle	B	1	—
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	2
Id.	Treviglio	B	—	1
Bologna	Castel d'Argile	B	—	1
Id.	San Giovanni Persiceto	B	—	1
Id.	San Lazzaro Saveno	B	—	4
Bolzano	Bolzano	B	1	3
Id.	Cermes	B	—	1
Id.	Lana	B	—	5
Id.	Merano	B	—	1
Id.	Moso	B	—	2
Id.	Parcines	BO	—	2
Id.	Renon	B	—	1
Id.	San Leonardo	B	—	3
Id.	Tesimo	B	—	1
Id.	Tirolo	B	—	1
Id.	Vipiteno	B	—	1
Brescia	Brescia	B	15	—
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Bassano Bresciano	B	9	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Cologno	B	6	—
Id.	Villa Chiara	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	26	—
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Roncadelle	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Mairano	B	11	3
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	19	—

7-10-1940 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 227

2417

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Brescia	Gussago	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	9	—
Id.	Rodengo Saino	B	3	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	San Gervasio	B	6	—
Id.	Leno	B	11	—
Id.	Gambara	B	6	—
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Pozzolengo	B	3	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	5	—
Id.	San Felice del Bonico	B	1	—
Id.	Barbariga	B	4	1
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Ros' Volciano	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serle	B	4	—
Id.	Erbusco	B	14	—
Id.	Calvagese della Riviera	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Manerbio	B	1	1
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Ofilaga	B	3	1
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrezzato	B	4	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lumezzana	B	4	1
Id.	Capriolo	B	5	—
Id.	Desenzano	B	2	—
Id.	Darfo	B	2	2
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Salò	B	2	—
Id.	Castelcovati	B	4	—
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Pian d'Artogno	B	1	—
Id.	Preseglie	B	1	—
Id.	Dello	B	1	2
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	2
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Comezzano	B	—	1
Id.	Orzivecchi	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	2
Brindisi	San Pietro Vernotico	Cap	—	—
Campobasso	Jelsi	O	4	—
Id.	Roccamandolfi	Cap	3	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	—	1
Id.	Sesto Campano	B	—	9
Caserta	Gallo	B	—	1
Chieti	Casoli	B	—	3
Cremona	Agnadello	B	—	2
Id.	Capralba	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Cremona	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Crema	B	—	2
Id.	Cremosano	B	1	—
Id.	Palazzo Pignano	B	—	3
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Sergnano	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	—	1
Cunco	Alba	B	—	3
Id.	Dronero	BO	—	2
Id.	Monforte Alba	B	—	1
Id.	Revello	B	2	—
Id.	Rocadebaldi	B	—	1
Firenze	Calenzano	B	2	—
Id.	Firenze	B	1	—
Foggia	Castelluccio dei Sauri	B	1	2
Id.	Stornara	B	1	—
Id.	Deliceto	BS	—	27
Id.	Orta Nova	BS	—	6
Id.	Bovino	BO	—	2
Id.	Orsara di Puglia	B	—	3
Id.	Foggia	B	—	3
Id.	Roseto Valfortore	B	—	2
Id.	Lucera	B	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Forlì	Forlìmpopoli	B	2	1
Id.	Forlì	B	—	11
Frosinone	Castro de' Volsci	Cap	—	1
Id.	Santa Apollinare	O	—	1
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Ortucchio	B	1	—
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
La Spezia	Ortonovo	B	—	1
Lecco	Sternatia	B	1	—
Id.	Galatone	B	—	1
Id.	Copertino	B	—	3
Id.	Loce	B	—	2
Id.	Nardò	B	—	2
Id.	Id.	O	—	2
Livorno	Cecina	B	3	1
Mantova	Viadana	B	1	—
Milano	Abbiategrosso	B	—	5
Id.	Carugato	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cavenago Brianza	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Guardaniglio	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	2
Id.	Gudo Visconti	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Mairago	B	—	2
Id.	Milano	B	—	4
Id.	Mulazzano	B	—	2
Id.	Pantigliate	B	—	2
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	2
Id.	Possano	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	4

2418

7-10-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 227

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Milano	Rosate	B	1	1
Id.	Rozzano	B	1	2
Id.	Salerano al Lambro	B	1	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	1	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	1	1
Id.	Tribiano	B	1	2
Id.	Valera Fratta	B	1	1
Id.	Vignate	B	1	2
Id.	Villavesco	B	1	4
Id.	Zelo Buon Persico	B	1	1
Id.	Zelo Surrigone	B	1	2
Modena	Campogalliano	B	1	1
Id.	Carpi	B	1	1
Id.	Formigine	B	2	1
Id.	Mirandola	B	1	2
Id.	Modena	B	3	2
Id.	Pavullo nel Frignano	B	1	1
Id.	Savignano sul Panaro	B	1	1
Novara	Biandrate	B	1	1
Id.	Borghavazzaro	B	1	1
Id.	Cameri	B	0	1
Id.	Casaboltramo	B	1	1
Id.	Casalino	B	2	1
Id.	Galliate	B	1	1
Id.	Gattico	B	1	1
Id.	Oleggio	B	1	2
Id.	Sizzano	B	1	1
Id.	Sano	B	1	1
Id.	Treate	B	1	3
Padova	Boara Pisani	B	1	1
Id.	Borgoricco	B	2	1
Id.	Brugine	B	1	1
Id.	Campodoro	B	1	1
Id.	Campo San Martino	B	1	2
Id.	Gazzo	B	4	1
Id.	Grantorto	B	2	2
Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Loreggia	B	2	1
Id.	Massanzano	B	3	1
Id.	Montagnana	B	1	1
Id.	Padova	B	1	2
Id.	Piazzola	B	1	8
Id.	Piombino	B	1	1
Id.	Pieve di Sacco	B	1	1
Id.	Polverara	B	1	1
Id.	Rubano	B	1	1
Id.	San Pietro in Gù	B	1	1
Id.	Selvazzano	B	3	1
Id.	Trebaseleghe	B	9	4
Id.	Urbana	B	1	1
Id.	Veggiano	B	1	1
Id.	Vigodarzere	B	1	1
Id.	Villa del Conte	B	1	1
Id.	Villafranca	B	1	2
Id.	Villanova	B	1	1
Palermo	Caccamo	B	1	2
Id.	Id.	O	1	2
Id.	Palermo	B	1	3
Id.	Torretta	B	1	1
Id.	Ventimiglia di Sicilia	B	1	1
Parma	Collechio	B	1	1
Id.	Fontevivo	B	1	1
Id.	Medesano	B	2	1
Id.	Neviano Arduini	B	4	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Afta epizootica				
Parma	Noceto	B	2	2
Id.	Parma	B	3	6
Id.	Roccabianca	B	1	1
Pavia	Pavia	B	2	2
Id.	Giussago	B	1	2
Id.	Albuzzano	B	1	1
Id.	Spessa	B	1	1
Id.	Rivanazzano	B	1	1
Id.	San Damiano al Colle	B	1	1
Id.	Linarolo	B	1	1
Id.	Zavattarello	B	1	1
Id.	Golferenzo	B	1	1
Id.	Santa Maria in Versa	B	1	1
Id.	Tromello	B	1	1
Id.	Maglierno	B	1	1
Id.	Basiglio	B	1	2
Id.	Beregardo	B	1	1
Id.	Casorate Primo	B	1	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	1
Id.	Candia Lomellina	B	1	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	1
Id.	Villanterio	B	1	1
Id.	Torre d'Isola	B	1	2
Id.	Borgo San Siro	B	1	1
Id.	Gamboldo	B	1	1
Id.	Mezzana Rabattone	B	1	1
Id.	Confienza	B	1	1
Id.	Mazzano	B	1	1
Id.	San Giorgio Lomellina	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	1
Id.	Cervesina	B	1	1
Id.	Romagnese	B	1	1
Id.	Pinarolo Po	B	1	1
Piacenza	Agozzano	B	4	1
Id.	Bobbio	B	1	1
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	3	3
Id.	Cadeo	B	1	1
Id.	Castel San Giovanni	B	1	1
Id.	Cortebruggnatella	B	10	1
Id.	Piorozzuola	B	1	1
Id.	Gragnano Trebiana	B	1	3
Id.	Nibiano	B	14	1
Id.	Pecorara	B	11	3
Id.	Pianello	B	13	1
Id.	Piozzano	B	3	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	1
Id.	Rivergaro	B	2	1
Id.	Travo	B	1	1
Id.	Ziano	B	4	1
Pisa	Santa Maria a Monte	B	1	1
Ravenna	Faenza	B	1	1
Id.	Cotignola	B	1	4
Id.	Ravenna	B	1	2
Reggio Calabria	Carori	B	2	2
Id.	Camini	B	1	2
Id.	Plati	B	1	1
Reggio Emilia	Brescetto	B	1	1
Id.	Correggio	B	1	1
Id.	Luzzara	B	1	1
Id.	Poviglio	B	1	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	4	1
Id.	Reggiolo	B	1	1
Id.	Rio Saliceto	B	1	1
Rieti	Rieti	B	1	1
Id.	Antrodoto	B	1	1

7-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 227

2419

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	5	3
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Roma	B	1	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Arquà Polesine	B	—	2
Id.	Calto	O	1	—
Id.	Frassinello Polesine	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	1	1
Id.	Rovigo	B	—	7
Id.	Villadose	B	—	1
Id.	San Martino di Venezze	B	—	1
Salerno	Sant'Arsenio	B	2	1
Id.	Battipaglia	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Capaccio	B	2	—
Id.	Eboli	B	2	—
Id.	Corleto Monforte	B	3	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	2
Id.	Valle dell'Angelo	B	1	—
Id.	Merento San Severino	B	—	1
Id.	Antavilla Silentina	B	—	2
Savona	Loano	B	1	2
Torino	Collegno	B	1	—
Id.	Strambino	B	1	—
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Fogizzo	B	—	1
Id.	Mati	B	—	1
Id.	Lugnacco	B	—	1
Id.	Cuorgnè	B	—	4
Id.	Castellamonte	B	—	1
Id.	Rueglio	B	—	1
Id.	Vico Canavese	B	—	1
Trento	Ala	B	1	—
Treviso	Chiariano	B	—	1
Id.	Gorgo al Monticano	B	6	2
Id.	Meduna di Livenza	B	10	2
Id.	Motta di Livenza	B	10	3
Id.	Resana	B	4	2
Id.	Zero Branco	B	1	—
Udine	Lestizza	B	29	5
Id.	Monfalcone	B	19	0
Id.	Cividale del Friuli	B	1	—
Id.	Pasiano	B	5	1
Id.	Pocenia	B	3	—
Id.	Ronchi di Latisana	B	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	B	1	—
Id.	Bertiolo	B	4	1
Id.	Prata di Pordenone	B	2	—
Id.	Brugnara	B	1	—
Id.	Premariacco	B	1	1
Id.	Codroipo	B	4	—
Id.	Talmassons	B	1	2
Id.	Romanzacco	B	—	3
Id.	Azzano Decimo	B	—	4
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Castronno	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Venezia	Jesolo	B	—	1
Id.	Noventa di Piave	B	—	1
Id.	Portogruaro	B	—	1
Id.	San Michele al Tagliamento	B	1	6
Id.	Santo Stino di Livenza	B	—	1
Id.	Noale	B	—	2
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Vercelli	Asigliano	B	7	—
Id.	Bianzè	B	1	2
Id.	Biella Oropa	B	—	1
Id.	Buronzo	B	1	—
Id.	Candelo	B	1	—
Id.	Cambuzano	B	—	1
Id.	Casanova Elvo	B	1	1
Id.	Castelletto Cervo	B	1	3
Id.	Collebianco	B	—	1
Id.	Giffenga	B	3	—
Id.	Greggio	B	1	—
Id.	Lenta	B	3	2
Id.	Mongrando	B	1	—
Id.	Pondorano	B	—	2
Id.	Rovasenda	B	1	—
Id.	Villarboit	B	3	—
Verona	Marano Veneto	B	3	6
Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	1	6
Vicenza	Camisano Vincentino	B	—	3
			722	475
Malrossino dei suini				
Ancona	Castelfidardo	S	—	2
Id.	Osimo	S	2	4
Ascoli Piceno	Montefortino	S	—	1
Id.	Monturano	S	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Id.	Paternopoli	S	1	—
Avellino	Altamura	S	—	1
Bari	Fragneto Monforte	S	—	1
Benevento	Imola	S	—	1
Bologna	Minerbio	S	—	3
Id.	Vergato	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	2
Bolzano	Renon	S	—	2
Id.	Filignano	S	—	1
Campobasso	San Biase	S	—	4
Id.	Albitona	S	—	10
Cosenza	Ferrara	S	—	3
Ferrara	Copparo	S	—	1
Id.	Pietramontecorvino	S	2	—
Foggia	Fossa	S	—	3
L'Aquila	Fiorano Modenese	S	1	—
Modena	Galliate	S	1	—
Novara	Piacenza d'Adige	S	2	—
Padova	Lozzo	S	1	—
Id.	Noceto	S	—	2
Parma	Cozzo	S	—	1
Pavia	Calvello	S	—	1
Potenza	Latronico	S	—	1
Id.	Lavello	S	—	1
Id.	Ragusa	S	1	—
Ragusa	Alfonsino	S	—	3
Ravenna	Albinea	S	—	1
Reggio Emilia	Bagnolo in Piano	S	—	1
Id.	Casalgrande	S	3	—

2420

7-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 227

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Malroschino del suini</i>					Segue: <i>Peste e setticemia del suini</i>				
Reggio Emilia	Castellarano	S	5	1	Campobasso	Jelsi	S	1	—
Id.	Correggio	S	—	2	Id.	Larino	S	1	—
Id.	Guastalla	S	—	2	Id.	Pietracatella	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	S	2	—	Id.	Possidenti	S	1	—
Id.	San Martino in Rio	S	4	—	Id.	Santa Croce di Ma-	S	4	1
Id.	Scandiano	S	—	1		gliano			
Rieti	Aspra Sabina	S	—	3	Caserta	Pietramelara	S	—	1
Id.	La ro	S	—	1	Cosenza	Cassano Jonico	S	—	3
Id.	Rieti	S	—	2	Id.	Cerignano	S	—	10
Rovigo	Trecenta	S	—	1	Chieti	Atessa	S	—	3
Salerno	Caggiano	S	1	—	Id.	Casacanditella	S	—	1
Id.	Laviano	S	1	—	Cremona	Cingia de' Botti	S	—	1
Teramo	Castiglione Messer Rai-	S	—	1	Id.	Cremona	S	1	—
	mondo				Id.	Padena	S	1	—
Id.	Castilenti	S	—	1	Ferrara	Ferrara	S	—	2
Id.	Civitella del Tronto	S	—	1	Id.	Portomaggiore	S	—	1
Id.	Teramo	S	2	3	Id.	Jolanda di Savoia	S	—	1
Terni	Calvi Umbria	S	2	—	Foggia	Motta Montecorvino	S	—	2
Id.	Giove	S	1	—	Id.	Torre Maggiore	S	1	—
Id.	Penna	S	1	—	Id.	Monte Sant'Angelo	S	2	—
Torino	Vinovo	S	1	—	Id.	Vico Garganico	S	3	—
Id.	Chiusa San Michele	S	—	1	Id.	San Paolo Civitate	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	—	3	Id.	Volturino	S	10	—
Id.	Candiolo	S	—	1	Forlì	Santa Sofia	S	1	—
Trento	Corodo	S	—	2	Id.	Cesena	S	3	—
Id.	Equa	S	—	1	Id.	Forlì	S	1	2
Treviso	Asolo	S	1	—	Id.	Predappio	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1	Id.	Modigliana	S	—	1
Id.	Follina	S	—	1					
Id.	Preganziol	S	—	1	Genova	Genova	S	—	1
Udine	Cividale	S	3	—	L'Aquila	L'Aquila	S	2	4
Id.	Buttrio	S	1	—	Id.	Pratola Poligna	S	—	1
Id.	Fagagna	S	1	—	Id.	Trasacco	S	2	—
Id.	Cosentino	S	1	—	Milano	Massalengo	S	—	2
Id.	Azzano Decimo	S	1	—	Id.	San Martino in Strada	S	—	1
Id.	Palmanova	S	—	2	Modena	Modena	S	—	1
Venezia	Marcon	S	—	1	Id.	Polinago	S	—	1
Id.	Portogruaro	S	—	1	Id.	Savignano sul Panaro	S	1	—
Id.	San Michele Quarto	S	—	1	Novara	Momo	S	1	1
Verona	San Pietro Morubio	S	—	2	Nuoro	Posada	S	—	4
Vicenza	Noventa Vicentina	S	—	1	Id.	Sorgono	S	—	1
Id.	Castegnaro	S	—	1	Padova	Santa Margherita d'A-	S	1	—
Viterbo	Soriano al Cimino	S	—	1		dige			
			45	102	Parma	Fidenza	S	—	1
Peste e setticemia del suini					Pavia	Basiglio	S	1	—
Ancona	Ancona	S	1	5	Pesaro	Acqualagna	S	—	5
Id.	Senigallia	S	4	—	Id.	Colbordolo	S	—	3
Id.	Osimo	S	2	1	Id.	Fossombrone	S	—	3
Arezzo	Arezzo	S	—	2	Id.	Montefeleone	S	—	5
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—	Id.	Orciano	S	—	4
Id.	Cortona	S	2	—	Id.	Montefalato	S	—	3
Id.	Subbiano	S	—	1	Id.	Pesaro	S	—	3
Id.	Monte San Savino	S	—	2	Potenza	Bella	S	—	5
Id.	Bibbiena	S	—	1	Id.	Muro Lucano	S	—	3
Ascoli Piceno	Altidona	S	—	1	Id.	Viggiano	S	—	4
Id.	Campofilone	S	1	1	Ravenna	Ravenna	S	—	13
Id.	Falerone	S	3	—	Id.	Alfonsino	S	—	6
Id.	Montegiberto	S	1	—	Reggio Calabria	Caulonia	S	2	—
Id.	Petricoli	S	—	2	Id.	Careri	S	2	1
Avellino	Montefeleone	S	—	1	Id.	Camini	S	1	1
Benevento	Pontelandolfo	S	—	1	Id.	Plati	S	—	4
Campobasso	Piano	S	—	1	Reggio Emilia	Guastalla	S	1	—
Id.	Civita Campomarano	S	—	2	Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	Colle d'Anchise	S	—	1	Id.	Reggiolo	S	1	—
					Id.	Castellarano	S	—	1
					Rieti	Rieti	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati

Segue: <i>Peste e setticemia del suino</i>				
Roma	Mandela	S	—	6
Id.	Velletri	S	3	—
Id.	Vicovaro	S	—	8
Novigo	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Gioi Cilento	S	1	—
Id.	Orria	S	1	—
Id.	Monteforte Cilento	S	—	2
Id.	Perito	S	1	—
Id.	Salento	S	1	—
Id.	Averno	S	1	—
Id.	Salerno	S	—	2
Sassari	Nulvi	S	1	—
Id.	Sassari	S	1	—
Siena	Casole d'Elsa	S	—	3
Id.	Radicondoli	S	—	2
Taranto	Taranto	S	—	1
Teramo	Silvi	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	3	—
Id.	Amelia	S	2	—
Id.	Montecastrilli	S	1	—
Udine	Codroipo	S	3	—
Id.	Cividale del Friuli	S	3	—
Id.	Bagnaria Arsa	S	—	1
Venezia	Caorle	S	1	—
Viterbo	Bolsena	S	—	1
			94	162

Segue: <i>Farcino triptococcico</i>				
Roma	Velletri	E	7	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Sassari	Osilo	E	—	1
Id.	Romana	E	—	1
Id.	Sassari	E	—	2
Siena	Colle d'Elsa	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Taranto	Avetrana	E	1	—
Id.	Ginosa	E	12	—
Id.	Sava	E	1	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	8	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Pertanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	—	1
Id.	Trapani	E	—	1
Vercelli	Bianzo	E	1	—
Id.	Trino	E	1	—
			105	23

Segue: <i>Rabbia</i>				
Agrigento	Naro	Can	—	1
Arezzo	Bucine	Can	—	1
Id.	Sansepolcro	Can	—	3
Id.	Terranova Bracciolini	Can	—	1
Ascoli Piceno	Francavilla d'Ete	Can	—	1
Bologna	Imola	Can	—	1
Caltanissetta	Mazzarino	Can	—	3
Catania	Ramacca	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	1
Id.	Codigoro	B	—	1
Foggia	Serracapriola	Can	—	1
Id.	Motta Montecorvino	Can	—	1
Forli	Cesena	Can	—	1
Frosinone	Sant'Apollinare	Can	—	1
Grosseto	Arcidosso	Can	—	1
Palermo	Polizzi	O	—	1
Siena	Montepulciano	Can	—	1
			—	21

Segue: <i>Rogna</i>				
Ancona	Correto d'Es	O	2	—
Id.	Fabriano	O	6	—
Avellino	Bisaccia	O	—	1
Bari	Gioia del Colle	O	—	1
Benevento	Correto Sannita	O	1	—
Id.	Cusano Mutri	O	4	—
Id.	Pietraroia	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	9	—
Id.	Miranda	O	6	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	O	—	4
Id.	Termoli	O	1	—
Caserta	Gallo	O	—	1
Catanzaro	Crotone	O	6	—
Cosenza	Cassano Jonico	O	1	—
Id.	Laino Bruzio	O	1	—
Id.	Rossano	O	7	—
Chieti	Castiglione Messer Ma-	O	7	—
Foggia	rino	O	7	—
Id.	Lucora	O	7	—
	Ascoli Satriano	O	2	1

Segue: <i>Farcino triptococcico</i>				
Agrigento	Agrigento	E	—	1
Id.	Santa Margherita di Belice	E	1	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	1
Bari	Bari	E	2	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	4	—
Benevento	Guardia Sanframondi	E	—	1
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Brescia	Urago Mella	E	1	—
Brindisi	Fasano	E	1	—
Cagliari	Cagliari	E	—	1
Id.	Fordongianus	E	—	1
Id.	Oristano	E	—	2
Campobasso	Bonifro	E	2	—
Caserta	Pietramelara	E	—	1
Catania	Adrano	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	15	—
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	3	—
Genova	Moneglia	E	2	—
Id.	Sestri Levante	E	1	—
La Spezia	La Spezia	E	2	—
Id.	Riccò	E	1	—
Napoli	Castellammare di Sta-	E	—	1
Id.	bia	E	2	—
Id.	Napoli	E	1	—
Palermo	Erminna	E	1	—
Ragusa	Comiso	E	1	1
Id.	Vittoria	E	5	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	12	2

2422

7-10-1916 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 227

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Illogna</i>				
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	O	—	1
Id.	Colle San Vito	O	3	1
Id.	San Severo	O	15	—
Id.	Troia	O	8	—
Id.	Foggia	O	17	—
Id.	Accadia	O	3	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	9	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	O	2	—
Id.	Volturino	O	4	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	O	2	—
Id.	Orta Nova	O	6	—
Id.	Stornarella	O	1	—
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	2	—
Id.	Cagnano Varano	O	2	—
Forlì	Modigliana	O	1	—
Id.	Forlìpopoli	O	2	—
Grosseto	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	1	—
Id.	Cavortano	O	—	1
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Manciano	O	—	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	66	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Oricola	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Formia	O	1	—
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	7	—
Id.	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Sabaudia	O	1	—
Matera	Colobraro	O	1	—
Id.	Garaguso	O	1	—
Id.	Pisticci	O	2	—
Potenza	Abriola	O	—	1
Id.	Banzi	O	—	1
Id.	Genzano	O	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	P	—	1
Rieti	Posta	O	2	—
Id.	Santa Rufina Città Ducale	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallio o pascoli infetti	
			Rinasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Illogna</i>				
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara	O	2	—
Id.	Atena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	3	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Taranto	Laterza	O	6	—
Terni	Terni	O	2	—
Viterbo	Proceno	O	—	1
			543	20
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e capre</i>				
Catanzaro	Gerocarno	O	—	1
L'Aquila	Carsoli	O	1	—
Latina	Priverno	Cap	1	—
Id.	Norma	Cap	7	—
Id.	Aprilia	Cap	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Roccamassima	Cap	—	—
Potenza	Barile	O	—	1
Rieti	Monteleone Sabino	O	1	—
			10	5
<i>Porto epizootico</i>				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Avellino	Calabritto	B	1	—
Bergamo	Dezzo di Scalve	B	1	—
Forlì	Cesena	BO	2	—
Modena	Lama Mocogno	B	—	1
Novara	Vinzaglio	B	1	—
Pisa	Bagni di Casciana	O	—	1
Id.	Pecchioli	B	—	1
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Id.	Pistoia	BO	1	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Trento	Folgaria	B	2	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale Collino	B	5	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Corneglians	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	—	2
Vercelli	Cavaglia	B	1	—
Id.	Ghislarengo	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	San Germano	B	1	—
			36	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Tubercolosi bovina				
Bari	Molfetta	B	—	2
			—	2
Vaiuolo ovino				
Andisi	Torre Santa Susanna	O	1	—
Aranzo	Dicomano	O	1	—
Lecco	Guagnano	O	2	—
Taranto	Massafra	O	1	—
Id.	Taranto	O	2	—
			7	—
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Centrisola	E	—	1
Id.	Dalmine	E	1	—
Id.	Fontanella	E	—	1
Id.	Martinengo	E	1	—
Id.	Treviolo	E	1	—
Id.	Verdello	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologno	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Padova	Campodarsego	E	2	—
Id.	Campo San Martino	E	2	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Conselve	E	2	—
Id.	Loreggia	E	2	—
Id.	Piombino Dese	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Perliche	E	3	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Id.	Villafranca	E	1	—
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—
Id.	Istrana	E	12	—
Id.	Meduna di Livenza	E	1	—
Id.	Mogliano Veneto	E	1	—
Id.	Montebelluna	E	4	—
Id.	Morgano	E	1	—
Id.	Quinto di Treviso	E	4	—
Id.	Resana	E	1	—
Id.	Roncade	E	1	—
Id.	Treviso	E	2	—
Id.	Trevignano	E	6	—
Id.	Vedelago	E	9	—
Verona	Erbè	E	2	—
Id.	Sorgà	E	2	—
			87	3
Setticemia emorragica				
Sassari	Siligo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Udine	Sacile	S	—	1
Id.	Latisana	E	—	1
Id.	Rivignano	E	—	1
			—	5
Adenite equina				
Vicenza	Dueville	E	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Colera dei polli				
Belluno	Auronzo	P	—	27
Ravenna	Ravenna	P	—	2
Id.	Lugo	P	—	5
Reggio Calabria	Camini	P	2	1
Id.	Laganadi	P	5	1
Id.	Piacanica	P	1	1
Udine	Spilimbergo	P	1	—
			0	37
Peste aviaria				
Cagliari	Arborea	P	32	—
Id.	Iglesias	P	—	12
Ferrara	Ferrara	P	4	—
Id.	Portomaggiore	P	—	3
Forlì	Santa Sofia	P	1	—
Id.	Bagno di Romagna	P	1	—
Pesaro	Cartoceto	P	—	4
Id.	Fano	P	—	4
Id.	Montebaroceio	P	—	2
Id.	Montefaleino	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	4
Id.	Urbino	P	—	5
			38	36
Laringo tracheale infettiva dei polli				
Bolzano	Curen Veneto	P	6	—
Id.	Tubre	P	—	1
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Chieti	Gissi	P	1	—
La Spezia	Levanto	P	—	1
Mantova	Marcara	P	—	3
Id.	Medole	P	—	2
Id.	Porto Mantovano	P	3	2
Id.	Volta Mantovana	P	2	2
Modena	Fiorano Modenese	P	1	—
Pistoia	Pistoia	P	2	—
Ravenna	Ravenna	P	—	12
Id.	Cervia	P	—	8
Id.	Alfonsine	P	—	13
Reggio Emilia	Guastalla	P	1	1
Salerno	Salento	P	1	—
Id.	Salerno	P	—	1
Terni	Arrone	P	1	—
Udine	Spilimbergo	P	1	—
Id.	Nimis	P	1	—
			22	46

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1946 - N. 9

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchie ematico	20	24	38
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica.....	50	421	1107

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattia			Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattia		
		Numero della provincia	Numero dei comuni	Numero delle località			Numero della provincia	Numero dei comuni	Numero delle località
4	Malrossino dei suini	35	76	147	13	Morbo coitale maligno.....	5	37	90
5	Peste e setticemia dei suini.	39	108	250	14	Setticemia emorragica	2	4	5
6	Farcino criptococcico	25	53	128	15	Adenite equina	1	1	1
7	Rabbia	13	17	21	16	Colera dei polli.....	4	7	0
8	Rogna.....	22	98	563	17	Peste aviaria	4	12	74
9	Agnalassia contagiosa delle pecore e capre	5	8	15	18	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	21	68
10	Aborto epizootico.....	12	28	44	B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.				
11	Tubercolosi	1	1	2	(2443)				
12	Vaiuolo ovino	4	5	7					

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'applicazione dei contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, a tutto il 1946, a favore degli Enti economici dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della viticoltura.

Con decreto interministeriale, emanato in data 27 maggio 1946 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, è autorizzata l'applicazione, nella misura e secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni, da parte degli Enti economici dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della viticoltura (in liquidazione), dei contributi consortili previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, a tutto l'anno 1946.

(3001)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti)

Con decreto Ministeriale 19 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 maggio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(2950)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Miglianico (Chieti)

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Miglianico (Chieti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(2951)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto Ministeriale 27 settembre 1946, il sig. Russo-Perez on. avv. Guido, è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(3000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 ottobre 1946 - N. 2

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			90,775
Id. 3,50 % 1902			84,85
Id. 3 % lordo			71,10
Id. 5 % 1935			95,90
Redimibile 3,50 % 1934			79,425
Id. 5 % 1936			95,725
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			96,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)			96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			97,125
Id. 5 % convertiti 1951			96,70

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 5 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10. All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500. Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10. All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sottileggi titoli, obbligazioni, cartelle) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Follgrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 163.
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari Pag. 2401

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 164.
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del riso nazionale. Pag. 2402

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 165.
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del vino. Pag. 2402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni «Fiume», con sede in Fiume Pag. 2403

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Venezia, Mestre, Marghera e Murano, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavazzere e Dolo Pag. 2403

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1946.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e i Paesi Bassi. Pag. 2404

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Pag. 2406

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esame a n. 100 posti di ufficiale giudiziario di pretura Pag. 2407

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 226 DEL 5 OTTOBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.
(3009)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 163.
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, contenente norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,50 al quintale sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, ancorché trattisi di merce non soggetta al marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è aumentato a L. 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILI — GULLO —
CORBINO — SCOCIMARRO —
SINI — FERRARI — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 2. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 164.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del riso nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, con il quale fu estesa all'esportazione del riso nazionale di tipo e denominazione ufficiale l'applicazione del marchio nazionale, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, apportante modificazioni al regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sull'esportazione del riso;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,30 per ogni quintale di riso nazionale e greggio, semigreggio e lavorato diretto all'estero, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, è aumentato a L. 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILI — GULLO —
SCOCIMARRO — CORBINO —
SINI — FERRARI — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 165.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del vino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, con il quale fu estesa all'esportazione del vino l'applicazione del marchio nazionale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,02 per bottiglia o fiasco e di L. 0,20 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio, da applicarsi sulla complessiva esportazione vinicola, trattisi o meno di esportazione coperta dal marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 8 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, è aumentato a L. 0,20 per bottiglia o fiasco e a L. 2 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILLI — GULLO —
SCUCCIMARRO — CORBINO —
SILANI — FERRARI — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 3. — GALEANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 13 novembre 1943, n. 8-D, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto Presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 18 novembre 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società, per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

È revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 agosto 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

(2984)

DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Venezia, Mestre, Marghera e Murano, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalle industrie edili, metalmeccaniche, chimiche e dagli esercizi pubblici dei comuni di Venezia — compresi i centri di Mestre, Marghera e Murano — di Portogruaro, di San Donà di Piave, di Chioggia, di Cavarzere e di Dolo che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e i Paesi Bassi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL
MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 30 agosto 1946 di merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 30 agosto 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi Bassi, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia o ad una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nei Paesi Bassi degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato attraverso il conto in fiorini olandesi aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la « De Nederlandsche Bank » di Amsterdam, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità dell'Ufficio italiano dei cambi esistenti ai sensi dell'Accordo di pagamento stipulato tra i Governi italiano e olandese il 30 agosto 1946.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in fiorini olandesi, sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del fiorino olandese fissato di comune accordo fra l'Ufficio italiano dei cambi e la « De Nederlandsche Bank » e

vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in fiorini olandesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in fiorini olandesi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la « De Nederlandsche Bank » sarà effettuato al cambio ufficiale del fiorino olandese in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dai Paesi Bassi, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

- 1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;
- 2) la causale dell'importazione;
- 3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;
- 4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;
- 5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;
- 6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Al fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso i Paesi Bassi di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1421, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dai Paesi Bassi, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia o ad una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la « De Nederlandsche Bank » di Amsterdam sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano e olandese il 30 agosto 1946.

Art. 12.

Per le merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi, importate in Italia a partire dal 30 agosto 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° gennaio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 30 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro

CORRINO

Il Ministro per il commercio con l'estero

CAMPILII

Il Ministro per le finanze

SCOCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia

GUILLO

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

2406

5-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 226

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3^a pubblicazione).

Pos. 763032.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1900)	808021	143,50	Nasti Sara fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Amato Maria di Nunzio ved. Nasti, dom. a Napoli.	Nasti Rosaria, ecc., come contro.

Al termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946

(2899)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1^a pubblicazione).

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1900)	805600	350	Pugliese Gabriele di Francesco, dom. in Serradifalco (Caltanissetta).	Pugliese Gabriele di Michele Francesco, ecc., come contro.
Id.	805601	350	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4454	800	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4457	150	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4458	1450	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4459	1300	Come sopra.	Come sopra.

Al termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946

(2898)

Il direttore generale: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a n. 100 posti di ufficiale giudiziario di Pretura

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 28 dicembre 1934, n. 2271;

Visto il regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 608, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 200, che apporta modifiche al testo ordinario suddetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 90, che apporta modifiche all'art. 5 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 608;

Vista la lettera in data 10 luglio 1945, n. 74119/12196.2.6.3.1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per 100 posti di ufficiale giudiziario con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 100 posti di ufficiale giudiziario di pretura.

Altri 100 posti sono accantonati a favore delle persone previste dal regio decreto 6 gennaio 1932, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1945, n. 141.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano di sesso maschile;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
- c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
- d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali, alla data del presente bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto del diploma di licenza ginnasiale oppure del passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di liceo scientifico o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento, è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al secondo corso di istituto magistrale superiore.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere alligati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1932, n. 181, su carta da bollo da L. 16, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto reale o Presidenziale;

c) certificato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedente residenza entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 8 e validati dal prefetto;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 12) in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da ipertensione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1923, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) fotografia del candidato su fondo bianco a mezzo busto validata da un notaio;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal procuratore presso il Tribunale e in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

g) diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notaria debitamente legalizzata;

h) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della procura presso il Tribunale di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sformate di alcuno dei documenti suddetti o non in regola con il bollo.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere b), c), d), f), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato almeno la qualifica di «buono».

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni dirette - in mancanza di tale modello detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sempreché siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla validazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione della medaglia al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di meriti di guerra o la qualità di ferito in combattimento.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonché dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Le qualità di partigiano combattente, di patriota, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, di orfano o congiunto di caduto per detta lotta, devono risultare dalle attestazioni delle Commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali, è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Gli esami di concorso verteranno:

1) in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e uno su nozioni di procedura penale nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2) in una prova orale sulle seguenti materie:

- a) nozioni elementari di procedura civile e penale;
- b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio di ufficiale giudiziario);
- c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riguarda il servizio di ufficiale giudiziario);
- d) nozioni di diritto cambiario.

Art. 7.

Il Ministero di grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, le sedi di Corte di appello ed i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 30/50 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 60 punti.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, nonché ogni altra disposizione che alle leggi medesime si ricolleggi.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopracitate circa le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti e agli orfani di guerra.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: GULLO

(3002)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 4 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Trimestrale L. 900 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Fotografico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 158.

Concessione del «Premio straordinario della Repubblica».
Pag. 2394

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 159.

Ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°) Pag. 2395

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 160.

Estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza Pag. 2396

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 161.

Modificazioni del ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 2396

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 162.

Norme per il compimento delle prove di esame per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno Pag. 2397

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
9 agosto 1946.

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 2, 11 e 19, dello statuto del Consorzio «Etruria» fra cooperative di produzione e lavoro del Fucicchiense, con sede in Montecalvoli Pag. 2397

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati del comune di Mantova Pag. 2398

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per la Sicilia: 1° Elenco dei decreti Alto commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.
Pag. 2398

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2399

Diffida per smarrimenti di quietanze esattoriali.
Pag. 2399

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro Pag. 2400

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali per il 1946-47 Pag. 2400

Ministero dell'assistenza post-bellica: Avviso per concorsi banditi dall'Opera nazionale invalidi di guerra Pag. 2400

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 225
DEL 4 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 63:
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:
21ª estrazione di obbligazioni delle Venezie.

(3003)

2304

4-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 225

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 158.

Concessione del « Premio straordinario della Repubblica ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

È concesso un « Premio straordinario della Repubblica » al sottonotato personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sia in vigore alla data del 26 luglio 1946:

a) personale civile e salariato dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti non di ruolo, ancorchè richiamato alle armi ovvero prigioniero di guerra. Sono esclusi dal premio tutti coloro nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego o di lavoro a carattere continuativo con la pubblica amministrazione.

Sono altresì compresi i personali dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, con le esclusioni di cui sopra. Ai supplenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo, il premio sarà corrisposto dai ricevitori o gerenti dai quali dipendono e ai quali sarà rimborsata la relativa spesa dall'Amministrazione postale o telegrafica;

b) personale militare delle Forze armate (escluso, peraltro, quello in servizio di leva) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, ancorchè prigionieri di guerra (od internati) all'estero.

Per i prigionieri di guerra (od internati) all'estero, il premio è corrisposto alle rispettive famiglie con le modalità previste dall'art. 41 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

L'ammontare del premio è stabilito nelle seguenti misure:

lire tremila, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti in godimento delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ovvero dell'indennità speciale prevista dall'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed estensioni;

lire millecinquecento, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti sprovvisti delle suindicate quote complementari della indennità di carovita, ovvero della accennata indennità speciale.

I sopracitati importi sono ridotti alla metà per il personale che alla data del 26 luglio 1946 sia in godimento di razione viveri in natura od in contanti.

Art. 2

Il premio straordinario della Repubblica spetta in misura intera al personale di cui al precedente art. 1, con anzianità di servizio, alla data del 26 luglio 1946, non inferiore a dieci mesi, mentre va corrisposto in ragione di un decimo per ogni mese di servizio per il personale avente anzianità inferiore a dieci mesi, all'uopo computando per intero la frazione di mese.

Per il personale non di ruolo nella valutazione di detta anzianità vanno considerati anche i periodi di servizio non continuativi.

Sono esclusi dal godimento del premio i personali che fruiscono di retribuzione complessiva superiore a lire 25.000 lorde mensili. Agli effetti del presente comma si considera retribuzione lo stipendio, gli assegni personali utili per la pensione e l'indennità di carovita (escluse però le quote complementari per le persone di famiglia a carico), la quale, per i dipendenti che fruiscono della razione viveri in natura od in contanti, va computata nell'intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste in relazione al godimento della razione medesima.

Art. 3

Con le norme e modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il premio straordinario della Repubblica, negli importi ed alle condizioni previsti dai precedenti articoli, può essere concesso anche al personale dipendente dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dagli enti parastatali ed in genere da tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché al personale delle aziende annesso o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati.

Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i personali cui siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Il premio straordinario della Repubblica è altresì concesso ai mutilati ed agli invalidi della guerra 1940-45 ai quali sia stato o venga riconosciuto il diritto ad una pensione ed assegno di guerra di una delle prime cinque categorie, con decorrenza non successiva alla data del 26 luglio 1946, e che non abbiano diritto al predetto premio in base agli articoli precedenti.

Il premio di cui al precedente comma è dovuto nella misura:

di lire 3000 nette, a coloro che hanno famiglia acquisita a carico;

di lire 1500 nette, a coloro che non hanno famiglia acquisita a carico.

Art. 5.

Il premio di cui al precedente art. 1 è inoltre esteso alle categorie di persone indicate con la denominazione di reduci nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 o che alla data del 26 luglio 1946 godano l'assegno previsto dal cennato decreto legislativo n. 28.

Detto premio viene concesso nella misura di lire 3000 nette da ogni ritenuta, ai reduci che alla data indicata fruiscano pure delle quote integrative per il carico della famiglia, di cui all'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 16 febbraio 1946, n. 28, e nella misura di lire 1500 al netto come sopra, ai reduci che non godano delle anzidette quote integrative.

Art. 6.

Il premio di cui ai precedenti articoli va erogato in due rate uguali di cui:

a) la prima a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. È peraltro data sanatoria ai pagamenti già disposti in conformità del presente decreto giusta circolare telegrafica n. 148500 in data 10 agosto 1946 del Ministero del tesoro;

b) la seconda a partire dal 12 settembre 1946. Per le modalità di pagamento vanno osservate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319.

Art. 7.

Il premio della Repubblica previsto dai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5 ha carattere personale e non può essere corrisposto che ad uno solo dei titoli contemplati negli articoli medesimi. Esso non è cumulabile con l'eguale premio disposto a favore dei dipendenti dai privati datori di lavoro e dei disoccupati involontari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 1 — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 159.

Ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare un concorso, per titoli, per l'ammissione in soprannumero, di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°).

Detti 100 posti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza anche per effetto di eventuali aumenti nell'organico del ruolo medesimo.

Il concorso è riservato a coloro che esplichino in atto mansioni di funzionario di pubblica sicurezza per nomina o conferma, in qualsiasi grado, ottenuta con disposizione delle Autorità Alleate, o con decreto prefettizio o con provvedimento dei Comitati provinciali di liberazione nazionale, nonché gli impiegati di gruppo C in servizio nella pubblica sicurezza, ai quali siano state conferite o confermate, con i medesimi provvedimenti, le mansioni di funzionario di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio superiore ed inoltre debbono possedere tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i funzionari di pubblica sicurezza nonché quelli speciali relativi alla età ed alla statura, richiesti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza e dovranno compiere un periodo di esperimento di durata non inferiore ai sei mesi o frequentare uno speciale corso di addestramento presso la Scuola superiore di polizia di Roma di almeno tre mesi.

Dopo il periodo di esperimento e dopo avere superato la prova finale di esame al termine del predetto corso di addestramento, qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, saranno inquadrati definitivamente nel ruolo dei vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 — GALEANI

2396

4-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 160.Estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai funzio-
nari di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 ago-
sto 1944, n. 230;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 ago-
sto 1944, n. 187;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 496;Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministro per l'interno, di concerto con i Mi-
nistri per la guerra e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e ai funzionari di pubblica sicurezza è con-
cessa un'indennità speciale giornaliera di pubblica si-
curezza, cumulabile con le altre indennità, nella se-
guente misura:

generali di brigata e questori di 1ª classe	L. 50
colonnelli e questori di 2ª classe	» 50
tenenti colonnelli, maggiori, vice questori,	
commissari capi e commissari	» 45
capitani e commissari aggiunti	» 40
tenenti e vice commissari	» 35
sottotenenti e vice commissari aggiunti	» 35

La stessa indennità è concessa, per i gradi corri-
spondenti, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; per
il grado di generale di divisione è fissata nella misura
di L. 55.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto cesserà l'efficacia del decreto legislativo luogote-
nenziale 12 aprile 1946, n. 496.Il presente decreto entrerà in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*
Ufficiale.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI
— BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º ottobre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8 — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 161.Modificazioni del ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 feb-
braio 1945, n. 43;Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 mar-
zo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo dello
guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal
seguito:

Grado

50	- Maggior generale ispettore	1
60	- Colonnello	15
70	- Tenente colonnello	45
80	- Maggiore	74
90	- Capitano	234
100	- Tenente	530
110	- Sottotenente	899

100 e 110 - Maestro-direttore della banda

900

L'organico come sopra stabilito è comprensivo delle
variazioni in aumento del ruolo degli ufficiali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza previste dall'art. 3
del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945,
n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero
degli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo di po-
lizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Ove per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, risultasse in-
quadrato in qualcuno dei gradi del ruolo degli uffi-
ciali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza un
numero di ufficiali maggiore di quello previsto dal-
l'organico stabilito dall'art. 1 del presente decreto,
l'inquadramento in detto grado si intenderà effettuato
in soprannumero, salvo riassorbimento con le succes-
sive vacanze.Durante la eventuale permanenza in servizio degli
ufficiali in soprannumero, saranno tenuti vacanti al-
trettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE —
FACCHINETTI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 162.

Norme per il compimento delle prove di esame per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno già banditi o non ancora compiuti e per quelli che saranno banditi entro il 31 dicembre 1947, qualora il numero dei concorrenti sia rilevante, le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, potranno essere ampliate fino a raggiungere il numero di non oltre nove membri, con la nomina di altre persone aventi qualifiche comprese tra quelle previste per la normale composizione delle Commissioni medesime.

Ciascuna Commissione, ampliata nel modo indicato nel precedente comma, dovrà essere composta in modo che i membri aventi una stessa qualifica o uno stesso gruppo di qualifiche non siano più del doppio di quelli anteriormente previsti.

Art. 2.

Il presidente della Commissione, sentiti i commissari, suddividerà la Commissione in Sottocommissioni incaricate della revisione dei lavori scritti, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri.

Una di esse è assistita dal segretario della Commissione; per le altre esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di gruppo A di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero.

Una Sottocommissione è presieduta dal presidente, le altre rispettivamente dal componente più elevato in grado.

I temi relativi ad una materia o ad un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Art. 3.

Per le prove orali, le Commissioni saranno composte nei modi previsti dall'art. 11 del citato regolamento.

A tale fine, per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche i più elevati in grado, o, a parità di grado, i più anziani, assumeranno la qualità di membri effettivi, mentre gli altri interverranno in qualità di supplenti, in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive qualifiche o gruppi di qualifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6 — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946.

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 2, 11 e 19, dello statuto del Consorzio « Etruria » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale il Consorzio « L'Avvenire », fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, venne riconosciuto in ente morale e ne fu approvato il suo statuto organico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1933, portante l'approvazione di alcune modifiche dello statuto stesso, fra cui la sostituzione della denominazione « L'Avvenire », con quella di « Etruria »;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati del Consorzio predetto in data 21 gennaio 1946, con la quale si modifica il testo degli articoli 2, 11 e 19 dello statuto;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 11 e 19 dello statuto del Consorzio « Etruria », fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, relative:

1) alla proroga della durata del Consorzio per trenta anni a decorrere dal 31 maggio 1946;

2) alla estensione anche alle cooperative della provincia di Pisa, legalmente costituite ed iscritte nel registro prefettizio, della facoltà di partecipare al Consorzio suddetto;

3) al trasferimento della sede legale da Montecalvoli, comune di Santa Maria a Monte, a Castel-franco di Sotto;

4) alla sostituzione del giornale "Il Lavoro Cooperativo", col giornale "La Cooperazione Italiana".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

D'ARAGONA — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1946.
Registro Lavoro e Previdenza n. 1, foglio n. 342. — BRUNO.
(2967)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati del comune di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria del comune di Mantova che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

(2914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

1° Elenco dei decreti Alto commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Alto commissariale 4 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 292, con il quale il decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, con cui al sig. Paquale Melisenda è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, sita in località denominata «Guaria» in territorio di Raadali, provincia di Agrigento, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 298, con il quale il decreto Ministeriale 10 aprile, con cui ai condomini della miniera «Fridiani», sita in territorio del comune di Piazza Armerina, provincia di Enna, rappresentati dal signor Ala Arcangelo, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 300, con il quale il Decreto Ministeriale 7 luglio 1932, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Minnò», sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna, rappresentati dal sig. dott. Edmondo Di Giacomo, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 299, con il quale il decreto Ministeriale 15 maggio 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Cavaleatore Accascina», sita in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Accascina Enrico, è stata accordata la facoltà di coltivare, in perpetuo, la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 21 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 297, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Giulio Butera», sita in territorio del comune di Villaroia, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 294, con il quale il decreto Ministeriale 2 aprile 1935, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Gaispa S. Domenico», sita in territorio del comune di Calascibetta, provincia di Enna, rappresentati dal signor La Puglia Francesco, è

stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato all'Alto Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 295, con il quale il decreto Ministeriale 18 novembre 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Marmora Corvo», sita in territorio del comune di Conturipo, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Rossi Giovanna, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 293, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Talamo Grande», sita in territorio del comune di Villaroja, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 297, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «Respicia Deodato Strazzante», sita in territorio del comune di Villaroja, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 301, con il quale il decreto Ministeriale 10 agosto 1933, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata «De Vincenzo Paraspolino», sita in territorio di Enna, rappresentati dal signor Truscia Mario, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(2980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1946 - N. 203

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,00
Belgio	2,2817	Olanda	37,6 85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	36,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			90,875
Id. 3,50 % 1902			84,85
Id. 3 % lordo			ex 71 —
Id. 5 % 1935			95,80
Redimibile 3,50 % 1934			79,60
Id. 5 % 1936			96 —
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			96,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)			96,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			97,10
Id. 5 % convertiti 1951			96,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 76.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 548649, di L. 6390 (seimiladuecento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Alcardi Agostino fu Francesco e Alcardi Agostino Lantieri, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19, del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1410)

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 77.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167088, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1427)

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 846463, dell'importo di L. 163, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuto dalla ditta Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe, maritata Cilli, iscritta all'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1428)

2400

4-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 225

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 74.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 224039, seconda serie, di L. 100 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1408)

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 75.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 493750, prima serie, di L. 150 (centocinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Fanton Pietro Agostino fu Gio-Batta, secondo l'art. 179 del ruolo terreni del comune di Recoaro Terme, con delega a Fanton Pietro fu Gio-Batta, per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1409)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie E, n. 333, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1431)

CONCORSI**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali per il 1946-47

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto il decreto Ministeriale 25 luglio 1946, col quale è stato bandito il concorso a undici borse per studi di perfezionamento presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1946-47;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al bando di concorso anzidetto;

Decreta:

Il concorso a undici borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1946-47, bandito con decreto Ministeriale 25 luglio 1946, è modificato nel senso che al gruppo c) sono ammessi, oltre ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue o letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Il termine per l'ammissione al concorso stesso è prorogato al giorno 25 ottobre 1946.

Roma, addì 10 settembre 1946

Il Ministro: GONELLA

(2955)

**MINISTERO
DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA**

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Avviso per concorsi banditi dall'Opera nazionale invalidi di guerra

Si rende noto che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha indetto concorsi per titoli a posti di ruolo del proprio personale.

Gli interessati possono assumere le opportune informazioni presso la sede centrale in Roma o le rappresentanze provinciali dell'Opera stessa.

Roma, addì 24 settembre 1946

Il presidente: LUIGI MASPERO

(2981)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Fografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
9 agosto 1946.

Nomina del commissario straordinario della «Fondazione Acropoli alpina» Pag. 2389

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 10 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio e le punizioni disciplinari del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie Pag. 2391

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1946.

Nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori Pag. 2399

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2391

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati nominativi Pag. 2391

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite Pag. 2391

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2392

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette Pag. 2392

Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette Pag. 2392

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 224
DEL 3 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 62: Istituto Mobiliare Italiano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28, 29 o 30 agosto 1946 e di quelle estratte nel periodo semestrale e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
30 agosto 1946.

Nomina del commissario straordinario della «Fondazione Acropoli alpina».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1497, con la quale fu autorizzata l'erezione, sul Doss di Trento, di una costruzione monumentale da denominarsi «Acropoli alpina» e, nel contempo, fu istituito un ente denominato «Fondazione Acropoli alpina», con personalità giuridica propria e sede in Trento;

Visto il regio decreto 1° giugno 1942, n. 1387, col quale fu approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

2390

3-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 224

Considerata l'impossibilità di ricostituire il Consiglio di amministrazione, già nominato con regio decreto 11 dicembre 1942, nella composizione prevista dall'articolo 4 del menzionato statuto;

Ravvisata l'opportunità, in relazione anche alle attuali contingenze, di procedere alla nomina di un commissario straordinario, con tutti i poteri attribuiti, dal più volte richiamato statuto, ai normali organi della « Fondazione Acropoli alpina »;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di brigata in servizio permanente Adami Giuseppe è nominato commissario straordinario della « Fondazione Acropoli alpina », con tutti i poteri attribuiti dallo statuto ai normali organi della Fondazione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1946.
Registro Guerra, n. 12, foglio n. 298. — CAGNETTA.

(2954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio e le punizioni disciplinari del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 608;

Vista la deliberazione 12 gennaio 1946 del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, con la quale si propone la convalida a tutti gli effetti dei provvedimenti adottati nel periodo dal 9 settembre 1943 al 3 maggio 1945, relativamente alla nomina, alla carriera, alla cessazione dal servizio ed all'irrogazione di punizioni disciplinari al personale dipendente;

Considerato che tali provvedimenti riguardano elementi che si trovano nelle condizioni volute dagli ordinamenti interni dell'Ente per la adozione delle determinazioni prese nei loro confronti e che furono esclusivamente motivati da ragioni di ordinaria amministrazione e da necessità funzionali ed organizzative dell'Ente, e non da ragioni d'ordine politico;

Decreta:

Sono convalidati, a tutti gli effetti, i provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio e le punizioni disciplinari di dipendenti del-

l'Ente nazionale per le Tre Venezie, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dal 9 settembre 1943 al 3 maggio 1945, ed indicati nella deliberazione del commissario straordinario dell'Ente stesso in data 12 gennaio 1946 e nell'elenco ad essa allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1946

DE GASPERI

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1946.

Nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER IL TESORO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visti il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, il decreto Ministeriale 31 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5, ed il decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti merci comprese nella tabella A allegata al decreto Ministeriale 3 settembre 1946 e la cui importazione da Paesi con i quali non vigono accordi interstatuali è consentita dalle dogane su presentazione del beneplacito all'importazione, vanno stralciate da detta tabella ed incluse tra quelle previste dalla tabella B e cioè ammesse all'importazione dietro presentazione alle dogane della licenza ministeriale e del beneplacito all'importazione:

voce doganale 181 a)-1 - cotone in blocchi o in massa, greggio;

voce doganale 211 a), b) - lane naturali sudicio o lavate;

voce doganale 640 - corozo e semi di palma duri anche tagliati in fette o dischi per la fabbricazione dei bottoni.

Roma, addì 26 settembre 1946

Il Ministro per il commercio estero
CAMPILLI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze
SCOCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(2972)

3-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 224

2291

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Marradi
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Marradi (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 2.200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(Seconda pubblicazione)

In conformità delle disposizioni dell'art. 28 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916,

n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunciata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinché, previa le formalità prescritte, sia fatto inogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 773; capitale del certificato: L. 3000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per spese di culto.

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorina fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso — o'ottimata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1946, n. 158 — senza che siano state notificate opposizioni e questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

Con l'occasione si avverte che, per errore di stampa, nella prima pubblicazione suindicata, il certificato n. 753 di L. 3000 è stato invece indicato col n. 574 e il capitale di L. 2000.

p. Il direttore generale: GUARAZIO

(2977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1^a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prost. Red. 3,50 %	262253 (solo per la proprietà)	Scialabba Cosimo, Agata, Giovanni, Giuseppa del fu Castrense, minori, sotto la patria potestà della madre Finocchiaro Giuseppa, dom. a Castel di Tusa (Messina), con usufrutto a favore di Finocchiaro Giuseppa di Giovanni ved. di Scialabba Castrense, dom. a Castel di Tusa	L. 60,50
Id.	204100	Messina Nicolesi Santina di Alfio, dom. a Catania	21 —
Id.	268100	Come sopra	42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: COSTI

(2896)

2302

3-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 224

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 settembre 1946 - N. 202

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1900			91,275
Id. 3,50 % 1902			84,85
Id. 3 % lordo			71,50
Id. 5 % 1935			95,90
Redimibile 3,50 % 1934			70,70
Id. 5 % 1936			96,20
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			96,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)			96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			97,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			97,225
Id. 5 % convertiti 1951			96,70

CONCORSI**MINISTERO DELLE FINANZE**

Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, numero 2718;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Considerato che occorre nominare la Commissione prevista dall'art. 9 del citato decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, è così formata:

Fazzi dott. Pietro, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Luparia dott. Cesare, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Spinelli dott. Pasquale, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Bernardinetti dott. Benedetto, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Ducet sig. Gino, quale rappresentante degli esattori delle imposte dirette, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere Campanelli dott. Eugenio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

p. Il Ministro: Scoc

(2930)

Nomina della Commissione esaminatrice relativa al bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, numero 2718;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, è così formata:

Fazzi dott. Pietro, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Spinelli dott. Pasquale, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Simoneini dott. Guido, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Pannuoli dott. Giorgio, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Barrabini avv. Gaetano, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere Sedaro dott. Antonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

p. Il Ministro: Scoca

(2931)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 2 ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.	ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Folligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 152.

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia Pag. 2374

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 153.

Norme circa la soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e la liquidazione del fondo speciale. Pag. 2375

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 154.

Assegnazione all'Ufficio Italiano dei cambi del contributo annuo per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria Pag. 2375

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 155.

Modificazione dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2446, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato Pag. 2376

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 156.

Nuove norme per il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1° settembre 1944 Pag. 2376

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 157.

Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Madrano e Canzolino a favore del comune di Pergine Valsugana Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani. Pag. 2378

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.

Inefficacia giuridica dei provvedimenti adottati dalla Intendenza di finanza di Roma, relativi alla vendita di due autovetture di proprietà del sig. Chagnon Fernando. Pag. 2378

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1946.

Composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 2378

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata «Impresa Costruzioni Edili Stradali» (I.C.E.S.), con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore Pag. 2379

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Messina, per le vertenze in conseguenza del terremoto del 1908 Pag. 2379

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 20 aprile 1946 Pag. 2380

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 1 Pag. 2387

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2 Pag. 2387

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Guardigrole (Chieti) Pag. 2387

Ministero dell'interno: Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale civile di S. drigo (Vicenza) Pag. 2387

CONCORSI**Ministero di grazia e giustizia:**

Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di concetto (gruppo A) Pag. 2388

Revoca del decreto Ministeriale 31 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B) Pag. 2388

Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di assistente di 4^a classe in prova (gruppo C) Pag. 2388

SUPPLEMENTI**DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 2 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (dalla 41^a alla 65^a) emesse in base al regio decreto-legge 20 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione eseguita nei giorni dal 17 agosto al 2 settembre 1946.

(2982)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 152.

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 783;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente norme per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia, modi-

ficato con regio decreto 20 maggio 1946, n. 371, continua ad avere effetto fino al 30 settembre 1946.

Sono altresì prorogate fino alla stessa data le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, non aventi diretto riferimento con lo sblocco parziale dei licenziamenti di cui all'art. 3 dello stesso decreto.

Art. 2.

E' istituita una Commissione centrale, composta:

1) dal Ministro vice presidente del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, presidente;

2) dal Ministro per il tesoro;

3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

4) dal Ministro per l'industria e commercio;

5) da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

6) da tre rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro;

7) da tre rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana.

I membri di cui ai primi quattro numeri del presente articolo possono farsi sostituire dai Sottosegretari di Stato o da funzionari dei rispettivi Ministeri, delegati di volta in volta.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di enti od organizzazioni sindacali, funzionari dei Ministeri competenti e persone particolarmente esperte nei problemi in discussione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di esaminare la situazione industriale per singoli settori.

Essa esaurirà il proprio compito entro il 20 settembre 1946.

Sulla base dei risultati ottenuti e delle prospettive di ulteriori realizzazioni, la Commissione proporrà, entro il 30 dello stesso mese, i provvedimenti opportuni per il personale che risultasse eccedente alle normali necessità delle singole aziende.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° agosto 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA —
CORRINO — MORANDI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: **GULLO**

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 133. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 153.

Norme circa la soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e la liquidazione del fondo speciale

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contenente disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sull'amministrazione controllata e sulla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto-legge Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il ruolo degli amministratori giudiziari è soppresso.

Gli incarichi già spettanti agli amministratori pre detti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

Tuttavia, per motivi da indicarsi nel provvedimento di nomina, gli incarichi medesimi possono essere conferiti a professionisti non iscritti negli albi di cui al comma precedente ovvero a persone non iscritte in alcun albo professionale.

Per quanto concerne gli incarichi diversi da quelli giudicati, nulla è innovato alle disposizioni riguardanti i consulenti tecnici ed a quelle degli ordinamenti professionali.

Art. 2.

Le norme della legge 10 luglio 1930, n. 995 e del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, sul fondo speciale degli amministratori giudiziari, continuano ad applicarsi limitatamente alle percentuali dovute al fondo medesimo sui compensi o quote di essi, liquidati alla data di pubblicazione di questo decreto.

Le somme esistenti sul fondo predetto e quelle che vi affluiranno a norma del comma precedente, saranno erogate secondo le disposizioni della legge 10 luglio 1930 e del decreto 20 novembre 1930 citati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946.
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 121. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 154.

Assegnazione all'Ufficio italiano dei cambi del contributo annuo per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente la disciplina delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria;

Visto il regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che trasferisce al Ministero del tesoro i servizi valutari già di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e la soppressione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Ritenuto che all'Ufficio italiano dei cambi sono stati demandati i compiti di vigilanza e di controllo in materia valutaria, già affidati all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'Ufficio italiano dei cambi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli col regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, è corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, il quale ha altresì la facoltà di provvedere in ciascun esercizio finanziario, con suo decreto, all'iscrizione della relativa somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946.
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 132. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 155.

Modificazione dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, che modifica tra l'altro l'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli aggravi distributori secondari dei valori di bollo è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 10.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

Art. 2.

In via transitoria e non oltre il 30 giugno 1947, per il pagamento delle competenze al personale di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, che rientra in Italia, possono applicarsi, in quanto necessario, le disposizioni di cui all'art. 56, primo comma, punto 4°), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946

All. del Governo, registro n. 1, foglio n. 134. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 156.

Nuove norme per il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e il 1° settembre 1944.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenti il 15 dicembre 1943;

Veduti il regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102 e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del Tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;

Veduti il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, il decreto legislativo luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, concernenti, tra l'altro, il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scaduti il 15 dicembre 1943 e 5 per cento, scaduti il 1° settembre 1944, e non potuti tempestivamente rimborsare per difficoltà causate dallo stato di guerra;

Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme per una più ampia e integrale applicazione dei principi enunciati dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, regolando al tempo stesso altri casi in cui le difficoltà anzidette siano state di ostacolo al rimborso dei buoni del Tesoro delle specie sopra considerate;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sull'importo dei buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e di quelli scaduti il 1° settembre 1944, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua, rispettivamente, del 4 % e del 5 %, in ogni caso in cui le tesorerie, presso le quali siano stati depositati i buoni ai fini del rimborso, fossero impediti di ritirare le contromatrici corrispondenti dalle tesorerie, che le avevano in custodia, per impossibilità di comunicazioni ovvero per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti.

Art. 2.

Saranno parimenti dovuti gli interessi, rispetto ai buoni delle specie anzidette, per i quali, secondo le disposizioni vigenti, il rimborso dovesse essere ordinato dall'Amministrazione del debito pubblico in Roma e che le tesorerie riceventi, sebbene in possesso delle contromatrici, non avessero potuto inviare all'Amministrazione medesima per le ragioni sopra considerate.

La stessa norma si applica, se, trattandosi di buoni spediti anche prima della scadenza, alla citata Amministrazione, questa non avesse potuto successivamente eseguirne il rimborso per fatti dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 3.

Gli interessi dovuti a norma dei precedenti articoli, decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza dei buoni fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte della Direzione generale del debito pubblico, ovvero fino alla data del rimborso, se questo risulta effettuato dalla stessa tesoreria ricevente, cessate le cause di impedimento indicate nell'art. 1.

Qualora il capitale rappresentato dai buoni scaduti sia stato versato in sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, creati con il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, gli interessi decorrono fino alla data della ricevuta provvisoria di cui all'art. 6 del menzionato decreto, ovvero, se rinvestito in altri titoli di Stato, fino alla data di acquisto di essi.

Per ottenere il pagamento degli interessi, gli aventi diritto dovranno farne espressa domanda all'Amministrazione suddetta, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni nel bilancio delle spese, che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 133. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 157.

Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il compenso da liquidarsi dal presidente del tribunale agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non può essere inferiore, per i primi due, a lire duecentocinquanta e non superiore a lire cinquecento, e per il terzo arbitro non inferiore a lire trecento e non superiore a lire ottocento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARMONA —
GULLO — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 137. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Madrano e Canzolino a favore del comune di Pergine Valsugana.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 40400/III b in data 9 ottobre 1942, col quale veniva riconosciuto a favore del comune di Pergine il possesso del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Madrano e Canzolino;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che il predetto Comune trovava nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola come spettante esclusivamente ai cittadini delle frazioni di Madrano e Vigalzano;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Trento n. 40400/III b in data 9 ottobre 1942, è confermato, con modificazioni, e di conseguenza viene riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore del comune di Pergine Valsugana, come spettante esclusivamente ai cittadini della frazione di Madrano nel lago di Madrano (p. f. 1580 in P. T. 60 del C.C. di Madrano) e della frazione di Vigalzano nel lago di Canzolino (p. f. 1841 in P. T. 68 del C. C. di Vigalzano).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(2947)

2378

2-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 223

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Composizione del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, concernente provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani;

Visto il regio decreto 25 novembre 1940;

Visto il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1944, concernente la nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale suddetto;

Sentito per il rappresentante dei giornalisti e per il rappresentante delle imprese editoriali, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale;

Decreta:

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 1° agosto 1940, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, è composto come segue:

Presidente:

Biadene ing. Giovanni - commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani;

Membri:

Parascenzo dott. Severino - in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano prof. dott. Gaetano - in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il cessato Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo;

Belli sig. Vincenzo - in rappresentanza dei giornalisti;

Ripamonti col. Marcaurelio - in rappresentanza delle imprese editoriali.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2918)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.

Inefficacia giuridica dei provvedimenti adottati dalla Intendenza di finanza di Roma, relativi alla vendita di due autovetture di proprietà del sig. Chagnon Fernando.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 8 ottobre 1943, n. 18444-313-269, col quale il Prefetto della provincia di Roma sottoponeva a sequestro due automobili di marca « Talbot », targate Roma 61028 e 61029, di proprietà del suddito francese Chagnon Fernando, nominandone sequestratario il cav. Albertini Emilio;

Vista la nota 27 ottobre 1943, n. 16138, con la quale l'Intendenza di finanza di Roma, essendo state, nel frattempo, le due autovetture requisite dai tedeschi, autorizzava la cessione della relativa indennità non ancora liquidata al sig. Marcucci Alberto per il corrispettivo di L. 55.000;

Vista la nota 29 ottobre 1943, n. 16138, con la quale l'Intendenza di finanza stessa, in relazione alle difficoltà segnalate dall'interessato per la riscossione della detta indennità, autorizzava la vendita delle macchine ad esso Marcucci per lo stesso corrispettivo;

Considerato che il decreto del Prefetto è giuridicamente inefficace ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuta la conseguente opportunità di dichiarare giuridicamente inefficaci ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale medesimo i due conati provvedimenti intendentizi, ed anche perchè pronunciati in pregiudizio di cittadino di nazione alleata;

Visto il citato art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidiale 25 giugno 1946, n. 12, che hanno prorogato i termini del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 249 del 1944;

Sentita l'Intendenza di finanza;

Decreta:

I due provvedimenti intendentizi indicati nelle premesse, sono dichiarati giuridicamente inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: CORRADO

(2924)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1946.

Composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 51, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentite per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori le rispettive organizzazioni sindacali nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato speciale per gli assegni familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria - commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto ed in sua vece o impedimento il vice commissario Woditzka dott. Nino;

Membri per tutte le sezioni:

Cau dott. Giommara - reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Simeone dott. Francesco - reggente la Direzione generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Galano dott. Raffaele - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Membri per la sezione dell'industria:

Morrocchi dott. Attilio, Toscani avv. Rosario, Loriga avv. Francesco - in rappresentanza dei datori di lavoro;

Venegoni Carlo, Lama Luciano, Giannitelli Lamberto - in rappresentanza dei lavoratori;

Urciuoli dott. Carlo - in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Cerquetelli dott. Luigi - in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Membri per la sezione dell'agricoltura:

Pastina avv. Domenico, Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi - in rappresentanza dei datori di lavoro;

Santini dott. Angelo, Gennarini Gennaro, Rubinacci avv. Leopoldo - in rappresentanza dei lavoratori;

Cortis dott. Emanuele - in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Membri per la sezione del commercio e professionisti e artisti:

Castelluovo Anselmo, Coccorocchia Alfredo, Micozzi avv. Filippo - in rappresentanza dei datori di lavoro;

Del Vicario dott. Mario, Mattencel avv. Mario Virginio, Fazio avv. Alfredo - in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno nominati i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per la sezione del credito e assicurazione.

Roma, addì 19 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata « Impresa Costruzioni Edili Stradali » (I.C.E.S.), con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la società a responsabilità limitata Impresa Costruzioni Edili Stradali (I.C.E.S.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità tedesca ed è, quindi, opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Impresa Costruzioni Edili Stradali » (I.C.E.S.), con sede in Bolzano, via Vintola n. 17, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Giuseppe Bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(2923)

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Messina, per le vertenze in conseguenza del terremoto del 1908.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 12 febbraio 1946 e 13 febbraio 1946, n. 1977, dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 28 novembre 1945 dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1946 dei signori:

Laganà dott. Basilio - consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Venuti dott. Nicolò - consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Acciuni ing. Raffaele - ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Palombo ing. Vincenzo - ingegnere principale del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Sturiale ing. Santi e Alizzi ing. Sebastiano - rispettivamente arbitro ordinario e supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CATTANI — ROMITA —
TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 397.

(2922)

2380

2-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 223

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICABollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1946.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Carbonchio ematico				
Belluno	Trichiana	B	—	1
Bergamo	Adara San Martino	B	—	2
Id.	Calcinato	B	—	1
Brindisi	Erbie	O	1	—
Id.	Fusano	B	—	1
Id.	Torre Santa Susanna	B	1	—
Campobasso	Santa Croce di Magliano	Cap	—	1
Catanzaro	Mesoraca	Cap	—	1
Id.	Nicotera	O	—	1
Id.	Ricadi	B	—	1
Cremona	Ricengo	B	1	—
Foggia	Cagnano Varano	Cap	1	—
Id.	Orta Nova	O	1	1
Id.	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Orsara di Puglia	E	—	1
Frosinone	Coreno Ausonio	Cap	—	10
Milano	Sulbiate	O	—	1
Nuoro	Cuglieri	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Salerno	Nocera inferiore	B	—	1
Terni	Calvi	B	1	—
Torino	Possinetto	B	—	1
Id.	San Maurizio Canavese	B	—	1
Venezia	San Donà di Piave	B	—	1
			6	30
Carbonchio sintomatico				
Messina	Frassinoro	B	1	—
			1	—
Afta epizootica				
Alessandria	Bistagno	B	1	—
Id.	Id.	C	1	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Corrina	B	1	—
Id.	Francavilla Bisio	B	1	—
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Valenza	B	1	—
Asti	Bubbio	B	3	2
Id.	Castagnole Lanzo	B	1	—
Id.	Mongiardino	B	1	—
Id.	Robella	B	2	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	3	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Chiusano	B	—	2
Avellino	Nusco	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Afta epizootica</i>				
Avellino	Montella	O	—	1
Id.	San Martino Valle Cau- dina	O	1	2
Id.	Vulturara Irpina	O	—	5
Bari	Monopoli	O	—	1
Id.	Molfetta	O	2	—
Id.	Terlizzi	B	8	4
Benevento	Teleso	B	1	—
Id.	San Salvatore Tele- sino	B	1	—
Id.	Benevento	B	—	4
Id.	Amorosi	B	—	1
Id.	Limatola	B	—	12
Bergamo	Almenno San Bartolo- meo	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Fornovo San Giovanni	B	2	1
Id.	Martinengo	B	—	3
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	2	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Brunico	B	1	—
Id.	Chiusa	B	1	—
Id.	Cornedo all'Isarco	B	1	—
Id.	Gais	B	1	—
Id.	Nova Ponente	B	1	—
Id.	Racines	B	3	—
Id.	Renon	B	1	—
Id.	Campo di Trens	B	1	—
Id.	Vipiteno	B	1	—
Brescia	Brescia	B	15	—
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Bussano Bresciano	B	9	—
Id.	Capriano Azzano	B	5	—
Id.	Cologno	B	6	—
Id.	Villachiera	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giovanni	B	26	—
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Roncadello	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Mairano	B	10	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontenico	B	4	—
Id.	Verolanuova	B	19	—
Id.	Gussago	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	9	—
Id.	Rodengo Saiano	B	3	—
Id.	Alghianello	B	3	—
Id.	San Gervasio	B	6	—
Id.	Leno	B	11	—
Id.	Gambara	B	6	—
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Pozzolengo	B	3	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rozzato	B	1	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Brescia	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Barbariga	B	4	—
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serie	B	4	—
Id.	Erbusco	B	14	—
Id.	Calvuggese	B	1	—
Id.	Palazzolo	B	6	—
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	3	—
Id.	Offlaga	B	2	1
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrezzato	B	4	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Lumezzane	B	4	—
Id.	Capriolo	B	5	—
Id.	Desenzano	B	1	1
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Salò	B	1	1
Id.	Castelvotati	B	4	—
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Piano Artogne	B	—	1
Id.	Preseglie	B	—	1
Id.	Dello	B	—	1
Campobasso	Jelsi	O	—	4
Id.	Roccamandolfi	OC	—	3
Como	Barzano	B	15	—
Id.	Bregnano	B	3	—
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Costa Masnaga	B	5	—
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Lurago Erba	B	6	—
Id.	Olgiate Calce	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Solbiate	B	2	—
Cremona	Castelverde	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Cuneo	Cavallerio	B	2	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Nazzole	B	1	—
Id.	Revollo	B	—	2
Id.	Serralunga Alba	no	1	—
Firenze	Calenzano	B	1	2
Id.	Firenze	B	2	—
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Scandicci	B	1	—
Foggia	Castelluccio dei Sauro	B	1	—
Id.	Stornara	B	—	1
Forlì	Forlimpopoli	B	1	1
Frosinone	Santa Apollinare	B	1	—
Genova	Arenzano	B	—	1
Id.	Cogolito	B	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Genova	Genova	B	1	1
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Id.	Ortucchio	B	—	1
Id.	Pescocostanzo	B	—	1
Latina	Latina	B	1	—
Lecce	Lecce	B	6	—
Id.	Sternatia	B	—	1
Livorno	Livorno	B	2	1
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	—	1
Mantova	Viadana	B	1	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	2
Id.	Modena	B	9	3
Milano	Abbiategrosso	B	—	3
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Bellinzago Lombardo	B	—	1
Id.	Bornago	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cervignano d'Adda	B	—	1
Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	—	1
Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	3
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	4
Id.	Senna Lodigiano	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Zelo Buon Persico	B	—	2
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Arona	B	1	—
Id.	Biandrate	B	4	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	1	1
Id.	Cameri	B	4	0
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Casale Corte Cerro	B	2	—
Id.	Casalino	B	—	2
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Sizzano	B	—	1
Id.	Suno	B	—	1
Id.	Treviso	B	1	—
Padova	Borgoricco	B	—	2
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Campo San Martino	B	3	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Casalserugo	B	1	—
Id.	Gazzo	B	4	—
Id.	Grantorto	B	1	2
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Loreggia	B	—	2
Id.	Masera	B	1	—
Id.	Massanzago	B	3	—
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Piazzola	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Piove di Sacco	B	—	1

2382

2-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 223

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica					Segue: Afta epizootica				
Padova	Ponte San Nicolò	B	1	—	Piacenza	Rivergaro	B	—	2
Id.	Rubano	B	1	—	Id.	Travo	B	—	1
Id.	San Pietro in Gù	B	—	1	Id.	Vigolzone	B	1	—
Id.	San Pietro Viminario	B	1	—	Id.	Ziano Piacentino	B	2	1
Id.	San Giuseppe in Colle	B	1	—	Ravenna	Faenza	B	4	—
Id.	Selvazzano	B	2	1	Id.	Cotignola	B	4	—
Id.	Trobaseleghe	B	7	2	Id.	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Urbana	B	1	—	Id.	Ravenna	B	—	1
Id.	Veggiano	B	2	—	Reggio Calabria	Careri	B	2	1
Id.	Villa del Conte	B	1	—	Id.	Camini	B	2	1
Id.	Villanova di Camposampiero	B	—	2	Id.	Plati	B	1	1
Palermo	Caccamo	B	—	1	Reggio Emilia	Brescello	B	—	1
Id.	Capaci	B	—	1	Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Ciminna	B	—	1	Id.	Reggio Emilia	B	—	4
Parma	Parma	B	1	—	Id.	Reggiolo	B	—	1
Id.	Palenzano	B	3	—	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Sissa	B	1	—	Id.	Antrodoto	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	—	Roma	Capena	B	1	—
Id.	Fontevivo	B	—	1	Id.	Guidonia	B	—	5
Id.	Modesano	B	—	2	Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Noviano degli Arduini	B	—	4	Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Noeto	B	—	2	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Parma	B	—	3	Id.	Vallopietra	B	3	—
Id.	Roccella	B	—	1	Rovigo	Calto	O	1	—
Pavia	Pavia	B	2	2	Id.	Melara	B	—	1
Id.	Inverno	B	1	—	Id.	Sant'Arsenio	B	—	2
Id.	Lardirago	B	1	—	Id.	Battipaglia	B	1	2
Id.	Giussago	B	1	—	Id.	Pontecagnano	B	1	2
Id.	Belgioioso	B	2	—	Id.	Capaccio	B	3	2
Id.	Corteolona	B	1	1	Id.	Eboli	B	2	2
Id.	Albuzzano	B	1	—	Id.	Corleto Monforte	B	—	3
Id.	Spessa	B	1	—	Id.	Chia dei Tirroni	B	—	3
Id.	Santa Cristina	B	1	—	Id.	Valle dell'Angelo	B	—	1
Id.	Rognano	B	1	—	Savona	Cello Ligure	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—	Id.	Loano	B	—	1
Id.	Landriano	B	2	—	Id.	Sassello	B	3	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1	Id.	Basciano	O	1	—
Id.	San Damiano al Colle	B	—	1	Id.	Id.	B	—	2
Id.	Linarolo	B	—	1	Torino	Montaldo	B	1	—
Id.	Zavattarello	B	—	1	Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Golfenredo	B	—	1	Id.	Collagno	B	1	1
Id.	S. Maria della Versa	B	—	2	Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Tranello	B	—	1	Id.	La Loggia	B	2	—
Id.	Maghera	B	—	1	Id.	Strambino	B	—	1
Id.	Bascapè	B	—	1	Id.	Caluso	B	—	1
Id.	Beronguardo	B	—	1	Id.	Nolo	B	—	1
Id.	Casorate Primo	B	—	1	Trento	Ala	B	2	1
Id.	Cortosa di Pavia	B	—	1	Id.	Malè	B	2	—
Id.	Torrevicchia Pia	B	—	1	Id.	Trento	B	1	—
Pisa	Monteseudoio	B	1	1	Treviso	Cossalto	B	1	—
Id.	Santa Luce Orciano	B S	3	—	Id.	Chiarano	B	2	—
Id.	Vecchiano	B S	—	2	Id.	Gorgo al Monticeno	B	—	6
Piacenza	Agazzano	B	1	4	Id.	Meduna di Livenza	B	6	4
Id.	Bobbio	B	—	1	Id.	Motta di Livenza	B	4	6
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	2	3	Id.	Resana	B	3	1
Id.	Cadeo	B	—	1	Id.	San Biagio di Callalta	B	3	1
Id.	Castel San Giovanni	B	—	1	Id.	Trevignano	B	—	2
Id.	Corte Brugnate	B	—	10	Id.	Zero Branco	B	—	1
Id.	Fiorenzuola D'Arda	B	1	—	Id.	Lestizza	B	23	6
Id.	Nibbiano	B	7	7	Id.	Moimacco	B	14	5
Id.	Pecorara	B	—	11	Id.	Cividale	B	1	—
Id.	Pianello	B	8	5	Id.	Prasiano	B	4	1
Id.	Piozzano	B	1	2	Id.	Pocenla	B	1	2
Id.	Ponte dell'Olio	B	—	1	Id.	Ronchis	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica					Segue: Matrossino dei suini				
Udine	San Vito al Tagliamento	B	1	—	Pesaro	Sassocorvaro	S	—	1
Id.	Bertolo	B	1	3	Pescara	Pianella	S	—	4
Id.	Prata di Pordenone	B	—	2	Id.	Moscufo	S	—	1
Id.	Brugnora	B	—	1	Id.	Loreto Aprutino	S	—	1
Id.	Codroipo	B	—	4	Id.	Manoppello	S	—	1
Id.	Talmassons	B	—	1	Potenza	Rionero in Vulture	S	2	—
Id.	Cividale	B	1	2	Ragusa	Ragusa	S	1	—
Id.	Buttrio	B	1	—	Reggio Emilia	Casalgrande	S	—	3
Id.	Fagagna	B	—	1	Id.	Castellarano	S	—	5
Id.	Coscimo	B	—	1	Id.	Reggio Emilia	S	1	1
Id.	Azzano Decimo	B	—	1	Id.	Rio Saliceto	S	1	—
Varese	Mornago	B	1	—	Id.	San Martino in Rio	S	—	4
Id.	Sumirago	B	—	1	Rieti	Contigliano	S	—	1
Id.	Samarate	B	—	1	Id.	Rieti	S	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1	Id.	Rivodutri	S	—	1
Venezia	Noale	B	—	1	Id.	Tarano	S	—	1
Id.	Terre di Mosto	B	2	1	Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1	Id.	Trecenta	S	1	—
Vercelli	Asigliano	B	—	7	Id.	Cuggiano	S	—	1
Id.	Bianzo	B	—	1	Id.	Laviano	S	—	1
Id.	Buronzo	B	—	1	Id.	Teramo	S	1	2
Id.	Casanova Elvo	B	—	1	Id.	Calvi	S	—	2
Id.	Castelletto Cervo	B	—	1	Id.	Giove	S	—	1
Id.	Giffenga	B	3	—	Id.	Penna	S	—	1
Id.	Greggio	B	1	—	Id.	Vinovo	S	1	—
Id.	Lenta	B	2	—	Torino	Cortaccia	S	—	2
Id.	Mongrando	B	—	1	Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Mottalciata	B	1	—	Id.	Termano	S	—	1
Id.	Rovnsenda	B	—	1	Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Salasco	B	1	—	Venezia	Caorle	S	—	1
Id.	Trivero	B	1	—	Verona	Isola Scala	S	—	1
Id.	Villarboit	B	—	3	Vicenza	Montebelluna Maggiore	S	—	1
Verona	Marano di Valpolicella	B	—	3	Id.	Schio	S	—	1
Id.	Sant'Anna d'Alfiedo	B	—	1				35	58
Vicenza	Camisano Vicentino	B	1	3					
Id.	Mareostica	B	2	1					
			632	409					
Matrossino dei suini					Peste e setticemia dei suini				
Aggrigento	Canicattì	S	1	1	Ancona	Ancona	S	—	1
Ancona	Osimo	S	1	1	Id.	Sonigallia	S	2	2
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—	Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Permo	S	1	—	Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Monturano	S	3	—	Id.	Campofilone	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—	Id.	Comunanza	S	1	—
Arezzo	Foiano Chiana	S	1	—	Id.	Cossignano	S	1	—
Avellino	Paternopoli	S	1	—	Id.	Falerone	S	—	3
Id.	Serino	S	1	—	Id.	Montegiberto	S	—	1
Bologna	Bentivoglio	S	—	1	Arezzo	Cortona	S	3	2
Cosenza	Spezzano	S	1	—	Id.	Castiglione Fiorentino	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	2	—	Avellino	Cassano Irpino	S	1	—
Foggia	Pietra Montecorvino	S	1	1	Bergamo	Antegnate	S	1	—
Mantova	Quistello	S	—	1	Campobasso	Iclai	S	—	1
Modena	Piorano Modenese	S	—	1	Id.	Iarino	S	1	—
Id.	San Cesario	S	1	—	Id.	Pietracatella	S	—	1
Napoli	Bacoli	S	—	1	Id.	Possidenti	S	1	—
Novara	Galliate	S	4	—	Id.	Santa Croci di Magliano	S	4	—
Padova	Piacenza d'Adige	S	2	—	Cremona	San Martino del Lago	S	1	—
Id.	Lozzo	S	1	—	Id.	Cremona	S	—	1
Parma	Noesto	S	—	1	Id.	Piadena	S	—	1
Pavia	Cozzo	S	—	1	Foggia	Torre Maggiore	S	1	—
Pesaro	San Lorenzo in Campo	S	—	2	Id.	Monte Sant'Angelo	S	2	—
					Id.	Vico Garganico	S	3	—
					Id.	San Paolo Civitatu	S	1	—
					Id.	Volturino	S	0	4
					Forlì	Cesena	S	1	1

Nabbia

2-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 223

2385

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: <i>Rabbia</i>				
Brindisi	San Pietro Vernotico	Can	—	1
Caltanissetta	Mazzerino	Can	—	4
Id.	Resuttano	Can	—	1
Id.	Santa Caterina Villarmosa	Can	—	1
Catania	Licodia Eubea	Can	—	1
Ferrara	Copparo	Can	—	1
Id.	Mesola	Can	—	1
Firenze	Certaldo	Can	—	1
Id.	Vicchio	Can	—	1
Foggia	Lucera	Can	1	—
Id.	Corignola	Can	—	1
L'Aquila	Trasacco	Can	—	1
Lucca	Massarosa	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	—	1
Messina	Letojanni	Can	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Potenza	Rionero in Vulture	Fel.	—	1
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Can	—	1
Id.	Valva	Can	—	1
Siena	Montepulciano	Can	—	1
Taranto	Taranto	Can	—	1
Trapani	Castelvetro	Can	—	2
			2	34
Segue: <i>Rogna</i>				
Ancona	Cerreto d'Est	E	1	1
Id.	Fabriano	O	6	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	8	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	1	—
Id.	Cusano Mutri	O	4	—
Id.	Pietrarsa	O	—	1
Campobasso	Agnone	O	9	—
Id.	Miranda	O	6	—
Id.	Tormoli	O	1	—
Catanzaro	Crotone	O	—	6
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	7	—
Cosenza	Cassano Jonico	O	1	—
Id.	Laino Bruzio	O	1	—
Id.	Rossano	O	1	6
Foggia	Lucera	O	7	—
Id.	San Severo	O	15	—
Id.	Troia	O	8	—
Id.	Foggia	O	17	—
Id.	Celle San Vito	O	2	1
Id.	Accadia	O	3	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	8	1
Id.	Casalnuovo Monterotondo	O	2	—
Id.	Volturara Appula	O	4	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	O	2	—
Id.	Ortanova	O	6	—
Id.	Stornarella	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	2	—
Id.	Cagnano Varano	O	2	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	Volturino	O	—	7
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Cerignola	O	—	1
Segue: <i>Rogna</i>				
Forlì	Forlimpopoli	O	2	—
Grosseto	Arcidosso	O	5	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	—	1
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Seggiano	O	1	—
Id.	Sorano	O	60	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano dei Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Oricola	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Tornimparto	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Formia	O	1	—
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Latina	O	8	—
Id.	Prossedi	O	2	—
Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Subaudia	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Matera	Colobraro	O	1	—
Id.	Garaguso	O	1	—
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Genzano	O	—	1
Id.	Melfi	O	3	—
Id.	Palazzo San Gervasio	O	2	—
Id.	Lavello	E	1	—
Id.	Palazzolo San Gervasio	E	3	—
Rieti	Posta	O	2	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artina	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano Romano	O	8	—
Id.	Corvetteri	O	7	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—

2386

2-10-1916 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 223

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati				Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Rogna					Segue: Morbo coltato maligno				
Roma	Pomezia	O	5	—	Padova	Conselve	E	2	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—	Id.	Loreggia	E	1	1
Id.	Roma	O	3	—	Id.	Piombino Dese	E	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—	Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—	Id.	San Martina di Lupari	E	—	—
Id.	Tolfa	O	2	—	Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—	Id.	Villa del Conte	E	2	—
Taranto	Matera	Cap	6	—	Id.	Villafranca Padovana	E	1	—
Terni	Terni	O	—	2	Id.	Chioggia	E	2	—
			365	28	Venezia	Concordia Sagittaria	E	1	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre					Verona	Erba	E	2	—
					Id.	Sorgà	E	2	—
								39	6
L'Aquila	Carsoli	O	—	1	Influenza equina				
Latina	Norma	Cap	2	5	Arezzo	Bibbiena	E	1	—
Le Spazio	Lerici	O	1	—	Piacenza	Pontenure	E	—	—
Rieti	Montelcone Sabino	O	—	1	Vicenza	Quinto Vicentino	E	—	—
Roma	Gorga	Cap	2	—				1	2
Id.	Pomezia	O	1	—					
			6	7	Valuto ovino				
Morbo epizootico					Brindisi	Collino San Marco	O	1	—
Alessandria	Alessandria	B	1	—	Id.	Oria	O	1	—
Avellino	Calabritto	B	1	—	Id.	Torre Santa Susanna	O	1	—
Bergamo	Dezzo di Scalve	B	1	—	Firenze	Dicomano	O	—	—
Forlì	Cesena	B	—	2	Id.	Guagnano	O	2	—
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—	Taranto	Massafra	O	—	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	O	1	—	Id.	Taranto	O	3	—
	Vinzaglio	O	1	—				8	2
Novara	Pistoia	O	1	—	Setticemia emorragica				
Pistoia	San Giorgio Piacentino	O	1	—	Ferrara	Portomaggiore	O	—	1
Piacenza	Reggio Emilia	O	1	—	L'Aquila	Ovindoli	B	—	—
Reggio Emilia	Folgaria	O	—	2	Id.	Nardo	O	1	—
Trento	Aquileia	O	3	—	Id.	Sacile	S	—	—
Udine	Fontanafredda	O	6	—				1	3
Id.	Monterebale Cellino	O	6	—	Diarrea dei vitelli				
Id.	Rigolato	O	1	—	Parma	Noceto	B	1	—
Id.	Comegliana	O	1	—				1	—
Id.	Udine	O	1	—	Colera del pollaio				
Id.	Pasiano	B	1	—	Ravenna	Ravenna	P	—	2
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—	Id.	Lugo	P	—	10
Venezia	Annone Veneto	B	1	—	Reggio Calabria	Camini	P	1	1
Id.	Caorle	B	—	1	Id.	Lagaradi	P	4	3
Id.	Cena	B	1	—	Id.	Placanica	P	2	1
Id.	Cavagliù	B	—	1	Reggio Emilia	Rolo	P	1	—
Vercelli	Ghislarengo	B	—	1	Udine	Spilimbergo	P	1	—
Id.	Salussola	B	—	1				9	17
			30	8	Peste aviaria				
Morbo coltato maligno					Cagliari	Arborea	P	—	32
Bergamo	Dalmine	E	—	1	Forlì	Santa Sofia	P	—	1
Id.	Martinengo	E	2	—	Id.	Bagno di Romagna	P	—	—
Id.	Mornico al Sorio	E	1	—	Id.	Modigliana	P	1	—
Id.	Treviolo	E	—	1	Id.	Galenta	P	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—	Id.	Bertinoro	P	1	—
Id.	Cologno	E	1	—	Id.	Fermignano	P	—	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—	Pesaro	Fossombrone	P	—	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—	Id.			—	4
Ferrara	Portomaggiore	E	—	1					
Padova	Campodaro	E	2	—					
Id.	Campo San Martino	E	1	—					
Id.	Cartura	E	1	—					

RIEPILOGO
dal 16 al 30 aprile 1946 - N. 8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: Peste aviaria				
Pesaro	Mondolfo	P	1	2
Id.	Urbania	P	1	2
Id.	Urbino	P	1	2
			3	40
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Bolzano	Malles Venosta	P	1	—
Campobasso	Ceremaggiore	P	—	12
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Chieti	Gissi	P	1	—
Ferrara	Ferrara	P	4	—
La Spezia	Rocchetta di Vara	P	—	2
Mantova	Porto Mantovano	P	2	1
Id.	Volta Mantovana	P	—	2
Modena	Fiorano Modenese	P	2	1
Pistoia	Pistoia	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	10
Id.	Cervia	P	—	12
Id.	Alfonsino	P	—	14
Reggio Emilia	Correggio	P	1	—
Id.	Gattatico	P	1	—
Id.	Guastalla	P	3	1
Id.	Viano	P	4	—
Salerno	Salerno	P	1	—
Id.	Battipaglia	P	1	—
Id.	Lustra	P	1	—
Id.	Salento	P	2	1
Id.	San Gimignano	P	—	5
Id.	Arrone	P	—	1
Id.	Spilimbergo	P	1	—
Id.	Nimis	P	—	1
			27	65

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1 Carbonchio ematico	15	24	30
2 Carbonchio sintomatico.....	1	1	1
3 Afta epizootica.....	51	374	1041
4 Malrossino dei suini	32	56	93
5 Peste e setticemia dei suini.....	32	86	108
6 Farsino criptococcico.....	24	50	135
7 Rabbia	21	32	36
8 Rogna	18	108	303
9 Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	13
10 Aborto epizootico.....	14	25	38
11 Morbo coitale maligno.....	6	21	43
12 Influenza equina	3	3	3
13 Vaiuolo ovino.....	4	7	10
14 Sett看emia emorragica	4	4	4
15 Diarrea dei vitelli	1	1	1
16 Colera dei polli	4	7	26
17 Peste aviaria.....	3	11	49
18 Laringo tracheite infettiva dei polli	15	20	92

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 1

La zona di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 1, della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 maggio 1939, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Roma, addì 22 settembre 1946

(2025)

Il Ministro: SEgni

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2

La zona di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2, della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Roma, addì 23 settembre 1946

(2026)

Il Ministro: SEgni

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Guardiagrele (Chieti)

La zona di ripopolamento e cattura di Guardiagrele (Chieti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 maggio 1939, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Roma, addì 24 settembre 1946

(2027)

Il Ministro: SEgni

MINISTERO DELL'INTERNO

Convalida degli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale civile di Sandrigo (Vicenza)

Con decreto 6 settembre 1946 del Ministro per l'Interno, sono stati convalidati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, gli atti relativi alla alienazione di immobili di proprietà dell'Ospedale civile di Sandrigo (Vicenza).

(2028)

2388

2-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 223

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di concetto (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, registro 4, foglio 252, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1943, n. 74, con il quale venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di concetto (gruppo A) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non sono state iniziate le prove scritte d'esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1943, n. 74, con cui venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno di concetto (gruppo A) nel personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro: GULLO

(2932)

Revoca del decreto Ministeriale 31 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, registro 4, foglio 252, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1943, n. 74, con il

quale venne bandito un concorso per sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non sono state iniziate le prove d'esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro: GULLO

(2933)

Revoca del decreto Ministeriale 13 marzo 1943, con cui venne bandito un concorso per esame a sei posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo C).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, registro 4, foglio 250, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1º aprile 1943, con il quale venne bandito un concorso per esame a sei posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo C) nel personale delle case di rieducazione per minorenni;

Ritenuto che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non sono state iniziate le prove d'esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1943, registro 4, foglio 250, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, con cui venne bandito un concorso per esame a sei posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo C) nel personale delle case di rieducazione per minorenni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro: GULLO

(2934)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 1° ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 650-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144.

Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.
Pag. 2300

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 145.

Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra Pag. 2360

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 146.

Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati Pag. 2367

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 147.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza Pag. 2367

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 148.

Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di finanza Pag. 2363

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 149.

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Carcere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio Pag. 2369

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 150.

Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.
Pag. 2300

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 151.

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.
Pag. 2369

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza re'ative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino Pag. 2370

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto Pag. 2370

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona) Pag. 2373

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Cornello Superiore (Belluno) Pag. 2371

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno) Pag. 2371

2366

1-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 222

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1935.

Pag. 2371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2372

Ministero del tesoro:

Difida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 2372

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2372

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONISUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL
1° OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 60: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 75° e 79° estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele.

(2366)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144.

Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, va aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (come carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro ordinari e poliennali, stampati elettorali, ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o eventualmente di altri Ministeri, può essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate mensili uguali anticipate pari alla durata della lavorazione, ad incominciare dal mese in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato inizi la lavorazione. Detta rateazione sarà, su proposta della Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente.

Potrà del pari, sempre su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il te-

soro o di concerto tra questi ed il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme che saranno state pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui al comma precedente, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le dette lavorazioni. La restante somma stanziata sull'apposito capitolo verrà ratizzata come al comma precedente ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 131. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 145.

Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199.

Per l'applicazione di sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione valgono le norme dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 2.

Quando l'accertamento o la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione sono definiti mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, non si applica alcuna penalità per omessa dichiarazione.

Art. 3.

Le norme stabilite nel precedente art. 1 si applicano anche agli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando escluso il rimborso delle penalità già versate.

Art. 4.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 146.
Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per quanto si riferisce alla nomina, alla carriera od alla cessazione dal servizio del personale di enti rispetto ai quali lo Stato abbia partecipato alla formazione del capitale od al finanziamento, si applica:

a) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia totalmente costituito da società o enti pubblici nei quali lo Stato partecipa, almeno per la metà dell'importo, alla formazione del capitale;

b) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, da società o enti pubblici nei quali lo Stato ha la totalità del capitale sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 147.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Guardia di finanza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, riguardante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La lettera a) dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, è sostituita dalla seguente:

«a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2368

1-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 222

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 128. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 148.

Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di
finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legge 14 giugno 1923, n. 1281,
sull'ordinamento della Guardia di finanza e succes-
sive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giu-
gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di con-
certo con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I finanzieri che al 31 dicembre 1945 abbiano compiuto
sedici anni di servizio utili per l'avanzamento e siano
in possesso degli altri requisiti prescritti dalle dispo-
sizioni vigenti, saranno promossi al grado di appun-
tato entro il 1946.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 e fino ad integrale
riassorbimento dell'eccedenza dei promossi rispetto
all'organico del grado di appuntato, le ulteriori promo-
zioni al grado medesimo non possono conferirsi oltre
la quota del 50 % dei posti annualmente disponibili.

Dalla stessa data e per la medesima durata il numero
dei finanzieri in servizio nella Guardia di finanza do-
vrà essere contenuto nei limiti globali della maggiore
spesa determinata dall'eccedenza dei promossi al grado
di appuntato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 127. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 149.

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle
Camere di commercio e degli Uffici provinciali del com-
mercio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 52 a), b), e 53 del testo unico delle
leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'econo-
mia, approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 3 settem-
bre 1936, n. 2000, convertito nella legge 7 giugno 1937,
n. 1387;

Visto il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, con il
quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli au-
zidetti in quattro classi;

Visto il regio decreto legge 11 luglio 1941, n. 971,
che approva le tariffe dei diritti di segreteria dei Con-
sigli provinciali delle corporazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 set-
tembre 1944, n. 315, relativo alla soppressione dei Con-
sigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed alla
istituzione delle Camere di commercio, industria ed
agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del com-
mercio e dell'industria;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogo-
tenenziale 10 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento
dei membri del governo ed alla facoltà del governo di
emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il
commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tariffe dei diritti di segreteria che possono ri-
scuotere le Camere di commercio, industria ed agri-
cultura, e gli Uffici provinciali del commercio e del-
l'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio
1941, n. 971, sono elevate al triplo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione
italiana, il presente decreto entrerà in vigore
alla data di tale restituzione o da quella in cui esso
diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare
Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI —
SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — VENTURA

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 150.**

Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, sulla determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo, ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo di quello stabilito per ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

L'aliquota risultante dal nuovo limite massimo non può, però, in ogni caso, superare il 5 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI —
SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — VENTURA

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 151.**

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica, produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie;

Visti il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e la legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, è stabilito per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 4.500.000.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1, da inserirvi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, è ripartito come segue:

1) L. 4.200.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

2) L. 300.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 99. — VENTURA

2370

1-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 222

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « beneficio orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per la clausola « beneficio orfani », relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 21 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto;

Considerato che il provvedimento anzidetto risulta giustificato da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso e che alla deliberazione furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con deliberazione del 28 marzo 1944, avente per oggetto la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 312, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Verona in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, col quale fu eretta la parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 20 agosto 1946, n. 20101, div. O. P.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento stesso;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: CONSI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio numero 102, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, con il quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno in data 13 luglio 1946, n. 9635, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: CONSI

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 101, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno, in data 13 luglio 1946, n. 9636, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: CONSI

(2912)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 20 marzo 1946 e 13 febbraio 1946 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 23 gennaio 1946, 17 dicembre 1945, 3 dicembre 1945, 17 gennaio 1946, 18 dicembre 1945 e 7 dicembre 1945, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Ascoli Piceno, L'Aquila, Campobasso, Pescara, Teramo e Chieti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1946 dai signori:

Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente effettivo;

Jucci dott. Guido, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente supplente;

Bonaccorso ing. Stellario, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario, e Tenaglia ing. Mario, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Gatti ing. Adone, arbitro ordinario e Matrigardi ing. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Federici ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Ciofini ing. Federico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

Mastropaolo ing. Federico, arbitro ordinario, e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Simone anch. Nicola, arbitro ordinario, e Bonifacio ing. Martinez, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ricci ing. Giovanni, arbitro ordinario, e De Cicco ing. Vincenzo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Desiderio ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Trinchese ing. Alfredo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI — TOLLATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 356.

(2909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bologna è vacante la cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2929)

GICLITTI GIUSEPPE, direttore

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 18.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, serie 1ª, n. 3362, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Lastrico Bruno e Laura fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Mascaretti Anna ved. Sastrico, col pagamento degli interessi in Verona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1946 - N. 201

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1/25
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6185
Brasile	5, 45 (1)	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8306	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	91, 60
Id. 3,50 % 1902	84, 70
Id. 3 % lordo	71, 60
Id. 5 % 1933	96, 20
Redimibile 3,50 % 1931	79, 55
Id. 5 % 1936	96, 40
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1949)	98, 075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97, 05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96, 85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97, 175
Id. 5 % convertiti 1951	96, 80

(1) Dal 24 settembre 1946.

SANTI RAFFAELE, gerente

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 1° ottobre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500	Semestrale L. 800	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800	Semestrale L. 500
Trimestrale L. 500	Un fascicolo L. 10	Trimestrale L. 300	Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.		ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »		(sorteggio titoli, obbligazioni, cartello)	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400	Semestrale L. 1.500	ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
Un fascicolo	Prezzi vari.		

L'importo dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144.

Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato. Pag. 2366

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 145.

Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra Pag. 2366

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 146.

Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1941, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati Pag. 2367

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 147.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza Pag. 2367

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 148.

Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di finanza Pag. 2367

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 149.

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio Pag. 2368

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 150.

Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418. Pag. 2369

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 151.

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. Pag. 2369

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza re'attive ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino Pag. 2370

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto Pag. 2370

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona) Pag. 2370

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno) Pag. 2371

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno) Pag. 2371

2366

1-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 222

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946.
Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1915.
Pag. 2371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento Pag. 2372

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 2372
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2372

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 222 DEL
1° OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 60: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 78ª e 79ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele.

(2966)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 141.
Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, va aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (come carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro ordinari e poliennali, stampati elettorali, ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o eventualmente di altri Ministeri, può essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate mensili uguali anticipate pari alla durata della lavorazione, ad incominciare dal mese in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato inizi la lavorazione. Detta rateazione sarà, su proposta della Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente.

Potrà del pari, sempre su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il te-

soro o di concerto tra questi ed il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme che saranno state pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui al comma precedente, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le dette lavorazioni. La restante somma stanziata sull'apposito capitolo verrà ratizzata come al comma precedente ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 131. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 145.
Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 agosto 1944, n. 199;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199.

Per l'applicazione di sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione valgono le norme dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 2.

Quando l'accertamento o la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione sono definiti mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, non si applica alcuna penalità per omessa dichiarazione.

Art. 3.

Le norme stabilite nel precedente art. 1 si applicano anche agli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando escluso il rimborso delle penalità già versate.

Art. 4.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
GULLO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 146.

Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

L'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per quanto si riferisce alla nomina, alla carriera od alla cessazione dal servizio del personale di enti rispetto ai quali lo Stato abbia partecipato alla formazione del capitale od al finanziamento, si applica:

a) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia totalmente costituito da società o enti pubblici nei quali lo Stato partecipa, almeno per la metà dell'importo, alla formazione del capitale;

b) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, da società o enti pubblici nei quali lo Stato ha la totalità del capitale sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 126. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 147.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Guardia di finanza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, riguardante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

La lettera a) dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, è sostituita dalla seguente:

« a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23° ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2368

1-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 222

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 128. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 148.

Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di
finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281,
sull'ordinamento della Guardia di finanza e succes-
sive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giu-
gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di con-
certo con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I finanzieri che al 31 dicembre 1945 abbiano compiuto
sedici anni di servizio utili per l'avanzamento e siano
in possesso degli altri requisiti prescritti dalle dispo-
sizioni vigenti, saranno promossi al grado di appun-
tato entro il 1946.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 e fino ad integrale
riassorbimento dell'eccedenza dei promossi rispetto
all'organico del grado di appuntato, le ulteriori promo-
zioni al grado medesimo non possono conferirsi oltre
la quota del 50 % dei posti annualmente disponibili.

Dalla stessa data e per la medesima durata il numero
dei finanzieri in servizio nella Guardia di finanza do-
vrà essere contenuto nei limiti globali della maggiore
spesa determinata dall'eccedenza dei promossi al grado
di appuntato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 127. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 149.

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle
Camere di commercio e degli Uffici provinciali del com-
mercio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 52 a), b), e 53 del testo unico delle
leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'econo-
mia, approvato con regio decreto 20 settembre 1931,
n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 3 settem-
bre 1936, n. 2900, convertito nella legge 7 giugno 1937,
n. 1387;

Visto il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, con il
quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli au-
zidetti in quattro classi;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971,
che approva le tariffe dei diritti di segreteria dei Con-
sigli provinciali delle corporazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 set-
tembre 1944, n. 315, relativo alla soppressione dei Con-
sigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed alla
istituzione delle Camere di commercio, industria ed
agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del com-
mercio e dell'industria;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogo-
tenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento
dei membri del governo ed alla facoltà del governo di
emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il
commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tariffe dei diritti di segreteria che possono ri-
scuotere le Camere di commercio, industria ed agri-
cultura, e gli Uffici provinciali del commercio e del-
l'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio
1941, n. 971, sono elevate al triplo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministra-
zione italiana, il presente decreto entrerà in vigore
alla data di tale restituzione o da quella in cui esso
divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare
Allento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI —
SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — VENTURA

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 150.**

Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, sulla determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo, ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo di quello stabilito per ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

L'aliquota risultante dal nuovo limite massimo non può, però, in ogni caso, superare il 5 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

**DE GASPERI — MORANDI —
SCOCIMARRO**

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — VENTURA

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 151.**

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica, produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie;

Visti il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e la legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, è stabilito per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 4.500.000.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e commercio, è ripartito come segue:

1) L. 4.200.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

2) L. 300.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

**DE GASPERI — MORANDI —
CORRINO**

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — VENTURA

2370

1-10-1946 · GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA · N. 222

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « beneficio orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per la clausola « beneficio orfani », relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 24 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto;

Considerato che il provvedimento anzidetto risulta giustificato da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso e che alla deliberazione furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con deliberazione del 28 marzo 1944, avente per oggetto la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 312, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Verona in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, col quale fu eretta la parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 20 agosto 1946, n. 20101, div. O. P.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento stesso;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: CONSI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio numero 102, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, con il quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno in data 13 luglio 1946, n. 9635, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: Corsi

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 104, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1936, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno, in data 13 luglio 1946, n. 9636, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1936, integrato con postilla 2 agosto 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. Il Ministro: Corsi

(2912)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 20 marzo 1946 e 13 febbraio 1946 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 23 gennaio 1946, 17 dicembre 1945, 3 dicembre 1945, 17 gennaio 1946, 18 dicembre 1945 e 7 dicembre 1945, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Ascoli Piceno, L'Aquila, Campobasso, Pescara, Teramo e Chieti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1946 dai signori:

Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente effettivo;

Jucci dott. Guido, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente supplente;

2372

1-10-1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 222

Bonaccorso ing. Stellario, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario, e Tenaglia ing. Mario, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Gatti ing. Adone, arbitro ordinario e Matrigardi ing. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Federici ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Ciolina ing. Federico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

Mastropao ing. Federico, arbitro ordinario, e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Simone anch. Nicola, arbitro ordinario, e Bonifacio ing. Martinez, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ricci ing. Giovanni, arbitro ordinario, e De Cicco ing. Vincenzo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Desiderio ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Trinchesi ing. Alfredo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 366.

(2909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bologna è vacante la cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2929)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 18.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, serie 1ª, n. 3382, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Lastrico Bruno e Laura fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Mascaretti Anna ved. Sastrico, col pagamento degli interessi in Verona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1946 - N. 261

Argentina	25 —	Norvegia	20,1'25
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45 (1)	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9 13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,53
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,60
Id. 3,50 % 1902	84,70
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	90,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,55
Id. 5 % 1936	90,40
Obbligazioni Venezia 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,175
Id. 5 % convertiti 1951	96,80

(1) Dal 24 settembre 1946.

SANTI RAFFAELE, gerente

N. _____

**MINISTERO DELLE CORPORAZIONI**

Segreteria Particolare dell'Ecc. il Sottosegretario di Stato

INTERESSATO**RACCOMANDANTI**~~7648~~

(4)

Data d'invio agli uffici	O G G E T T O	ALLEGATI		UFFICIO A CUI SI SCRIVE
		inviati	da restituire	

INTERESSATO

RACCOMANDANTI

845

345

[illegible]

